2015.06.
09
12:09:39
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLVI | BARI, 9 GIUGNO 2015 | n. 79

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 909
L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO.
Pag. 22837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 910
D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e DGR n. 1302/2012 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Montemilone (PZ) - Proponente: TRE S.p.a. Tozzi Renewable Energy Parere di competenza della Regione Puglia (Ex Art. 30 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Pag. 22844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 911
Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.
Pag. 22857

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 912
Terreni ex ERSAP autorizzazione alla vendita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 5 della Legge Regionale del 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i.
Pag. 22929

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 913
Beni Riforma Fondiaria - Art. 13 comma 1 L. R. n. 20/99 e s.m.i. - Alienazione, Alienazione a mezzo di pubblico incanto di beni immobili dell'ex ERSAP non di pubblico generale interesse, siti nel comprensorio della Provincia di Foggia. Affidamento procedure al Servizio Programmazione ed Acquisti dell'Assessorato Lavoro - Politiche per il Lavoro - Personale ed Organizzazione.
Pag. 22932

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 914
Beni Ex Ersap - Autorizzazione alla vendita ai sensi degli artt. 2,4 e 5 della Legge Regionale 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.
Pag. 22937

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 915
P.O. FESR Puglia 2007-2013. Linea 2.4. Azione 2.4.2 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico". Fondo Mutui PMI Tutela dell'Ambiente costituito con DGR n. 2728 del 18 dicembre 2014. Modifica del PIANO DELLE ATTIVITA'.
Pag. 22940

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 916
Art. 11 legge n. 27 del 24 marzo 2012 - Ottemperanza sentenza TAR Lecce II Sez. n. 671/2013. Parziale modifica alla D.G.R. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della terza sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di San Cesario di Lecce.
Pag. 22942

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 917
Legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ad alle terapie del dolore". Approvazione Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012).
Pag. 22945

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 918
Atto recepimento Accordo, ai sensi del DM 1/10/2012, All. A, concernente disposizioni per definitivo superamento degli Osp. Psichiatrici Giudiz. in attuazione DM 1/10/12, emanato in applicazione dell'art. 3ter, c. 2, D.L. 22/12/11, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/02/12, n. 9 e modificato dal D.L. 31/03/2014, n. 52, convertito in legge 30/05/2014, n. 81. Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015).
Pag. 22956

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 919
Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6) della Legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute". Recepimento.
Pag. 22966

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 920
Indirizzi operativi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione Puglia.
Pag. 23020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2015, n. 956
Revoca atto costitutivo della "Fondazione Lirico Sinfonica".
Pag. 23069

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2015, n. 957
Comitato Lecce 2019 - convocazione assemblea dei fondatori - presa d'atto estinzione al 31.12.2014 - adempimenti ex art. 7 - Accordo DGR 1950/2014.
Pag. 23071

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 909

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue l'Ass. Giannini.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTO l'art. 24 comma 3 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 nel quale si dispone che i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, espletino le funzioni di commissari liquidatori, al fine di procedere alla formale cessazione dei Consorzi ATO, completando l'attività di liquidazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge ed esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa;

VISTA la DGR 2907/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 30/01/2013, con cui si stabilisce un termine di proroga pari a 60 giorni, entro il quale i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, completino le attività di formale cessazione del Consorzi ATO, esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 c.3 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 577/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 23/04/2013, con cui si stabiliva che i Commissari ad acta di cui al punto precedente effettuassero la formale cessazione del Consorzi ATO, con le modalità previste dall'art. 24 c.3 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., entro il 31 maggio 2013, demandando agli stessi il compito di trasmettere il bilancio finale di liquidazione e il Piano di riparto tra i Comuni consorziati a tutti i Sindaci degli stessi ed al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione nel B.U.R.P.;

VISTA la DGR 1006/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del 25/06/2013, con cui si disponeva ai Commissari liquidatori dei consorzi ATO soppressi, sulla scorta di direttive impartite per competenza dall'OGA e dall'ARO ricadenti nel territorio, la cessazione progressiva delle loro funzioni nel rispetto di specifici compiti;

VISTA la DGR 2224/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 165 del 16/12/2013, che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO in liquidazione al 30/04/2014 e che, tra l'altro, disponeva ai Commissari liquidatori la trasmissione di una relazione bimestrale concernente lo stato delle attività di liquidazione;

VISTA la DGR 753/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 165 del 16/12/2013, che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO in liquidazione al 31/10/2014 e che, tra l'altro, disponeva ai Commissari liquidatori la trasmissione di una relazione bimestrale concernente lo stato delle attività di liquidazione;

VISTA la DGR 2291/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164 del 26-11-2014, che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi soppressi al 30 aprile 2015 entro cui i Commissari liquidatori completino le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

CONSIDERATO che, dalla ricognizione effettuata dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, non risultano ancora concluse le attività di liquidazione dei Con-

sorzi soppressi a causa di posizioni debitorie e creditorie non estinte, e dell'impossibilità di concludere i contenziosi pendenti nei tempi previsti dalla deliberazione succitata;

CONSIDERATO che l'articolo contenuto nel DDL n. 2 del 24/02/2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e diposizioni diverse", presentato dalla Giunta Regionale, il quale mirava a modificare l'assetto funzionale degli Organi di Governo d'Ambito, non è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31/03/2015;

RITENUTO opportuno evitare soluzioni di continuità nella gestione delle attività di liquidazione dei Consorzi ex ATO soppressi, nelle more della legiferazione di norme regionali finalizzate alla definizione delle situazioni pendenti per il perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza;

RITENUTO opportuno stabilire una proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO, entro la quale i Commissari liquidatori completino le attività di formale cessazione degli stessi, solo ed esclusivamente per le seguenti funzioni:

a) definizione di piani di rientro per i Comuni morosi nei confronti dei Consorzi in liquidazione;
b) adozione dei provvedimenti utili e necessari alla conclusione dei contenziosi pendenti;
c) redazione di una relazione concernente le attività di liquidazione con indicazione delle azioni tese alla finalizzazione dei contenziosi pendenti e all'estinzione delle posizioni debitorie presenti.

RITENUTO opportuno sollecitare i Comuni, costituenti le Assemblea di ATO e di ARO, all'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari alla conclusione delle attività di liquidazione da parte dei Commissari liquidatori, anche in considerazione delle direttive impartite dagli stessi;

RITENUTO opportuno, in continuità a quanto disposto dalla DGR 2291/2014, fornire ai Commissari liquidatori dei Consorzi ATO soppressi l'allegato tecnico recante i contenuti minimi della relazione trimestrale sulla gestione di liquidazione, al fine di consentire la definizione di una quadro ricognitivo sull'iter di cessazione dei consorzi a livello regionale;

La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza in considerazione della decorrenza del termine stabilito con DGR 2291/2014.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore;

- di stabilire una proroga del termine di cessazione dei Consorzi soppressi al 30 novembre 2015 entro cui i Commissari liquidatori completino le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

- di stabilire che i Commissari liquidatori dei Consorzi soppressi, le cui attività di liquidazione non sono state concluse, provvedano all'espletamento delle seguenti funzioni dalla data di notifica della presente:
  a) definizione dei piani di rientro per i Comuni morosi nei confronti dei Consorzi in liquidazione;

b) adozione dei provvedimenti utili e necessari alla conclusione dei contenziosi pendenti;
c) redazione di una relazione sulle attività di liquidazione con indicazione delle azioni tese alla finalizzazione dei contenziosi pendenti e all'estinzione delle posizioni debitorie presenti sulla base del documento tecnico, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che i Commissari liquidatori di tutti i Consorzi soppressi trasmettano una relazione trimestrale recante i contenuti di cui alla lettera c) del precedente punto al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica al fine di consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei Consorzi ATO soppressi a livello regionale;

- di disporre che i Sindaci dei Comuni, in qualità di componenti delle Assemblee di ATO e di ARO adottino, qualora necessario, tutti i provvedimenti utili e necessari alla conclusione delle attività di liquidazione dei Consorzi, secondo le direttive impartite dai Commissari liquidatori e trasmettendo relativa comunicazione al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica.

- di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni, ai Commissari liquidatori, anche a mezzo PEC, a cura del Servizio proponente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul Portale Ambientale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO TECNICO

GESTIONE LIQUIDATORIA DEI CONSORZI ATO

MODELLO RECANTE I CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE CONCERNENTE LE AZIONI TESE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI E ALL'ESTINZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE ESISTENTI DEI CONSORZI ATO IN LIQUIDAZIONE

1) STATO DELL'ARTE DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO AI PRESIDENTI DEGLI ARO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ANNESSI

1.1) Documentazione in possesso del Consorzio ATO in liquidazione da trasferire agli ARO ed all'OGA per quanto di competenza:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(eventuali allegati)

1.2) Documentazione trasferita agli ARO inerente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rsu, e servizi annessi:

DOCUMENTAZIONE	ARO

(eventuali allegati)

ALLEGATO TECNICO

GESTIONE LIQUIDATORIA DEI CONSORZI ATO

1.3) Documentazione trasferita all'OGA inerente l'impiantistica ed i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(eventuali allegati)

1.4) Documentazione ancora in possesso del Consorzio in liquidazione inerenti i servizi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con indicazione delle motivazioni del mancato trasferimento agli ARO o all'OGA :

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(eventuali allegati)

ALLEGATO TECNICO

GESTIONE LIQUIDATORIA DEI CONSORZI ATO

2) ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO ATO

2.1) SITUAZIONE DEBITORIA DEL CONSORZIO

SOGGETTO CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE

(eventuali allegati)

2.2) SITUAZIONE CREDITORIA DEL CONSORZIO

SOGGETTO DEBITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO	AZIONI ESPLETATE	AZIONI PROGRAMMATE

(eventuali allegati)

2.3) PIANO DI RIENTRO DEI COMUNI MOROSI E DI ALTRI SOGGETTI, STATO DEI CONTENZIOSI

COMUNE O ALTRI SOGGETTI	CREDITO VANTATO	AZIONI ESPLETATE[1]	AZIONI PROGRAMMATE[2]	PIANO DI RIENTRO[3]	SCADENZA PIANO DI RIENTRO	CONTENZIOSI ESISTENTI[4]	NOTE E ALLEGATI[5]

Il Commissario liquidatore ATO __/_

(_____) _____

[1] Nelle azioni espletate rientrano: i solleciti trasmessi, la definizione del piano di rientro, le azioni legali e tutte le azioni finalizzate all'estinzione del credito.
[2] Nelle azioni programmate rientrano: vd. nota 1.
[3] Indicare se è stato concordato un piano di rientro nei confronti dei soggetti debitori e, qualora presente, evidenziarne il rispetto ovvero il mancato rispetto dello stesso da parte del soggetto debitore
[4] Elencare tutte le azioni legali tese all'estinzione del debito indicato
[5] Indicare la documentazione allegata, ove presente, e le eventuali considerazioni a supporto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 910

D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e DGR n. 1302/2012 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Montemilone (PZ) - Proponente: TRE S.p.a. Tozzi Renewable Energy Parere di competenza della Regione Puglia (Ex Art. 30 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio V.I.A. e V.Inc.A e dell'istruttoria tecnica espletata del Comitato Regionale per la V.I.A. e, confermate dal Servizio Ecologia, riferisce l'Ass. Giannini:

Premesso che:

con nota inviata in data 28.02.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_2289 del 06.03.2014 del Servizio Ecologia, la società TRE S.p.a. Tozzi Renewable Energy richiedeva alla Regione Puglia il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., nell'ambito del procedimento di V.I.A. in oggetto, di competenza della Regione Basilicata. Tale richiesta si rendeva necessaria in quanto le opere di connessione alla RTN sarebbero state realizzate sul territorio pugliese nel Comune di Spinazzola (BT);

con nota prot. n. AOO_089_2798 del 18.03.2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, al fine di dar seguito alla fase istruttoria di V.I.A., invitava le Amministrazioni ed Enti interessati a voler trasmettere il proprio parere di competenza nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente nota;

con nota del 02.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_3617 del 10.04.2014 del Servizio ecologia, la regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Compatibilità Ambientale, comunicava che il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) aveva espresso, nella seduta del 21.03.2014, parere positivo al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 47/1998 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, con prescrizioni;

con nota inviata via PEC in data 07.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_3692 del 14.04.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente sollecitava la Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 11° Ambiente, Energia, Aree protette affinché esprimesse il proprio parere di competenza relativo alle opere ricadenti sul territorio pugliese (opere di connessione alla RTN);

con nota inviata via PEC in data 09.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_3901 del 18.04.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Foreste - Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali regionale comunicava che la […] *zona di intervento, per quanto di competenza e corrispondente alla zona relativa al comune di Spinazzola, non risulta ubicata in zona soggetta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo ufficio.* […];

con nota inviata via PEC in data 10.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4041 del 23.04.2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio energia della Regione Basilicata inviava la nota proprio prot. n. 58940/150C del 09.04.2014 di convocazione della terza conferenza di servizi indetta per il 17.04.2014;

con note proprio prot. n. 4811 del 14.04.2014 e prot. n. 4880 del 15.04.2014, acquisite rispettivamente al prot. n. AOO_089_4032 del 23.04.2014 e al prot. n. AOO_089_4279 del 30.04.2014, l'AdB Puglia comunicava che le opere di progetto previste nel territorio pugliese ricadono nel bacino idrografico del Fiume Bradano, territorio su cui ha competenza, ai fini della pianificazione ex L. n. 183/1989, l'Autorità di Bacino della Basilicata;

con nota inviata via PEC in data 15.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4051 del 23.04.2014 del Servizio Ecologia, l'ARPA Puglia inviava il proprio parere di competenza;

con nota inviata via PEC in data 16.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4051 del 23.04.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava che avrebbe rimesso il proprio parere di competenza alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, e che, considerato il carattere sovraregionale del procedimento di V.I.A. in

oggetto, bisognava coinvolgere gli Enti ministeriali in indirizzo;

con nota inviata via PEC in data 16.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4277 del 30.04.2014 del Servizio Ecologia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani Settore 11° Ambiente, Energia, Aree protette trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che […]*con riferimento alla Stazione di connessione alla RTN, denominata "Spinazzola", si ritiene di non poter escludere interferenze significative sul contesto naturalistico ed ambientale. La realizzazione della Stazione, infatti, così come progettata, comporterebbe l' eccessivo consumo di suolo da sottrarre all'utilizzo agricolo, nonché impatti paesaggistici, ancorché indiretti, sulle componenti sopra menzionate. Si ritiene, di conseguenza, la dimensione areale della Stazione eccessiva e se ne prescrive il ridimensionamento, funzionale all'effettivo fabbisogno di connessione alla RTN del parco eolico in oggetto, anche a seguito dell'esame dei dati trasmessi dalla Regione Puglia Ufficio Energia [...], dai quali si rileva che alcuni procedimenti di autorizzazione unica relativi ad impianti di produzione di energia elettrica da FER (ubicati in territorio pugliese) sono "in istruttoria/da archiviare ", ovvero sono stati conclusi con il diniego dell'Autorizzazione Unica.*

Non ultimo, il ridimensionamento della Stazione deve essere progettato anche in specifico riferimento ai principi di precauzione e di prevenzione di cui all'art. 3- bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. […];

con nota inviata via PEC in data 17.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4220 del 29.04.2014 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Basilicata trasmetteva il proprio parere di competenza (proprio prot. n. 832/8002 del 16.04.2014);

con nota inviata via PEC in data 30.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_5014 del 27.05.2014 del Servizio Ecologia; il MiBAC - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea comunicava alla Regione Basilicata, quale autorità competente per la V.I.A. di essere venuta a conoscenza del procedimento in oggetto dalle note del Servizio Ecologia prot. n. 2798 del 18.03.2014 e della Soprintendenza BAP-Bari prot. 34.19.04/10945 del 29.04.2014, e che […] *non risulterebbe sussistere, allo stato, alcun coinvolgimento di questa Amministrazione nel procedimento di V.I.A. regionale di competenza di codesta Regione* […]; inoltre, riportava alcune precisazioni di ordine procedurale, al fine del coinvolgimento del MiBAC e degli organi periferici, in merito alla procedura di V.I.A. e Autorizzazione Unica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

con nota inviata via PEC in data 15.05.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4889 del 22.05.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava che […] *non è in grado di concludere la prioopria istruttoria se il progetto non sarà integrato con gli elaborati integrativi richiesti con nota n. 6069 del 30.04.2014 indirizzata alla direzione generale per il paesaggio […]. In virtù di quanto sopra, il procedimento dovrà intendersi sospeso in attesa di quanto sopra esplicitato*.[…]; con nota inviata via PEC in data 09.07.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_6581 del 15.07.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente riscontrava le richieste di integrazioni documentali della Soprintendenza BAP-Bari (prot. n. 6069 del 30.04.2014 e prot. n. 6707 del 15.05.2014);

con nota inviata via PEC in data 26.08.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8414 del 24.09.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente comunicava alla Regione Basilicata - Ufficio Energia di aver […] *provveduto a trasmettere a tutti gli Enti competenti, compresa la Spettabile direzione generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. MBAC-SBAP-BA STP 0006069 30/04/2014 Cl.34.04.02/102.1.*[…];

con nota inviata via PEC in data 30.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8619 del 02.10.2014 del Servizio Ecologia; il MiBAC - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea ribadiva ulteriori precisazioni di ordine procedurale e richiesta pareri nell'ambito dei procedimenti di V.I.A. e Autorizzazione Unica, di competenza della Regione Basilicata, relativa alla proposta progettuale in oggetto;

con nota acquisita al prot. n. AOO_089_0011 del 05.01.2015 del Servizio Ecologia, il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia comunicava che l'intervento in oggetto non necessità di parere di compatibilità al PTA.;

con nota inviata via PEC in data 25.03.2015, acquisita al prot. n. 4456 del 30.04.2015 del Servizio Ecologia, la provincia di Barletta-Andria-Trani trasmetteva il proprio parere di competenza ribadendo quanto già rilevato nel proprio parere del 16.04.2014 prot. n. 24367-14 in merito alle eccessive dimensioni della Stazione di connessione alla RTN denominata "Spinazzola" prescrivendo un ridimensionamento della stessa. Rilevava, inoltre, […] *A supporto del ritenuto sovradimensionamento della stazione di connessione in relazione alle effettive necessità di connessione alla RTN, si evidenzia, altresì che la società "capofila" nell'iter di autorizzazione della Stazione di cui trattasi, WKN BASILICATA DEVELOPMENT PE2 s.r.l., ha di recente comunicato la modifica del punto di connessione dell'impianto eolico proposto dalla medesima, prevedendo la realizzazione della nuova stazione di connessione nel Comune di Banzi in luogo di quella inizialmente proposta nel comune di Spinazzola* […];

considerato che:

con nota acquisita al prot. n. AOO_089_1738 del 09.02.2015 del Servizio Ecologia, la società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., "capofila" nell'iter di Autorizzazione Unica delle opere di connessione e della Stazione Elettrica 380/150 KV di connessione alla RTN denominata "Spinazzola" da realizzare nel Comune di Spinazzola e condivise dalla Società TRE S.p.a Tozzi Renewable Energy, che […] *il numero di soluzioni di connessioni valide sulla Stazione Elettrica di Spinazzola non consente a Terna S.p.A. di autorizzare il ridimensionamento della stessa, come si evince dal verbale del tavolo tecnico emesso da Terna e a Voi consegnato; che dalle verifiche effettuate, anche attraverso l'accesso agli atti, non è stato comunque possibile addivenire a soluzioni che consentissero il ridimensionamento della stazione elettrica di Spinazzola con il benestare da parte di Terna SpA al fine di poter adempiere a quanto richiesto da codesto Ente*;

a seguito dell'impossibilità del ridimensionamento della Stazione Elettrica di Spinazzola con il benestare da parte di Terna SpA, così come prescritto nel proprio parere di competenza dalla Provincia di Barletta, il Comitato VIA regionale, nella seduta del 07.04.2015, sospendeva le proprie valutazioni chiedendo alla Società proponente chiarimenti in merito alle opere di connessione alla RTN, in quanto, allo stao attuale, la proposta progettuale sembrerebbe priva di una STMG valida con nota prot. n. AOO_089_4943 del 13.04.2015, Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A. e V.Inc.A., trasmetteva alla società TRE S.p.a Tozzi Renewable Energy il parere del Comitato V.I.A. espresso nella seduta del 07.04.2015 reiterando la richiesta informazioni in merito alle opere di connessione alla RTN da realizzare sul territorio pugliese (Comune di Spinazzola);

soltanto con nota inviata via PEC in data 15.04.2015, acquisita al prot. n. AOO_089_5612 del 27.04.2015, e su richiesta del Comitato VIA regionale e dell'Ufficio V.I.A. e V.Inc.A., la Società proponente nel riscontrare la nota prot. n. 4943/2015 del Servizio Ecologia, comunicava che […] *Constatate pertanto l'impossibilità oggettiva di ottemperare sia da parte della scrivente che dalle altre società proponenti, alle prescrizioni progettuali avanzate dal Comitato Tecnico provinciale Barletta-Andria-Trani per le Materie Ambientali - Sezione VIA* […], *la TRE ha individuato, su indicazione del Gestore di Rete, una diversa soluzione di connessione di concreta realizzazione, rappresentata dalla futura Stazione elettrica di proprietà di TERNA "SE Genzano" 380/150KV, nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), sulla linea 380 KV "Matera - S. Sofia", SE già autorizzata dalla regione basilicata con DGR 279 del 12 marzo 2012*. […];

Rilevato che:

il Comitato V.I.A. regionale, preso atto di quanto comunicato dalla società proponente in merito alla nuova soluzione di connessione alla RTN che non interessa più il territorio pugliese (nota prot. n. 5612/2015) e in applicazione delle previsioni dell'art. 30 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. […] *Nel caso di […], di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale […], i quali possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri dell'autorità competenti di tali regioni, nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti.*[…], esprimeva, nella seduta del 28.04.2015, […] *per quanto di propria competenza e con riferimento esclusivo alla visibilità degli aerogeneratori dalla Regione Puglia, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico nel territorio della Regione basilicata, atteso*

che non sussistono interferenze visuali con strade paesaggistiche e/o panoramiche in territorio pugliese, stante che la suddetta tipologia di viabilità nell'area di riferimento non risulta individuata negli studi del PPTR recentemente approvato e pubblicato dalla regione Puglia.

PER QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.04.2015, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 comma 6 e art. 11 comma 4 del R.R. n. 10/2011, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del proprio parere di competenza *ex* art. 30 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, relativo al parco eolico in oggetto, attivato presso la Regione Basilicata;

la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere di competenza della Regione entro i termini normativi fissati dal D.lgs. 152/06

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e ss. mm. ii..

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 19 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lettera k)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Dirigente del Servizio Ecologia, nonché Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.04.2015, per quanto di propria competenza, **giudizio di compatibilità ambientale positivo** per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Montemilone (PZ), costituito da n. 20 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 60 MW. Proponente: **TRE S.p.a. Tozzi Renewable Energy**, sede legale: via Zuccherificio, 10, 48123 Mezzano (RA);

di notificare, a cura del Servizio Ecologia, la presente deliberazione al proponente e alla Regione Basilicata in ottemperanza all'art. 30 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della DGR del 26.06.2012 n. 1302;

di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, la presente deliberazione agli Enti coinvolti nel procedimento;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia e sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ARRIVO
29 APR. 2015
REGIONE PUGLIA

VIA-VINCA
Sassanello

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA – UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE

0 5683 29 APR. 2015

Parere espresso nella seduta del 28.04.2015
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO: **D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**
Progetto: **Impianto di produzione di energia da fonte eolica pari a 60 MW nel Comune di Montemilone (PZ), nella Regione Basilicata, con cavidotto e stazione di connessione nel comune di Spinazzola (BT), in Regione Puglia**
Proponente: **Tozzi Renewable Energy S.p.a.**

PREMESSA E DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento in esame riguarda un progetto di un parco eolico costituito da n. 20 aerogeneratori da 3 MW, della potenza complessiva di 60 MW, che la società Tozzi Renewable Energy S.p.a. intende realizzare nel comune di Montemilone (PZ), in Regione Basilicata, mentre una parte del cavidotto e la stazione elettrica di connessione rientrano nel territorio di Spinazzola (BT), in Regione Puglia.
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato depositato in data 21/03/2011 presso gli Uffici della Regione Basilicata unitamente ad un Addendum presentato in data 24/10/2011 - predisposto al fine diottemperare alle richieste formulate con nota prot. 0125195/75AB del 01/08/2011dall'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata - in sostituzione dei precedenti elaboratidepositati.
L'aggiornamento del progetto definitivo e dello SIA si è resonecessario a seguito della modifica della posizione della stazione elettricadella RTN a 380/150 kV in agro di Spinazzola, conseguentemente alla revocadel relativo titolo autorizzativo da parte della Regione Puglia e delleprescrizioni degli Enti convocati in Conferenza di Servizi.
L'Autorizzazione Unica inerente la costruzione della Stazione Terna 380/150 kV, in località "Masseria Podice" nel territorio comunale di Spinazzola (BAT), è stata revocata in autotutela con Determina Dirigenziale n. 8 del09/02/2012, causa interferenza con il vincolo del Torrente Basentello.
Al fine di superaretale problematica, è stato indetto un tavolo tecnico di coordinamento durante il qualeTERNA ed i produttori interessati alla SSE 380/150 kV sulla linea 380 kV Matera – SantaSofia hanno individuato per tale opera di rete una nuova localizzazione esente che interesserà parte delle particelle40,58,9,28,60,10,11,12,13,20 del foglio catastale n. 88 del comune di Spinazzola, inlocalità "Santa Lucia". La suddetta SSE 380/150 kV intercetta il percorso del cavidottoriportato nel progetto definitivo del 2011.
La TRE S.p.A. ha recepito nel proprio progetto tale posizione della SSE 380/150 kV e ottenuto il benestare tecnico per la soluzione di connessione, rilasciato da TERNA con nota prot. TRISPA/P20130008502 del 10/09/2013.

ITER ISTRUTTORIO E PARERI RICHIESTI/PERVENUTI

- Con notaprot. 14941-15 del 25/03/2015 il Settore Ambiente della Provincia di BAT ha trasmesso un parere endoprocedimentale ove in *merito agli aerogeneratori ritiene di non poter escludere che l'intervento proposto possa generare interferenze sulla componente estetico percettiva del paesaggio percepito dai "siti sensibili" collocati nel Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto ed in contrasto con le finalità istitutive dell'area protetta (Art. 2 L.R. 37/2007, comma "l"); in merito alla Stazione di connessione alla RTN, denominata "Spinazzola", si ritiene di non poter escludere interferenze significative sul contesto naturalistico ed ambientale.*

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Inquadramento territoriale

Gli aerogeneratori, sono ubicati interamente nel comune di Montemilone, nella Regione Basilicata.
Il parco eolico è costituito da due gruppi di aerogeneratori, il primo a nord del centro abitato comprende 8 torri, il secondo ubicato a sud e sud est, costituito da 12 aerogeneratori; i due gruppi distano dal centro abitato rispettivamente circa 3.0 Km e 3.5 Km.
La nuova stazione di consegna, è ubicata sempre nel territorio comunale di Spinazzola (BAT) in località Santa Lucia, a circa un chilometro da quella oggetto del progetto originario sita in località Masseria Podice, nella porzione sud di questo, a qualche centinaio di metri a nord del Torrente Basentello.

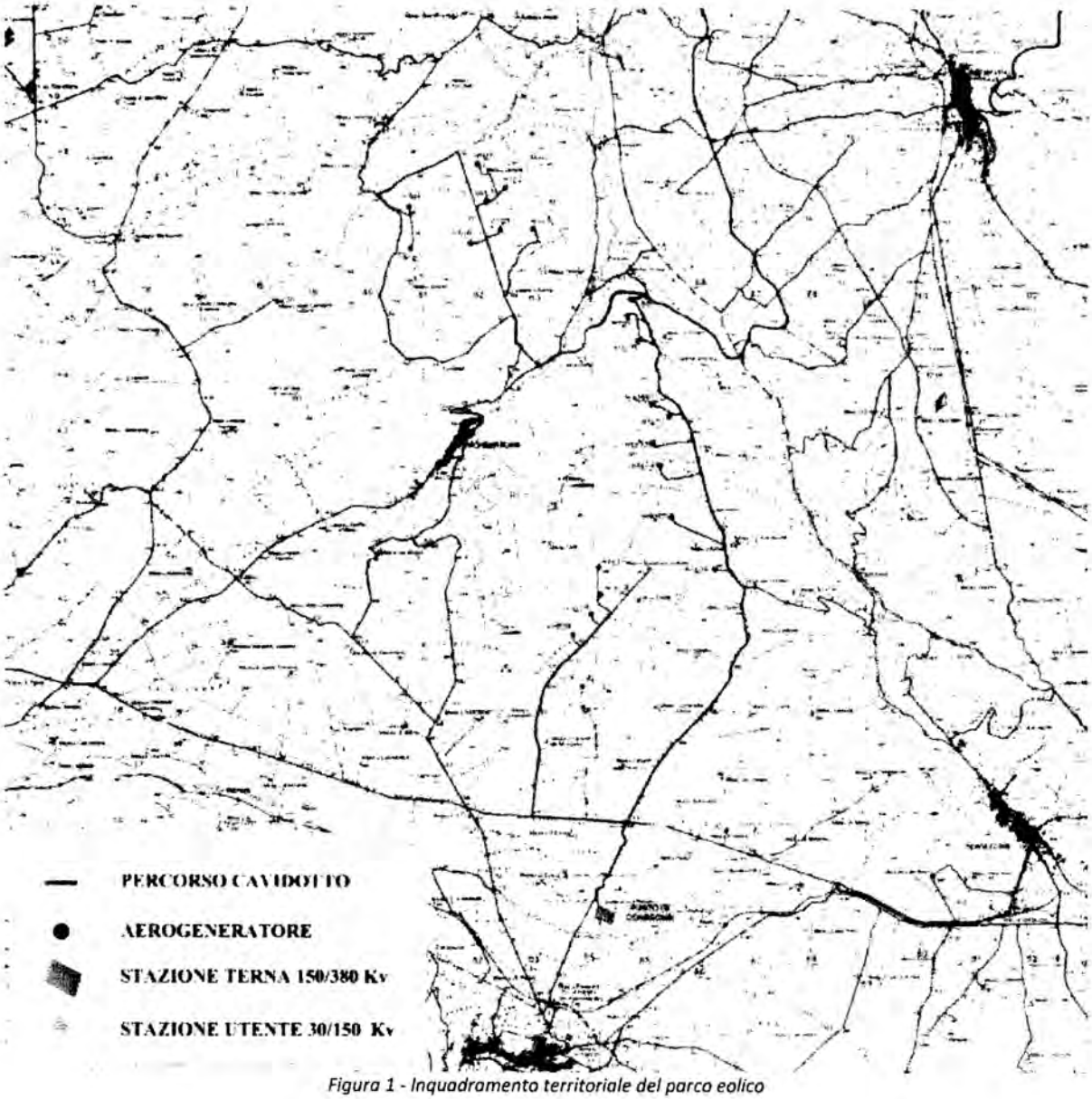

Figura 1 - Inquadramento territoriale del parco eolico

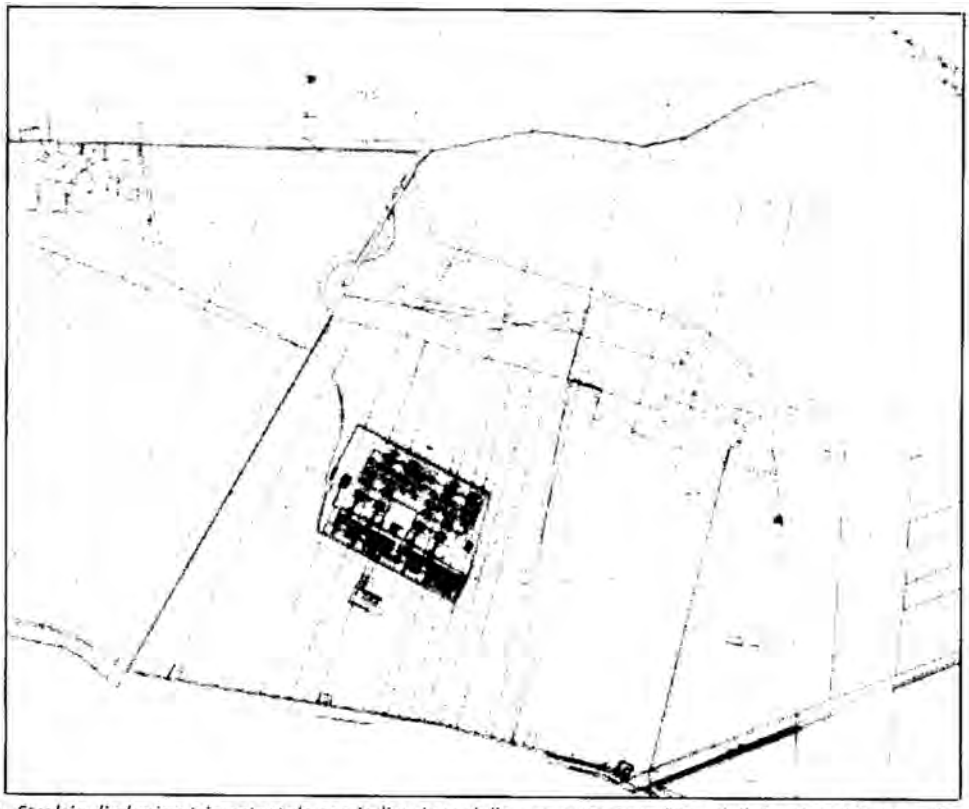

Figura 2 - Stralcio di planimetria catastale con indicazione della nuova stazione SSE e dellaStazione Utente nel comune di SPINAZZOLA (BT)

L'accesso al territorio del comune di Montemilone avviene tramite la Strada Statale Bradanica.
Al gruppo nord degli aerogeneratori si accede imboccando la SP18 e proseguendo sulla SP 127, mentre ai 12 aerogeneratori del area sud sud –sud est del parco si accede dalla strada SP 76 detta anche consorziale delle Macinali e dalla strada consorziale di Bonifica Spin.

Coordinate aerogeneratori proposti

(cfr. pag. 25 del Quadro di Riferimento Progettuale dello Studio di Impatto Ambientale)

AEROGENERATORE	EST	NORD
1	2601915	4547610
2	2602419	4547195
3	2602110	4546996
4	2600666	4546886
5	2602916	4546456
6	2601753	4546206
7	2600693	4546091
8	2602329	4546429
9	2604633	4544910
10	2604825	4544466
11	2605078	4543324
12	2605380	4543067
13	2605090	4542629
14	2605229	4542233
15	2605388	4541333
16	2606218	4540369
17	2604119	4540395
18	2604168	4539908
19	2603985	4539552
20	2603656	4539175

Riferimenti progettuali

Le turbine eoliche saranno orientativamente del tipo ENERCON E101 con 3 MW di potenza unitaria, pari a 60 MW di potenza globale, aventi rotore tripala e sistema di orientamento attivo.
Il rotore, costituito da tre pale e dalla navicella, ha un diametro di 101 m ed altezza al mozzo di 99 m.
La rete stradale del Parco Eolico, sarà realizzata, dove possibile, adeguando strade e tracciati esistenti o altrimenti realizzando nuovi tratti aventi andamento altimetrico il più possibilmente fedele alla naturale morfologia del terreno al fine di minimizzare l'impatto visivo.
A tal fine non saranno realizzati né muri di sottoscarpa né muri di contenimento, ma ove necessario, scarpate con rapporto H/B = 1 in trincea, ed H/B = 0,66 in rilevato.
L'adeguamento della viabilità esistente è necessario per consentire l'accesso alle 20 piazzole di montaggio degli aerogeneratori. La viabilità necessaria per raggiungere gli aerogeneratori sarà costituita da venti tronchi stradali per complessivi 9413 m circa.
Le 20 piazzole di montaggio degli aerogeneratori saranno tutte di fine corsa,infatti il tracciato stradale termina all'imbocco della piazzola stessa.
Le piazzole sono di forma rettangolare con dimensioni in pianta di circa 40 m x60 m, e con ingresso ubicato in corrispondenza della zona d'angolo del lato corto.
Le piazzole, al termine della fase di montaggio degli aerogeneratori, verrannoridotte ad un'area di 225 mq (15 m X 15 m) necessaria alle periodiche visite di controllo emanutenzione delle turbine, mentre la restante area verrà rinaturalizzata con lapiantumazione di essenze erbacee ed arbustive.
All'interno di tutte le piazzole di montaggio, saranno ospitati i plinti di fondazione delle torri di forma quadrata di lato 15,00 m e spessore di 2 m poggiati su 16 pali di diametro 1,20 m.
I plinti saranno in calcestruzzo C20/25, armati con acciaio B450C e dimensionati per resistere agli sforzi di ribaltamento e slittamento prodotti dalle forze agenti sulla torre.
Le connessioni degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione saranno realizzate attraverso cavidotti interrati posti in fregio alla sede stradale così da ridurre al minimo l'impatto; lo scavo per la loro

realizzazione avrà una profondità variabile tra 1,30 m e 1,80 m e un'ampiezza variabile da 0,80 m a 1,00 m a seconda del numero di cavi inseriti nello scavo. Nel fondo di scavo, in un letto di sabbia di 0,25 m, saranno posati i cavi. Il riempimento dei cavidotti avverrà con il materiale proveniente dagli scavi.
La stazione utente, ubicata in località "Santa Lucia" in agro di Spinazzola (BAT), sarà composta dal modulo MT e dal modulo AT; catastalmente la stazione di trasformazione interesserà le particelle 60 e 28 del comune di SPINAZZOLA (PZ).
L'intervento occuperà una superficie di circa 3.000 m², comprensiva delle aree stradali di accesso e sarà realizzata nelle immediate vicinanze della stazione di smistamento 380 kV Spinazzola. Tale intervento prevede la costruzione dell'area produttore Tre S.P.A. dove vi saranno il locale di comando, controllo, e misure del parco eolico, nonché tutte le apparecchiature elettromeccaniche per la connessione e trasformazione dell'energia da 30 kV a 150 kV.
La sottostazione di trasformazione sarà provvista di un fabbricato che accoglierà il quadro MT per l'arrivo dei cavi dal campo eolico, il quadro di protezione e controllo, gli apparati di teletrasmissione, il quadro S.A. e il quadro misure.
Nella suddetta stazione verranno installati n°2 tra sformatori elevatori 30/150 kV da 25/33 MVA ciascuno.
La nuova stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV sarà ubicata nel Comune di Spinazzola (BAT), nella porzione sud di questo, a qualche centinaio di metri a nord del Torrente Basentello.
L'ubicazione della stazione è idonea a minimizzare la lunghezza dei raccordi all'elettrodotto 380 kV "Matera – Bisaccia"; infatti al fine di contenere al minimo le opere da realizzare e il loro impatto sul territorio, la stazione elettrica è stata prevista in un'area prossima all'esistente elettrodotto. La SSE interesserà un'area di circa 87000 m2, in parte recintata (ca. 68.000 m2), L'accesso sarà assicurato da un cancello carrabile largo 7,00 m di tipo scorrevole e da un cancello pedonale, ubicato lungo il lato ovest della stazione e posto in collegamento, mediante un tratto di circa 230 m di nuova viabilità, con la strada comunale che corre nei pressi del sito, ad ovest di esso, e che consentirà l'accesso alla stazione stessa nonché all'area destinata ai produttori.
L'accesso alla stazione elettrica sarà garantito dalla strada comunale che passa a ovest della stazione, e da un tratto di viabilità ex-novo con caratteristiche idonee al transito di mezzi pesanti e d'opera, della lunghezza di circa 230 m che sarà opportunamente raccordato alla citata strada comunale, interessando una fascia di circa 10 m ed impegnando le particelle 40 e 58 del foglio catastale n. 88 del comune di Spinazzola (BAT).

CONSIDERAZIONI

Questo Comitato, nella seduta del 07/04/2015, ha chiesto di fornire chiarimenti in merito alle opere di connessione alla RTN, in quanto la proposta progettuale sembrava priva di una STMG valida, e del relativo indispensabile Studio di Impatto Ambientale.
La società proponente, con PEC del 15/04/2015, recepita dal Servizio Ecologia della Regione Puglia al prot. AOO_089/5612 del 27/04/2015, ha comunicato di aver individuato, su indicazione del Gestore di Rete, una *diversa soluzione di connessione di concreta realizzazione, rappresentata dalla futura stazione elettrica di proprietà Terna "SE Genzano" 380/150 kV, nel comune di Genzano di Lucania (PZ), sulla linea 380 kV "Matera – S.Sofia", già autoizzata dalla Regione Basilicata con DGR 279 del 12 marzo 2013.*
Di conseguenza nessuna opera connessa all'impianto risulta essere localizzata su territori della Regione Puglia. L'impianto, non trovando quindi più applicazione quanto previsto al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 152/06 e smi avendo lo stesso perso la qualifica di progetto interregionale, risulta in esame presso i competenti Uffici in materia di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Basilicata.

CONCLUSIONI

Evidenziatoquanto sopra, il Comitato esprime, per quanto di propria competenza e con riferimento esclusivo alla visibilità degli aerogeneratori dalla Regione Puglia, parere favorevole alla realizzazione

dell'impianto eolico nel territorio della Regione Basilicata, atteso che non sussistono interferenze visuali con strade paesaggistiche e/o panoramiche in territorio pugliese, stante che la suddetta tipologia di viabilità nell'area di riferimento non risulta individuata negli studi del PPTR recentemente approvato e pubblicato dalla Regione Puglia.

1	**Esperto in Chimica** Dott. Damiano Antonio Paolo **MANIGRASSI**	
2	**Esperto in Gestione dei Rifiuti** Dott. Salvatore **MASTRORILLO**	
3	**Esperto in gestione delle acque** **Ing.** Alessandro **ANTEZZA**	
4	**Esperto giuridico-legale** Avv. Vincenzo**COLONNA**	
5	**Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale** Dott. Guido **CARDELLA**	
6	**Esperto in impianti industriali, ect.** Ing. Ettore **TRULLI**	
7	**Esperto in Urbanistica** Ing. Claudio **CONVERSANO**	
8	**Esperto in Infrastrutture** Arch. Antonio Alberto **CLEMENTE**	
9	**Esperto in paesaggio** Arch. Paola **DIOMEDE**	
10	**Esperto in scienze ambientali** Dott. Gianluigi **DE GENNARO**	
11	**Esperto in scienze forestali**	
12	**Esperto in scienze geologiche** Dott. Oronzo **SANTORO**	
13	**Esperto in scienze marine** Dott. Giulio **BRIZZI**	
14	**Esperto in scienze naturali** Dott. Vincenzo **RIZZI**	
15	**Esperto in valutazioni economico-ambientali** Ing. Tommaso **FARENGA**	INCOMPATIBILE
16	**RappresentanteProvincia BAT** Avv. Vito **BRUNO**	
17	**Rappresentante Provincia di Lecce** Ing. Dario **CORSINI**	
18	**Rappresentante Provincia di Foggia** Arch. Stefano **BISCOTTI**	
19	**Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia** **Arch.** Donatella **CAMPANILE** o, delegato supplente, Arch. Anita **GUARNIERI**	
20	**Rappresentante Provincia di Brindisi** Ing. Giovanna **ANNESE** (su delega dott. Epifani)	
21	**Rappresentante Provincia di Taranto** Ing. Dalila **BIRTOLO** o delegato ing. Emiliano**MORRONE**	
22	**Rappresentante Città Metropolitana di Bari** Ing. **Piscitelli**/Avv. **Miccolis**	
23	**Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia** Dott.ssa Daniela **DI CARNE**	

24	**Rappresentante dell'ARPA Puglia** Dott. Vito **PERRINO** /dott. R. **PRIMERANO**	
24	**Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio** Dott. Michele **BUX**	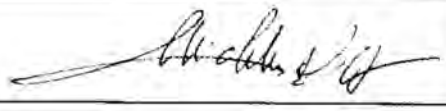

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 911

Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente a.i. dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, le Regioni e Provincie autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota MiPAAF n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. del 18 dicembre 2014 al 31 dicembre 2020;

Visto il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 in applicazione del D.M. 15414/2013 che definisce gli impegni di condizionalità per l'anno 2014;

Visto il Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante ""Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Preso atto che il suddetto Decreto elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell' allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento delegato (UE) N. 640/2014, definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/13;

Preso atto che gli impegni e le sanzioni di cui al capo III del Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche;

Dato atto che per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale di cui all'art. 3 del reg. (CE) 1122/2009, così come stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) 640/2014, ai sensi dell'allegato 8 del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e che ciò non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine, di cui al Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e che si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale;

Preso atto che le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale e definiti a livello regionale negli allegati 1, 2 e 3 del presente atto, con riferimento ai settori: ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali;

Preso atto che gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ed ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli

articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli impegni e le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Preso atto che a norma dell'art. 22 del D.M. n. 180 del 23/01/2015 le Regioni e Province Autonome devono specificare l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 in applicazione del D.M. 15414/2013 che definisce gli impegni di condizionalità per l'anno 2014;

Ritenuto necessario aggiornare gli allegati della DGR n. 1783/2014 in applicazione del D.M. n. 180 del 23/01/2015, e predisporre l'elenco degli impegni applicabili sul territorio regionale;

Acquisite le osservazioni del Servizio Risorse Idriche e del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia espresse rispettivamente con nota del 23/04/2015, prot. n. A00_075/002241 e con mail del 23/04/2015;

Acquisite, sulla base della documentazione inviata alle Organizzazioni Professionali Agricole, le osservazioni pervenute via mail in data 22/04/2015 da Coldiretti Puglia;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere all'approvazione degli impegni applicabili sul territorio regionale relativi all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 1306/2013,

si propone:

- di approvare gli allegati 1, 2 e 3 che definiscono gli impegni di condizionalità comprendenti i CGO e le BCAA fissati a livello regionale in applicazione del D.M. n. 180 del 23/01/2015 e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente a.i. dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto:
  Allegato 1, "Elenco dei CGO e delle BCAA", composto da n. 33 pagine;
  Allegato 2, "Elenco degli interventi ai fini del regime di condizionalità, composto da n. 2 pagine;
  Allegato 3, "Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso", composto da n. 32 pagine";
- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e

Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di incaricare il Dirigente del Servizio Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato 1

ELENCO DEI CGO e DELLE BCAA

SETTORE

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - Art. 92, designazione dì "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 – *"Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole."Designazione e perimetrazione" delle "Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola"*. (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).
- D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 – *"Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole "*. (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007)
- D.G.R. n. 1317 del 3/06/2010 – "Conferma designazione e perimetrazione Zone Vulnerabili ai nitrati – Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- DGR n. 363 del 7/03/2013 "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie";
- DGR n. 1787 del 1/10/2013 "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Nuova perimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- DGR n. 1788 del 1/10/2013 "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Adozione della proposta di programma d'azione di seconda generazione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR 2007-2013, Asse II, Linea d'intervento 2.1, Azione 2.1.4".

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", di cui al decreto del MiPAAF del 7 aprile 2006, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Intervento della Regione

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'elaborato "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati" di cui alla DGR n. 1787 del 1/10/2013, consultabile all'indirizzo internet:

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/TutelaAcque/DesignazioneZVN.zip.

Per le stesse aree sono indicati i relativi fogli di mappa.

Gli impegni vigenti applicabili a livello dell'azienda agricola sono descritti nell'allegato 2 della DGR n. 19 del 23/01/07 (B.U.R.P. n. 19 del 6/02/07).

A seguito della approvazione del Piano di azione, adottato con DGR n. 1788 del 1/10/2013, gli impegni da rispettare saranno quelli ivi descritti.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

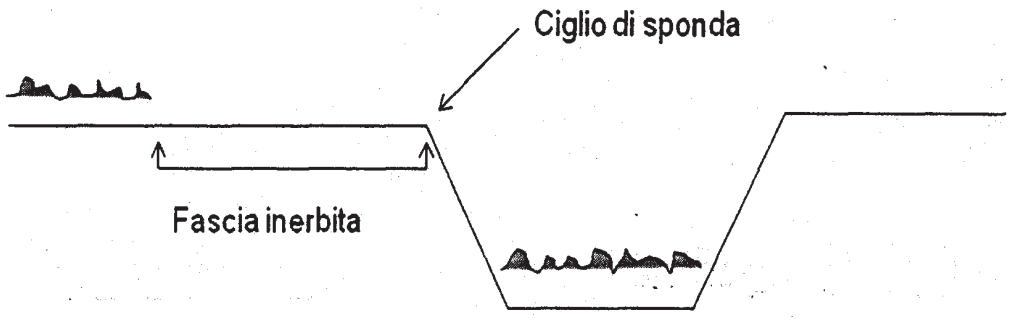

Ai fini della presente norma, si intende per:
"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.
"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.
Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in

materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione

Con DGR n. 2844 del 20.12.2010 la Regione Puglia ha individuato e classificati i corpi idrici superficiali

Con DGR 137 del 10.02.2015, all'esito del monitoraggio operativo 2013/2014, la Regione Puglia ha approvato i giudizi di qualità ambientale (stato ecologico e stato chimico) dei corpi idrici superficiali, come riportati nell'Allegato *1 "Corpi idrici superficiali – Monitoraggio Operativo 2013/2014 – Giudizi di Qualità"*.

Dal monitoraggio operativo risulta escluso il corpo idrico "Torrente Locone", per il quale le condizioni continue di secca hanno reso impossibile il monitoraggio. In questo caso l'ampiezza della fascia è relativa alla condizione di stato non definito pari a 5 metri.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica:

- si intende rispettato con limite di tre metri
- si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

A livello regionale vanno, altresì, rispettati gli impegni derivanti dalla DGR n. 19 del 23/01/2007 qualora le superfici ricadono nelle ZVN perimetrate con DGR 1787 del 1/07/2010.

L'impegno b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione del giudizio di qualità ambientale dei corpi idrici relativo al periodo 01/04/13 – 31/03/14.
In particolare, sulla base dello stato ecologico e chimico riportato nell'allegato 1 alla DGR 137 del 10.02.2015 (Tabella A relativa allo stato ecologico e Tabella E relativa allo stato chimico), l'ampiezza della fascia varia come di seguito indicato:

AMPIEZZA FASCIA INERBITA (ESPRESSA IN METRI) RELATIVA ALLO STATO ECOLOGICO E ALLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Stato chimico / Stato ecologico	BUONO	NON BUONO	NON DEFINITO
OTTIMO/ELEVATO	0	5	0
BUONO	3	5	3
SUFFICIENTE	3	5	3
SCARSO	5	5	5

CATTIVO	5	5	5
NON DEFINITO	3	5	5

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n.131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del presente decreto.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 22, comma 1 del DM 180/2015, a livello regionale è previsto il rispetto della Legge Regionale n. 230 del 20/10/2009 e s.m.i. "Piano di tutela delle acque".

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

---

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d).

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Intervento della Regione

Si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del D.M. n. 180 del 23/01/2015, a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni: assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio successivo;
c) in alternativa: adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS, tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse

comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

---

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a));
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla

conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera a)

Il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal D.M. 180 del 23/01/2015 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le **aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso. (allegato 3).**
Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.
Nell'allegato 3 del presente atto sono riportati gli agri e i fogli di mappa interessati ai fenomeni di smottamento e soliflusso con la relativa cartografia.
Pertanto, le aziende ricadenti in dette aree, utilizzando la deroga concessa dal DM n. 180 del 23/01/2015, deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- Semina su sodo;
- Minima lavorazione
- Realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Con riferimento agli impegni di cui alla lettera b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
Con riferimento all'impegno di cui alla lettera c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione approvati e riportati nel CGO 3

Deroghe
In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi

equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

---

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, a livello regionale vengono definiti i seguenti impegni.

La Regione Puglia disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale attraverso la L.R. n. 15 del 12/05/1997 *"Norme in materia di bruciature delle stoppie"* e s.m.i.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 26/03/2015 *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi nell'anno 2015 ai sensi della Legge 353/2000 e della L.R. 7/2014"* all'art. 7 *" è fatto divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente alla fine delle colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel periodo di validità del presente Decreto"* compreso tra il 15 giugno e 15 settembre.

Pertanto, sul territorio regionale vigono i seguenti impegni:

- **nelle aree ordinarie e nelle aree SIC, non comprese nelle zone ZPS o ZSC,** è vietata la pratica della bruciatura delle stoppie dal 15 giugno al 15 settembre

  Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie, nei modi e nei tempi previsti dal presente atto e dalla normativa regionale richiamata, si impegnano a effettuare uno degli

interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica, in coerenza con gli obiettivi del Reg. (CE) 73/09:

- letamazione o altro tipo di fertilizzazione organica;
- semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. comunque non si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e)

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 3310 del 23/07/1996 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. 27 del 13/08/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria;
- L.R. n. 13 del 25/09/2000 (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006. Art. 41, comma 5.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357\97 e s.m.i.).
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente;
- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01;
- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale(Z.P.S.);
- D.G.R. n. 304 del 14/03/2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003".
- L.R. n. 17 del 14/06/2007, e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."
- REGOLAMENTO n. 15 del 18/07/2008, (BURP n. 120 del 25/07/08) "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni".
- REGOLAMENTO n. 28 del 22/12/2008, (BURP 23 12 2008, n. 200). "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007".

- DGR n. 494 del 31/03/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Accadia-Deliceto" (S.I.C. IT 9120033).
- DGR n. 1615 del 08/09/2009 (BURP n. 148/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Murgia dei Trulli" (S.I.C. IT 9120002);
- DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Bosco Difesa Grande" (IT 9120008).
- DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPA "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (IT9140003);
- DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C./ZPS "Area delle Gravine" (IT 9130007);
- DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010). Approvazione definitiva del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Litorale brindisino" (IT9140002);
- DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 60/2009). "P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del S.I.C. "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" (IT9150008)
- DGR 24 novembre 2009, n. 2258 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC -ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003);
- DGR 15 dicembre 2009, n. 2436 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Litorale brindisino (IT9140002);
- DGR 23 settembre 2009, n. 1742 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC Bosco Difesa Grande (IT9120008);
- DGR 15 dicembre 2009, n. 2435 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC-ZPS Area delle Gravine (IT9130007).
- DGR n. 346 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche" della ZPS "Promontorio del Gargano"
- DGR n. 347 del 10 febbraio 2010 "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC "Zone umide di Capitanata" e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manferadonia"
- DGR n. 1097 del 26/04/2010, "Approvazione definitiva del Piano di gestione del SIC " SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005)
- DGR n. 2171 del 27/09/2011, (BURP n. 163 del 19/10/2011) "Monte Calvo – Piana di Montenero" Istituzione nuova ZPS.
- DGR n. 1579 del 31/07/2012, (BURP n. 130 del 05-09-2012) Istituzione nuovo SIC "Valloni di Spinazzola" IT9150041 ai sensi della Direttiva Habitat CEE 92/43.
- DGR n. 1del 14/01/2014, (BURP n. 19 del 12-02-2014) Approvazione del Piano di gestione del SIC "Bosco Mesola" IT 9120013 e del SIC "Pozzo Cucù" IT 9120010.

Impegni

Le **Autorità competenti** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07 , sono, a

seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
La **Gestione della Rete Natura 2000** è affidata al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM n. 180 del 23/01/2015, a livello regionale sono previsti i seguenti impegni impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- ✓ **Obbligo della Valutazione di Incidenza** per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- ✓ **Obbligo del rispetto delle misure di conservazione** per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione sopra riportati

L'elenco degli interventi per i quali si ritiene che essi non determinano incidenze significative per habitat e specie e per le quali, pertanto, si considera favorevole l'espletamento la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale sono indicati **nell'allegato n. 2** del presente atto.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d)) e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC.

Recepimento regionale
Per il presente si applicano tutti gli atti di recepimento regionale riportati per il CGO 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Le Autorità competenti per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07 , sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia – Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.

La Gestione della Rete Natura 2000 è affidata al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità.

L'elenco degli interventi per i quali si ritiene che essi non determinano incidenze significative per habitat e specie è per le quali, pertanto, si considera favorevole l'espletamento la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale sono indicati **nell'allegato n. 2** del presente atto.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

---

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM 180 del 23/01/2015.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, a livello regionale sono specificati i seguenti impegni:

a) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE;

b) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle Norme Tecniche di attuazione, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: Art.. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario (*)
- Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 (BURP n. 120 del 25/07/08) e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28 (BURP 23/12/2008, n. 20);
- Legge regionale 14 maggio 2001, artt. 2, 30 e 31 (BURP n. 80 del 1/06/2001);
- Regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 10 "Tagli boschivi" ;
- Regio Decreto Legge n 3267 del 1923 e Decreto attuativo n. 1126 del 1926 ;
- "Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nelle province di Bari (Deliberazione della Giunta Camerale n. 891 del 21/07/69), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- DGR n. 1554 del 5/07/10 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009";
- DGR del 26 ottobre 2010, n. 2250 "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000".
- DGR 16 febbraio 2015, n. 176 "Approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia" .

Il Piano Paesaggistico territoriale regionale PPTR approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 riconosce e salvaguardia elementi "diffusi nel paesaggio agrario" per i quali si applica quanto previsto dalle relative norme tecniche di attuazione (NTA).

E' fatto obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS e SIC previste dai Regolamenti Regionali e dai Piani di Gestione riportati nel CGO 2.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione nazionale e regionale.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

***attuato in particolare da:**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
   i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
   ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
   iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[1] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari[2];
   ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;
2.f. tenere opportuna registrazione[3] di:

---

1. Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

2 tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

iii. ogni uso di prodotti fitosanitari[4];
iv. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

[4] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.d. tenere opportuna registrazione[5] di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9

1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;

2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a.i. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio,ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

---

5 Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte ~~vaccino~~, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;

E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
  Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Recepimento
Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni
Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:
a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
   a. proteine animali trasformate,
   b. gelatina ricavata da ruminanti,
   c. prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
   d. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico"),
   e. mangimi contenenti le proteine di cui sopra,
c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

- **Recepimento nazionale**
- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);

- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- D.lgs 14 agosto 2012 ,n 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CEE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fin dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto MIPAF 22 gennaio 2014, adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,n. 150 recante:<< Attuazione della direttiva 2009/128/CEE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fin dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>.

Recepimento regionale

Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 "D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 – "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative*".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e del Decreto MIPAF 22 gennaio 2014,Adozione del Paino di Azione Nazionale per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
  - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del DM MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita.". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
  - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi dovranno contenere:
    - le informazioni sul prodotto acquistato;
    - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Recepimento regionale

- DGR n. 144 del 13/02/2014 – Protocollo d'intesa tra Ministero Politiche Agricole, Alimetnari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione schema di convenzione operativa tra regione Puglia e AGEA."

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- DGR n. 144 del 13/02/2014 – Protocollo d'intesa tra Ministero Politiche Agricole, Alimetnari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione schema di convenzione operativa tra regione Puglia e AGEA."

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM n. 180 del 23/01/2015 con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INTERVENTI AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AI FINI DELLA CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".*

Con Deliberazione di Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 1554 (BURP n. 120 del 14/07/2010) "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 – Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009" gli interventi previsti nella suddetta Misura 216 sono stati assimilati alle fattispecie degli interventi indicati nel presente allegato e ricadenti anche solo parzialmente in aree protette e/o in siti della Rete Natura 2000; pertanto gli interventi di ripristino di muretti a secco che beneficiano degli aiuti ai sensi della Misura 216 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013 e che rispettano le norme tecniche riportate nell'allegato A della DGR 1554/2010, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza, in quanto ritenuti assolti con esito favorevole.

Fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, si ritiene che per le attività e gli interventi che essi non determinano incidenze significative sugli habitat e specie e pertanto si considera, l'espletamento favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi nel rispetto di quanto previsto dallo standard 4.6 dell'allegato 2;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti;

Con riferimento agli interventi sui manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola si ritiene che non determinano incidenze significative per habitat e specie e pertanto si considera l'espletamento favorevole della procedura di valutazione di Incidenza Ambientale:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;

Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1306/2013 e s.m.i.

ALLEGATO 3

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Le carte di seguito riportate individuano le aree del territorio regionale pugliese suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Sono state utilizzate:

- la carta geologica con scala 1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale per la individuazione delle aree con substrati argillosi, limosi e sabbiosi incoerenti
- la carta delle pendenze realizzata sulle curve di livello IGM per la individuazione delle aree con pendenze superiori al 10%.

Dalla sovrapposizione delle due carte sono state individuate le aree in cui si verificano contestualmente le condizioni di pendenza superiore al 10% e presenza di uno substrato geologico incoerente. Sulle aree così individuate sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici di verifica.

Le aree individuate quali soggette a fenomeni di soliflusso sono state confrontate con le isoipse della piovosità (Progetto regionale ACLA 2), Dal confronto si è evidenziato che in queste aree, oltre alle condizioni geomorfologie, si verificano precipitazioni superiori alla media regionale.

Le aree individuate sono state cartografate a livello di foglio di mappa, mediando le situazioni di confine e di omogeneità. Questo si rende necessario per consentire una facile e veloce localizzazione e individuazione dell'azienda conduttrice.

Sono stati, pertanto, individuati gli agri e i relativi fogli di mappa delle aree interessate, riportati nella seguente tabella.

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071001	ACCADIA	32	4381,22	35,67
16071001	ACCADIA	33	3414,27	48,30
16071001	ACCADIA	21	4733,84	92,69
16071001	ACCADIA	31	2036,89	20,69
16071001	ACCADIA	27	5903,49	118,39
16071001	ACCADIA	15	4746,05	126,21
16071001	ACCADIA	9	9615,92	308,69
16071001	ACCADIA	14	4121,86	82,58
16071001	ACCADIA	10	5236,20	117,31
16071001	ACCADIA	5	5021,79	130,23
16071001	ACCADIA	6	5709,36	135,17
16071001	ACCADIA	3	4312,24	86,92
16071001	ACCADIA	4	5965,33	176,98
16071001	ACCADIA	1	4721,67	99,78
16071001	ACCADIA	2	5380,67	116,33
16071001	ACCADIA	28	5650,87	105,69
16071001	ACCADIA	29	2114,30	25,67
16071001	ACCADIA	30	2527,38	28,24
16071001	ACCADIA	25	2609,57	29,05
16071001	ACCADIA	22	5934,12	114,45
16071001	ACCADIA	24	2773,92	39,40
16071001	ACCADIA	26	2671,24	40,62
16071001	ACCADIA	20	1841,37	15,37
16071001	ACCADIA	23	2579,97	29,86
16071001	ACCADIA	17	4170,55	99,18
16071001	ACCADIA	16	4865,54	113,62
16071001	ACCADIA	19	5967,58	121,04
16071001	ACCADIA	18	4088,61	83,79
16071001	ACCADIA	13	5235,64	153,82
16071001	ACCADIA	8	5529,54	135,26
16071001	ACCADIA	11	6231,95	62,79
16071001	ACCADIA	12	4985,85	71,64
16071001	ACCADIA	7	5479,50	122,63
16071002	ALBERONA	32	8224,49	366,04
16071002	ALBERONA	33	5120,76	128,57
16071002	ALBERONA	34	4862,94	121,56
16071002	ALBERONA	38	3395,81	57,18
16071002	ALBERONA	37	4099,50	77,86
16071002	ALBERONA	31	5265,70	128,97
16071002	ALBERONA	27	9084,47	447,88
16071002	ALBERONA	26	4595,66	93,34
16071002	ALBERONA	22	6233,25	142,01
16071002	ALBERONA	9	7113,88	169,86
16071002	ALBERONA	13	4707,76	76,41
16071002	ALBERONA	7	4923,11	110,30
16071002	ALBERONA	8	5101,91	127,44
16071002	ALBERONA	6	9133,38	211,01
16071002	ALBERONA	3	8367,54	228,84
16071002	ALBERONA	2	5402,76	112,02
16071002	ALBERONA	4	7934,45	204,11
16071002	ALBERONA	1	10188,47	464,61
16071002	ALBERONA	36	5151,54	113,13
16071002	ALBERONA	35	5852,60	146,15
16071002	ALBERONA	28	3769,74	75,87
16071002	ALBERONA	30	5487,83	115,93

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071002	ALBERONA	29	4552,42	103,15
16071002	ALBERONA	24	3842,04	65,98
16071002	ALBERONA	23	5336,43	123,61
16071002	ALBERONA	18	4083,68	75,63
16071002	ALBERONA	25	4596,01	102,15
16071002	ALBERONA	14	3804,65	84,61
16071002	ALBERONA	15	4751,78	125,68
16071002	ALBERONA	17	4733,08	96,75
16071002	ALBERONA	39	1351,92	7,91
16071002	ALBERONA	20	2066,65	14,54
16071002	ALBERONA	19	2082,15	25,07
16071002	ALBERONA	16	5010,46	116,92
16071002	ALBERONA	12	4544,48	60,60
16071002	ALBERONA	11	1761,03	15,99
16071002	ALBERONA	5	4981,54	108,10
16071002	ALBERONA	21	5717,73	106,53
16071003	ANZANO DI PUGLIA	17	4850,52	99,58
16071003	ANZANO DI PUGLIA	16	4582,44	101,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	9	5007,54	87,72
16071003	ANZANO DI PUGLIA	12	3283,15	53,30
16071003	ANZANO DI PUGLIA	6	3460,31	43,55
16071003	ANZANO DI PUGLIA	7	4436,41	81,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	2	5091,03	132,52
16071003	ANZANO DI PUGLIA	4	5417,39	126,05
16071003	ANZANO DI PUGLIA	1	3997,30	62,07
16071003	ANZANO DI PUGLIA	10	4918,24	93,56
16071003	ANZANO DI PUGLIA	15	4058,26	65,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	14	1353,03	11,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	8	3250,45	50,20
16071003	ANZANO DI PUGLIA	13	3486,79	31,68
16071003	ANZANO DI PUGLIA	11	1889,75	19,88
16071003	ANZANO DI PUGLIA	5	2989,58	35,77
16071003	ANZANO DI PUGLIA	3	2712,03	31,35
16071005	ASCOLI SATRIANO	21	8142,97	387,32
16071006	BICCARI	49	9706,89	421,82
16071006	BICCARI	54	5433,34	117,83
16071006	BICCARI	53	4197,45	81,43
16071006	BICCARI	55	5303,24	131,80
16071006	BICCARI	50	7394,17	139,41
16071006	BICCARI	56	4950,72	99,70
16071006	BICCARI	40	7443,44	257,41
16071006	BICCARI	28	4837,73	108,76
16071006	BICCARI	48	3928,04	64,15
16071006	BICCARI	39	4044,78	79,79
16071006	BICCARI	38	8452,21	383,75
16071006	BICCARI	27	4547,04	92,77
16071006	BICCARI	26	5595,46	135,45
16071006	BICCARI	25	4773,58	105,51
16071006	BICCARI	19	11308,38	550,34
16071006	BICCARI	15	8052,77	222,72
16071006	BICCARI	18	6826,83	195,64
16071006	BICCARI	9	7602,60	306,07
16071006	BICCARI	14	10108,65	497,00
16071006	BICCARI	1	7666,86	392,51
16071006	BICCARI	8	9228,73	392,08

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071006	BICCARI	2	9447,82	357,94
16071006	BICCARI	3	7806,07	268,72
16071006	BICCARI	6	6714,42	139,67
16071006	BICCARI	51	4903,45	114,05
16071006	BICCARI	43	5187,93	122,97
16071006	BICCARI	46	5623,55	109,59
16071006	BICCARI	42	3951,46	67,21
16071006	BICCARI	52	5598,22	113,60
16071006	BICCARI	47	3564,34	54,73
16071006	BICCARI	44	4544,15	68,59
16071006	BICCARI	45	4492,19	107,99
16071006	BICCARI	30	5045,87	133,66
16071006	BICCARI	34	4411,19	71,97
16071006	BICCARI	35	4023,65	67,86
16071006	BICCARI	29	4724,05	114,45
16071006	BICCARI	33	1480,65	10,34
16071006	BICCARI	37	4106,95	89,71
16071006	BICCARI	36	3302,69	74,44
16071006	BICCARI	41	3440,77	58,90
16071006	BICCARI	23	5627,83	124,61
16071006	BICCARI	32	3838,67	65,53
16071006	BICCARI	22	6126,76	165,63
16071006	BICCARI	24	3327,32	73,28
16071006	BICCARI	20	4475,02	58,13
16071006	BICCARI	21	4760,28	93,30
16071006	BICCARI	17	9771,65	425,66
16071006	BICCARI	16	9728,30	333,24
16071006	BICCARI	12	9016,04	414,47
16071006	BICCARI	11	9006,65	339,53
16071006	BICCARI	10	8125,63	300,40
16071006	BICCARI	13	8260,61	339,24
16071006	BICCARI	4	6836,41	233,81
16071006	BICCARI	31	3976,01	78,34
16071007	BOVINO	55	4506,77	85,37
16071007	BOVINO	51	8701,17	356,16
16071007	BOVINO	54	5646,55	145,78
16071007	BOVINO	52	8832,67	263,97
16071007	BOVINO	47	4093,75	88,01
16071007	BOVINO	39	8377,70	273,89
16071007	BOVINO	31	6735,87	200,49
16071007	BOVINO	40	5170,08	112,57
16071007	BOVINO	22	4533,04	97,01
16071007	BOVINO	21	4561,78	80,84
16071007	BOVINO	23	5616,20	103,17
16071007	BOVINO	30	7156,44	221,55
16071007	BOVINO	6	4658,44	121,20
16071007	BOVINO	12	8524,90	352,30
16071007	BOVINO	1	10739,37	564,81
16071007	BOVINO	53	4167,20	65,66
16071007	BOVINO	49	4862,05	105,53
16071007	BOVINO	50	4043,62	76,15
16071007	BOVINO	48	6904,19	192,39
16071007	BOVINO	46	3820,00	87,79
16071007	BOVINO	44	4500,86	100,23
16071007	BOVINO	43	4246,64	92,15
16071007	BOVINO	45	5285,62	107,20

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071007	BOVINO	42	3995,38	50,90
16071007	BOVINO	41	4329,49	68,19
16071007	BOVINO	38	4717,56	115,31
16071007	BOVINO	35	3049,23	60,38
16071007	BOVINO	32	4246,68	96,71
16071007	BOVINO	34	2295,13	29,70
16071007	BOVINO	33	3339,93	51,87
16071007	BOVINO	36	4042,03	68,98
16071007	BOVINO	37	4008,66	63,94
16071007	BOVINO	24	5189,84	106,20
16071007	BOVINO	25	4924,53	146,80
16071007	BOVINO	27	3823,83	85,35
16071007	BOVINO	29	3962,95	52,07
16071007	BOVINO	28	4867,62	123,52
16071007	BOVINO	20	2456,08	29,70
16071007	BOVINO	15	7978,84	257,01
16071007	BOVINO	26	4074,85	95,19
16071007	BOVINO	19	3845,37	60,32
16071007	BOVINO	18	3018,39	41,76
16071007	BOVINO	16	4332,44	91,52
16071007	BOVINO	17	3999,56	75,04
16071007	BOVINO	5	5165,26	88,58
16071007	BOVINO	8	8748,23	260,92
16071007	BOVINO	7	8720,35	328,69
16071009	CANDELA	34	4027,47	85,89
16071009	CANDELA	33	4240,13	102,64
16071009	CANDELA	35	3855,50	101,09
16071009	CANDELA	29	7499,93	252,16
16071009	CANDELA	24	4971,61	88,64
16071009	CANDELA	21	4499,97	98,52
16071009	CANDELA	15	4014,64	46,00
16071009	CANDELA	12	4344,51	66,49
16071009	CANDELA	7	3981,12	87,35
16071009	CANDELA	31	5069,85	117,56
16071009	CANDELA	30	5072,86	136,71
16071009	CANDELA	26	4475,88	108,45
16071009	CANDELA	25	4390,20	106,72
16071009	CANDELA	27	4830,09	86,05
16071009	CANDELA	23	3930,39	84,78
16071009	CANDELA	46	2066,33	17,84
16071009	CANDELA	20	4665,12	100,65
16071009	CANDELA	13	3585,89	76,21
16071009	CANDELA	9	6143,68	144,06
16071009	CANDELA	8	3725,39	86,09
16071009	CANDELA	17	4539,72	66,16
16071009	CANDELA	14	5195,09	97,85
16071009	CANDELA	19	5840,81	116,65
16071009	CANDELA	16	3925,82	73,38
16071009	CANDELA	28	4105,53	83,16
16071009	CANDELA	22	3805,03	74,56
16071009	CANDELA	32	3778,31	72,91
16072013	CANOSA DI PUGLIA	87	8082,79	333,85
16071011	CARLANTINO	21	5211,43	152,63
16071011	CARLANTINO	26	4444,12	71,54
16071011	CARLANTINO	22	5200,31	109,16
16071011	CARLANTINO	23	5361,61	124,09

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071011	CARLANTINO	20	5528,36	139,97
16071011	CARLANTINO	25	4659,38	61,82
16071011	CARLANTINO	18	4143,88	72,16
16071011	CARLANTINO	16	5492,38	100,87
16071011	CARLANTINO	10	5198,83	107,87
16071011	CARLANTINO	15	5135,15	112,31
16071011	CARLANTINO	4	7544,30	322,86
16071011	CARLANTINO	8	5329,87	126,12
16071011	CARLANTINO	3	8888,82	302,59
16071011	CARLANTINO	2	6463,73	206,52
16071011	CARLANTINO	1	7605,94	252,43
16071011	CARLANTINO	7	5978,75	101,28
16071011	CARLANTINO	24	5723,59	131,08
16071011	CARLANTINO	27	1460,41	10,59
16071011	CARLANTINO	19	5254,36	106,59
16071011	CARLANTINO	11	5350,26	93,05
16071011	CARLANTINO	13	6059,28	117,59
16071011	CARLANTINO	12	5536,38	145,91
16071011	CARLANTINO	9	6362,72	98,15
16071011	CARLANTINO	17	4855,37	90,77
16071011	CARLANTINO	6	4649,15	99,82
16071011	CARLANTINO	14	5201,52	113,45
16071011	CARLANTINO	5	4855,96	75,89
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	29	4718,80	106,43
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	25	4941,44	101,73
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	21	4172,73	106,52
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	13	4040,60	85,72
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	14	10447,29	402,55
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	8	9705,04	319,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	12	5128,52	100,26
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	7	8558,32	278,70
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	4	10335,23	368,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	3	4359,47	102,77
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	30	4164,13	52,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	4509,01	111,11
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	26	5238,81	111,59
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	27	4260,10	64,44
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	24	4016,46	96,16
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	22	7078,12	217,20
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	16	9266,85	371,19
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	23	3797,80	54,90
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	20	6527,29	122,87
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	15	4103,59	67,57
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	18	5355,81	95,41
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	17	4617,24	95,24
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	19	4512,63	74,01
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	11	4445,84	56,81
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	8913,01	318,66
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	9	8185,47	314,09
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	6	5352,22	124,02
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	5	8103,20	268,82
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	2	5396,86	123,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	28	3822,64	57,48
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	31	4533,32	52,15
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	33	3626,08	64,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	30	3957,52	54,46

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	26	4478,23	85,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	23	4993,59	95,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	21	5625,81	117,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	16	4234,37	79,69
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	2742,52	31,51
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	5	4789,44	75,04
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	4429,75	101,89
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2	11077,79	324,55
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	29	4004,33	62,85
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	24	4662,74	99,17
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	25	5638,35	90,68
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	20	4237,95	86,75
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	19	4783,43	107,76
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	14	3853,95	66,43
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	13	3696,29	59,42
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	6	4508,77	97,08
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	12	3965,60	85,35
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	7	4623,02	97,59
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	4	4815,71	130,00
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	8107,70	282,14
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	27	6158,53	85,06
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	32	4778,92	108,40
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	28	2905,94	42,70
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	22	9858,64	321,95
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	21	4699,67	80,05
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	17	5519,18	98,69
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	16	4914,31	95,91
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	19	4380,60	110,64
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	5	4345,90	84,77
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	12	4332,58	105,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	11	4303,24	60,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	4	5221,38	104,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3	5401,84	129,20
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	8420,31	400,51
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2	8336,13	257,06
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	20	4435,15	98,37
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	18	4227,41	82,79
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	5085,11	100,25
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	23	2540,62	23,75
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	14	4041,50	72,49
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	15	2620,37	29,90
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	6	4171,00	74,96
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	7	5192,37	66,23
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9	4651,57	102,43
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	10	4405,16	71,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	8	4803,92	104,28
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	41	5258,33	108,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	40	5098,60	73,13
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	30	3573,06	27,36
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	31	2955,63	44,37
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28	4729,13	73,07
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	25	4416,79	81,14
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	18	5073,55	131,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	17	4413,21	111,66
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	15	3200,83	46,35
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	45	2744,16	[illegible]

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	43	4369,20	92,62
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	42	4470,34	98,34
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	44	4672,47	97,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	36	4493,47	90,50
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	38	4110,22	93,70
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	39	3422,35	63,94
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	37	4588,40	88,39
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	29	4729,26	121,08
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	33	3870,20	87,73
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	34	4233,31	69,25
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	46	1784,92	13,97
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	35	4523,94	70,05
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	21	3556,23	85,93
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	27	4497,08	99,67
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	26	3912,77	56,99
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20	4379,10	80,26
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	19	4547,99	81,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	32	6422,96	56,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	29	9837,25	390,08
16071018	CELENZA VALFORTORE	30	8323,68	322,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	25	9717,91	409,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	41	4150,30	101,52
16071018	CELENZA VALFORTORE	42	8111,77	203,19
16071018	CELENZA VALFORTORE	39	4307,19	67,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	19	8454,80	339,37
16071018	CELENZA VALFORTORE	18	3338,75	67,42
16071018	CELENZA VALFORTORE	6	9687,31	383,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	7	8304,38	356,40
16071018	CELENZA VALFORTORE	15	3834,50	82,44
16071018	CELENZA VALFORTORE	13	3703,58	59,43
16071018	CELENZA VALFORTORE	12	5044,26	115,92
16071018	CELENZA VALFORTORE	2	9942,73	182,58
16071018	CELENZA VALFORTORE	5	4329,15	106,41
16071018	CELENZA VALFORTORE	1	10962,93	336,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	31	5677,90	106,22
16071018	CELENZA VALFORTORE	32	4099,63	86,88
16071018	CELENZA VALFORTORE	33	10634,56	327,63
16071018	CELENZA VALFORTORE	40	3678,56	74,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	26	4567,75	109,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	34	8904,34	328,04
16071018	CELENZA VALFORTORE	38	8401,89	285,38
16071018	CELENZA VALFORTORE	27	4896,34	67,09
16071018	CELENZA VALFORTORE	28	4797,49	84,74
16071018	CELENZA VALFORTORE	22	3581,10	76,65
16071018	CELENZA VALFORTORE	17	4004,56	91,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	8	5566,09	102,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	9	5189,53	91,95
16071018	CELENZA VALFORTORE	24	5523,34	142,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	37	9586,96	355,16
16071018	CELENZA VALFORTORE	21	3365,58	50,00
16071018	CELENZA VALFORTORE	36	5069,85	147,57
16071018	CELENZA VALFORTORE	16	3361,65	56,98
16071018	CELENZA VALFORTORE	20	4181,58	85,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	35	3548,38	62,81
16071018	CELENZA VALFORTORE	11	4376,58	77,77
16071018	CELENZA VALFORTORE	14	3168,49	53,28

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071018	CELENZA VALFORTORE	4	3837,99	49,26
16071018	CELENZA VALFORTORE	3	3057,37	54,80
16071018	CELENZA VALFORTORE	10	4837,54	105,49
16071018	CELENZA VALFORTORE	23	3105,03	20,59
16071019	CELLE DI SAN VITO	17	9305,49	329,43
16071019	CELLE DI SAN VITO	16	4512,56	90,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	13	4369,60	118,41
16071019	CELLE DI SAN VITO	12	7719,25	208,74
16071019	CELLE DI SAN VITO	10	3254,60	55,47
16071019	CELLE DI SAN VITO	9	4931,43	92,38
16071019	CELLE DI SAN VITO	11	4044,71	82,84
16071019	CELLE DI SAN VITO	4	4380,70	89,53
16071019	CELLE DI SAN VITO	7	6657,47	96,68
16071019	CELLE DI SAN VITO	5	4869,63	105,04
16071019	CELLE DI SAN VITO	3	4597,00	85,60
16071019	CELLE DI SAN VITO	2	4825,47	91,12
16071019	CELLE DI SAN VITO	1	4177,15	71,95
16071019	CELLE DI SAN VITO	15	5034,38	112,22
16071019	CELLE DI SAN VITO	14	3925,59	74,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	8	4688,93	103,09
16071019	CELLE DI SAN VITO	6	1126,53	4,32
16071022	DELICETO	37	10459,50	392,20
16071022	DELICETO	40	11191,03	462,32
16071022	DELICETO	36	4976,30	93,57
16071022	DELICETO	30	7255,69	260,77
16071022	DELICETO	43	9156,90	417,43
16071022	DELICETO	35	4900,66	121,67
16071022	DELICETO	34	4153,88	52,07
16071022	DELICETO	29	4083,39	87,55
16071022	DELICETO	42	9088,68	314,24
16071022	DELICETO	19	4700,32	75,77
16071022	DELICETO	28	9110,72	389,60
16071022	DELICETO	14	4477,18	110,72
16071022	DELICETO	13	4882,08	100,86
16071022	DELICETO	4	11547,42	539,51
16071022	DELICETO	41	8652,31	374,97
16071022	DELICETO	38	3822,12	57,65
16071022	DELICETO	31	7768,39	218,67
16071022	DELICETO	39	4848,78	106,07
16071022	DELICETO	22	5015,78	100,94
16071022	DELICETO	33	4545,67	96,42
16071022	DELICETO	23	4998,51	87,41
16071022	DELICETO	26	5039,60	99,78
16071022	DELICETO	20	4060,67	97,50
16071022	DELICETO	24	4870,49	65,11
16071022	DELICETO	21	5866,89	78,27
16071022	DELICETO	44	2132,57	21,08
16071022	DELICETO	16	4034,78	90,08
16071022	DELICETO	27	4756,51	115,14
16071022	DELICETO	15	3686,93	62,72
16071022	DELICETO	17	4455,76	110,60
16071022	DELICETO	25	6814,87	182,59
16071022	DELICETO	18	5278,59	116,92
16071022	DELICETO	11	6144,09	161,94
16071022	DELICETO	12	9213,11	303,79
16071022	DELICETO	9	5061,26	78,80

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071022	DELICETO	10	3698,77	74,16
16071022	DELICETO	5	4967,12	98,62
16071022	DELICETO	8	4753,30	117,72
16071023	FAETO	24	4890,79	86,18
16071023	FAETO	27	9773,04	429,81
16071023	FAETO	23	4061,43	49,52
16071023	FAETO	21	5075,28	110,36
16071023	FAETO	16	3289,28	62,17
16071023	FAETO	15	3909,05	63,61
16071023	FAETO	20	3860,88	79,18
16071023	FAETO	14	4705,45	84,07
16071023	FAETO	11	4172,64	99,19
16071023	FAETO	13	3450,84	46,47
16071023	FAETO	10	5348,67	108,94
16071023	FAETO	8	5167,99	125,30
16071023	FAETO	7	5347,61	123,29
16071023	FAETO	6	3774,86	76,18
16071023	FAETO	5	4463,77	54,93
16071023	FAETO	4	4289,81	86,91
16071023	FAETO	3	4321,46	57,96
16071023	FAETO	1	5135,15	99,95
16071023	FAETO	2	4096,21	82,32
16071023	FAETO	26	4833,01	95,96
16071023	FAETO	25	4060,13	98,14
16071023	FAETO	22	4686,56	123,42
16071023	FAETO	17	3816,24	79,44
16071023	FAETO	18	4701,19	67,99
16071023	FAETO	19	4125,98	94,02
16071023	FAETO	12	4592,12	83,36
16071023	FAETO	9	2251,40	16,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	191	5526,85	150,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	190	3916,72	96,39
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	189	4436,36	107,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	192	3040,67	39,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	181	5565,07	158,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	180	4134,38	79,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	173	6061,94	197,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	171	4056,63	87,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	161	4933,28	85,30
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	138	11148,08	449,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	137	11839,56	426,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	109	6750,11	147,28
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	90	8042,35	278,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	108	10940,15	457,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	70	12265,81	646,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	46	12156,47	585,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	69	10161,80	352,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	45	8528,84	315,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	37	7672,72	347,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	38	9186,06	403,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	32	8729,49	326,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	23	8370,10	277,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	184	5348,84	97,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	183	3165,79	41,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	185	4619,13	93,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	186	4577,02	97,36

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	182	4286,05	76,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	175	6722,81	157,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	187	3862,19	58,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	176	4000,21	67,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	177	4959,02	129,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	188	3260,91	33,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	179	6934,65	185,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	178	5241,26	103,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	174	5750,42	204,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	172	5146,12	110,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	168	5424,19	96,35
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	165	3405,50	31,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	162	4807,35	132,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	164	5849,87	137,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	163	5450,66	163,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	167	5086,89	108,60
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	156	10877,06	216,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	160	2676,00	38,31
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	166	4609,40	82,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	170	10403,24	504,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	151	5907,14	196,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	148	5112,38	153,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	153	5303,91	152,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	149	4237,12	81,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	154	5155,57	120,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	155	4181,44	98,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	147	5067,73	134,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	150	4936,46	115,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	139	3665,07	84,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	157	8682,04	209,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	145	10099,37	367,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	130	7162,83	211,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	152	5270,33	117,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	141	4463,00	118,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	158	11193,78	468,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140	5066,49	124,19
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	142	4375,20	80,97
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	143	4730,50	105,68
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	131	4732,82	64,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	135	4454,92	64,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	112	5963,17	157,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	114	4567,17	102,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	133	4532,75	89,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	111	15574,58	481,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	132	4624,28	93,05
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	122	5573,17	159,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	144	8432,23	281,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	128	3756,97	74,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	134	6337,41	136,94
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	113	4592,18	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	110	13413,58	569,20
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	127	5688,56	130,69
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	126	5099,69	105,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	123	5984,13	134,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	115	4961,79	119,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	125	4888,84	88,81

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	124	5325,93	124,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	117	5647,78	126,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	116	5690,42	167,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	92	11709,76	406,77
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	94	10059,80	420,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	118	5533,78	102,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	103	5322,34	121,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	98	4339,43	99,90
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	101	4241,65	82,47
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	120	4821,62	82,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	72	11218,02	496,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	93	9010,37	366,54
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	119	5787,18	136,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	97	4848,10	114,18
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	105	5582,47	149,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	91	11160,75	382,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	71	11075,24	488,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	100	4196,55	78,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	99	4323,93	109,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	102	3621,17	54,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	96	5224,83	122,63
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	104	4737,07	79,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	85	6051,01	162,61
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	74	12641,95	414,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	78	5374,44	146,09
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	82	4776,67	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	83	5224,65	116,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	73	11335,88	420,99
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	49	10583,86	336,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	80	6323,73	126,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	84	5666,19	134,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	76	4828,56	81,98
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	75	4577,28	116,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	77	7258,13	230,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	79	4408,12	93,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	81	5173,34	120,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	59	7259,63	209,32
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	55	10695,13	455,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	60	4297,73	85,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	53	11723,31	541,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	63	6674,84	197,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	52	11970,53	425,86
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	48	10420,90	534,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	47	7924,93	315,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	61	3132,50	44,02
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	54	10389,69	299,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	50	6345,79	233,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	57	3953,70	99,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	39	14472,20	525,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	56	12468,98	454,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	40	8146,92	323,23
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	51	7238,36	193,17
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	41	8317,48	227,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	42	10841,52	399,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	33	8218,59	343,85
16071028	LUCERA	151	5790,62	115,36

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071028	LUCERA	150	10201,18	305,65
16071028	LUCERA	110	8811,89	346,38
16071028	LUCERA	89	8744,79	421,46
16071028	LUCERA	14	16685,55	307,25
16071028	LUCERA	111	9408,34	506,75
16072026	MINERVINO MURGE	199	7996,92	300,88
16072026	MINERVINO MURGE	196	7672,49	243,58
16072026	MINERVINO MURGE	200	8103,24	240,89
16072026	MINERVINO MURGE	195	6470,62	196,07
16072026	MINERVINO MURGE	193	4524,81	98,23
16072026	MINERVINO MURGE	185	4501,53	84,19
16072026	MINERVINO MURGE	176	4438,30	102,16
16072026	MINERVINO MURGE	167	4713,07	104,53
16072026	MINERVINO MURGE	159	4889,31	111,26
16072026	MINERVINO MURGE	139	3389,57	47,03
16072026	MINERVINO MURGE	142	5407,94	118,35
16072026	MINERVINO MURGE	138	4811,65	108,33
16072026	MINERVINO MURGE	137	3667,19	76,48
16072026	MINERVINO MURGE	125	4348,69	114,83
16072026	MINERVINO MURGE	110	5720,91	76,91
16072026	MINERVINO MURGE	103	3437,29	49,62
16072026	MINERVINO MURGE	69	4837,99	106,36
16072026	MINERVINO MURGE	70	4611,00	69,49
16072026	MINERVINO MURGE	102	2824,93	31,16
16072026	MINERVINO MURGE	57	6996,21	206,72
16072026	MINERVINO MURGE	197	8605,30	354,48
16072026	MINERVINO MURGE	194	5090,42	103,13
16072026	MINERVINO MURGE	189	10034,74	369,35
16072026	MINERVINO MURGE	187	4932,60	133,07
16072026	MINERVINO MURGE	186	3880,70	89,61
16072026	MINERVINO MURGE	188	4587,95	81,95
16072026	MINERVINO MURGE	183	4455,50	99,70
16072026	MINERVINO MURGE	184	5185,41	103,31
16072026	MINERVINO MURGE	178	3870,40	74,78
16072026	MINERVINO MURGE	182	4051,59	69,37
16072026	MINERVINO MURGE	179	6896,88	127,97
16072026	MINERVINO MURGE	177	4920,32	51,00
16072026	MINERVINO MURGE	169	3808,56	74,32
16072026	MINERVINO MURGE	168	4703,31	80,95
16072026	MINERVINO MURGE	161	4144,53	71,89
16072026	MINERVINO MURGE	162	3752,18	61,36
16072026	MINERVINO MURGE	160	3870,98	84,59
16072026	MINERVINO MURGE	145	4873,24	100,35
16072026	MINERVINO MURGE	143	5190,04	91,87
16072026	MINERVINO MURGE	140	4476,39	100,53
16072026	MINERVINO MURGE	141	5326,28	92,73
16072026	MINERVINO MURGE	146	4215,96	96,37
16072026	MINERVINO MURGE	144	4696,04	80,06
16072026	MINERVINO MURGE	128	4916,58	83,12
16072026	MINERVINO MURGE	131	3175,81	32,36
16072026	MINERVINO MURGE	130	4308,32	94,95
16072026	MINERVINO MURGE	126	3497,04	45,24
16072026	MINERVINO MURGE	112	4262,43	69,57
16072026	MINERVINO MURGE	114	3576,73	48,21
16072026	MINERVINO MURGE	127	5513,14	109,07

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072026	MINERVINO MURGE	111	4965,56	102,91
16072026	MINERVINO MURGE	129	3489,37	61,56
16072026	MINERVINO MURGE	113	4045,69	82,91
16072026	MINERVINO MURGE	106	5260,12	104,41
16072026	MINERVINO MURGE	107	4343,80	67,67
16072026	MINERVINO MURGE	105	5488,73	118,42
16072026	MINERVINO MURGE	76	4790,80	122,94
16072026	MINERVINO MURGE	104	5454,35	98,62
16072026	MINERVINO MURGE	101	3912,27	61,39
16072026	MINERVINO MURGE	71	4563,29	85,01
16072026	MINERVINO MURGE	72	3971,04	85,60
16072026	MINERVINO MURGE	74	5051,58	129,03
16072026	MINERVINO MURGE	73	5810,50	106,03
16072026	MINERVINO MURGE	44	6586,16	184,12
16072026	MINERVINO MURGE	58	8413,31	227,00
16072026	MINERVINO MURGE	43	7594,66	176,13
16072026	MINERVINO MURGE	45	6957,68	243,10
16072026	MINERVINO MURGE	59	5793,86	113,91
16072026	MINERVINO MURGE	42	3027,66	40,17
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	29	5475,69	121,94
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	30	5233,60	154,63
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	28	5370,96	108,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	25	6126,67	129,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	24	6366,19	131,79
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	23	4249,50	109,48
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	17	5311,31	135,41
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	21	8094,38	216,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	16	5166,59	101,60
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	10	4136,59	107,43
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	7	5492,41	130,03
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	9	5198,92	119,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	4	5204,80	147,01
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	6	5717,51	94,15
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	3	4171,52	75,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	1	4772,71	106,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	2	4992,19	88,19
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	27	5591,19	132,64
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	26	5594,45	106,07
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	19	6039,56	140,83
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	20	5953,22	140,71
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	18	5586,73	147,87
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	14	5190,55	117,42
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	15	4535,80	96,40
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	12	5208,66	137,09
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	11	5647,99	132,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	13	2544,45	29,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	8	5768,52	136,50
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	5	4781,77	125,49
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	22	5501,41	122,07
16071034	MOTTA MONTECORVINO	18	5178,93	98,22
16071034	MOTTA MONTECORVINO	19	3549,94	54,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	9	4743,70	79,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	7	4538,15	90,59
16071034	MOTTA MONTECORVINO	2	4724,88	112,64
16071034	MOTTA MONTECORVINO	4	4129,25	89,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	5	4367,57	104,34

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071034	MOTTA MONTECORVINO	1	8311,53	244,55
16071034	MOTTA MONTECORVINO	15	5136,46	107,15
16071034	MOTTA MONTECORVINO	11	4791,57	97,93
16071034	MOTTA MONTECORVINO	13	4613,15	98,50
16071034	MOTTA MONTECORVINO	14	4255,14	87,87
16071034	MOTTA MONTECORVINO	16	4812,62	120,98
16071034	MOTTA MONTECORVINO	10	4092,30	97,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	12	4075,63	66,71
16071034	MOTTA MONTECORVINO	8	4725,11	115,62
16071034	MOTTA MONTECORVINO	20	1483,39	12,88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	3	5410,30	120,58
16071034	MOTTA MONTECORVINO	6	4518,37	84,81
16071034	MOTTA MONTECORVINO	17	5239,93	90,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	67	5086,14	105,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	65	5459,77	77,58
16071035	ORSARA DI PUGLIA	56	4055,84	86,85
16071035	ORSARA DI PUGLIA	66	4887,74	94,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	15	5639,67	85,06
16071035	ORSARA DI PUGLIA	58	4324,31	92,81
16071035	ORSARA DI PUGLIA	63	5084,02	144,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	64	4065,99	64,79
16071035	ORSARA DI PUGLIA	14	5550,30	134,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	4	12285,28	421,54
16071035	ORSARA DI PUGLIA	49	4826,45	107,38
16071035	ORSARA DI PUGLIA	48	4939,14	93,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	5	4804,40	106,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	6	5230,63	140,95
16071035	ORSARA DI PUGLIA	34	4861,19	128,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	42	5470,17	76,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	23	5694,34	151,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	16	5993,47	165,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	2	5324,12	111,64
16071035	ORSARA DI PUGLIA	17	4851,74	109,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	1	5050,79	118,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	18	4644,45	105,43
16071035	ORSARA DI PUGLIA	60	4191,81	78,69
16071035	ORSARA DI PUGLIA	62	4757,93	74,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	61	3477,33	56,70
16071035	ORSARA DI PUGLIA	57	4706,08	94,02
16071035	ORSARA DI PUGLIA	51	5854,30	135,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	52	5346,38	96,24
16071035	ORSARA DI PUGLIA	53	5040,83	123,44
16071035	ORSARA DI PUGLIA	55	5080,02	111,04
16071035	ORSARA DI PUGLIA	59	4379,61	82,72
16071035	ORSARA DI PUGLIA	13	5310,63	133,65
16071035	ORSARA DI PUGLIA	12	4842,10	119,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	54	4921,91	78,48
16071035	ORSARA DI PUGLIA	11	5197,65	139,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	44	5095,12	111,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	45	6099,07	155,36
16071035	ORSARA DI PUGLIA	50	2532,33	33,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	46	5569,56	159,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	10	5417,58	117,16
16071035	ORSARA DI PUGLIA	47	4432,41	110,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	36	5717,10	146,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	43	6221,93	136,75

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071035	ORSARA DI PUGLIA	9	5345,36	106,68
16071035	ORSARA DI PUGLIA	8	5077,32	134,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	7	4731,34	117,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	39	5285,92	126,55
16071035	ORSARA DI PUGLIA	41	5707,24	120,03
16071035	ORSARA DI PUGLIA	40	5470,95	131,26
16071035	ORSARA DI PUGLIA	37	5068,50	139,20
16071035	ORSARA DI PUGLIA	35	4397,67	96,56
16071035	ORSARA DI PUGLIA	33	5079,16	95,62
16071035	ORSARA DI PUGLIA	38	4752,93	112,08
16071035	ORSARA DI PUGLIA	30	5090,31	84,32
16071035	ORSARA DI PUGLIA	3	5164,32	119,15
16071035	ORSARA DI PUGLIA	32	4755,34	140,07
16071035	ORSARA DI PUGLIA	31	6306,24	139,46
16071035	ORSARA DI PUGLIA	20	4376,68	97,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	19	5285,88	99,26
16071037	PANNI	38	2649,27	46,78
16071037	PANNI	35	4649,61	119,37
16071037	PANNI	32	4094,98	63,47
16071037	PANNI	37	4119,46	105,05
16071037	PANNI	28	3559,49	74,26
16071037	PANNI	33	5092,21	112,87
16071037	PANNI	27	4278,75	86,00
16071037	PANNI	19	4628,59	91,34
16071037	PANNI	26	4526,58	111,06
16071037	PANNI	11	4851,48	124,90
16071037	PANNI	12	4487,23	74,52
16071037	PANNI	18	5161,56	108,41
16071037	PANNI	6	4866,27	72,02
16071037	PANNI	1	4589,55	78,67
16071037	PANNI	2	6681,24	140,05
16071037	PANNI	3	3951,95	48,02
16071037	PANNI	10	5893,78	126,06
16071037	PANNI	4	4285,66	86,08
16071037	PANNI	5	5253,64	107,19
16071037	PANNI	36	4350,20	82,24
16071037	PANNI	29	3293,24	40,66
16071037	PANNI	30	3753,26	87,55
16071037	PANNI	31	2713,27	30,43
16071037	PANNI	20	4977,36	128,32
16071037	PANNI	21	5364,92	122,07
16071037	PANNI	22	4775,65	110,97
16071037	PANNI	34	3767,95	74,77
16071037	PANNI	25	3798,21	72,38
16071037	PANNI	23	3609,56	69,35
16071037	PANNI	15	3791,99	73,99
16071037	PANNI	14	3364,90	33,37
16071037	PANNI	24	5536,09	99,06
16071037	PANNI	13	4551,93	82,11
16071037	PANNI	16	3509,16	75,96
16071037	PANNI	8	4265,32	85,61
16071037	PANNI	7	4025,18	56,21
16071037	PANNI	17	3607,39	68,01
16071037	PANNI	9	5767,67	104,69
16071039	PIETRAMONTECORVINO	29	10107,88	561,53
16071039	PIETRAMONTECORVINO	33	6958,55	191,94

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071039	PIETRAMONTECORVINO	30	4147,27	104,09
16071039	PIETRAMONTECORVINO	19	4369,96	84,61
16071039	PIETRAMONTECORVINO	31	4365,27	94,68
16071039	PIETRAMONTECORVINO	27	8430,44	317,62
16071039	PIETRAMONTECORVINO	39	8775,41	421,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	25	8505,07	239,74
16071039	PIETRAMONTECORVINO	7	5298,40	56,16
16071039	PIETRAMONTECORVINO	36	9114,24	320,39
16071039	PIETRAMONTECORVINO	13	4748,41	111,91
16071039	PIETRAMONTECORVINO	6	8138,56	292,46
16071039	PIETRAMONTECORVINO	26	13506,54	205,58
16071039	PIETRAMONTECORVINO	28	9135,08	407,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	35	9180,25	323,30
16071039	PIETRAMONTECORVINO	12	5133,28	95,47
16071039	PIETRAMONTECORVINO	10	4719,70	111,40
16071039	PIETRAMONTECORVINO	24	4102,13	76,81
16071039	PIETRAMONTECORVINO	11	4269,13	100,92
16071039	PIETRAMONTECORVINO	2	9973,13	444,33
16071039	PIETRAMONTECORVINO	37	4491,19	80,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	34	11302,47	352,59
16071039	PIETRAMONTECORVINO	3	7929,12	198,10
16071039	PIETRAMONTECORVINO	18	4661,38	116,55
16071039	PIETRAMONTECORVINO	20	3908,11	92,82
16071039	PIETRAMONTECORVINO	21	4871,18	122,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	22	4297,26	114,95
16071039	PIETRAMONTECORVINO	17	4094,26	91,80
16071039	PIETRAMONTECORVINO	32	4631,47	122,21
16071039	PIETRAMONTECORVINO	16	4041,02	78,12
16071039	PIETRAMONTECORVINO	8	8134,93	98,13
16071039	PIETRAMONTECORVINO	15	4576,94	101,05
16071039	PIETRAMONTECORVINO	40	1981,04	18,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	23	4357,76	104,37
16071039	PIETRAMONTECORVINO	14	4451,13	83,11
16071039	PIETRAMONTECORVINO	5	4202,28	92,56
16071039	PIETRAMONTECORVINO	9	4667,62	107,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	4	6830,54	245,78
16071039	PIETRAMONTECORVINO	38	5108,74	73,16
16072034	POGGIORSINI	11	10579,28	340,48
16072034	POGGIORSINI	13	8499,30	146,87
16072034	POGGIORSINI	7	9620,97	428,41
16072034	POGGIORSINI	3	9483,90	417,32
16072034	POGGIORSINI	18	9267,24	247,03
16072034	POGGIORSINI	16	4695,73	101,66
16072034	POGGIORSINI	14	3222,54	61,52
16072034	POGGIORSINI	17	6015,95	109,35
16072034	POGGIORSINI	8	9271,15	314,41
16072034	POGGIORSINI	12	5353,93	86,74
16072034	POGGIORSINI	15	5526,35	133,92
16072034	POGGIORSINI	10	10559,70	352,78
16072034	POGGIORSINI	9	3679,04	66,59
16072034	POGGIORSINI	19	2322,94	33,78
16072034	POGGIORSINI	4	8735,17	349,74
16072034	POGGIORSINI	5	6411,35	202,86
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	35	7948,48	308,25
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	36	8961,00	419,00
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	12353,54	423,76

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	28	5588,32	150,19
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	34	10187,64	337,56
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	32	11347,25	566,27
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	27	4638,58	98,89
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	31	9921,55	377,66
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	33	6982,00	249,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	29	11043,57	474,64
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	16	5661,40	121,31
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	23	4472,14	105,90
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	15	8370,50	287,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	9	4891,76	84,08
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3	8381,72	271,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8	6118,84	169,62
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	10441,30	378,60
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1	9968,84	405,82
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	25	4509,01	88,44
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	18	4558,06	112,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	26	5111,83	148,65
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	21	4283,99	66,74
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	20	3089,34	47,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	24	2989,60	49,97
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	17	5997,72	107,35
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19	1182,19	6,92
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	13	5044,84	112,21
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	12	4242,32	83,33
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	22	4818,86	101,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	14	8696,76	372,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	6	4551,98	126,42
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	5	5065,86	133,26
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10	5330,00	109,01
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	11	4513,05	84,48
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7	5531,27	117,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4	4141,14	84,10
16071044	ROSETO VALFORTORE	36	4099,23	67,72
16071044	ROSETO VALFORTORE	32	4439,03	87,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	28	4250,17	89,63
16071044	ROSETO VALFORTORE	33	5505,24	115,41
16071044	ROSETO VALFORTORE	34	4216,42	85,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	27	4608,72	100,39
16071044	ROSETO VALFORTORE	30	10927,25	383,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	23	11469,83	475,89
16071044	ROSETO VALFORTORE	22	3875,86	75,91
16071044	ROSETO VALFORTORE	15	5144,87	150,12
16071044	ROSETO VALFORTORE	7	5205,06	123,36
16071044	ROSETO VALFORTORE	6	4395,72	118,85
16071044	ROSETO VALFORTORE	3	5100,21	104,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	14	4611,64	103,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	2	5715,33	164,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	1	5221,74	129,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	5	5542,01	124,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	4	4693,73	119,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	35	4082,26	91,46
16071044	ROSETO VALFORTORE	31	8905,76	420,74
16071044	ROSETO VALFORTORE	29	4589,39	71,17
16071044	ROSETO VALFORTORE	24	6735,19	161,77
16071044	ROSETO VALFORTORE	25	4728,93	106,45

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071044	ROSETO VALFORTORE	17	5167,14	115,69
16071044	ROSETO VALFORTORE	26	4534,26	107,13
16071044	ROSETO VALFORTORE	16	5614,45	122,51
16071044	ROSETO VALFORTORE	18	4714,91	127,97
16071044	ROSETO VALFORTORE	20	4666,56	112,90
16071044	ROSETO VALFORTORE	19	4122,27	82,80
16071044	ROSETO VALFORTORE	9	5120,40	127,48
16071044	ROSETO VALFORTORE	21	4581,85	83,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	8	4889,54	130,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	11	4437,66	88,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	39	1457,75	8,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	12	5097,31	118,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	10	5423,66	122,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	38	830,94	4,38
16071044	ROSETO VALFORTORE	37	1124,84	5,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	13	5116,76	120,96
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	29	8981,65	388,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	23	4116,86	64,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	4	6696,27	197,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	10	5188,51	117,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	7	4609,75	63,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	3	3162,25	48,40
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	2	5674,25	109,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	9	3635,93	75,83
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	6	4672,87	83,55
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	8	4152,15	84,03
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	1	4497,61	77,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	26	3967,30	84,58
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	25	3242,16	63,56
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	28	5341,55	130,06
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	27	5564,21	146,36
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	24	3849,86	63,47
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	21	4473,00	103,08
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	18	5063,15	131,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	22	4355,03	93,41
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	19	4264,52	91,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	20	4917,75	110,16
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	12	2671,53	19,72
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	17	5011,66	108,33
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	16	3750,84	77,80
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	15	4743,08	85,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	11	4539,23	93,70
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	5	4052,49	75,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	78	9763,90	299,36
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	77	3647,76	54,29
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	71	9778,40	294,56
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	76	4725,25	115,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	69	4763,06	120,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	68	8268,04	318,02
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	54	4251,17	93,97
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	62	8834,20	254,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	53	8557,31	325,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	36	3970,48	74,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	35	3614,55	61,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	49	4063,21	68,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	18	5231,38	83,84

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	4158,32	81,14
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	21	6198,62	76,13
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	20	3081,24	43,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	19	3421,21	60,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	52	9883,66	461,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	23	4833,58	122,05
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	8	11105,79	531,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	13	8370,45	447,94
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	1	8683,00	201,59
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	14	10511,35	295,71
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	10	8567,74	233,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	11	9051,59	346,87
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	2	4699,44	119,77
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	5	5790,72	114,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	74	4626,23	90,61
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	72	4615,68	107,90
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	73	2591,67	26,70
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	75	4707,78	113,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	66	4149,96	108,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	64	4549,00	110,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	63	5017,56	134,50
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	67	8326,35	238,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	65	3865,98	73,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	57	5619,66	130,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	58	4840,72	109,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	48	7282,31	227,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	59	5233,62	164,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	51	4406,85	111,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	61	4768,99	69,00
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	55	4209,62	88,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	37	3392,06	50,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	46	4360,61	87,67
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	38	4298,94	102,93
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	39	3589,77	62,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	50	4006,91	78,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	56	5173,96	100,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	40	3678,20	80,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	22	6552,48	266,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	41	4772,90	77,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	47	9099,15	318,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	42	5152,87	72,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	33	7512,09	303,20
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	44	3857,01	69,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	43	2042,84	22,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	29	4911,12	116,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	45	4800,61	82,42
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	17	5052,21	117,64
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	28	3729,23	76,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	24	4724,51	122,89
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	26	4527,80	81,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	31	3464,50	57,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	27	2718,41	39,10
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	30	3244,64	55,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	25	4592,33	82,04
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	15	3873,63	63,33
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	12	10535,58	516,62

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	9	8289,97	271,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	4	5219,05	137,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	3	4418,73	100,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	7	5220,72	94,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	6	6493,88	120,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	32	3218,97	54,60
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	16	5145,60	93,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	70	8589,40	372,53
16072042	SPINAZZOLA	124	3703,80	67,45
16072042	SPINAZZOLA	116	3041,49	26,89
16072042	SPINAZZOLA	123	3873,91	73,64
16072042	SPINAZZOLA	115	5692,50	112,45
16072042	SPINAZZOLA	114	4905,48	50,44
16072042	SPINAZZOLA	125	4045,39	41,64
16072042	SPINAZZOLA	143	4940,06	98,68
16072042	SPINAZZOLA	109	5531,44	130,02
16072042	SPINAZZOLA	141	4604,84	90,86
16072042	SPINAZZOLA	104	5927,21	143,35
16072042	SPINAZZOLA	101	3358,06	51,16
16072042	SPINAZZOLA	134	5345,20	60,54
16072042	SPINAZZOLA	98	4127,81	93,91
16072042	SPINAZZOLA	96	4201,86	64,77
16072042	SPINAZZOLA	94	5040,89	71,10
16072042	SPINAZZOLA	89	6655,43	199,27
16072042	SPINAZZOLA	88	3512,34	71,27
16072042	SPINAZZOLA	83	4887,25	107,52
16072042	SPINAZZOLA	84	5616,98	165,32
16072042	SPINAZZOLA	82	3685,73	62,46
16072042	SPINAZZOLA	23	4783,82	102,16
16072042	SPINAZZOLA	11	5471,95	124,80
16072042	SPINAZZOLA	13	4800,43	77,99
16072042	SPINAZZOLA	24	3826,18	60,34
16072042	SPINAZZOLA	26	3502,07	70,41
16072042	SPINAZZOLA	12	4152,07	72,07
16072042	SPINAZZOLA	7	5460,57	116,91
16072042	SPINAZZOLA	10	6048,50	120,01
16072042	SPINAZZOLA	5	6023,73	123,15
16072042	SPINAZZOLA	9	5530,20	120,11
16072042	SPINAZZOLA	4	4187,66	83,18
16072042	SPINAZZOLA	6	6221,25	127,93
16072042	SPINAZZOLA	3	5877,82	107,97
16072042	SPINAZZOLA	2	5808,36	101,56
16072042	SPINAZZOLA	1	5297,03	98,96
16072042	SPINAZZOLA	112	4877,85	93,74
16072042	SPINAZZOLA	122	4814,99	128,36
16072042	SPINAZZOLA	129	3513,71	61,34
16072042	SPINAZZOLA	130	5222,15	97,21
16072042	SPINAZZOLA	108	5709,96	137,34
16072042	SPINAZZOLA	121	8359,26	166,29
16072042	SPINAZZOLA	128	3437,70	60,46
16072042	SPINAZZOLA	103	5215,22	118,73
16072042	SPINAZZOLA	142	7473,89	274,57
16072042	SPINAZZOLA	139	4373,93	104,24
16072042	SPINAZZOLA	120	3425,63	50,84
16072042	SPINAZZOLA	133	4035,22	91,36
16072042	SPINAZZOLA	119	4426,98	78,64

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	140	3870,42	93,74
16072042	SPINAZZOLA	107	5514,52	73,17
16072042	SPINAZZOLA	127	4631,04	80,16
16072042	SPINAZZOLA	111	6273,64	159,53
16072042	SPINAZZOLA	106	6461,61	101,14
16072042	SPINAZZOLA	138	4788,70	63,99
16072042	SPINAZZOLA	100	6746,95	100,86
16072042	SPINAZZOLA	132	4259,72	104,66
16072042	SPINAZZOLA	118	5570,86	126,18
16072042	SPINAZZOLA	81	9554,24	339,86
16072042	SPINAZZOLA	110	4455,27	95,49
16072042	SPINAZZOLA	131	4844,16	91,30
16072042	SPINAZZOLA	99	5920,77	101,91
16072042	SPINAZZOLA	105	7089,63	138,48
16072042	SPINAZZOLA	126	4996,27	112,45
16072042	SPINAZZOLA	78	8580,48	336,93
16072042	SPINAZZOLA	102	6037,14	130,60
16072042	SPINAZZOLA	137	4563,55	66,81
16072042	SPINAZZOLA	117	5128,20	54,06
16072042	SPINAZZOLA	79	10172,84	454,50
16072042	SPINAZZOLA	61	5320,67	106,61
16072042	SPINAZZOLA	135	4097,88	63,31
16072042	SPINAZZOLA	42	5264,05	139,86
16072042	SPINAZZOLA	97	5306,48	83,23
16072042	SPINAZZOLA	60	5696,47	123,08
16072042	SPINAZZOLA	43	5361,59	125,60
16072042	SPINAZZOLA	91	4494,01	108,92
16072042	SPINAZZOLA	93	6942,40	165,07
16072042	SPINAZZOLA	36	4647,66	100,09
16072042	SPINAZZOLA	95	7674,70	124,16
16072042	SPINAZZOLA	92	2481,00	26,22
16072042	SPINAZZOLA	55	5272,08	78,45
16072042	SPINAZZOLA	58	5137,90	127,22
16072042	SPINAZZOLA	90	3385,20	38,08
16072042	SPINAZZOLA	34	5141,97	103,61
16072042	SPINAZZOLA	56	4168,32	58,86
16072042	SPINAZZOLA	53	6405,55	151,68
16072042	SPINAZZOLA	40	5710,21	92,43
16072042	SPINAZZOLA	45	5864,16	148,78
16072042	SPINAZZOLA	86	4738,86	106,20
16072042	SPINAZZOLA	136	11560,18	430,71
16072042	SPINAZZOLA	32	5123,83	160,33
16072042	SPINAZZOLA	49	4137,32	91,79
16072042	SPINAZZOLA	54	6109,61	98,81
16072042	SPINAZZOLA	31	3528,54	66,06
16072042	SPINAZZOLA	41	2284,42	13,96
16072042	SPINAZZOLA	57	4553,06	77,41
16072042	SPINAZZOLA	59	4459,42	104,09
16072042	SPINAZZOLA	46	4881,24	107,02
16072042	SPINAZZOLA	50	4865,28	88,61
16072042	SPINAZZOLA	35	5840,08	141,39
16072042	SPINAZZOLA	145	4491,33	68,95
16072042	SPINAZZOLA	39	4977,00	100,62
16072042	SPINAZZOLA	52	3185,13	36,27
16072042	SPINAZZOLA	33	5316,47	94,43
16072042	SPINAZZOLA	144	2316,73	16,01

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	17	5059,98	111,36
16072042	SPINAZZOLA	20	5622,45	84,81
16072042	SPINAZZOLA	47	1874,28	20,15
16072042	SPINAZZOLA	51	7384,74	106,24
16072042	SPINAZZOLA	37	4283,43	83,50
16072042	SPINAZZOLA	27	3634,98	43,09
16072042	SPINAZZOLA	48	4996,03	103,77
16072042	SPINAZZOLA	29	3140,26	34,79
16072042	SPINAZZOLA	28	5021,45	74,20
16072042	SPINAZZOLA	25	4037,32	73,98
16072042	SPINAZZOLA	18	5213,70	81,33
16072042	SPINAZZOLA	19	5946,72	119,73
16072042	SPINAZZOLA	14	4590,18	51,20
16072042	SPINAZZOLA	8	5702,73	118,39
16072042	SPINAZZOLA	30	4379,27	65,85
16072042	SPINAZZOLA	15	8136,86	89,33
16072042	SPINAZZOLA	44	5390,09	135,04
16072042	SPINAZZOLA	38	4129,19	57,28
16072042	SPINAZZOLA	16	6017,77	91,29
16072042	SPINAZZOLA	87	2882,29	31,24
16072042	SPINAZZOLA	85	3549,17	70,36
16072042	SPINAZZOLA	21	6219,91	89,37
16072042	SPINAZZOLA	22	6489,61	147,69
16071058	TROIA	8	10366,50	519,85
16071058	TROIA	9	10117,80	368,50
16071058	TROIA	59	10231,05	529,47
16071058	TROIA	5	11821,70	499,91
16071058	TROIA	4	4484,06	110,44
16071058	TROIA	3	8413,33	311,08
16071058	TROIA	2	10251,75	520,27
16071058	TROIA	1	7354,70	279,61
16071058	TROIA	6	11668,96	424,17
16071058	TROIA	55	4209,44	88,65
16071058	TROIA	58	10009,40	181,50
16071058	TROIA	7	10826,34	570,17
16071058	TROIA	57	5065,53	122,26
16071058	TROIA	56	4001,32	85,63
16071058	TROIA	48	3298,10	54,84
16071058	TROIA	51	5702,13	139,52
16071058	TROIA	46	4090,86	75,74
16071058	TROIA	54	4249,20	66,09
16071058	TROIA	49	4828,14	81,95
16071058	TROIA	47	2702,00	26,18
16071058	TROIA	50	4977,89	129,72
16071058	TROIA	41	5357,58	124,48
16071058	TROIA	42	4822,20	69,57
16071058	TROIA	40	3831,97	63,49
16071058	TROIA	44	4798,90	94,40
16071058	TROIA	45	4363,16	70,48
16071058	TROIA	37	4768,95	89,78
16071058	TROIA	39	5363,24	122,71
16071058	TROIA	38	4492,84	114,49
16071058	TROIA	36	4347,75	97,06
16071058	TROIA	43	7018,04	161,60
16071058	TROIA	13	9548,42	403,82
16071058	TROIA	35	4670,52	105,42

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071058	TROIA	14	9923,72	372,08
16071058	TROIA	34	5262,55	160,62
16071061	VOLTURARA APPULA	36	4813,71	121,32
16071061	VOLTURARA APPULA	37	3642,32	67,86
16071061	VOLTURARA APPULA	38	4673,73	80,05
16071061	VOLTURARA APPULA	34	8617,85	269,09
16071061	VOLTURARA APPULA	17	4794,58	125,64
16071061	VOLTURARA APPULA	28	8569,16	390,96
16071061	VOLTURARA APPULA	29	10565,02	421,96
16071061	VOLTURARA APPULA	30	4827,36	105,77
16071061	VOLTURARA APPULA	33	8218,71	338,92
16071061	VOLTURARA APPULA	32	3969,97	72,77
16071061	VOLTURARA APPULA	31	4261,72	64,54
16071061	VOLTURARA APPULA	16	4399,37	109,34
16071061	VOLTURARA APPULA	15	4604,23	109,30
16071061	VOLTURARA APPULA	21	5548,64	109,84
16071061	VOLTURARA APPULA	25	3977,61	76,59
16071061	VOLTURARA APPULA	20	4281,53	92,75
16071061	VOLTURARA APPULA	12	4398,34	87,86
16071061	VOLTURARA APPULA	6	4525,90	108,73
16071061	VOLTURARA APPULA	2	3148,26	53,14
16071061	VOLTURARA APPULA	11	3505,76	56,67
16071061	VOLTURARA APPULA	5	5676,62	122,99
16071061	VOLTURARA APPULA	1	9955,63	498,46
16071061	VOLTURARA APPULA	35	4358,90	98,75
16071061	VOLTURARA APPULA	27	3485,14	54,22
16071061	VOLTURARA APPULA	18	8705,24	414,46
16071061	VOLTURARA APPULA	24	5315,84	96,85
16071061	VOLTURARA APPULA	23	3846,11	58,46
16071061	VOLTURARA APPULA	26	4986,24	65,24
16071061	VOLTURARA APPULA	22	3592,45	58,75
16071061	VOLTURARA APPULA	14	3417,03	71,04
16071061	VOLTURARA APPULA	13	3764,47	76,04
16071061	VOLTURARA APPULA	19	5391,75	117,30
16071061	VOLTURARA APPULA	7	4983,22	83,45
16071061	VOLTURARA APPULA	10	4305,58	71,77
16071061	VOLTURARA APPULA	39	1883,01	18,71
16071061	VOLTURARA APPULA	8	7700,38	141,02
16071061	VOLTURARA APPULA	9	4699,30	90,03
16071061	VOLTURARA APPULA	4	4529,95	88,41
16071061	VOLTURARA APPULA	3	4573,53	126,61
16071062	VOLTURINO	38	7787,71	295,42
16071062	VOLTURINO	29	4529,82	98,60
16071062	VOLTURINO	30	5201,98	92,81
16071062	VOLTURINO	37	5298,14	85,30
16071062	VOLTURINO	25	5625,25	156,24
16071062	VOLTURINO	23	4775,74	88,62
16071062	VOLTURINO	24	5367,96	78,06
16071062	VOLTURINO	18	5426,37	115,69
16071062	VOLTURINO	22	4898,15	106,67
16071062	VOLTURINO	17	4562,67	95,23
16071062	VOLTURINO	21	2138,17	25,95
16071062	VOLTURINO	5	4758,11	126,96
16071062	VOLTURINO	2	7103,30	210,19
16071062	VOLTURINO	8	11180,54	563,70
16071062	VOLTURINO	3	8226,15	290,15

COD_ISTAT	AGRO	N._FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071062	VOLTURINO	1	3484,00	51,17
16071062	VOLTURINO	31	4449,65	101,14
16071062	VOLTURINO	35	3446,43	48,93
16071062	VOLTURINO	28	5139,08	72,43
16071062	VOLTURINO	34	4630,08	126,45
16071062	VOLTURINO	27	6111,40	97,97
16071062	VOLTURINO	13	3712,54	86,84
16071062	VOLTURINO	36	5343,90	70,81
16071062	VOLTURINO	40	1021,29	5,30
16071062	VOLTURINO	32	5185,77	93,13
16071062	VOLTURINO	33	4965,15	107,45
16071062	VOLTURINO	20	5901,17	86,33
16071062	VOLTURINO	26	6433,99	81,65
16071062	VOLTURINO	39	1046,16	6,65
16071062	VOLTURINO	14	4265,63	68,24
16071062	VOLTURINO	19	4544,31	108,23
16071062	VOLTURINO	12	4417,55	81,56
16071062	VOLTURINO	16	4334,76	103,84
16071062	VOLTURINO	15	5016,31	106,91
16071062	VOLTURINO	7	5303,31	157,94
16071062	VOLTURINO	6	4900,96	143,36
16071062	VOLTURINO	4	8680,27	446,60

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Biccari, Alberona, Volturara Appula, Motta Montecorvino, S. Marco Lacatola, Lucera.

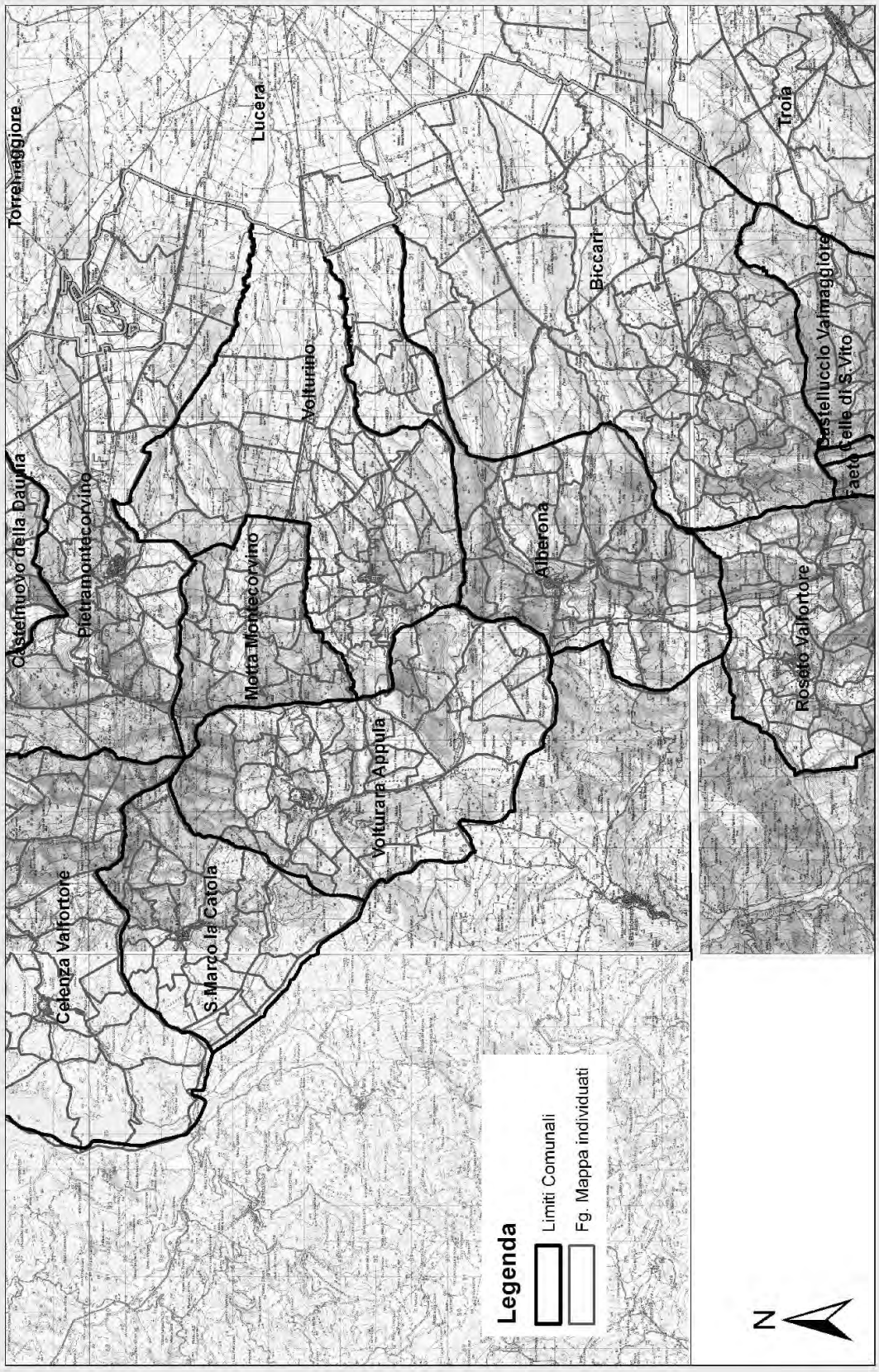

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Comuni

Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Celle di S. Vito, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Roseto Valfortore

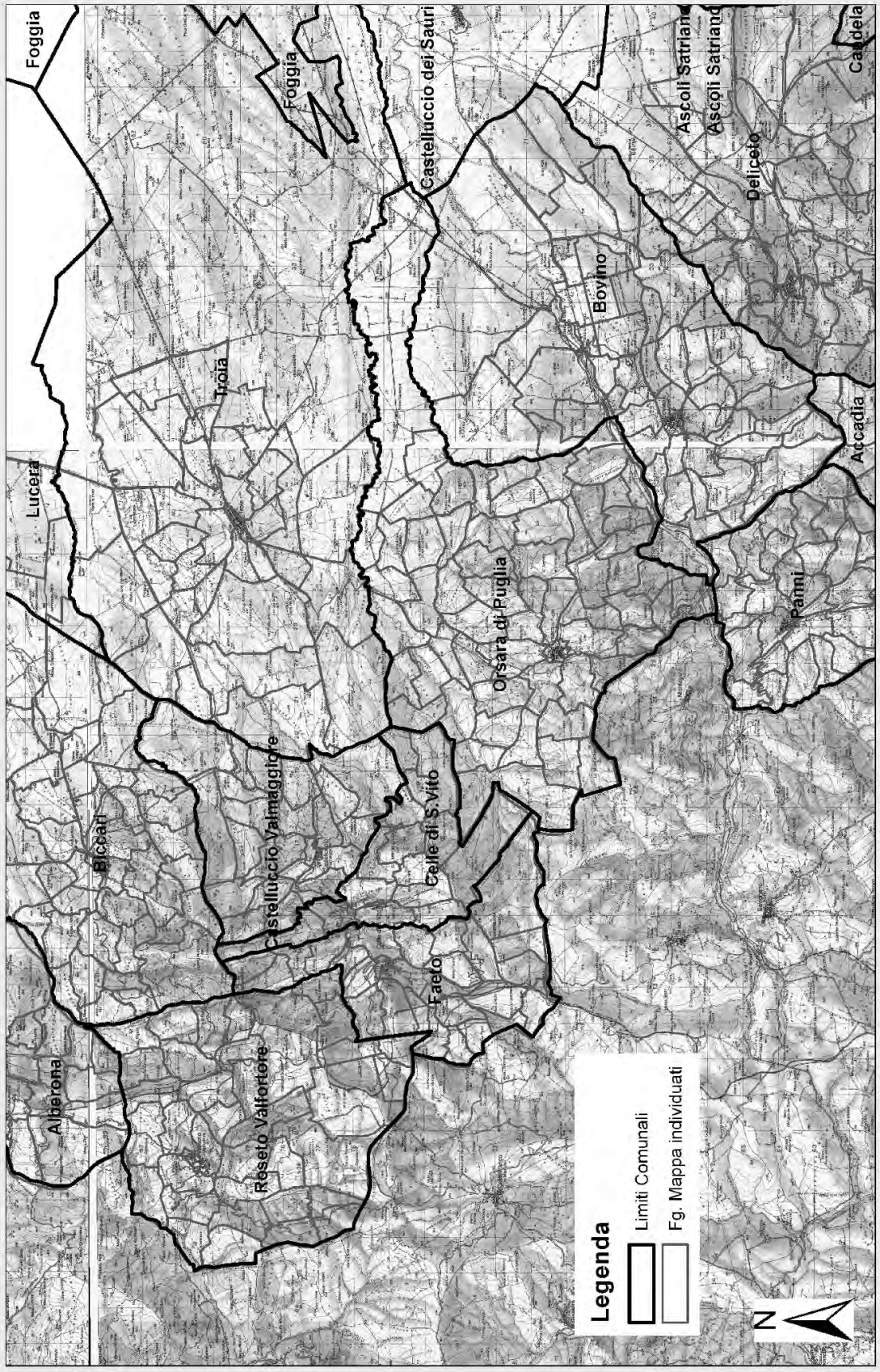

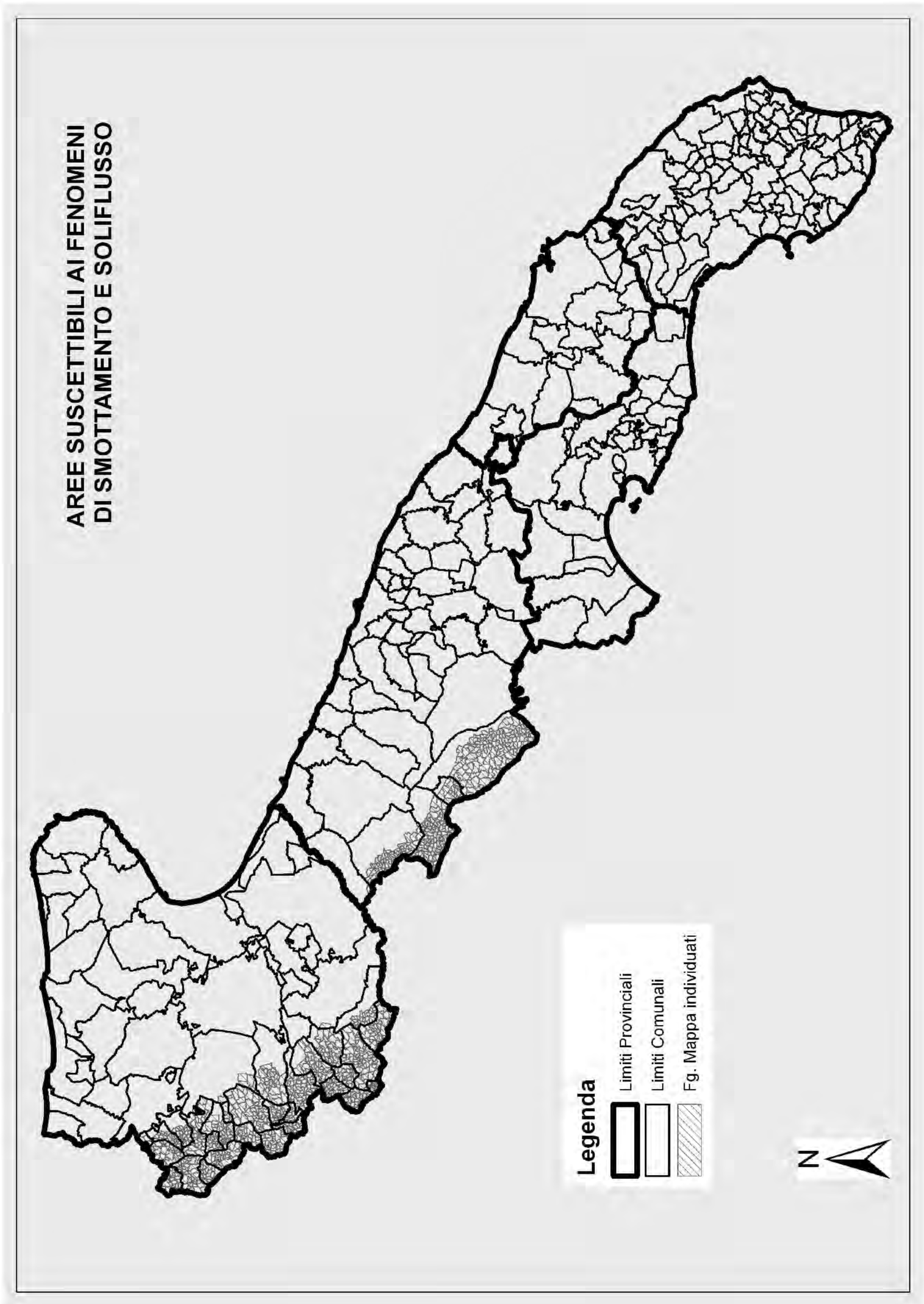
AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI
DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Legenda
Limiti Provinciali
Limiti Comunali
Fg. Mappa individuati
N

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Gravina di Puglia, Poggiorsini

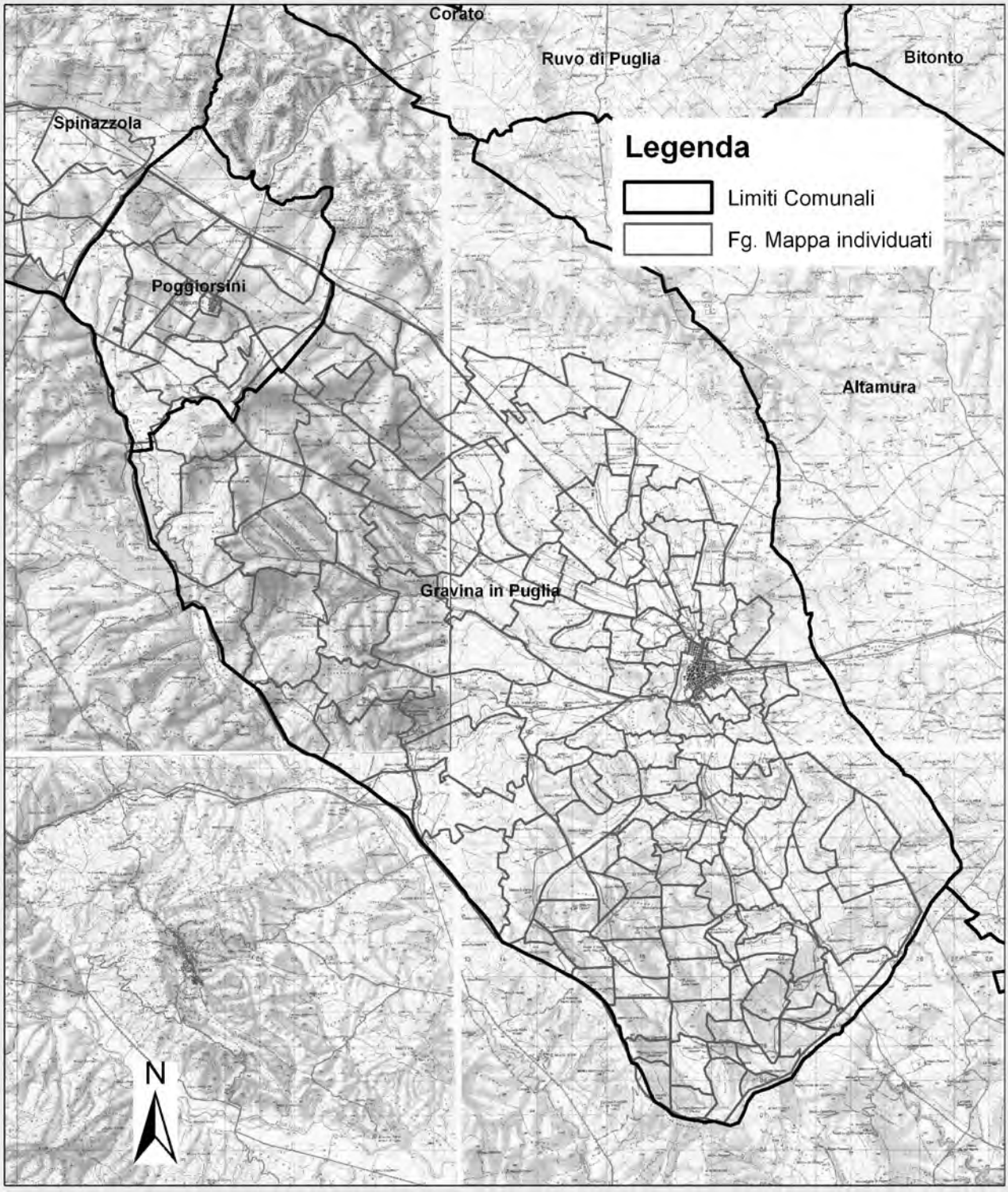

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Comuni

Pietra Montecorvino, Cclenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia, Castelvecchio di Puglia, Castelnuovo Nonterotaro, Carlantino.

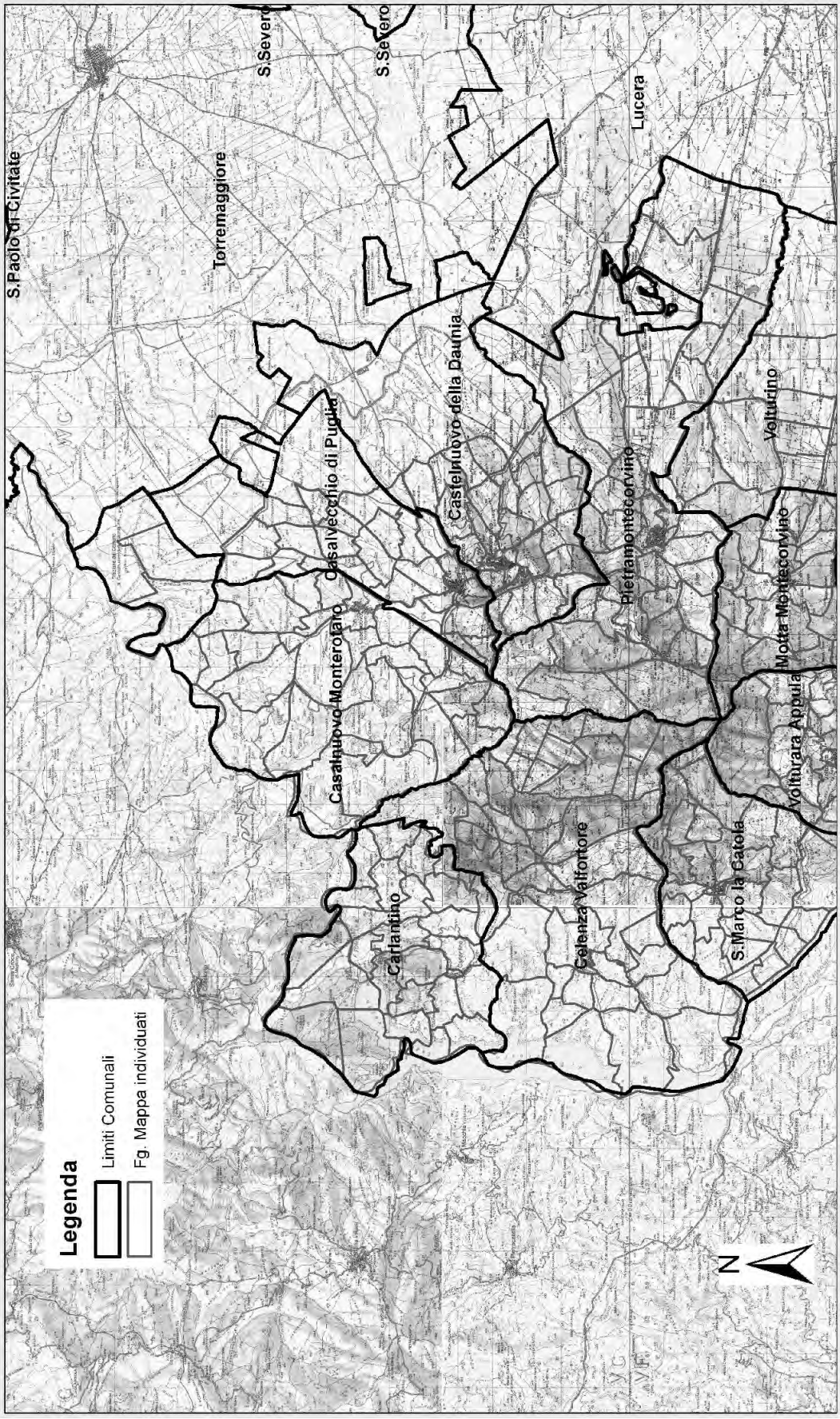

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO
Comuni
Spinazzola, Minervino Murge, Canosa

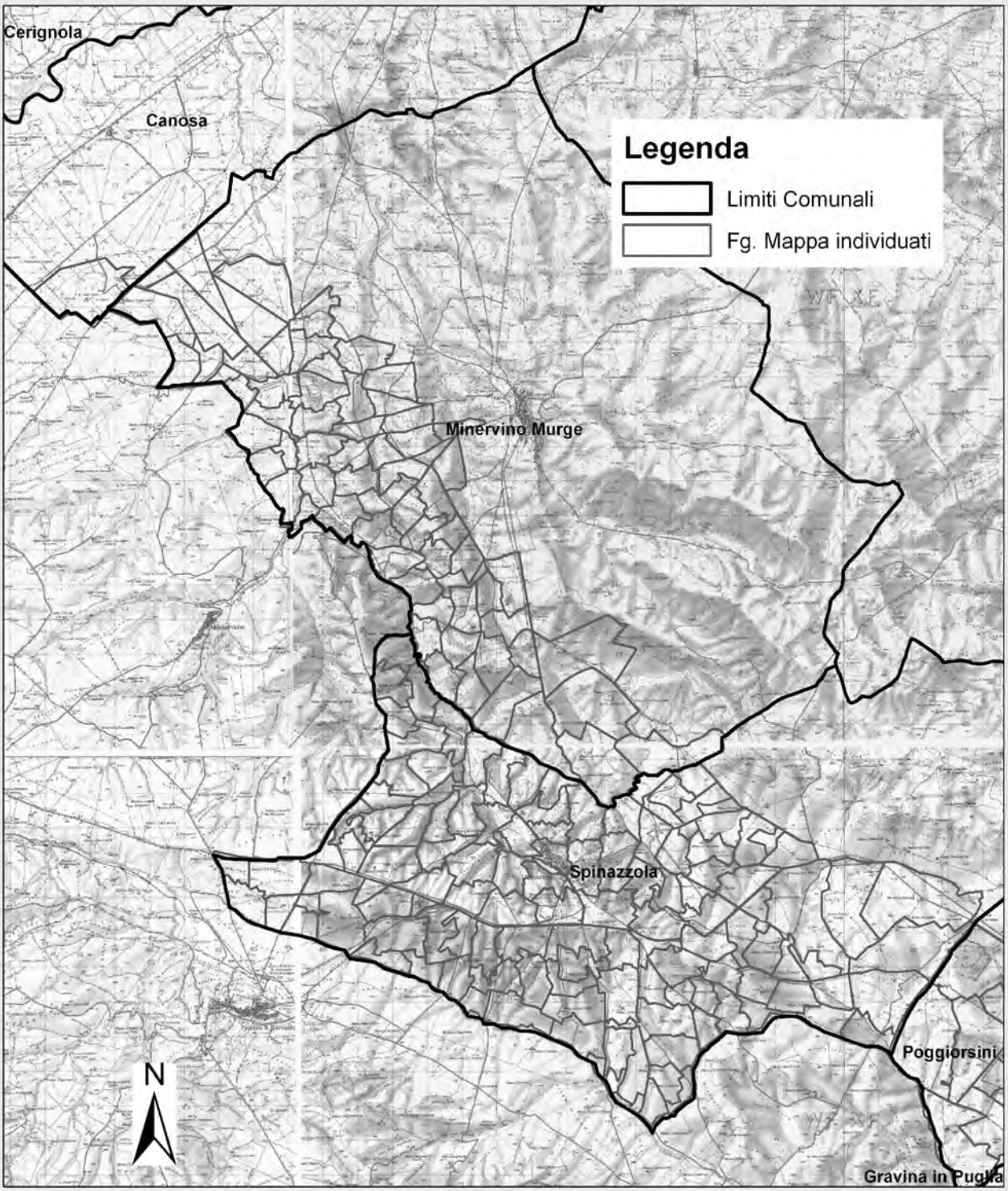

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 912

Terreni ex ERSAP autorizzazione alla vendita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 5 della Legge Regionale del 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;

con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "… *sulla base di direttive della Giunta Regionale*", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: *Servizio Riforma Fondiaria*;

con l'art.31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con Delibera di G.R. n° 161 del 22.02.2015 il dott. Giuseppe MAESTRI è stato nominato Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria,

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo*

formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;

2. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n.386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;*

3. *i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. n.38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, *con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;*

CHE, sulla scorta dell'istruttoria eseguita dalla

competente Struttura Alta Professionalità del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita delle unità produttive site sul territorio regionale, riportate nell'unito elenco, in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di legge di cui all'art.2 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i., al prezzo determinato ai sensi dei combinati disposti degli artt. 3 e 5 della medesima normativa regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria
Dott. Giuseppe Maestri

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario A.P., responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

di autorizzare la vendita delle unità produttive riportate nell'unito elenco, parte integrante del presente atto, in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di legge di cui all'art.2 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i., al prezzo determinato ai sensi dei combinati disposti degli artt. 3 e 5 della medesima normativa regionale;

di incaricare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula dell'atto di vendita;

di deputare il Dirigente del Servizio, *ove necessario*, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Riforma Fondiaria

Elenco unità poderali da vendere ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della L.R. n. 20/99 e s.m.i.

PROVINCIA DI BARI

Unità produttiva N.	Superficie Ha	Località	Agro	Acquirente
Pod. 587/Integr.	0.70.25	Fontana d'Ogna	Poggiorsini	Trani Maria

NC/

Il presente elenco è composto da n. 1 pagina.

L' A.P. del Servizio
(dott. Piero Luigi DE MITRI)

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria
(dott. Giuseppe MAESTRI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 913

Beni Riforma Fondiaria - Art. 13 comma 1 L. R. n. 20/99 e s.m.i. - Alienazione, Alienazione a mezzo di pubblico incanto di beni immobili dell'ex ERSAP non di pubblico generale interesse, siti nel comprensorio della Provincia di Foggia. Affidamento procedure al Servizio Programmazione ed Acquisti dell'Assessorato Lavoro - Politiche per il Lavoro - Personale ed Organizzazione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Foggia del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "… *sulla base di direttive della Giunta Regionale*", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: *Servizio Riforma Fondiaria*;

con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 20/12/2015 è stata affidata la direzione del Servizio di Riforma Fondiaria al dott. Giuseppe Maestri;

CONSIDERATO che con deliberazione n.1965 in data 12.10.2012 avente ad oggetto: "*Beni Riforma Fondiaria art.13 L.R. 20/99 e s.m.i. Alienazione a mezzo di pubblico incanto di beni dell'ex ERSAP non di pubblico generale interesse Affidamento procedure all'Ufficio Contratti ed Appalti dell'Assessorato Affari Generali. 1° incanto -",* che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, la Giunta Regionale pro-tempore ha provveduto a dichiarare quei beni n*on fruibili per esigenze regionali* ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 20/99 e art. 24 comma 2 della L.R. n. 27/95, incaricando Il Servizio Programmazione ed Acquisti, con la collaborazione degli Uffici del Servizio Riforma Fondiaria, per l'espletamento delle procedure di gara pubblica.

CHE il predetto Servizio Programmazione ed Acquisti, con propria Determinazione Dirigenziale n.100 del 07.10.2013 avente ad oggetto: alienazione di terreni ed immobili vari siti in Foggia e provincia, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 20 del 30.06.1999 e s.m.i. - *"Indizione di Asta Pubblica ai sensi dell'art.73 comma c) del R.D. n.827 del 23.05.1924"-*, ha provveduto a bandire l'incanto per l'alienazione dei beni di cui alla deliberazione n. 1965;

CHE in data 25/11/2013, la gara pubblica è stata espletata, con esito di aggiudicazione provvisoria dei lotti nn. 11 e 13 di cui al richiamato Atto Dirigenziale n. 100/2013, mentre non sono state presentate offerte e di conseguenza non sono stati aggiudicati i lotti: nn. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15 e 16;

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 16/12/2013 del Servizio Programmazione ed Acquisti, è stata definita l'aggiudicazione dei lotti nn.11 e 13 siti, entrambi, siti in agro di Apricena (FG) alla località San Sabino;

ATTESO che considerazione di quanto innanzi, non essendo intervenuta alcuna offerta per restanti lotti, si ritiene necessario e conveniente per l'Amministrazione regionale, riproporre in vendita i lotti rimasti invenduti, applicando un ribasso d'asta del 10% sui precedenti valori attribuiti dall'Agenzia del Territorio di Foggia;

RITENUTO che tale ribasso trova applicabilità, da un lato, per una necessità oggettiva di dare continuità alle attività dismissive d'Istituto, di un patrimonio complesso e difficile da gestire in termini di sicurezza e controllo, costituito prevalentemente da fabbricati rurali, suoli e cave esauste, troppo spesso oggetto di occupazioni abusive, abusi edilizi e discariche varie, dall'altro, il proposto ribasso, rappresenta una giusta risposta alle attuali difficoltà economiche che interessano sia l'agro marmifero con tutto il suo indotto di carattere edilizio ed urbanistico che nell'anno 2014 ha segnato una flessione di circa 11,80%, sia il mercato agricolo che nel medesimo anno nonostante incoraggianti riprese sul fronte delle esportazioni accusa ancora una importante flessione nell'arco del triennio pari a circa 15%, con ripercussioni sia in termini di produttività che occupazionali;

VALUTATO quindi, l'opportunità di un ribasso d'asta pari al 10%, i prezzi di vendita dei lotti residui vengono rideterminati e riportati nell'elenco che quale allegato A) si unisce al presente deliberato per costituirne parte integrale e sostanziale;

RILEVATO che gli adempimenti di cui all'art. 13 comma 2 della L.R. 20/99 e s.m.i. sono stati già espletati con ed accertati con D.G.R. n. 1965/2012;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97 e, tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, dal Responsabile A.P. del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;

di prendere atto che i beni ex Ersap citati in pre-

messa, con D.G.R. n. 1965/2012 sono stati già dichiarati non fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia o per altro uso pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 26 aprile 1995 n. 27;

di autorizzare la vendita dei 14 lotti descritti nell'elenco, che quale allegato A) si unisce al presente Atto per divenirne parte integrante e sostanziale, con un ribasso d'asta del 10% da applicarsi sui valori immobiliare stabiliti dall'Agenzia del Territorio, ritenuto congruo e conforme all'attuale andamento del mercato;

di disporre pertanto, l'alienazione dei citati immobili mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica con offerte segrete in aumento sui corrispondenti prezzi base ridotti del 10% riportati in elenco nell'allegato A), ai sensi del medesimo art. 13 comma 1 della L.R. n. 20/99, dell'art. 27 comma 1 della L.R. n. 27/95 e dell'art. 11 comma 2 della L. 386/76;

di stabilire, che il Servizio Programmazione ed Acquisti con la collaborazione della Struttura Provinciale di Riforma di Foggia del Servizio Riforma Fondiaria, avrà esclusiva competenza per la vendita degli immobili;

di disporre, che tutti i trasferimenti dei beni in parola, avverranno nello stato di fatto e di diritto in cui versano, con eventuali accessori, oneri e pesi inerenti;

di autorizzare il funzionario del Servizio Programmazione ed Acquisti, di concerto con il funzionario del Servizio Riforma, entrambi delegati alla stipula, ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali connessi sia all'esatta identificazione catastale del bene sia alla corretta denominazione dei soggetti giuridici costituiti nell'atto, qualora, essi siano desumibili da atti ufficiali riconosciuti nel processo amministrativo;

di stabilire, infine, che tutte le spese notarili di registrazione e di quant'altro dovuto e conseguente il rogito dell'atto, saranno ad esclusivo carico dell'acquirente;

di disporre *la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.*

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A)

REGIONE PUGLIA

SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA

STRUTTURA PROVINCIALE FOGGIA

Immobili già autorizzati alla vendita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 12.10.2012

Elenco con ribasso del 10% del prezzo base d'asta

	Tipo Immobile	Descrizione immobile	Consistenza	Agro	Località	F°	P.lle	Prezzo base 1° incanto	Prezzo base ridotto del 10%
1	terreno	area con presenza predominante di "Agri Marmiferi"	Ha.01.83.43	Apricena	S. Sabino	10	277 (ex 60)	€.33.303,55	**€. 29.973,19**
2	terreno	area con presenza predominante di "Agri Marmiferi"	Ha.00.79.65	Apricena	S. Sabino	10	231-234 (ex 60)	€.14.461,25	**€.13.015,13**
3	terreno	area con presenza predominante di "Agri Marmiferi"	Ha.00.25.76 01.70.31 00.03.00 Ha.01.99.07	Apricena	S. Sabino	10	320-321 (ex 27)	€.39.444,47	**€.35.500,02**
4	fabbricato	Ex spaccio aziendale	Mq.83 c.a.	Cerignola	B.go Libertà	350/A	94 sub2-3	€.32.000,00	**€.28.800,00**
5	Fabbricato ed area recintata	fabbricato semi crollato con portico ed area di pertinenza	Mq.513 coperti Mq.240 portico Mq.1230 area	Cerignola	Moschella	428	188	€..36.618,50	**€.32.956,65**
6	fabbricato ed area pavimentata	Capannone struttura metallica con copertura in fibrocemento (da sostituire) ed area esterna pavimentata	Mq.576 coperti Mq.578 coperti	Cerignola	Moschella	428	164	€.25.300,00	**€.22.700,00**
7	fabbricato ed area pavimentata	Capannone come sopra	Mq.576 coperti Mq.578 coperti	Cerignola	Moschella	428	165	€.25.300,00	**€.22.700,00**
8	fabbricato	Fabbricato ex scuola con annesso rudere	Mq.305 ex scuola Mq.465 rudere Mq.2.202 corte	Chieuti	Bivento 1	15	170	€.48.306,60	**€.43.475,94**
9	terreno	Suolo edificatorio in zona D/4 Aree per laboratori artigiani	Mq.1164	Foggia	Torre Guiducci 2 Villaggio Artigiani	76	385	€.218.250,00	**€.196.425,00**
10	terreno	area con presenza predominante di "Agri Marmiferi"	Ha.04.77.71	Apricena	S. Sabino	10	261 262 342 348 349	€.76.433,60	**€.68.790,24**

12	terreno	area con presenza predominante di "Agri Marmiferi"	Ha.02.67.62	Apricena	S. Sabino	10	521	€.42.819,20	**€.38.537,28**
14	fabbricato	ex spaccio aziendale	Mq.76	Cerignola	Moschella	428	143	€.28.400,00	**€.25.560,00**
15	terreno	Suolo in adiacenza stazione ferroviaria "Cerignola campagna"	Ha.00.17.84	Cerignola	Stazione campagna	146	66	€.4.100,00	**€.3.690,00**
16	fabbricato	Fabbricato con annessa aia	Mq.403 coperti Mq.297 aia Mq.1835 aia	Ascoli Satriano	Mezzanone	112	5-263	€.36.021,96	**€.32.419,17**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA
IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe MAESTRI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 914

Beni Ex Ersap - Autorizzazione alla vendita ai sensi degli artt. 2,4 e 5 della Legge Regionale 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura provinciale di Bari del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue:

con L.R. 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

visto l'art. 24 della Legge 8 marzo 1998 n. 146 con cui sono state trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10, 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli Enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli Enti stessi;

con L.R. n. 18 del 04.07.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria "… *sulla base di direttive della Giunta Regionale*", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10.1998;

con L.R. n. 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex ERSAP;

Con L.R. n. 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate le norme ed altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

Con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009, e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: *Servizio Riforma Fondiaria*;

Con l'art. 31, comma 2, della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

Con Delibera di G.R. n. 185 del 20.02.2015 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente Dr Giuseppe MAESTRI;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28.10.1998 avente ad oggetto: "art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria - direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale, in attuazione dei principi contenuti nella L.R. 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. 18/97, art. 2, in particolare:

1) I provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della legge 386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionale dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;

2) I provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della legge 386/76, tornati nella disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia del precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;

3) i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di beni di cui all'art. 11 della Legge 386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento dagli organi istituzionale dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo*,,* istituito con L.R. 18/97, art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. n. 38 del 20.12.2011, è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28.02.2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazione e di trasferimento di cui ai punti soprarichiamati, *con atto da*

sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;

CHE sulla scorta dell'istruttoria eseguita dalla competente Struttura Alta Professionalità del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta alla approvazione della G.R. la vendita dei terreni provenienti da ex unità di riforma site sul territorio regionale, riportate nell'allegato elenco, in favore degli attuali possessori, soggetti aventi titolo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L.r. 20/99 e s.m.i.-

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.r. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria
Dr. Giuseppe Maestri

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29.07.1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario A.P. responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27, gli immobili oggetto del presente atto deliberativo, non fruibili per esigenze proprie o per altro uso pubblico;

di autorizzare la vendita dei beni riportati nell'unito elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei soggetti aventi titolo, in applicazione e con le modalità previste dagli artt. 2, 4 e 5 della Legge Regionale 20/99 e s.m.i.;

di deputare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula dell'atto di vendita;

di autorizzare il Dirigente del Servizio, o chi per Lui incaricato, *ove necessario*, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2012 convertito in Legge n. 122/2010 e la

precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

.....

Servizio Riforma Fondiaria

Elenco dei beni da alienare ai sensi degli artt. 2 , 4 e 5 della L.R. n. 20/99 e s.m.i.

PROVINCIA DI BARI

Unità Produttiva N°	Superficie Ha	Località	Agro	Detentore/Acquirente COGNOME E NOME
Pod. 98 (parte)	8.35.17	Jazzo Nuovo	Andria	MAIURI Cosimo
Pod. 56/70 (parte)	19.08.15	Pozzelle Murge	Andria	ZINGARO Nicola

Il Responsabile del procedimento

A.P. Dr. Pierluigi DE MITRI

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria

Dr. Giuseppe MAESTRI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 915

P.O. FESR Puglia 2007-2013. Linea 2.4. Azione 2.4.2 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico". Fondo Mutui PMI Tutela dell'Ambiente costituito con DGR n. 2728 del 18 dicembre 2014. Modifica del PIANO DELLE ATTIVITA'.

L'Assessore allo Sviluppo economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione, riferisce:

Premesse

1. il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede, nell'ambito della Linea di intervento 2.4 "Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego", una specifica azione (Azione 2.4.2 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico") finalizzata a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica;

2. gli aiuti programmati nell'ambito dell'Azione 2.4.2 sono erogati nella forma di mutui e sovvenzioni;

3. le finalità, i soggetti destinatari, le tipologie di investimento ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle definite nel Regolamento regionale n. 17 del 30 settembre 2014 (Titolo VI Aiuti per la Tutela dell'Ambiente);

4. con Delibera della Giunta regionale n. 2728 del 18 dicembre 2014:

i) è stato costituito uno strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nella forma del Fondo mutui, affidandone la gestione alla società Puglia Sviluppo S.p.A.;

ii) è stata delegata alla società Puglia Sviluppo S.p.A. la funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 per la gestione delle Sovvenzioni Dirette;

iii) è stato approvato l'Accordo di finanziamento, conforme all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (delega di gestione del Fondo Mutui) e all'art. 59, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (delega di Organismo Intermedio per la gestione delle sovvenzioni dirette), ove sono disciplinate:
- la finalità del Fondo per investimenti finalizzati al risparmio energetico, individuata nell'attuazione dell'Azione 2.2.4 del PO FESR Puglia 2007-2013;
- gli obblighi di Puglia Sviluppo, relativi alle procedure di selezione dell'Istituto tesoriere, al rispetto dei Regolamenti Comunitari in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, al supporto per le attività di reporting, monitoraggio e controllo dell'Autorità di Gestione;
- le modalità di copertura dei costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione dello strumento, nei limiti dell'art. 43, par. 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- le modalità di utilizzo degli interessi attivi maturati sulla dotazione del Fondo, di assorbimento delle perdite, di restituzione del capitale; la durata dell'Accordo, fissata fino al 31/12/2025;
- la restituzione del finanziamento;
- le modalità di esecuzione delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione delle sovvenzioni dirette.

iv) è stato approvato, altresì, il "Piano delle Attività del Fondo Mutui PMI Tutela dell'Ambiente", Allegato 1) all'accordo di finanziamento;

5. il Piano delle Attività per la gestione degli aiuti finalizzati al risparmio energetico, ha quantificato il dimensionamento complessivo dell'intervento in complessivi € 100.000.000,00, di cui € 60.000.000 a carico delle risorse pubbliche (aiuti in forma di mutui e sovvenzioni dirette) e € 40.000.000 quale quota di cofinanziamento del settore bancario, attraverso l'erogazione di mutui;

Considerato che

1. Il Piano delle Attività, al paragrafo 2.6 "Proporzionalità dell'intervento e della misura intesa a contenere al minimo la distorsione del mercato", prevede la possibilità di riesaminare ed aggiornare il medesimo Piano delle Attività in considerazione della dinamicità delle variabili prese a riferimento ai fini della definizione dei contesti di mercato.

2. Ai sensi del paragrafo 4 del Piano delle Attività, i principali *drivers* per procedere all'aggiornamento sono:

- Inadeguatezza delle risorse a valere sullo strumento agevolativo rispetto alla domanda osservata dei beneficiari;
- Errore nella gestione del rischio.

3. Secondo quanto previsto dai paragrafi 2.1, 2.6, 2.7 del Piano delle Attività, il dimensionamento dell'intervento dello strumento è complessivamente pari a € 100.000.000, così suddiviso:
- 40%, pari ad € 40.000.000,00, come aiuti nella forma del fondo Mutui - Prestito con condivisione del rischio;
- 20%, pari ad € 20.000.000,00, come aiuti nella forma delle Sovvenzioni dirette;
- 40%, pari ad € 40.000.000,00, come mutui erogati dalle banche, privi di elemento di aiuto, quali risorse aggiuntive mobilitate dalla misura.

4. In data 11 marzo 2015 è stata avviata la fase di interlocuzione con il Partenariato istituzionale PO FESR.

5. Nel corso delle procedure di consultazione sono stati condivisi alcuni elementi di miglioramento dell'intervento, finalizzati a rafforzare l'efficacia dell'azione, in relazione ai fattori di "market failure" individuati nell'ambito del Piano delle Attività. Nello specifico è stata ravvisata l'opportunità di apportare alcuni correttivi ai punti 2.1, 2.6 e 2.7 del Piano delle Attività che consentono il miglioramento dell'intervento in termini di efficacia, confermando altresì trascurabili potenziali effetti distorsivi del mercato:
- variare da 40% a 35% l'intervento del Fondo Mutui;
- variare da 20% a 30% l'intervento in conto sovvenzioni;
- variare da 40% a 35% l'intervento delle banche finanziatrici;

inoltre si ravvisa l'opportunità di ridurre l'importo minimo previsto per l'eleggibilità allo strumento dei progetti delle PMI da € 100.000 ad € 80.000.

Tutto ciò premesso e considerato, in attuazione delle finalità di cui all'Azione 2.4.2 del P.O. FESR Puglia 2007-2013, si propone di attuare le seguenti modifiche al testo del Piano delle Attività, approvato con DGR n. 2728 del 18/12/2014:

1. il terzo capoverso del paragrafo 2.1 è modificato come segue: "La copertura finanziaria di un piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali:
- 35% mutuo a carico del Fondo Mutui;
- 30% Sovvenzione diretta;
- 35% mutuo a carico della banca finanziatrice."

2. Il secondo capoverso del paragrafo 2.6 è modificato come segue: "Si ritiene che per le finalità su esposte, considerati i dati complessivi del settore energetico in questa particolare fase congiunturale, lo strumento del fondo per investimenti finalizzati al risparmio energetico possa avere efficacia con una dotazione pari a 60 milioni di euro, di cui circa 32 milioni a valere sul Fondo mutui e circa 28 milioni a valere su sovvenzioni dirette."

3. Il secondo capoverso del paragrafo 2.7 è modificato come segue: "Il dimensionamento dell'intervento è complessivamente pari a € 92.307.692,31, così suddiviso:
- € 32.307.692,31: aiuti nella forma del fondo Mutui - Prestito con condivisione del rischio.
- € 27.692.307,69: aiuti nella forma delle Sovvenzioni dirette.
- € 32.307.692,31: mutui erogati dalle banche, privi di elemento di aiuto, quali risorse aggiuntive mobilitate dalla misura, con tasso di partecipazione aggregata del settore bancario pari al 35%."

4. Il quinto capoverso del paragrafo 2.5 è modificato come segue: "Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 80mila, che utilizzano le tipologie di seguito descritte:

a) Linea cogenerazione;

b) Linea risparmio energetico;

c) Linea produzione di energia da fonti rinnovabili.

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione.

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al testo del Piano delle Attività, approvato con DGR n. 2728 del 18/12/2014:

1. il terzo capoverso del paragrafo 2.1 è modificato come segue: "La copertura finanziaria di un piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali:
- 35% mutuo a carico del Fondo Mutui;
- 30% Sovvenzione diretta;
- 35% mutuo a carico della banca finanziatrice."

2. Il secondo capoverso del paragrafo 2.6 è modificato come segue: "Si ritiene che per le finalità su esposte, considerati i dati complessivi del settore energetico in questa particolare fase congiunturale, lo strumento del fondo per investimenti finalizzati al risparmio energetico possa avere efficacia con una dotazione pari a 60 milioni di euro, di cui circa 32 milioni a valere sul Fondo mutui e circa 28 milioni a valere su sovvenzioni dirette."

3. Il secondo capoverso del paragrafo 2.7 è modificato come segue: "Il dimensionamento dell'intervento è complessivamente pari a € 92.307.692,31, così suddiviso:
- € 32.307.692,31: aiuti nella forma del fondo Mutui - Prestito con condivisione del rischio.
- € 27.692.307,69: aiuti nella forma delle Sovvenzioni dirette.
- € 32.307.692,31: mutui erogati dalle banche, privi di elemento di aiuto, quali risorse aggiuntive mobilitate dalla misura, con tasso di partecipazione aggregata del settore bancario pari al 35%."

4. Il quinto capoverso del paragrafo 2.5 è modificato come segue: "Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 80mila, che utilizzano le tipologie di seguito descritte:
a) Linea cogenerazione;
b) Linea risparmio energetico;
c) Linea produzione di energia da fonti rinnovabili.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta — Dott.ssa Antonella Bisceglia
Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 916

Art. 11 legge n. 27 del 24 marzo 2012 - Ottemperanza sentenza TAR Lecce II Sez. n. 671/2013. Parziale modifica alla D.G.R. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della terza sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di San Cesario di Lecce.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P., dal Dirigente dell'ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza e confermata e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

vista la D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012 "*Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione*" pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 11/07/2012, con la quale sono state identificate n. 188 nuove sedi farmaceutiche con le relative zone di ubicazione da assegnare con Concorso Straordinario;

vista la D.G.R. n. 2154 del 23/10/2012 "*Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Parziale rettifica D.G.R. 1261/2012*" pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 07/11/2012, con la quale sono state modificate n. 5 zone di ubicazione di sedi farmaceutiche

individuate dalla D.G.R. 1261/2012 rispettivamente nei Comuni di Alberobello, Capurso, Corato, Modugno e S. Giovanni Rotondo;

vista la D.G.R. n. 36 del 29/01/2013 "*Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Parziale rettifica D.G.R. 1261/2012*" pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 del 20/02/2013, con la quale è stata modificata la zona relativa alla sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione individuate dalla D.G.R. 1261/2012 nel Comune di Conversano;

visto che con D.D. n. 39/2013 B.U.R.P. n. 20/2013 è stato bandito il Concorso Straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso ai sensi della legge 27/2012 art. 11;

vista la D.G.R. n. 71 del 03/02/2015 "*Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11- Integrazione alla D.G.R. 1261 del 19/06/2012. Definizione confini sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione del Comune di Palo del Colle*";

vista la D.G.R. n. 348 del 27/02/2015 "*Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Farmacie del Comune di Monopoli. Individuazione di una zona di decentramento e parziale modifica della sede farmaceutica di nuova istituzione n. 13. Integrazione alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012*";

vista la D.G.R. n. 349 del 27/02/2015 "*Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Consiglio di Stato n. 288/2014. Modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione del Comune di Pulsano*";

vista la D.G.R. n. 388 del 03/03/2015 "*Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 672/2013. Modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della sede farmaceutica n. 5 di nuova istituzione del Comune di Sava*";

vista la D.G.R. n. 389 del 03/03/2015 "*Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Molfetta - Individuazione di una zona di decentramento*";

vista la D.G.R. n. 415 del 11/03/2015 "*Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 673/2013. Parziale modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Torchiarolo*";

vista la D.G.R. n. 417 del 11/03/2015 "*Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 941/2013. Parziale modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Fragagnano*";

visto che con D.D. PATP n. 115 del 01/04/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 54/2015 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del candidati del Concorso Straordinario bandito con D.D. PATP n. 39/2013;

considerato che la Regione Puglia, con la D.G.R. 1261/2012, ha recepito la definizione della zona della terza sede farmaceutica così come definita dalla Delibera di Giunta Comunale di San Cesario di Lecce n. 65/2012, come di seguito riportata: via Battisti, via Unità d'Italia, via Barbieri, via Don Fran. Carlà, via S. Antonio, via Bosio, via La Malfa, via Scardino, via Sardegna, via Vecchia S. Donato, via Cozzi, via Sicilia, piazzale S. Pertini, via L. Azechiele, piazza F. Smaldone, via Curtiglione, via Calò, via Madonna del Lacco, via Tondo, via Giovanni Paolo II (alcuni civici), via Mazzini (alcuni civici), via XVI marzo (alcuni civici, via Dante (alcuni civici), via Europa;

dato atto che la D.G.R. 1261/2012 è stata impugnata relativamente alla nuova sede nel Comune di S. Cesario di Lecce da un titolare di sede farmaceutica deducendo il vizio di incompetenza della Giunta Comunale ad adottare l'atto istitutivo della nuova sede farmaceutica;

dato atto che il Tar Puglia con sentenza 671/2013 ha accolto il ricorso ritendendo competente in materia il Consiglio Comunale, disponendo di annullare la D.G.R. 1261/2012 nella parte in cui recepiva la zona individuata nella DGC di San Cesario di Lecce n. 65/2012 e rimettendo l'attività amministrativa al Consiglio Comunale;

considerato che la Regione Puglia ha ritenuto di adempiere a quanto deciso dal Tar Bari con la sentenza n. 671/2013, comunicando al Comune di S. Cesario il riavvio dell'iter procedimentale di individuazione della sede farmaceutica previsto dall'art. 11 L. 27/2012;

tenuto conto che il Comune è rimasto inadempiente, la Regione Puglia ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla L. 27/2012 art. 11 comma 9, convocando la Conferenza di Servizi con il Comune (assente), ASL/Le, Ordine dei Farmacisti di Lecce, assumendo il parere favorevole della Asl Le, sulla proposta di delimitazione della terza sede farmaceutica di nuova istituzione, sostanzialmente identica a quella deliberata dalla Giunta Comunale nella impugnata delibera n. 65/2012;

ottenuto anche il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti con successiva nota n. 477/2015;

si propone alla Giunta Regionale, di approvare la parziale modifica alla D.G.R. 1261/2012 relativamente alla della zona dove allocare la nuova sede farmaceutica del Comune di S. Cesario di Lecce individuata nella D.G.C. di S. Cesario n. 65/2012 e confermata dalla Conferenza di Servizi Regione-Asl Le- Ordine Farmacisti di Lecce prot. AOO/152_5270 /2015 e che prevede la seguente delimitazione: *via Battisti, via Unità d'Italia, via Barbieri, via Don Fran. Carlà, via S. Antonio, via Bosio, via La Malfa, via Scardino, via Sardegna, via Vecchia S. Donato, via Cozzi, via Sicilia, piazzale S. Pertini, via L. Azechiele, piazza F. Smaldone, via Curtiglione, via Calò, via Madonna del Lacco, via Tondo, via Giovanni Paolo II (alcuni civici), via Mazzini (alcuni civici), via XVI marzo (alcuni civici, via Dante (alcuni civici), via Europa;*

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento della Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

di modificare in modo parziale la D.G.R. 1261/2012 relativamente alla allocazione della nuova sede farmaceutica del Comune di S. Cesario di Lecce individuata nella D.G.C. di S. Cesario n. 65/2012 e confermata dalla Conferenza di Servizi Regione-Asl Le- Ordine Farmacisti di Lecce prot. AOO/152_5270/2015 e che prevede la seguente delimitazione: *via Battisti, via Unità d'Italia, via Barbieri, via Don Fran. Carlà, via S. Antonio, via Bosio, via La Malfa, via Scardino, via Sardegna, via Vecchia S. Donato, via Cozzi, via Sicilia, piazzale S. Pertini, via L. Azechiele, piazza F. Smaldone, via Curtiglione, via Calò, via Madonna del Lacco, via Tondo, via Giovanni Paolo II (alcuni civici), via Mazzini (alcuni civici), via XVI marzo (alcuni civici, via Dante (alcuni civici), via Europa;*

di disporre a cura del Servizio proponente, la notifica del presente atto al Comune di S. Cesario di Lecce, alla Asl LE ed All'Ordine dei Farmacisti di Lecce;

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

di disporre la pubblicazione sul BURP del presente atto.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 917

Legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ad alle terapie del dolore". Approvazione Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012).

L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche" e confermata dalla Dirigente di Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ad alle terapie del dolore" ha dettato i primi indirizzi per la realizzazione di strutture sanitarie che eroghino cure palliative e terapia del dolore assicurando un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia.

Con Atto d'Intesa Stato-Regioni 25/7/2012 è stato approvato il documento ad oggetto " Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore".

Con provvedimento n. 2210 del 26/11/2013 la Giunta Regionale, oltre a recepire i contenuti del suddetto Atto, ha dato mandato al Gruppo di Lavoro regionale "Cure Palliative e Terapia del Dolore", istituito con A.D. n. 134 del 29/4/2013, di supportare l'Assessorato al Welfare nell'attività di programmazione e costruzione di una efficace rete tesa a garantire erogazione omogenea delle prestazioni a favore dei pazienti terminali e delle loro famiglie.

Con il predetto Gruppo di Lavoro è stato avviato un efficace e costante confronto in cui sono state affrontate e condivise tutte le scelte che hanno consentito di definire le proposte contenute nell'allegato documento " Linee Guida regionali per lo Sviluppo della Rete per le Cure Palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato Regioni (Rep. N. 152/2012)".

Le Linee Guida in parola, che si propongono all'approvazione della Giunta Regionale, oltre a delineare l'articolazione territoriale della rete cure palliative, definiscono gli elementi costitutivi, l'organizzazione e le funzioni della medesima rete, nonché i percorsi diagnostici-terapeutici di presa in carico e assistenza dei malati in fase terminale.

Vengono, altresì, dettate disposizioni in merito alla formazione degli Operatori ed alle attività di comunicazione e informazione sulle cure palliative rivolte alle famiglie e, più in generale, all'opinione pubblica.

Per quanto in premessa richiamato si propone di approvare le " Linee Guida regionali per lo Sviluppo della Rete per le Cure Palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato Regioni (Rep. N. 152/2012)",di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sezione Contabile: " COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera d) della L. R. 7/97 l'adozione del conseguente atto finale, in quanto adempimento dovuto in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato Regioni (Rep. N. 152/2012).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio n.4 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, dalla Dirigente del medesimo Ufficio e dalla Dirigente del Servizio PATP

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di approvare le " Linee Guida regionali per lo Sviluppo della Rete per le Cure Palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012)", di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di disporre che la presente Deliberazione sia notificata, a cura del Servizio PATP, ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, agli Organismi no-profit che erogano le cure domiciliari sul territorio regionale, al fine di garantirne una puntuale applicazione.

- di prevedere la pubblicazione del presente Provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d'Intesa sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni (Rep. N. 152/2012)

Premessa

Riferimenti Normativi

Considerazioni Preliminari

Gli elementi costitutivi della Rete Regionale Cure Palliative

Organizzazione della Rete delle Cure Palliative in Puglia

La tipologia del paziente eleggibile alla Rete delle Cure Palliative

Modalita' gestionali e percorsi diagnostico-terapeutici di presa in carico e di assistenza

Segnalazione del caso

Valutazione del bisogno

Presa in carico del malato e della sua famiglia

Formazione

Comunicazione ed informazione sulle Cure Palliative

1 - PREMESSA

L'obiettivo delle cure palliative è la tutela della qualità della vita del malato e della sua famiglia.

Il malato ha diritto a richiedere forme di tutela e di sostegno che valorizzino le risorse di cura della famiglia e consentano anche ai cittadini più fragili di rimanere al domicilio e nel proprio contesto di vita, evitando istituzionalizzazioni precoci e inappropriate, con la conseguenza di una migliore qualità di vita e la riduzione dei costi complessivi.

Sul territorio regionale sono attivi Soggetti erogatori di cure palliative, pubblici e privati, attivi sia in ambito residenziale sia in ambito domiciliare.

Le equipe che erogano assistenza al domicilio garantiscono sia interventi di base, sia interventi specialistici in funzione della complessità clinica del malato. A queste attività si integrano quelle erogate in ambito di day hospice, di specialistica ambulatoriale e di consulenza specialistica.

Il Sistema delle Cure Palliative deve garantire la continuità nel percorso del malato e della sua famiglia soprattutto nel passaggio dalla fase di cronicità a quello della terminalità.

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi nazionali

- Legge n. 38 del 15/03/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010 in materia di "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore";
- Intesa Stato-Regioni del 25/07/2012 "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture assistenziali ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore";

Riferimenti normativi regionali

- PRS 2008 -2010 approvato con L.R n. 23 del 19/9/2008;
- Del. G.R. n. 691/2011 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali e alla rete integrata dei servizi socio sanitari"
- DGR n. 2210 del 26 novembre 2013, di recepimento del documento "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture assistenziali ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore".

3 – CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il P.S.R. 2008/2010 della Regione Puglia al capitolo "Cure Palliative", nel definirne gli obiettivi e il modello organizzativo, ha previsto l'istituzione di specifiche Unità Operative di Cure Palliative per il coordinamento delle procedure di ricovero dei pazienti nei centri residenziali di cure palliative (hospice), in regime di day hospice, in assistenza ambulatoriale e assistenza domiciliare specialistica.

Nello specifico, il medesimo Piano ha previsto l'istituzione di una U.O.C.P. ogni 400.000 ab. circa, con dimensione sovradistrettuale.

Per effetto del quadro normativo richiamato al precedente punto 2) e al fine di giungere ad una omogenea erogazione dell'assistenza, sull'intero territorio regionale, la rete delle cure palliative della Regione Puglia dovrà essere così articolata:

ASL	Popolazione Residente	UOCP PREVISTE
B A R I	1.246.297	3
B A T	392.446	1
BRINDISI	399.835	1
FOGGIA	628.221	2
LECCE	801.190	2
TARANTO	582.814	1

4 – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETE REGIONALE CURE PALLIATIVE

Elementi costitutivi della Rete Regionale di Cure palliative sono:

A. Il **Centro di Riferimento regionale per le Cure Palliative**: in una prima fase di realizzazione della rete regionale delle cure palliative è individuato presso la UOCP della ASL di Bari – sede di Monopoli a cui sono attribuite funzioni organizzative e di coordinamento della intera rete regionale C.P.-.

B. Le **Unità Operative di Cure Palliative (UOCP):** sono tenute ad assicurare la necessaria continuità terapeutica garantendo l'integrazione dei diversi livelli di assistenza e, in particolare, della:
• assistenza residenziale (Hospice)
• assistenza specialistica ambulatoriale
• assistenza di day hospice
• cure domiciliari

C. Gli **Hospice** (Centro residenziale cure palliative): garantiscono il livello di assistenza residenziale, ossia l'insieme degli interventi di tipo medico, farmacologico, psicologico, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogate ininterrottamente da equipe multidisciplinari.

D. **Assistenza Specialistica Ambulatoriale**: eroga prestazioni per pazienti autosufficienti che necessitano di valutazione specialistica per il controllo ottimale dei sintomi e per il supporto alla famiglia.

E. **Day hospice**: articolazione organizzativa che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenza a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.

F. **Assistenza domiciliare di base e specialistica** assicurata dalle unità Cure Palliative che garantiscono:
1) gli interventi di base, coordinati dal MMG;

2) gli interventi di equipes specialistiche tra loro interagenti in funzione della complessità assistenziale, sempre coordinati dalla UOCP-.

5 – ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE IN PUGLIA

Il coordinamento della Rete delle Cure palliative si struttura su due livelli funzionali:
uno Regionale e uno Locale.

a. Centro di Riferimento Regionale per le Cure Palliative

Il Centro di Riferimento regionale per le Cure Palliative, in seguito CRR Cure Palliative, promuove lo sviluppo della rete regionale di Cure Palliative, ne monitora l'attività in aderenza a quanto indicato dall'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni 16 Dicembre 2010 e dall'Intesa CSR 25 luglio 2012, propone programmi obbligatori di formazione per gli operatori dedicati alla rete di C.P. e redige la relazione informativa annuale sullo stato di applicazione della legge 38/2010 da inviare alla Giunta ed al Consiglio regionale.-
Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di uno specifico Gruppo di lavoro costituito dai Direttori delle UOCP e da due Rappresentanti degli Organismi no-profit che erogano le cure domiciliari sul territorio regionale.
Il Centro di Riferimento regionale C.P., in coerenza ai contenuti dell'Intesa CSR del 25 luglio 2012, assolve alle funzioni di cui all'Accordo 16 dicembre 2010 in Conferenza Stato-Regioni:

1) Coordinamento e promozione del processo di sviluppo delle Cure Palliative a domicilio, in Hospice, nelle strutture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire approcci omogenei ed equità di sistema

2) Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali

3) Sviluppo del sistema regionale sulle Cure Palliative

4) Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di presa in carico e assistenza in Cure Palliative

5) Promozione di programmi obbligatori di formazione continua in Cure Palliative coerentemente a quanto previsto dall'art. 8 c.2 della L. 38/2010

6) Promozione e monitoraggio delle attività di ricerca in Cure Palliative.

b. Rete Locale di cure palliative

La Rete Locale di Cure palliative è l' aggregazione funzionale ed integrata dei Soggetti pubblici e privati erogatori di tutte le attività assistenziali di cure palliative (Hospice, Ospedale, Day-hospice e Domicilio), in ciascun ambito territoriale definito a livello regionale.

Alla Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale spetta il compito di individuare, entro 180 giorni, le UOCP con valenza sovradistrettuale, corrispondenti ad una popolazione complessiva di circa 400.000 ab. nonché la nomina del Dirigente Responsabile di ciascuna UOCP.

Ciascuna rete locale di C.P., in accordo con il CRR, in base alle caratteristiche del proprio territorio e della presenza delle Organismi no-profit che erogano cure palliative, si dota di un proprio modello che definisca l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle UU.OO.CC.PP. garantendo la partecipazione di tutti i soggetti(pubblici e privati) erogatori di cure palliative sul territorio aziendale.

La Rete Locale, per la promozione della qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, assolve alle funzioni di cui all'Accordo CSR del 16 dicembre 2010:

1) Tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative;
2) Attivazione di un sistema di erogazione di cure palliative in ospedale, in hospice e a domicilio;
3) Definizione e attuazione nell'ambito della rete, dei percorsi di presa in carico e di assistenza in cure palliative per i malati di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 38/2010;
4) Promozione di sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate. Monitoraggio dei costi delle prestazioni ospedaliere, residenziali (hospice) e domiciliari;
5) Utilizzo regolare degli strumenti di valutazione della qualità percepita da parte del malato, quando possibile, e dei famigliari per le cure prestate durante il periodo di assistenza palliativa;
6) Definizione e monitoraggio di indicatori quali-quantitativi della rete di CP, validati in letteratura, con particolare riferimento:
   - ✓ all'appropriatezza del percorso;
   - ✓ all'appropriatezza allocativa delle risorse;
   - ✓ al grado di instabilità clinica;
   - ✓ alla presenza di sintomi di difficile controllo;
   - ✓ alla definizione di criteri per il reclutamento e valutazione periodica del personale;
   - ✓ alla necessità di un particolare supporto alla famiglia e/o *Caregiver,* ivi inclusi gli standard della rete di CP di cui al Decreto 22 febbraio 2007, n. 43 in coerenza a quanto definito a livello regionale.

7) attivazione di programmi formativi aziendali obbligatori specifici in cure palliative.

La UOCP, in quanto struttura operativa della AUSL è centro di attività e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall' Accordo Rep. 152 del 25/07/2012 - sancito in Conferenza Stato Regioni - di un budget definito dal Direttore Generale.
Il budget è assegnato per il funzionamento della Unità Operativa, nonché per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle rette in favore degli hospice privati che costituiscono la rete e dei contributi alle organizzazioni no profit che assicurano le cure domiciliari.

6 – LA TIPOLOGIA DEL PAZIENTE ELEGGIBILE ALLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE

6.1. Analisi dei bisogni

La potenziale popolazione di riferimento per le cure palliative è costituita oltre che dai malati oncologici anche da pazienti affetti da patologie croniche dell'apparato respiratorio, cardio-circolatorio, epato-renale, nonché da

malati affetti da patologie degenerative neurologiche e infettive.
Dai dati disponibili si ritiene che il bisogno annuo per le cure palliative sia stimabile in circa 20.000 pazienti, di cui 13.000 circa affetti da patologie neoplastiche.

6.2 Criteri di ammissione alla presa in carico da parte della rete Cure Palliative
Per l'ammissione devono essere presenti contemporaneamente i seguenti criteri:
a) presenza di malattie progressive e in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata;
b) aspettativa di vita presunta limitata, non superiore ai 6 mesi;
c) performance status secondo la scala di Karnofsky uguale o inferiore a 50.

6.3 Casi particolari
Qualora il paziente sia ricoverato presso strutture socio-sanitarie a breve o lungo-degenza, occorre garantire il diritto a cure palliative favorendo l'accesso, in regime consulenziale, da parte dell'equipe di cure palliative operante in una struttura accreditata, di riferimento territoriale.

7 - MODALITA' GESTIONALI E PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI DI PRESA IN CARICO E DI ASSISTENZA

Ciascuna rete locale di C.P. deve assicurare continuità dei percorsi assistenziali per le Cure Palliative nei diversi setting assistenziali ai malati in fase avanzata potenziando i rapporti operativi fra il livello di base e quello specialistico delle Cure Palliative.

L'operatività di tutte le strutture della UOCP (Hospice, Day hospice, Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Assistenza domiciliare di base e specialistica) preposte all'erogazione delle cure palliative deve essere sempre orientata ad assicurare al paziente percorsi semplificati, tempestivi e flessibili ma globali di accesso ai vari servizi. Non bisogna mai dimenticare che il malato terminale ha bisogno, in questa fase, di interventi rapidi oltre che di una frequente rimodulazione dell'intensità di cura e del setting assistenziale (Hospice, Ospedale, Day-hospice e Domicilio).
Premesso che le cure palliative sono un livello essenziale di assistenza, la Rete di cure palliative articolata nelle UOCP deve garantire, le seguenti funzioni specifiche:

- ✓ cure palliative domiciliari collocabili a livello di alta complessità assistenziale assicurata 7 giorni su 7, per 12 h. al giorno e con pronta disponibilità medica h. 24;
- ✓ degenza presso centri residenziali di cure palliative – hospice;
- ✓ ricovero diurno presso centri residenziali di cure palliative (day-hospice);
- ✓ attività ambulatoriale multispecialistica e multiprofessionale per malati con sufficiente grado di autonomia;
- ✓ attività di consulenza di medicina palliativa per pazienti alla fine della vita ricoverati in ospedale o presso strutture residenziali;
- ✓ attività di consulenza di medicina palliativa per pazienti alla fine della vita seguiti a domicilio dal Medico di famiglia;
- ✓ mantenimento della continuità assistenziale attraverso l'integrazione delle diverse opzioni in un unico piano assistenziale gestito dall'equipe dell'UOCP;

- ✓ collaborazione organica con le risorse presenti nel Territorio, in particolare con le organizzazioni no-profit operanti nel settore delle cure palliative;
- ✓ informazione alla popolazione sulle tematiche di fine vita e sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative;
- ✓ verifica e valutazione della qualità dei servizi offerti e dei risultati ottenuti, in particolare del gradimento del servizio da parte dei malati e dei loro familiari.

Il processo di presa in carico finalizzato ad assicurare una continuità di cura e ridurre al minimo i casi di ricoveri inappropriati si compone delle seguenti fasi:

1) segnalazione del caso;
2) valutazione del bisogno globale della persona malata e della sua famiglia;
3) presa in carico da parte dell'equipe multispecialistica e multiprofessionale (medico, infermiere, psicologo) del malato e della sua famiglia;
4) attivazioni di riunioni di equipe per discutere i casi clinici e definire i piani assistenziali individuali dei pazienti presi in carico;
5) monitoraggio del clima lavorativo e sostegno psicologico dell'equipe curante;
6) misurazione, con strumenti specifici e validati, della qualità di vita, del livello di consapevolezza della diagnosi e della prognosi, delle strategie di fronteggiamento dei malati e della presenza di problematiche emotive, comportamentali e/o relazionali.

8 - SEGNALAZIONE DEL CASO

L'accesso alla Rete di Cure Palliative avviene direttamente alla UOCP prescelta, su proposta di chiunque abbia interesse: persona malata, familiari, MMG, reparto ospedaliero, servizi sociali.

9 - VALUTAZIONE DEL BISOGNO

La proposta, attraverso un colloquio con il caregiver/familiare, viene valutata, entro 24h, dal Direttore dell'UOCP o suo delegato sull'appropriatezza della presa in carico da parte della Rete e sul setting assistenziale.

10 - PRESA IN CARICO DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA

La UOCP locale, verificata la necessità di Cure Palliative, prende in carico il paziente, predispone il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) .

Il paziente, di norma, viene assistito a domicilio e riceve oltre all'assistenza prevista (medica, infermieristica, reperibilità e sostegno psicologico) la fornitura di tutti i farmaci, presidi, ausili e quant'altro serva per alleviare la sofferenza e migliorare la sua qualità di vita;

Criteri di esclusione dall'assistenza a domicilio sono:

- chiara volontà ostativa da parte del malato o del nucleo familiare;
- mancanza di un care giver ovvero un familiare dotato di autonomia decisionale e ritenuto adeguato quale interlocutore dell'equipe durante il percorso di assistenza domiciliare;

- presenza di evidenti impedimenti logistico-strutturali e igienici alla erogazione delle cure a domicilio;
- presenza di gravi motivazioni psico-socio –economiche;

Se il paziente necessita, per un bisogno clinico o per disagi familiari, di un ricovero in hospice il medico di riferimento ne fa richiesta alla UOCP.

LA UOCP, valutata la richiesta, provvede al ricovero del paziente in hospice fino alla soluzione del motivo che ne ha indotto il ricovero, per riaffidarlo all'assistenza domiciliare.

Questo modello organizzativo prevede la necessaria integrazione di tutte le risorse disponibili sul territorio ivi comprese le Organizzazioni no profit e il settore sociale degli EE.LL.-.
Tutti i farmaci necessari ad assicurare le cure palliative sono forniti alla UOCP, dalla farmacia distrettuale di riferimento, su richiesta del Direttore dell' U.O.

11 – FORMAZIONE

La formazione del personale operante nella rete delle cure palliative rappresenta un punto fondamentale per l'applicazione della legge 38/2010 e per la sua qualificazione.

La Regione Puglia, per il tramite delle ASL, si fa carico della formazione degli Operatori della Rete regionale di cure palliative, dei Volontari e dei Care Giver, che con la stessa interagiscono.

I principi generali di riferimento per la costruzione dei percorsi formativi in Cure Palliative sono:
- La centralità del malato nel processo di cura;
- L'interdisciplinarità come caratteristica essenziale nell'assistenza ai malati terminali.

Appositi programmi di formazione sono sviluppati per i Medici di Medicina Generale e per il personale dei Distretti.

12 - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SULLE CURE PALLIATIVE

Vanno predisposte campagne di sensibilizzazione e informazione rivolta alle famiglie e più in generale all'opinione pubblica ai fini di informare i cittadini sull' organizzazione della Rete delle Cure palliative e delle sue possibilità assistenziali, l'educazione al senso del morire, il valore del coinvolgimento familiare nelle cure, l'informazione sullo stato di salute ai malati, ecc…
Vanno, altresì, predisposti eventi di comunicazione della Rete di Cure palliative tra gli Operatori sanitari, con particolare attenzione ai Medici di famiglia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 918

Atto recepimento Accordo, ai sensi del DM 1/10/2012, All. A, concernente disposizioni per definitivo superamento degli Osp. Psichiatrici Giudiz. in attuazione DM 1/10/12, emanato in applicazione dell'art. 3ter, c. 2, D.L. 22/12/11, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/02/12, n. 9 e modificato dal D.L. 31/03/2014, n. 52, convertito in legge 30/05/2014, n. 81. Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015).

L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche" e confermata dalla Dirigente di Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Nella seduta del 26 febbraio 2015, la Conferenza unificata ha sancito un Accordo avente il seguente oggetto: *Accordo ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al DM 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81. (Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015)*.

Il Documento in parola in sintesi, nelle sue premesse, riafferma principalmente che:
- le REMS sono strutture residenziali sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal DPR 14/1/1997 e dal DM 1/10/2012;
- i diritti delle persone internate negli OPG sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla L. 26/7/1975, n. 354 e dal DPR 30/6/2000, n. 230;
- con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria, alle persone internate nelle REMS devono essere garantiti tutti i diritti, in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale e che gli stessi, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione di tutte le prestazioni sanitarie;
- per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato;
- le Regioni devono garantire l'accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale.

L'articolato, oggetto dell'Accordo tra Governo e Regioni regolamenta numerosi aspetti che attengono a:
- le modalità di assegnazione degli internati alle REMS;
- le procedure afferenti ai trasferimenti, traduzioni e piantonamenti degli stessi internati;
- il tema della "Formazione" del personale delle REMS per la gestione giuridico-amministrativa degli internati;
- i servizi di sicurezza e la vigilanza perimetrale
- i rapporti con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna e la Magistratura.

Per quanto in premessa richiamato, si propone di recepire l'Accordo sancito in Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/201522), di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sezione Contabile: " COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera k) della L. R. 7/97 l'adozione del conseguente atto finale in quanto adempimento di ordinaria amministrazione.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore dell'Uf-

ficio n.4 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, dalla Dirigente del medesimo Ufficio e dalla Dirigente del Servizio PATP

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di recepire l'Accordo sancito in Conferenza Unificata avente ad oggetto: *Accordo ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al DM 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81. (Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015)* di cui all'all. A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di disporre che la presente Deliberazione sia notificata, a cura del Servizio PATP, ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, nonché ai componenti dell'Osservatorio regionale permanente per la tutela della Salute in Carcere e al Garante dei detenuti.

- Di prevedere la pubblicazione del presente Provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3*ter*, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81.

Rep. n. 17/CU del 26 febbraio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 febbraio 2015:

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO, in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 che prevede la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, nonché la delibera della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81 del 31 luglio 2008;

VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011 recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (d'ora in avanti: OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (d'ora in avanti: CCC) di cui all'Allegato C al DPCM 1° aprile 2008";

VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri";

VISTO il decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" che dispone modifiche all'articolo 3-ter del sopra citato decreto legge, prevedendo, tra l'altro, che il termine del 1° aprile 2014 di cui al comma 4 del menzionato articolo 3-ter sia prorogato al 31 marzo 2015;

CONSIDERATO che detto articolo 3-ter del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come modificato, fissa il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo che a far data dalla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari le misure di sicurezza del ricovero in OPG e l'assegnazione a CCC sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-ter denominate "Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza" (d'ora in avanti: REMS), fermo restando che le persone che hanno cessato di esse

socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di salute mentale;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro della giustizia, 1° ottobre 2012 recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, adottato a norma della sopra citata disposizione";

VISTO, in particolare, l'Allegato A del citato decreto ministeriale che prevede che la gestione interna delle strutture residenziali è di esclusiva competenza sanitaria; che la responsabilità della gestione all'interno di dette strutture è assunta da un medico dirigente psichiatra e che nelle REMS trovano applicazione tutte le norme del codice penale e del codice di procedura penale riferite agli internati;

RILEVATO che permane in capo alla Magistratura di Sorveglianza il compito di vigilare sulle strutture, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 677, comma 2 e 679 del Codice di Procedura Penale, e degli articoli 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 5 del decreto della Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 e che le persone sottoposte alla misura di sicurezza detentiva mantengono lo status di internato, con conseguente applicazione delle disposizioni della legge e del regolamento da ultimi citati;

CONSIDERATO che è necessario procedere, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2012 alla stipula di Accordi tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di regolamentare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche e al decreto della Presidenza della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 anche con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la Magistratura;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014, con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha trasmesso il documento indicato in oggetto, al fine del perfezionamento di un apposito accordo in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 18 dicembre 2014 di diramazione del documento in parola;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Comitato paritetico interistituzionale, tenutasi in data 2 febbraio 2015, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle Regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella versione diramata con nota di questa Segreteria in data 9 febbraio 2015;

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 24 febbraio 2015 di diramazione del testo definitivo dell'Accordo indicato in oggetto contenente modifiche concordate tra le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini:

PREMESSO CHE

- le REMS sono strutture residenziali socio-sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva, che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 e dal decreto del Ministro della salute del 1° ottobre 2012;
- i diritti delle persone internate negli OPG – ivi inclusi i diritti aventi ad oggetto specificamente la salute di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 - sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e del decreto della Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 e, segnatamente, dai Capo I, Titolo I ""Principi direttivi" e Capo II, Titolo I "Condizioni generali" delle citata legge;
- con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria alle persone internate nelle REMS sono garantiti tutti i diritti di cui al precedente alinea, in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale, secondo proprie procedure ed organizzazione; e che, in tal senso, detti diritti sono pienamente garantiti, in prospettiva ampliativa, anche in considerazione della esclusiva gestione sanitaria. I medesimi principi sono applicati con riguardo ai rapporti dell'internato con la famiglia e con la comunità esterna, fermo restando che l'ammissione ai momenti di mantenimento dei rapporti con la famiglia e/o con la comunità esterna è subordinato, ove previsto, al nulla osta da parte della Autorità Giudiziaria competente e deve comunque essere coerente al percorso terapeutico-riabilitativo del singolo paziente;
- le persone detenute e internate hanno diritto alla erogazione di prestazioni sanitarie al pari dei cittadini in stato di libertà; laddove per la concreta soddisfazione di tale diritto sia necessario il ricovero esterno in luogo di cura, trovano applicazione l'art.11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'art. 17 del decreto della Presidenza della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 con specifico riferimento all'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. In casi di urgenza l'Autorità deputata ad emettere il provvedimento è il Dirigente responsabile della REMS;
- per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato, periodicamente verificato secondo le procedure sanitarie ed inserito nella cartella personale; tale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto secondo i principi della recovery:
  - ✓ valutazione multiprofessionale, secondo precise procedure e strumenti definiti per ciascun ambito;

- ✓ definizione del percorso terapeutico-riabilitativo che comprenda gli obiettivi generali e specifici, la prevenzione dei comportamenti a rischio - che sia comunque finalizzato alla reintegrazione sociale - nonché aspetti specifici di trattamento (impostazione della quotidianità, responsabilizzazione delle persone nella vita della struttura, attività, teatro, gruppi di problem solving, abilità automutuo-aiuto, formazione, studio, attività sportive, partecipazione del volontariato e ministri di culto) anche attraverso il mantenimento (o la ricostruzione) dei rapporti con la famiglia, con la comunità esterna, con il mondo del lavoro;

- le Regioni e le Provincie autonome devono garantire l'accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale regionale o provinciale;
- le Regioni e Provincie autonome forniscono un elenco delle proprie REMS, completo di indicazioni riguardo alla capienza e alla eventuale specificazione, in ordine all'accoglienza degli internati, circa i profili di sicurezza. In mancanza di tale specificazione, tutte le REMS presenti nella Regione e Provincia autonoma sono considerate idonee ad accogliere internati di ogni profilo di sicurezza;
- il Responsabile dichiara la capienza della REMS, ferma restando la inderogabile capienza massima di venti ospiti prevista dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012, conseguente alla natura di strutture sanitarie delle REMS, e che le Regioni e le Province autonome provvedono ad una idonea programmazione che tenga conto delle esigenze in corso e a venire, con specifico riguardo alla evoluzione del numero dei propri pazienti;

SI CONVIENE

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

Art. 1

Assegnazione alle REMS

Al fine di assegnare gli internati, attualmente ricoverati presso gli OPG, alle REMS, il Ministero della salute comunica all'Autorità Giudiziaria e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, entro e non oltre il 15 marzo 2015, l'avvenuta individuazione e l'effettiva attivazione al 31 marzo 2015, delle REMS da parte delle Regioni e delle Province Autonome nell'ambito territoriale di competenza, con l'indicazione espressa di quanto contenuto nelle premesse del presente Accordo.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla base delle predette indicazioni, si impegna ad assegnare e a trasferire presso le REMS gli internati presenti negli OPG.

Le assegnazioni e i trasferimenti di cui al comma precedente, così come tutte le successive assegnazioni presso le REMS, sono eseguite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attenendosi al principio della territorialità come espressamente previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, lettera c) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211.

La territorialità si fonda sulla residenza accertata.

Nel caso di persone senza fissa dimora e di persone di nazionalità straniera resta fermo quanto disciplinato negli Accordi della Conferenza Unificata Rep. Atti 81/CU del 26 novembre 2009 e Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011.

Le assegnazioni e i trasferimenti sono disposti in base alla disponibilità di posti letto nelle strutture.

Ai fini delle assegnazioni presso le REMS di soggetti provenienti dalla libertà o dalla detenzione, nei casi previsti dalla legge, le Regioni e le Province Autonome segnalano al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le sedi delle REMS sul territorio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti circa la effettiva disponibilità di posti in ognuna di esse.

ART. 2

Trasferimenti, traduzioni, piantonamenti

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria procede ai trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alle REMS per l'applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza, nonché alle traduzioni per motivi di giustizia, secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Competono all'Amministrazione Sanitaria i trasferimenti in luoghi di cura esterni alla REMS.

Il piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alle REMS è effettuato dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, se disposto dall'Autorità Giudiziaria.

I trasferimenti presso comunità o abitazione, nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e libertà vigilata, sono eseguiti a cura del Servizio Sanitario Nazionale.

Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita il Dirigente responsabile della REMS dispone direttamente il trasferimento, provvedendo contestualmente a darne notizia all'Autorità giudiziaria competente per eventuali ulteriori disposizioni in merito.

Art. 3

Altri procedimenti amministrativi

I procedimenti di ammissione alla REMS, registrazione ai fini amministrativi-sanitari, conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono svolti a cura del personale amministrativo della REMS.

Sono altresì di competenza del personale sanitario e amministrativo della REMS i rapporti e

le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all'Amministrazione Penitenziaria con riguardo alle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Per un periodo transitorio di un anno i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della posizione giuridica sono svolte dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le definitive attribuzioni di tali procedimenti sono stabiliti alla scadenza del periodo transitorio.

Art. 4

Formazione

Il Servizio Sanitario Nazionale attua iniziative formative, ai sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 1° ottobre 2012, con particolare riguardo ai rapporti con la Magistratura di Sorveglianza.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, direttamente o attraverso l'attivazione dei Provveditorati Regionali competenti sui territori su cui insistono le REMS, offre alle Regioni, alle Province Autonome e alle Aziende Sanitarie competenti, il supporto formativo necessario all'organizzazione di iniziative di approfondimento e addestramento del personale delle REMS per la gestione giuridico – amministrativa degli internati.

Art. 5

Personale

Ogni REMS è dotata di personale sanitario ed amministrativo come stabilito dalla Direzione generale dell'Azienda Sanitaria competente nel territorio in cui insiste la REMS, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A del decreto ministeriale 1° ottobre 2012.

Il Direttore sanitario, coadiuvato da personale sanitario e amministrativo, è responsabile della struttura, sia dal punto di vista sanitario che amministrativo.

L'impiego di personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria, e da questa dipendente, è limitato ai soli casi di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Art. 6

Sicurezza

Con riferimento ai "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi", di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 1° ottobre 2012, i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell'internato.

Art. 7

Rapporti con UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna) e Magistratura

Alla data di chiusura degli OPG, le Regioni e le Province Autonome, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura, attraverso le proprie articolazioni territorialmente competenti per ciascuna REMS, o comunque per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, definiscono, mediante specifici Accordi, le modalità di collaborazione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti l'applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive.

Tali Accordi, al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione, prevedono altresì modalità operative che assicurino:

- il costante coinvolgimento degli Uffici Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti;
- la definizione delle modalità e procedure di collaborazione interistituzionale per la contemporanea gestione sia del percorso terapeutico-riabilitativo individuale interno alla struttura, che di quello di reinserimento esterno;
- la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati all'adozione di soluzioni diverse dalla REMS (per tutte le persone ed entro 45 giorni dal loro ingresso) da parte del Servizio delle predette strutture, con il concorso dell'Azienda Sanitaria competente per la presa in carico territoriale esterna e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, come già previsto per tutti i presenti in OPG alla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 2014, n. 81.

Art. 8

Monitoraggio

Il presente Accordo è oggetto di monitoraggio semestrale da parte dell'Organismo di coordinamento di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, nonché del Comitato paritetico

interistituzionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 nonché della delibera della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 81 del 31 luglio 2008.

Esso può essere modificato e integrato, anche alla luce degli esiti del monitoraggio di cui al presente articolo.

IL SEGRETARIO
Antonio Nadde

IL PRESIDENTE
Angelino Alfano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 919

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6) della Legge 5 giugno 2003 n° 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute". Recepimento.

L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" dell'Ufficio 1 "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro", dal Dirigente del medesimo Ufficio 1 e confermata dal Dirigente del Servizio *Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.)*, riferisce quanto segue:

Nella seduta del 25 marzo 2015, Rep. Atti n.59/CSR, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, sul documento recante "Le Fibre Artificiali Vetrose (F.A.V.): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i., recante "Attuazione dell'art.1 della L. 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'art.2, comma 1) lettera z) del medesimo decreto, definisce le "linee guida" come atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni dagli ex ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Le disposizioni di cui al Titolo IX (Sostanze pericolose) - Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del citato decreto legislativo prevedono, altresì, in caso di esposizione sul luogo di lavoro a tutti gli agenti chimici pericolosi, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare:

a) la valutazione dei rischi e, in esito alla stessa, ad adottare le previste misure generali per la prevenzione dei rischi;
b) nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie, la valutazione del rischio e, in esito alla stessa, a prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo, la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione.

Tutte le Fibre Artificiali Vetrose per le quali non risultano valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e caratteristiche.

Pertanto, si è reso più che opportuno provvedere ad assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute l'adozione di misure di prevenzione adeguate e in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari, ma non esclusivi, sia i datori di lavoro che gli organi di vigilanza, che hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto della normativa.

Considerato che il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione è stato individuato, con DGR. n.729 del 15 marzo 2010, quale Autorità Competente Regionale per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi.

Per quanto sopra, si ritiene di rappresentare alla Giunta Regionale la necessità del recepimento della citata Intesa, composta da n°52 (cinquantadue) facciate dattiloscritte, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Si ritiene opportuno, inoltre, dare all'Intesa che qui interessa, ampia diffusione a cura del Servizio PATP, per la sua valenza strategica ai fini della pro-

mozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per garantire la massima omogeneità delle attività sul territorio.

"COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e ss. mm. e ii."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale cos' come definito dall'art.4, comma 4) lett. K) della L.R.n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;

di recepire l'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Le Fibre Artificiali Vetrose (F.A.V.): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto da n°52 (cinquantadue) facciate dattiloscritte;

di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio P.A.T.P., ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione ed ai Direttori Spesal delle AASS.LL. nonché agli Enti interessati.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute

LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV): *Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute*

Autori:

Mariano Alessi, Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione

Leonello Attias, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Biagio Maria Bruni, Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

Antonella Campopiano, INAIL-Settore Ricerca, Dipartimento Igiene del Lavoro

Delia Cavallo, INAIL-Settore Ricerca, Dipartimento Medicina del Lavoro

Fulvio Cavariani, Laboratorio di Igiene Industriale Centro Regionale Amianto Dipartimento di Prevenzione AUSL Viterbo

Paola Di Prospero Fanghella, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Rosa Draisci, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Ludovica Malaguti Aliberti, Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Giancarlo Marano, Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione

Genesio Scaloni, Regione Marche

Gaetano Settimo, Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

Oriana Rossi, U.F. Pisll Livorno Dipartimento di Prevenzione Az. USL6 Regione Toscana

INDICE

PREMESSA

1. IDENTITÀ
2. PROPRIETA' CHIMICO FISICHE
3. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO E ASPETTI NORMATIVI
4. METODI DI PROVA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE
5. TIPOLOGIA DI UTILIZZO E SETTORI DI IMPIEGO
6. EFFETTI SULLA SALUTE
7. ESPOSIZIONE A FIBRE VETROSE ARTIFICIALI (FAV) NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08)
8. VALORI DI RIFERIMENTO E DATI DI ESPOSIZIONE
9. GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI CONTENENTI FIBRE MINERALI
10. INDICAZIONI OPERATIVE
11. RIFERIMENTI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

PREMESSA

Sotto la denominazione di FAV è ricompreso un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell'amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell'edilizia, del tessile e dei prodotti plastici.

Le caratteristiche di isolamento delle FAV risultano particolarmente utili per assicurare importanti risparmi energetici, che possono raggiungere ed anche superare il 70% nel settore dell'edilizia, settore in cui si verifica il maggior consumo di energia per riscaldare o per climatizzare gli ambienti (pari a circa il 40% del consumo totale di energia), superiore a quello stimato nell'ambito dei trasporti o industriale. L'alto livello di diffusione e utilizzo delle FAV impone, a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, ogni approfondimento utile sulle conoscenze scientifiche più aggiornate relative ai rischi legati alla esposizione a fibre artificiali vetrose, per individuare le necessarie misure di prevenzione da adottare e le corrette modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare.

L'evoluzione normativa e il progresso delle conoscenze scientifiche hanno reso ormai datate e non più attuali le linee guida per il corretto impiego delle fibre di vetro isolanti, emanate con la Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25 novembre 1991. Per tale motivo è stato costituito presso l'Ufficio II della D.G. della Prevenzione un tavolo di lavoro, composto da esperti in vari campi con il mandato di provvedere ad una revisione sulle più recenti conoscenze relative ai pericoli e danni per la salute derivanti dall'esposizione a FAV, per individuare e focalizzare procedure utili a consentire una corretta valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare per la tutela della salute, in linea rispetto alla normativa più recente.

Il lavoro del tavolo ha portato alla stesura delle presenti linee guida intitolate: "*Le Fibre Artificiali Vetrose: Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute* " per sottolineare che le stesse sono state concepite per consentire una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro che di vita e di favorire sul piano della tutela della salute - superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione delle diverse FAV oggi presenti sul mercato - l'adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari ,ma non esclusivi, sia i datori di lavoro e sia anche gli organi di vigilanza ,che hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto della normativa.

1. IDENTITÀ

Le fibre sono generalmente suddivise in naturali e artificiali. Ciascuno di questi gruppi si può suddividere in fibre organiche e inorganiche (Figura 1).

Figura 1. Classificazione delle fibre

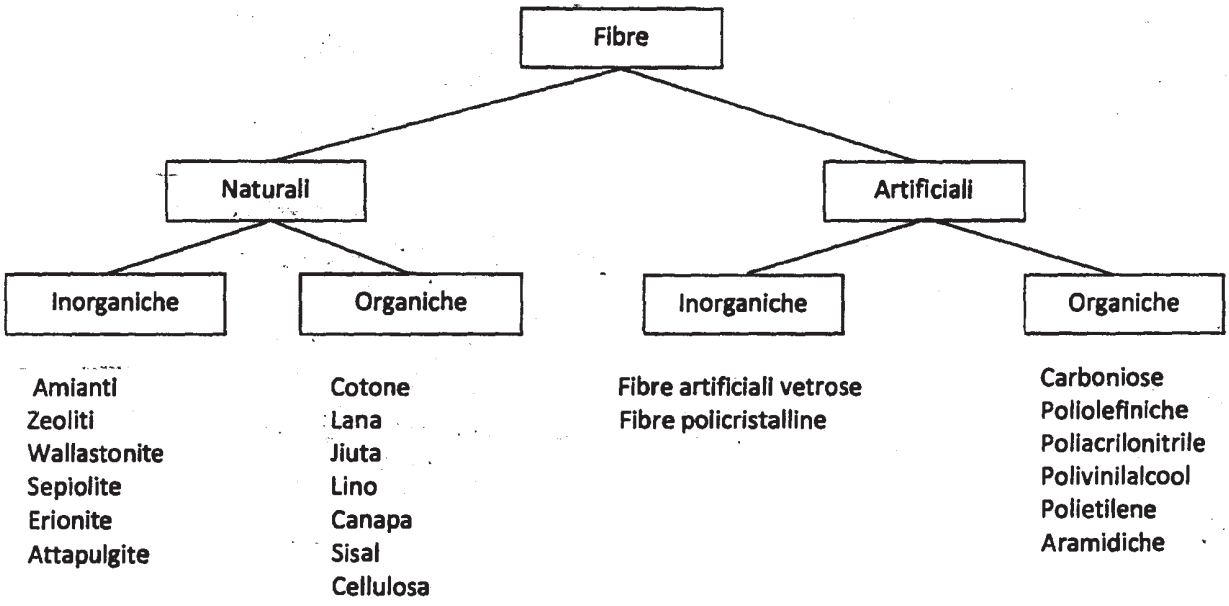

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), conosciute anche come *Man-Made Vitreous Fiber (MMVF) o Synthetic Vitreous fibers* (SVF), fanno parte del grande gruppo delle *Man-Made Mineral Fiber* (MMMF) che include tutte le tipologie di fibre inorganiche come, le fibre cristalline, le lane policristalline (PCW), i whiskers di carburo di silicio ed altre. (Figura 2)

Figura 2. Classificazione delle Fibre artificiali vetrose (IARC 2001).

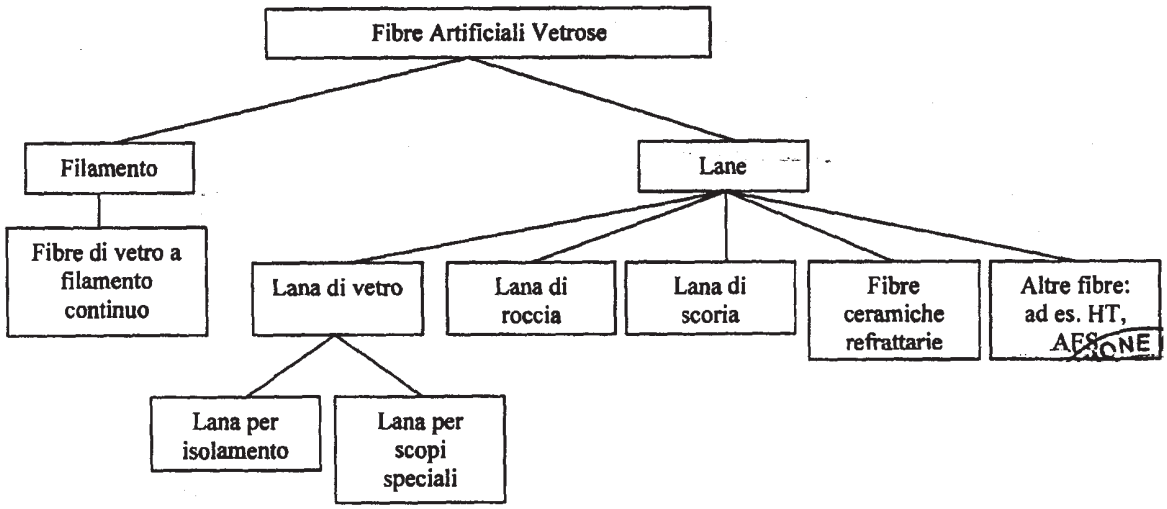

Appare opportuno sottolineare che la diversa composizione delle fibre artificiali vetrose ne determina anche i potenziali effetti biologici che sono sostanzialmente diversi fra le fibre vetrose isolanti, come ad esempio per le lane minerali per le quali studi adeguati ne abbiano accertata una bassa persistenza biologica, e le fibre refrattarie ceramiche la cui diversa composizione e comportamento ne condizionano una diversa classificazione.

Le FAV commercialmente importanti sono a base di silicio e contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. I componenti non a base di silicio includono, ma non esclusivamente, ossidi alcalino terrosi, alcali, alluminio, boro, ferro e zirconio.

Appartengono alle FAV le fibre/lane di vetro, le lane di roccia, le lane di scoria, le fibre ceramiche refrattarie (FCR, lane di vetro allumo-silicati ASW) e le lane di nuova generazione (AES, HT wool). (Figura 2)

Le FAV costituiscono, attualmente, il gruppo di fibre commercialmente più importante di tutte le fibre artificiali inorganiche e già intorno agli anni '30, grazie alle loro caratteristiche chimico – fisiche, venivano ampiamente utilizzate nell'isolamento termico e acustico e successivamente come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile e in altre attività industriali.

Le FAV sono prodotte attraverso processi che si basano sull'assottigliamento di una colata di ossidi inorganici fusi ad elevata temperatura e ottenute tramite un ciclo produttivo che si articola in tre fasi:

1) fusione delle materie prime fino a temperature anche superiori a 1.200 °C;

2) filatura della massa fusa;

3) dimensionamento o fibraggio mediante trazione, soffiaggio e centrifugazione.

A seconda del processo produttivo implicato nella formazione delle fibre, le FAV sono suddivise in:

- filato di vetro a filamento continuo (di lunghezza indeterminata, con range di diametri più uniformi e tipici a seconda del tipo di filamento prodotto);
- fibre isolanti (una massa di fibre intricate e discontinue, di vario diametro e lunghezza);
- microfibre di vetro.

Le fibre a filamento continuo sono prodotte per fusione in filiere e successiva trazione. Il diverso tenore di silice ne condiziona le differenti proprietà tecniche e di conseguenza le applicazioni e gli utilizzi in campo tessile, per usi elettrici e di materiali di rinforzo per plastica e cemento.

La lana di vetro, la lana di scoria e la lana di roccia sono prodotte dopo le fusione delle materie prime principalmente per fibraggio in centrifuga. Largamente utilizzate per l'isolamento termico, le caratteristiche di questi materiali sono la buona resistenza alla trazione e la bassa resistenza

all'impatto e all'abrasione. Le microfibre di vetro, aventi diametro compreso tra 0,05 e 1μm, sono principalmente utilizzate per dispositivi di filtrazione ed alto isolamento termico-acustico.
Le fibre ceramiche (FCR) sono prodotte attraverso processi chimici a temperature più elevate, hanno un'estrema resistenza alle alte temperature, bassa conducibilità termica, elettrica ed acustica, risultano inattaccabili dagli acidi.

2. PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

2.1 Proprietà Chimiche

Nell'ambito delle diverse categorie di FAV, la composizione può variare in modo sostanziale a seconda dell'utilizzo finale (diverse caratteristiche fisiche e chimiche per garantire performance diverse), delle modalità di produzione (variazioni nella composizione delle diverse lane) e della biopersistenza (tendenza a produrre fibre meno biopersistenti per evitarne i potenziali effetti nocivi) (Cavariani, 2000; IARC, 2002).

Le materie prime per produrre le FAV possono essere divise in tre classi, in base alla provenienza:

- materiali da miniere o cave sono estratti e selezionati per essere maggiormente utilizzabili in produzione; alcuni esempi sono la sabbia, l'argilla, pietre calcaree, dolomite, rocce di basalto;
- prodotti chimici di sintesi derivati spesso dai minerali estratti, ma processati per ottenere composti chimici maggiormente puri; alcuni esempi sono le ceneri di soda, il borace, l'acido borico e l'allumina;
- prodotti secondari di altri processi produttivi scorie o sottoprodotti di altri processi produttivi, come le scorie di altoforno che si ottengono durante la produzione della ghisa.

In anni recenti, l'industria ha sviluppato fibre di "nuova generazione" ovvero fibre con elevate caratteristiche coibentanti ma che, contemporaneamente, presentano una maggiore proprietà di biosolubilità e di conseguenza una minore biopersistenza nell'organismo umano in caso d'inalazione. Alcuni esempi di queste nuove fibre sono rappresentati dalle lane di silicati alcalino terrosi (AES che presentano un tenore di ossidi alcalini e alcalino terrosi maggiore del 18%) e dalle lane ad alto tenore di allumina e basso tenore di silice (HT wools) (IARC, 2002).

Nella Tabella 1 sono schematizzati i principali componenti chimici delle diverse categorie di FAV.

Tabella 1 Composizione chimica dei diversi tipi di FAV espressa in percentuale in peso (%) (IARC 2002)

	Filamento continuo	Lana di vetro		Lana di roccia	Lana di scoria	FCR	AES	HT Wool
		Lana per isola-mento	Fibra per scopi speciali					
SiO_2	52-75	55-70	54-69	43-50	38-52	47-54	50-82	33-43
Al_2O_3	0-30	0-7	3-15	6-15	5-16	35-51	<2	18-24
CaO	0-25	5-13	0-21	10-25	20-43	<1		
MgO	0-10	0-5	0-4,5	6-16	4-14	<1		
MgO+ CaO	0-35	5-18	0-25,5	16-41	24-57		18-43	23-33
BaO	0-1	0-3	0-5,5					
ZnO	0-5		0-4,5					
Na_2O		13-18	0-16	1-3,5	0-1	< 1		
K_2O		0-2,5	0-15	0,5-2	0,3-2	< 1		
Na_2O+ K_2O	0-21	12-20,5			0,3-3		< 1	1-10
B_2O_3	0-24	0-12	4-11	< 1	< 1		< 1	
Fe_2O_3	0-5	0-5	0-0,4		0-5	0-1	< 1	
FeO				3-8				3-9
TiO_2	0-12	0-0,5	0-8	0,5-3,5	0,3-1	0-2		0,5-3
ZrO_2	0-18		0-4			0-17	0-6	
Al_2O_3+ TiO_2+ ZrO_2							< 6	
P_2O_5				< 1	0-0,5			
F_2	0-5	0-1,5	0-2					
S					0-2			
SO_3		0,5						
Li_2O	0-1,5	0,5						

2.2 Proprietà Fisiche

Le FAV presentano una struttura amorfa (o vetrosa) a differenza delle fibre minerali naturali che presentano una struttura interna ben determinata. Nel caso dei minerali la sfaldatura dipende dalla loro struttura cristallina e questo spiega ad esempio come le fibre di amianto possano, a seguito di una sollecitazione meccanica esterna, suddividersi longitudinalmente in fibrille sempre più sottili mentre le fibre amorfe, come le FAV, tendano a fratturarsi (spezzarsi) trasversalmente con tipica frattura concoide (detta "shell like"), creando fibre sempre più corte ma senza la riduzione del diametro della fibra stessa.

Diametro delle fibre

La distribuzione dei diametri delle fibre nelle FAV varia con il tipo di fibra considerato e con il processo produttivo adottato.

Nel 1988, la World Health Organization (WHO), ha classificato le FAV in 4 categorie a secondo del loro processo di produzione e delle dimensioni (Tabella 2).

Tabella 2: Classificazione delle FVS (WHO, 1988)

Tipo di fibre	Diametro nominale (μm)	Metodo produttivo
Filamento continuo	6 – 24	Trafilatura
Lane isolanti (vetro, roccia, scoria)	2 – 9	Centrifugazione Centrifugazione/Soffiatura
Fibre refrattarie (ceramiche e altre)	1,2 – 3	Soffiatura/filatura
Fibre speciali (microfibre di vetro)	0,1 – 3	Attenuazione di fiamma

Le fibre da filamento continuo, per le modalità con cui sono prodotte, presentano diametri molto uniformi e il loro impiego dopo la produzione non provoca variazioni nel loro diametro. Al contrario i successivi impieghi possono produrre una certa quantità di particolato ("shards") con rapporto lunghezza/diametro > 3:1.

I processi di produzione di lane diverse danno luogo a fibre con diametri che, all'interno dello stesso tipo di lana, variano molto più di quanto non si verifichi per le fibre prodotte con filamento di vetro continuo.

Lunghezza delle fibre

Anche la lunghezza delle fibre dipende essenzialmente dal processo produttivo adottato. I filamenti di vetro continuo, come sopra descritto, sono prodotti attraverso un processo di estrusione continuo che dà esito a fibre estremamente lunghe.

La lunghezza media delle fibre nelle lane risulta essere maggiormente variabile.

Densità delle fibre

Non esistono grandi variazioni nella densità delle varie FAV: esse possono variare da 2,1 - 2,7 g/cm^3 per le fibre a filamento di vetro continuo fino a 2,8 g/cm^3 per lane ad alta temperatura.

La densità, insieme alle dimensioni, hanno una influenza critica sul comportamento aerodinamico delle fibre e sulla loro respirabilità.

Rivestimenti delle fibre e sostanze leganti

Durante la trafilatura di fibre di vetro a filamento continuo, un appretto viene solitamente applicato alle superfici delle fibre o filamenti. La quantità di appretto impiegato è generalmente compreso tra 0,5% - 1,5% in massa e la tipologia varia in funzione dell'impiego finale.

Gli appretti hanno la funzione di proteggere e favorire la lavorabilità e l'impiego delle fibre e vengono preparati con agenti pellicolanti, di "pontaggio", tensioattivi non ionici, lubrificanti e altri additivi in mezzo acquoso.

Tipici componenti di rivestimento comprendono: polivinile acetato, poliuretano e resine epossidiche, agenti che ne favoriscono l'adesione (silani organo funzionali), oli e altri lubrificanti, leganti organici, antistatici, riempitivi e stabilizzatori.

3. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO E ASPETTI NORMATIVI

La normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e dai D.lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 e n. 65 del 14 marzo 2003, recepimento rispettivamente delle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE e s.m.i in vigore fino al 1° giugno 2015, data della loro abrogazione definitiva e di completa attuazione del regolamento CLP.

Nel gruppo delle FAV sono state oggetto di classificazione, secondo i principi previsti dalla normativa europea ad oggi vigente, le "lane minerali" Numero Indice: 650-016-00-2 e le "fibre ceramiche refrattarie" Numero Indice 650-017-00-8, presenti nell'Allegato VI del Regolamento CLP, modificato dal Regolamento n. 790/2009/CE.

I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

L'attribuzione della classificazione "cancerogeno" è quindi strettamente collegata al diametro medio geometrico della fibra e alla presenza degli ossidi alcalini e alcalino terrosi. Le fibre a filamento continuo con diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza > 6μm, caratterizzate dalla proprietà di mantenere costante il diametro in caso di frammentazione sono esentate dalla classificazione come cancerogene poiché soddisfano i requisiti della nota R. Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1B oppure di classe 2 a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi .Le fibre ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si classificano come cancerogene 1B quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%.e le lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano come cancerogene 2 quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta > 18%.

Per le lane minerali è applicabile la deroga dalla classificazione come cancerogeno se rispettano quanto previsto dalla nota Q (presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche).

Lo schema sottostante (Tabella 3) illustra la classificazione secondo CLP e secondo la Dir. 67/548/CEE come riportato in allegato VI del CLP.

Tabella 3: Classificazione delle FAV tratta da: Allegato VI del CLP

LANE MINERALI ARTIFICIALI					
Numero d'Indice	*Nome*	*Conc. ossidi alcalini e alcalino-terrosi*	***Classificazione di pericolo secondo CLP***	*Etichettatura*	*Note*
650-016-00-2	Lane minerali ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP	> 18% in peso	Canc. categoria 2 H351 (sospettato di provocare il cancro)	Attenzione	A, Q, R
FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE					
650-017-00-8	Fibre ceramiche refrattarie ad eccezione di quelle specificate in allegato VI al CLP	≤18% in peso	Canc. categoria 1 B H350i (può provocare il cancro per inalazione)	Pericolo	A, R.
LANE MINERALI ARTIFICIALI					
Numero d'Indice	*Nome*	*Conc. ossidi alcalini e alcalino-terrosi*	***Classificazione di pericolo secondo Dir. 67/548/CE***	*Etichettatura*	*Note*
650-016-00-2	Lane minerali ad eccezione di quelle altrove specificate in allegato VI al CLP	> 18% in peso	Canc. Cat. 3 R40 (possibilità di effetti irreversibili)	Xn R40 S2-36/37	A, Q, R
FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE					
650-017-00-8	Fibre ceramiche refrattarie ad eccezione di quelle altrove specificate in allegato VI al CLP	≤18% in peso	Canc. Cat. 2 R49	T R49 S53-45	A, R.

Legenda delle Note

Nota A: *Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3. Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.*

Nota R: *La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6µm.*

Nota Q: *La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:*

- *una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure*
- *una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intra tracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure*
- *un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure*
- *una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.*

Di seguito sono esplicitati i consigli di prudenza S presenti nella tabella 3:

- **S 2-36/37**: Conservare fuori della portata dei bambini-Usare indumenti protettivi adatti/Usare guanti adatti
- **S 53-45:** Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Il Regolamento CLP, non prevede invece che i Consigli di prudenza P siano armonizzati in sede UE. L'attribuzione dei corretti Consigli di prudenza P secondo i criteri indicativi riportati dal Regolamento CLP, come descritti nella sottostante tabella 4, rimane quindi sotto la responsabilità di chi immette sul mercato europeo le sostanze e le miscele classificate come pericolose.

Tabella 4: riproduzione della tabella 3.2 dell'allegato VI del CLP

Classificazione	Categoria 1 (Categorie 1A, 1B)	Categoria 2
Consiglio di prudenza Prevenzione	P201 P202 P280	P201 P202 P280
Consiglio di prudenza Reazione	P308 + P313	P308 + P313
Consiglio di prudenza Conservazione	P405	P405
Consiglio di prudenza Smaltimento	P501	P501»

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P308+P313: In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico.
P405: Conservare sotto chiave
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale (da specificare).

Con il 1°Adeguamento al progresso tecnico (ATP) (reg 790/2009/CE) del regolamento CLP le voci "lane minerali" e "fibre ceramiche refrattarie" sono state aggiornate a seguito della eliminazione della classificazione come irritante (Xi) in quanto l'irritazione della pelle dovuta alle fibre è basata su effetti di tipo meccanico che non soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP.

In merito alla classificazione delle fibre artificiali vetrose e alla loro presenza in manufatti (articoli), nel 2000 era stata emanata dal Ministero della Sanità una circolare esplicativa (Circolare 15 marzo 2000, n. 4). Nel 2006 una sentenza del TAR aveva riguardato l'applicazione della suddetta

Circolare ad alcuni articoli. I successivi Regolamenti REACH e CLP hanno consentito di risolvere, sia pure parzialmente, alcuni problemi riguardanti prodotti rientranti nella definizione di **articoli**[1].

Il rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è comunque subordinata all'individuazione preventiva del metodo di prova. Per la selezione di un metodo di prova per le fibre si veda quanto riportato nel Capitolo 4.

Le prove di persistenza biologica e intraperitoneale previste dalla nota Q, dovranno essere effettuate secondo i protocolli (*ECB/TM/17(97)* rev. 2. *Chronic Inhalation Toxicity of Synthetic Mineral. Fibres in Rats: ECB/TM/18(97) rev. 1: Carcinogenicity of Synthetic Mineral Fibres after Intraperitoneal. Injection in Rats; ECB/TM 26 Rev. 7, 1998-Short Term Exposure by Inhalation- e ECB/TM 27 Rev. 7, 1998-Biopersistence of Fibres. Intratracheal Instillation-*) riportati nel documento della Commissione Europea di Aprile 1999 pubblicato come report EUR 18748.

3.1 Tempistica per l'applicazione del regolamento CLP e dei successivi adeguamenti al progresso tecnico.

Sono già in applicazione per la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose il regolamento CLP, il regolamento n.790/2009/CE (1° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP) e il regolamento UE n. 286/2011 (2° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP); a partire dal 1° dicembre 2013 è in applicazione il regolamento n. 618/2012 (3° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP) e dal 1° dicembre 2014 il regolamento n.487/2013 (4° adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP). Per quanto riguarda invece le miscele pericolose sia il regolamento CLP sia gli adeguamenti successivi entreranno in applicazione a partire dal 1° giugno 2015.

3.2 Schede dati di Sicurezza (SDS)

A partire dal giugno 2007 è cambiata la normativa di riferimento per le Schede di sicurezza (SDS) che attualmente è costituita dai regolamenti CE n.1907/2006 (REACH) e n.453/2010. Il primo prescrive al Titolo IV le "Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento" e in Allegato II le "Prescrizioni per la compilazione delle SDS". Il secondo modifica e integra l'Allegato II del Reg. REACH mediante due diversi allegati: l'Allegato I in applicazione dal 1° dicembre 2010 e l'Allegato II che si applica dal 1° giugno 2015.

---

[1] la presenza negli articoli, così come definiti dal Reg. REACH (oggetto al quale sia data, durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolare, che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica), di sostanze SVHC presenti nella Lista delle sostanze Candidate all'autorizzazione, in concentrazione >0.1% per quantitativi annui superiori ad 1 Tonn. per importatore/produttore, prevede l'obbligo di notifica all'ECHA (art. 7); per i medesimi articoli anche per quelli immessi sul mercato in quantitativi inferiori ad 1 tonn/anno, vige anche l'obbligo di fornire al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti quantomeno, il nome della sostanza

Di conseguenza a partire dall'1 dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele sono tenuti obbligatoriamente a fornire SDS redatte in conformità all'Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010, salvo specifiche deroghe previste dal Reg. CLP e dopo il 1 giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all'Allegato II del Regolamento n.453/2010, salvo specifiche deroghe previste dal Reg. CLP. Sono esentate dalla compilazione della SDS le FAV non più classificate come sostanze pericolose che rispettano la nota R o la nota Q.

3.3 Restrizioni/autorizzazioni REACH

L'allegato XVII del REACH (v.28), che comprende l'elenco di sostanze, preparati ed articoli pericolosi per i quali vigono restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso, prevede la restrizione soltanto per le fibre ceramiche, in quanto classificate come cancerogene 1B se presenti in preparati (miscele) in concentrazioni pari o superiori a 0.1%.

Il Comitato RAC dell'ECHA ha valutato una richiesta per la classificazione armonizzata per due tipi di fibre "Glass microfibres" come cancerogeno 2 (carc cat 3) e "E-glass microfibres" come cancerogeno 1B H350i (carc cat2 R49) da inserire come voci specifiche in allegato VI del CLP. La proposta di classificazione si basa sui risultati di studi di cancerogenesi effettuati su tali fibre per via inalatoria e intraperitoneale e intratracheale. Inoltre, nella lista delle *Substances Very High Concern* (SVHC), comprendente le sostanze candidate per l'inclusione in allegato XIV del REACH (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione all'immissione in commercio) sono presenti due tipologie di fibre: Aluminosilicate RCF e Zirconia Aluminosilicate RCF (coperte dalla voce generica 650-017-00-8), attualmente comprese nella quarta lista di sostanze prioritarie per l'inclusione in allegato XIV del REACH.

4. METODI DI PROVA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE

Come già riportato nel capitolo precedente ai fini della classificazione, sia in relazione al diametro medio geometrico sia del contenuto di ossidi alcalino e alcalino-terrosi delle fibre, è necessario evidenziare che l'attività analitica a supporto del controllo per la verifica del rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele è subordinata all'individuazione del metodo di prova.

Per la selezione di un metodo di prova è necessario conformarsi ai seguenti criteri di priorità raccomandati dalla normativa internazionale (ISO):

a) un metodo di riferimento ufficiale (europeo o nazionale);

ovvero in mancanza di questo

b) un metodo normato, emanato da un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI);
ovvero in mancanza delle categorie sopraccitate, il metodo deve essere uno tra le seguenti tipologie di metodi di prova:

c) un metodo pubblicato da un'organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale o nazionale quali AOAC - Association of Official Agricultural Chemists, EPA, ISS, ISPRA ecc.);

d) un metodo sviluppato o adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

I laboratori che effettuano campionamento e prove su materiali fibrosi devono tener conto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ISO 16000-7 e altre eventuali linee guida per garantire la qualità delle attività di campionamento e di prova.

4.1. Metodi per la determinazione degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

Per quanto riguarda la determinazione della concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ai fini della classificazione delle FAV in campioni in massa, allo stato attuale non esistono metodi ufficiali validati.

Il Gruppo Interregionale Fibre ha messo a punto una metodica che si basa sulla quantificazione strumentale dei metalli tramite spettrofotometria di emissione al plasma, ma adattabile anche a determinazioni strumentali con spettrofotometro ad assorbimento atomico.

Anche il Centro di Microscopia Elettronica – ARPA Dipartimento di Milano, nell'ambito delle politiche per la prevenzione della salute dei lavoratori e della popolazione della Regione Lombardia – D.G. Sanità con la d.g.r. 2 aprile 2008, n. VIII/6918 (Allegato A "Linea guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali"), ha messo a punto una metodica interna per l'analisi del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino/terrosi in fibre artificiali vetrose tramite l'utilizzo della microanalisi a raggi X di fluorescenza (EDS) installata sul microscopio elettronico a scansione.

4.2. Metodo per la misura della media geometrica dei diametri ponderata rispetto alla lunghezza

Attualmente l'unica normativa a cui far riferimento è il Regolamento CE N. 761/2009 del 23 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 220/1 del 24/8/2009) che fornisce - in Allegato II, A.22 - un metodo semplificato per la determinazione della media geometrica dei

diametri ponderata rispetto alla lunghezza (DMGPL o DLG-2ES) qui per brevità chiamato "metodo europeo" che recepisce la metodica ECB/TM/1(00), riportato in allegato.

4.3. Caratterizzazione delle FAV in campioni in massa (Tabella A)

Per verificare la presenza di FAV in campioni in massa si utilizza la SEM-EDXA che permette l'analisi elementare degli elementi.

Generalmente basta un'analisi qualitativa del materiale fibroso individuato e campionato ma in tutti quei casi di dubbia classificazione si dovrà fare riferimento al paragrafo 4.1.

4.4. Determinazione della concentrazione di FAV aerodisperse

In coerenza con le linee guida WHO, le tecniche analitiche di riferimento da utilizzare per eseguire le analisi di campionamenti d'aria sono quelle microscopiche (MOCF e SEM-EDXA)

Per la scelta del metodo analitico occorre considerare in primo luogo il tipo di ambiente e il contesto in cui si effettua la misura.

Va sottolineato che le capacità analitiche di questi due metodi sono diverse, e che i risultati ottenuti da MOCF e SEM non sono generalmente comparabili, pertanto l'impiego dell'una o dell'altra tecnica analitica deve essere considerata in funzione delle diverse situazioni.

La MOCF presenta un minore potere risolutivo e una minore profondità di campo rispetto alla SEM. Questo significa che non permette di rilevare le fibre piccole con diametro < 0,2 μm. Inoltre con la MOCF non è possibile riconoscere le fibre in maniera univoca. Questo può portare ad errori sistematici in caso di campioni eterogenei, costituiti da materiali fibrosi di diversa natura, e/o con basso contenuto in fibre.

La MOCF risulta essere idonea per valutare l'esposizione a FAV in ambienti di lavoro per i quali si è certi della tipologia di fibra presente nell'ambiente.

La MOCF risulta assolutamente inadeguata per l'analisi dei campioni di aria prelevati in ambienti outdoor. Per monitorare gli ambienti di vita indoor, può essere inadeguata nel caso in cui ci si trovi di fronte alla presenza contemporanea di diverse tipologie di fibre artificiali con scarsa informazione sulla composizione dei materiali presenti. In tali situazioni è necessario effettuare verifiche in microscopia elettronica per evidenziare l'esatta natura delle fibre individuate e per rilevare anche quelle ultrasottili altrimenti non individuabili con la MOCF.

5. TIPOLOGIA DI UTILIZZO E SETTORI DI IMPIEGO

Nei decenni appena trascorsi si è assistito a un continuo incremento della produzione e dell'utilizzo delle FAV. Nel 2001 ne è stata stimata una produzione di 9 milioni di tonnellate in oltre 100 industrie distribuite nel mondo; la maggior parte di esse viene utilizzata nell'isolamento termico ed acustico nelle industrie delle costruzioni. A questo scopo sono usate principalmente la lana di vetro (circa 3 milioni tonnellate di fibre di vetro, installate specialmente nel Nord America) e le lane di roccia e scoria (altri circa 3 milioni di tonnellate, con uso prevalente in Europa).

Con lo sviluppo del risparmio energetico, i prodotti per la coibentazione a base di FAV, già abbondantemente utilizzati, subiranno nel prossimo futuro un ulteriore incremento. L'uso di tali fibre è aumentato anche per l'isolamento termico e acustico, nel rinforzo di materiali plastici nell'industria tessile. Globalmente se ne conoscono ad oggi oltre 30.000 impieghi.

Una così vasta diffusione è dovuta alle particolari proprietà delle FAV: sono infatti altamente resistenti e inestensibili, ma molto flessibili, sono ininfiammabili e scarsamente attaccabili dall'umidità e dagli agenti chimici corrosivi e non sono degradabili da microrganismi.

Le stime più prudenti circa il numero di lavoratori addetti alla produzione di FAV nei paesi europei indicano ormai una cifra pari a diverse decine di migliaia e segnalano, come altrettanto numerosi, gli utilizzatori diretti, quali quelli dell'industria delle costruzioni e degli impianti.

Tabella 5: Principali settori d'impiego delle FAV (MMVF)

LANE MINERALI	FIBRE CERAMICHE	FILAMENTI CONTINUI	FIBRE PER SCOPI SPECIALI
Edilizia (isolamento termoacustico)	Industria ceramica (forni)	Tessile	Filtri ad alta efficienza
Industria (isolamento impianti di processo)	Fonderie – trattamento primario metalli	Plastici rinforzati	Isolamento aerospaziale
Industria (settore del caldo e del freddo)	Industria petrolchimica (cracking), centrali termoelettriche	Se policristallini, produzione tessili fino a 1600°C	
Applicazioni speciali (barriere acustiche, cabine, schermi)	Industria aeronautica		
Vetroresina	Processi chimici generali		
Trasporti (isolamento termoacustico)	Per isolare processi ad alte temperature (fino a 1600°C)		
	Costruzioni navali In tutti i processi con caldaie/forni		

5.1 Lane Minerali

Le lane minerali sono utilizzate per l'isolamento termico, acustico e la protezione incendio (ad es. tetti, pareti, suolo, massimali, terrazzi, condutture, condizionamento dell'aria, impianti di ventilazione, guaine di circolazione d'aria, caldaie, forni, impianti frigoriferi ed apparecchi elettrodomestici). Sono usate anche in altre applicazioni: colture fuori suolo, camere sorde, rafforzamento di prodotti bituminosi, di cementi, di materiali compositi, ecc.. È tuttavia soprattutto l'isolamento degli edifici che assorbe la maggior parte della produzione di manufatti in lana di vetro, di roccia o di scorie (INRS Lun, 2009). I prodotti finiti si presentano sotto aspetti variati (ad es. feltri, rulli, bande, strati o materassini, pannelli rigidi o semirigidi, gusci pre-costituiti in cilindri anulari, lane da proiettare, prodotti modellati, cuscinetti, funi contenute in una guaina intrecciata).

Tipi:

1. I materiali isolanti a base di fibra minerali vengono proposti per vari campi di applicazione, con particolare riferimento all'edilizia, ad accezione per le pareti a contatto con la terra. In questi casi, gli usi più diffusi riguardano:
   a. feltro autobloccante tra gli elementi strutturali in legno,

b. feltro termoisolante eventualmente accoppiato con un foglio di alluminio;
c. pannelli fonoisolanti anticalpestio, come ad esempio sotto i pavimenti continui flottanti;
d. pannelli isolanti per facciata come elemento di un sistema termoisolante.

2. Lana sciolta ed altri prodotti senza rivestimento: prodotti costituiti da fibre minerali artificiali (di vetro, di roccia, di scoria) ottenute mediante un processo di soffiatura: le fibre sono "a vista" e non sono pertanto imbustate né isolate per mezzo di carta, plastica, alluminio ecc.
3. Coppelle e pannelli preformati: prodotti in lana di vetro, di roccia o di scoria pronti all'uso con forma e dimensioni prefissate. Le coppelle vengono utilizzate per la coibentazione di tubature e serbatoi che trasportano o conservano fluidi caldi: i pannelli piani sono costituiti dallo stesso materiale e possono anche essere rivestiti su una faccia con carta, alluminio, polietilene, polipropilene metallizzato, tessuto (o velo) di vetro, bitume armato.
4. Materassi, pannelli, feltri isolanti a sandwich: prodotti isolanti dove le lane sono racchiuse tra due strati di materiale (carta, alluminio, polietilene, polipropilene metallizzato, tessuto di vetro, bitume armato).
5. Pannelli pressati: pannelli in lane minerali "caricati" con composti minerali non fibrosi, resinati, pressati e verniciati, con caratteristiche meccaniche tali da poter essere utilizzati come controsoffitti "a vista".
6. Feltri imbustati: sono inclusi in questo gruppo tutti i prodotti in lane minerali che risultano sigillati all'interno di materiali perfettamente impermeabili al passaggio di fibre (solitamente polietilene).
7. Fibre per scopi speciali: sono prodotti per applicazioni più specifiche, quali la realizzazione di compositi e laminati ibridi richiedenti un'alta resistenza (come ad esempio i materiali delle pale per aereogeneratori) o anche per realizzazione di filtri ad elevata efficienza per i quali sono necessarie fibre vetrose particolarmente fini, ottenute attraverso il processo di attenuazione alla fiamma. Tale processo si compone di due passaggi: il primo step implica l'estrusione del filamento grezzo dalla massa fusa. La fibra grezza è rifusa e attenuata in molteplici fibre fini (diametri tra 0,1 - 0,3 μm) usando una fiamma che fuoriesce da un ugello ad alta temperatura. Questa categoria comprende ad esempio le fibre E glass, le fibre HS2 –HS4 ad alta resistenza o le fibre 475-glass

usate per mezzi filtranti ad elevata efficienza e per separatori batterici, nonché altre fibre di vetro di diametro ridotto.

8. AES (Alcaline Earth Silicate wools): come precedentemente accennato, le lane di silicati alcalino terrosi (AES) sono prodotti fibrosi con maggiore biosolubilità. I produttori di MMVFs hanno sviluppato nuove composizioni per fibre che consentano loro di resistere ad alte temperature negli impieghi finali ma con una significativa, minore biopersistenza rispetto alle fibre più antiche. Questi nuovi prodotti sono stati commercializzati dal 1991. Sono prodotti simili alle lane composti da ossidi alcalino terrosi (ossido di Ca + Ossido di Mg) in quantità variabile dal 18 al 43% in peso, silice (SiO2) in quota compresa tra il 50% e il 60% in peso e allumina + titanio + zirconio (meno del 6%). Sono presenti anche tracce di altri elementi.

9. HT wools (High Temperature wools): altro prodotto meno biopersistente, rispetto a quelli tradizionali ha un maggiore tenore di allumina e un basso tenore di silice; è una lana di roccia ricavata essenzialmente dal basalto e dalla dolerite con fondenti quali la dolomite e calcare o, in alternativa alle rocce naturali, anche formelle di carbone che consentono di impiegare materie prime con temperature di fusione più elevate (sabbia di quarzo, olivina, e sabbia di bauxite).

5.2 Fibre Ceramiche Refrattarie

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR), commercializzate a partire dagli anni '50, sono fibre di silicato d'alluminio, appartenenti alle fibre artificiali inorganiche, impiegabili per applicazioni sino a circa 1000°C, vengono prodotte a partire da una miscela di silico-allumina (in Europa) o di caolinite (in America e Asia); sono quindi composte essenzialmente da silicio (47-54%) ed alluminio (35-51%), ma sono possibili aggiunte di ossidi di zirconio (fino al 17%), di boro o di titanio, per alcune funzioni particolari. I costituendi sono fusi tra loro a temperature comprese tra 1500 e 2100°C e, la massa vetrosa ottenuta è trasformata in fibre tramite processi rotativi o di soffiatura ed il prodotto finale, di colore bianco e di aspetto "cotonoso", molto simile ad una lana in fiocco, viene poi lavorato per ottenere uno degli innumerevoli articoli che si possono confezionare con tali fibre (in assoluta analogia a quanto era possibile effettuare con le fibre di amianto): materassini, moduli, feltri, carta, pannelli, pezzi preformati, tessuti, corde, guarnizioni, mattoni.

Caratteristiche chimico-fisiche principali delle FCR: diametro medio compreso tra 1 e 3 µm, resistenza a temperature superiori all'amianto (fino a 1200°C che possono diventare oltre 1400°C

con il contributo dello zirconio), una buona resistenza chimica, agli sbalzi termici e alle sollecitazioni meccaniche, rendono conto della diffusione e dei loro molteplici impieghi industriali, e non solo (molti elettrodomestici, stufe ed accessori domestici contengono parti realizzate con FCR). Le FCR sono soprattutto utilizzate sotto forma di fiocco, strati, pannelli, trecce, feltri, ecc. in applicazioni industriali per l'isolamento di forni, di altoforno, di stampi di fonderia, di condutture, di cavi, per la fabbricazione di giunti ma anche nell'industria automobilistica, aeronautica e nella protezione incendio.

Tipi:

1. Fiocco in ceramica: materiali costituiti da fibre artificiali refrattarie ottenute mediante un processo di soffiatura o centrifugazione. Il "fiocco" tal quale ha un aspetto simile al cotone idrofilo ed è disponibile anche in forma di fibre tagliate, assumendo una consistenza più polverulenta. Con il fiocco vengono inoltre confezionati altri svariati prodotti riassumibili in: prodotti tessili, coperte isolanti, carta per guarnizioni, pannelli pressati uso cartone, feltri, prodotti preformati, nastri adesivi, mastici, cementi.
2. Materassi, pannelli, feltri isolanti a sandwich: anche le fibre ceramiche possono essere racchiuse tra due strati di materiale tipo carta, alluminio, polietilene, tessuto di vetro, velo di vetro, ecc. per costituire prodotti isolanti; le fibre sono quindi visibili solo dal lato dello spessore.

6. EFFETTI SULLA SALUTE

Considerazioni generali

Sotto il profilo della pericolosità, intesa genericamente come proprietà o qualità intrinseca avente il potenziale di causare danni, una prima condizione da valutare risiede nella capacità delle Fibre Artificiali Vetrose di penetrare nell'organismo attraverso le vie respiratorie, tale capacità è propria delle fibre così dette respirabili, termine con cui si identificano le fibre che, contenute in sospensione nell'aria, sono in grado di penetrare profondamente all'interno delle vie respiratorie e, in ragione delle loro dimensioni (diametro e lunghezza), di raggiungere anche le diramazioni terminali più distali.

La probabilità che un determinato tipo di fibra possa indurre effetti patogeni sull'organismo umano dipende da una serie di fattori quali forma, dimensioni, composizione chimica e mineralogica, reattività, biopersistenza (caratteristiche chimico-fisiche).

La forma, le dimensioni e il rapporto dimensionale lunghezza/diametro (L/D), sono parametri importanti per la tossicità di una qualsiasi fibra in quanto ne determinano le proprietà

aerodinamiche, che condizionano sostanzialmente le caratteristiche di inalabilità, deposito e biopersistenza.

Minore è il diametro della fibra, maggiore è la sua probabilità di raggiungere le regioni più distali, sino ai bronchioli respiratori e agli alveoli polmonari, a parità di diametro fibre con densità maggiori tendono a fermarsi nelle vie aeree più prossimali di maggior calibro.

La lunghezza risulta particolarmente importante in relazione alla persistenza della fibra nell'organismo e alla probabilità che si attivino processi biochimici infiammatori.

All'interno delle vie respiratorie diametro e lunghezza di una fibra influenzano oltre che la deposizione gravitazionale anche il meccanismo di deposizione per intercettamento, che si realizza quando una particella o più facilmente una fibra aerotrasportata tocca con una estremità o con un punto la parete bronchiale, mentre ruota su se stessa, se il suo asse non risulta allineato rispetto al flusso aereo.

Successivamente al depositarsi delle fibre, per il manifestarsi dell'azione patogenetica, risultano cruciali due aspetti rappresentati il primo dell'efficienza dei meccanismi intrinseci di difesa e il secondo dalle caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche in ragione della diversa composizione chimica delle FAV, che ne condiziona sostanzialmente le possibilità di rimozione, allontanamento o dissoluzione.

Un aspetto di particolare importanza, ai fini dell'allontanamento e della rimozione, è rivestito dalla capacità di intrappolamento da parte del muco stratificato al di sopra del liquido peri-ciliare, in cui sono immerse le ciglia vibratili dell'epitelio di rivestimento delle vie respiratorie, che con movimenti a frusta, coordinati tra loro, consentono il trasporto in direzione del faringe del muco e di quanto in esso intrappolato, per impatto o sedimentazione, che viene espettorato esternamente o deglutito (trasporto muco-ciliare) e dai meccanismi di fagocitosi e trasporto da parte dei macrofagi.

Le possibilità di dissoluzione delle FAV sono legate specificamente a caratteristiche strutturali delle fibre che ne determinano la biodegradabilità, in relazione a fattori di natura meccanica, chimica ed enzimatica.

Sulla base di una serie di studi nel 1986 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definì come fibre respirabili tutte quelle particelle con lunghezza maggiore di 5 μm, diametro inferiore a 3 μm e rapporto dimensionale L/D superiore a 3, raccomandandone l'identificazione ed il conteggio durante le analisi (WHO - Environmental Health Criteria 53: Asbestos and other natural mineral fibres. EHC 53, 1986.).

Gli effetti sulla salute che possono derivare da un'esposizione a FAV risultano sostanzialmente condizionati dall'interazione tra le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche presentate dalle diverse fibre, rispetto alle capacità difensive dell'organismo esposto; capacità che possono variare in relazione a fattori di rischio voluttuari - fumo di sigaretta – e per fattori di rischi individuali in grado di incidere negativamente sui meccanismi difensivi che assicurano la rimozione, l'allontanamento e l'espulsione o la dissoluzione delle particelle o fibre depositate, in rapporto al livello, durata e modalità di esposizione.

La "durabilità" nell'organismo di una fibra, successivamente alla sua penetrazione, dipende dalle sue caratteristiche di struttura e composizione chimica, che ne condizionano la "biopersistenza" a livello polmonare o di altri tessuti.

La biopersistenza esprime la capacità di una determinata fibra a resistere ai processi fisico chimici di degradazione e a quelli di clearance fisiologica.

A livello delle unità terminali respiratorie dei bronchioli respiratori, dotti alveolari e alveoli, deputati allo scambio gassoso, in cui il sistema difensivo di protezione e rimozione è esclusivamente di tipo cellulare, la biopersistenza risulta strettamente condizionata dalla insolubilità della fibra nei fluidi extracellulari, citoplasmatici e lisosomiali nonché dall'efficienza dei processi di clearance macrofagica.

La patogenicità di una determinata fibra vetrosa risulta condizionata in maniera significativa dalla sua biopersistenza: più a lungo una fibra persiste nel tratto respiratorio, tanto maggiore è la probabilità che essa determini effetti nocivi sul medio-lungo periodo.

La "biodegradabilità" delle FAV nei fluidi biologici, risulta essere in relazione direttamente alla composizione chimica: un alto tenore di alcali, in composti alcalino-terrosi, e un basso tenore di alluminio o boro determinano un elevato tasso di solubilità; al contrario fibre ceramiche e fibre vetrose con alto contenuto di alluminio silicato risultano meno solubili e in grado quindi di determinare una maggiore durabilità della fibra nei distretti polmonari. Nel caso, in cui in ragione delle loro dimensioni, le FAV raggiungano la porzione respiratoria delle vie aeree, ove non sono più presenti le ciglia vibratili, tali fibre vengono fagocitate dai macrofagi alveolari, in misura completa o incompleta in relazione alla lunghezza della fibra stessa. Le fibre più lunghe fagocitate in modo incompleto possono andare incontro a frammentazione in frammenti più corti, tale meccanismo favorisce una riduzione della biopersistenza delle FAV, attraverso processi di clearance con traslocazione dei macrofagi alveolari nella laringe o nell'interstizio e attraverso le vie linfatiche nella pleura, dove, in relazione alla loro composizione, le FAV possono andare incontro a processi chimico-fisici di dissoluzione ed eliminazione, in grado di comportare per alcune fibre la

persistenza nel polmone solo per pochi giorni mentre per altre invece la persistenza si protrae per anni.

Effetti infiammatori sulle strutture polmonari

Come conseguenza del loro depositarsi in un qualunque tratto delle vie respiratorie, le FAV risultano in grado di attivare processi infiammatori, con presenza di cellule infiammatorie negli spazi alveolari, interstiziali peribronchiali e perivasali, che in caso di elevata biopersistenza delle fibre, per l'attivazione di fibroblasti e la deposizione di matrice connettivale possono determinare anche alterazioni anatomopatologiche del parenchima polmonare.

Effetti irritativi

Gli effetti irritativi delle FAV con diametro maggiore di 4μm su cute e mucose sono oramai accertati (NIOSH, 2006). Come già detto nel capitolo relativo alle classificazioni il 31° adeguamento al progresso tecnico APT del 2009, ai fini della classificazione e l'etichettatura armonizzata delle fibre vetrose ha eliminato la frase di rischio R38 – irritante per la pelle, ritenendo che i criteri di classificazione non risultino soddisfatti. Gli effetti irritativi comunque osservati sarebbero da ascrivere quindi ad azione di tipo meccanico (sfregamento) e non alla composizione chimica. Non sono invece chiarite, per l'esiguità degli studi disponibili, le osservazioni relative a patologie cutanee allergiche attribuite ad additivi utilizzati per la lavorazione delle FAV.

Ccancerogenicità

Le diverse caratteristiche fisiche e chimiche delle FAV non permettono un'individuazione generalizzata degli eventuali meccanismi di cancerogenesi potenzialmente correlati all'esposizione, e anche in relazione alle potenzialità cancerogene mostrate da alcune FAV, che ne ha determinato la classificazione come cancerogene, il meccanismo dell'azione tossica non risulta ancora del tutto chiarito. In analogia a quanto rilevato nei confronti dell'asbesto, anche in questo caso si potrebbe assumere che il coinvolgimento di queste fibre artificiali nella produzione di radicali liberi di ossigeno possa rappresentare uno degli elementi più importanti nel dare il via al processo di oncogenesi, innescando un danno al genoma cellulare, quale conseguenza dello stress ossidativo, con conseguente mutazione ed eventuale trasformazione in cellule neoplastiche.

Oltre alla citotossicità delle FAV, diversi studi ne hanno valutato anche la genotossicità, nell'ipotesi di possibile rottura cromosomica per interazione diretta della superficie delle fibre con il DNA o di possibile interazione del DNA con agenti ossidanti reattivi, prodotti dalle cellule attivate dopo

l'avvenuta fagocitosi, che hanno concluso per l'esistenza di una similitudine dei meccanismi genotossici rispetto ai meccanismi correlati all'amianto.

Valutazione IARC per gli effetti cancerogeni

In passato, nel 1988, la IARC aveva classificato le FAV nel gruppo 2B affermando che, per lane minerali (lane di vetro e lane di roccia) , vi era una limitata evidenza di cancerogenicità sull'uomo e sufficienti evidenze di cancerogenicità in animali da esperimento. Tali considerazioni sono state riviste nella monografia IARC del 2002 dove si è concluso per una inadeguata evidenza di cancerogenicità delle lane minerali nell'uomo con riclassificazione nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo). Tale osservazione è ripresa nella attuale classificazione europea che prevede per le "lane minerali" Numero Indice: 650-016-00-2 la categoria 2 per la cancerogenesi (vedi capitolo 3).

Gli incrementi di mortalità, associati sia alla durata lavorativa che alla latenza di esposizione, in passato evidenziati in alcuni studi non risultano confermati dalle recenti revisioni. Risulta al momento ancora inadeguata una valutazione più precisa dei possibili fattori di confondimento quali il fumo di sigaretta, l'esposizione professionale ad altri agenti (amianto) e fattori socioeconomici per i periodi di interesse, che potrebbero spiegare almeno in parte gli incrementi di mortalità inizialmente descritti.

Effetti delle Fibre Ceramiche Refrattarie (FCR) sulle strutture polmonari

La persistenza delle FCR nelle strutture polmonari in studi su animali hanno mostrato in particolare una stretta relazione tra infiammazione persistente e fibrosi, innescata come per altre pneumoconiosi dal processo infiammatorio cronico, attraverso l'attivazione dei fibroblasti e la deposizione di matrice connettivale, in grado di determinare quadri radiologici generalmente rappresentati da presenza di piccole opacità rotondeggianti o irregolari o nodulari o anche presenza di placche pleuriche, con possibile evoluzione in quadri di fibrosi polmonare, ritenuti probabili sebbene non sia stato provato un diretto collegamento tra fibrosi pleurica e fibrosi polmonare.

Il *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH) evidenzia l'associazione fra esposizione a FCR e opacità parenchimali sia in studi di coorte tra esposti, sia in studi su animali ,per cui appare ormai assodata in letteratura la correlazione fra esposizione a FRC e la comparsa di placche pleuriche, disturbi e segni quali dispnea, affanno (wheeze), tosse, irritazione pleurica (pleurisy) con incremento esclusivamente per le FCR diversamente dalla altre FAV di casi di fibrosi statisticamente significativo (Costa, Orriols 2012).

D'altro canto l'infiammazione cronica, per l'incrementato turnover cellulare viene generalmente considerata come una condizione favorente l'insorgenza di neoplasie.

Tutti gli studi sono concordi nel sottolineare l'effetto sinergico fra il fumo e le esposizioni a FCR.

Alcuni studi americani ed europei osservano, inoltre, che l'esposizione cumulativa a FCR è associata sia nei fumatori che negli ex fumatori a una riduzione dei parametri di funzionalità respiratoria (FEV1 e FEV 25 – 75), risultato che peraltro può essere osservato anche col solo fumo di sigaretta (NIOSH, 2006).

Effetti irritativi delle FCR

Limitatamente alle FCR, studi americani ed europei hanno trovato un'associazione significativa con sintomi quali irritazione cutanea, oculare, ostruzione nasale, tosse secca, in lavoratori esposti a concentrazioni > a 0,2 ff/cm3 di FCR conservando quindi effetti irritativi diretti a carico delle FCR.

L'esposizione cumulativa a fibre respirabili non sembrerebbe invece associata al rischio di sviluppare bronchite cronica.

Cancerogenicità delle FCR

Il NIOSH ,in un documento pubblicato nel 2006,in cui sono illustrati tre importanti studi di mortalità condotti su coorti di lavoratori esposti a FRC negli Stati Uniti ,utilizzando modelli di estrapolazione del rischio (NIOSH, 2006) ha stimato un rischio residuo per tumore polmonare compreso fra 0,073 e 1,2 per 1000 con esposizioni di 0,5 f/cc (valore limite TWA raccomandato da NIOSH) e compreso fra 0,03 e 0,47 per 1000 per esposizioni di 0,2 f/cc (valore limite TWA proposto da ACGIH),concludendo che tali studi di mortalità hanno una potenza insufficiente per definire il rischio per tumore polmonare basato su quanto è stato detto per l'amianto. La mancanza di tale associazione potrebbe essere influenzata dalla piccola popolazione dei lavoratori in tali industrie, dal lungo periodo di latenza fra l'esposizione iniziale e lo sviluppo di effetti misurabili, dal limitato numero di persone con prolungate esposizioni a elevate concentrazioni di fibre aerodisperse e dalla riduzione delle concentrazioni nella esposizione lavorativa. Anche la IARC nella monografia del 2002 sopra citata conferma l'inserimento delle FCR, a differenza di quanto detto per le lane minerali, nella categoria 2B con limitata evidenza di cancerogenicità per l'uomo.

La legislazione europea (Reg. CLP) prevede, come già detto nel cap. 3 la classificazione per le Fibre Ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) nella classe 1B della cancerogenesi

Tuttavia, l'evidenza negli studi sugli animali suggerisce che le FCR possano essere considerate come potenziali cancerogeni professionali (NIOSH, 2006).

7. ESPOSIZIONE A FIBRE VETROSE ARTIFICIALI (FAV) NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs.81/08)

L'esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti FAV. Le situazioni nelle quali si può venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro possono essere le seguenti:

a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;

b) durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;

c) durante il trasporto del prodotto;

d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;

e) durante le fasi di rifinitura del prodotto;

f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa.

I settori maggiormente interessati all'esposizione a FAV sono l'edilizia (isolamento termoacustico), l'industria (isolamento impianti di processo, settore del caldo e del freddo), i trasporti (isolamento termoacustico).

Il contatto può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il prodotto.

Per la classificazione delle fibre in relazione alle loro caratteristiche di pericolo si veda quanto detto nei precedenti capitoli.

L'utilizzo di FCR nei settori della lavorazione della ceramica (forni), nel trattamento primario dei metalli, in fonderia, nell'industria petrolchimica e altri processi chimici, implica invece la possibile esposizione lavorativa a materiale classificato come cancerogeno di categoria 1B.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 Titolo IX "Sostanze Pericolose" l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del campo di applicazione del capo I "Protezione da agenti chimici", mentre la esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel campo di applicazione del capo II "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni".

Nel caso di esposizione a lane minerali artificiali classificate come cancerogeno di categoria 2, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 223 del D.lgs. 81/08 e in esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell'articolo 224 per la prevenzione dei rischi; mentre nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie il datore di

lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 236 e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (Art. 235).

In tutte le attività in cui vi sia utilizzazione di materiali classificati cancerogeni per inalazione, come nel caso delle fibre ceramiche refrattarie, in applicazione di quanto disposto dal capo II del Titolo IX, che prevede che ai fini della valutazione del rischio occorre tener conto della via di assorbimento per la penetrazione nell'organismo, bisognerebbe preliminarmente prevedere una valutazione del rischio anche attraverso una valutazione strumentale del livello di contaminazione ambientale di fibre aerodisperse, in base alla quale orientare l'adozione delle misure preventive e protettive per i lavoratori, adattandole alla particolarità delle situazioni lavorative. (Art.236).

Per quanto riguarda le operazioni di coibentazione/rimozione di materiali contenenti FCR, con particolare riferimento a quelli in matrice friabile, le indicazioni tecniche da seguire per garantire una protezione adeguata risultano essere le stesse previste nel D.M.6.09.1994, relative alla bonifica di MCA.

Appare opportuno sottolineare che il D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo della valutazione dei rischi in tutte le situazioni in cui si utilizzano materiali che presentano rischi per la salute, categoria nella quale rientrano, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e caratteristiche tutte le FAV e anche di avvalersi del contributo del medico competente nel processo di valutazione del rischio, in caso di obbligo di effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 1, D. Lgs. 81/08).

Limiti e valori di riferimento

Il riferimento normativo per la qualità dell'aria in ambienti di lavoro è costituito dall'Allegato XXXVIII del D.lgs .81/08, in cui sono elencati gli agenti chimici per i quali la legislazione italiana stabilisce un valore limite di esposizione professionale e dall'Allegato XLIII, in cui sono individuati i valori limite di esposizione per gli agenti cancerogeni.

Per quanto riguarda le FAV, non risultano presenti nei sopracitati allegati valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione, per cui, in assenza di limiti normati, il solo possibile riferimento è rappresentato dai Valori limite di esposizione nei luoghi di lavoro di Agenzie Internazionali autorevoli, tra le quali in particolare rientra l'*American Conference of Governmental Industrial Hygienist* (ACGIH), che pubblica annualmente i limiti soglia (TLV) per sostanze chimiche e agenti fisici.

Come sottolineato anche dalla circolare n.4 del Ministero della Sanità del 15/03/2000, si può pertanto utilizzare come riferimento l'indicazione relativa al TLV-TWA dell'ACGIH (tabella 6).

Tabella 6. Valori limite ACGIH adottati 2013 (http://www.acgih.org/home.htm)

FIBRE VETROSE ARTIFICIALI	TLV - TWA	EFFETTI CRITICI
Fibre Ceramiche Refrattarie	0,2 f/ cm3	Fibrosi polmonare Funzionalità polmonare
Lane di roccia	1 f/ cm3	
Lane di scoria	1 f/ cm3	
Lana di vetro	1 f/ cm3	
Fibre di vetro a filamento continuo	1 f/ cm3	Irritazione apparato respiratorio

Per le fibre ceramiche refrattarie, risulta essere allo studio l'aggiornamento della direttiva cancerogeni dell'UE che prevedrebbe l'applicazione di OEL anche per tali fibre.

Per i lavoratori esposti alle fibre ceramiche refrattarie è sempre obbligatoria l'attivazione della sorveglianza sanitaria prevista all'art. 242 del capo II del titolo IX (protezione da agenti cancerogeni) e l'istituzione da parte del datore di lavoro, tramite il medico competente, del Registro degli esposti ai sensi dell'Art.243 del D.Lgs. 81/08 nel quale viene riportata per ciascun lavoratore esposto, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Si ricorda che copia di tale registro deve essere consegnato all'INAIL e all'Organo di vigilanza competente per territorio, e ogni tre anni e ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta devono essere comunicate le variazioni intervenute; il datore di lavoro deve consegnare, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro; e in caso di cessazione di attività dell'azienda, deve consegnarne copia all'Organo di vigilanza competente per territorio. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL. Inoltre le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

In caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.

Il medico competente nell'istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio deve registrare i livelli di esposizione e le relative annotazioni individuali e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro lo stesso è tenuto a consegnarne copia al lavoratore interessato. Per un pratico ausilio sono riportati in allegato protocolli di visita medica preventiva, adottabili per esposti a tutti i tipi di FAV richiedenti la sorveglianza sanitaria ed anche proposti protocolli di visita periodica differenziati per FCR e altre MMVF.

Ove gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, lo stesso è tenuto a informare il datore di lavoro, e, in caso di insorgenza di malattia rientrante nell'elenco delle malattie di possibile, probabile origine lavorativa, ad effettuare la denuncia ex articolo 139 T.U.

L'ultimo aggiornamento degli elenchi è contenuto nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2014, ("Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni"), che prevede tre liste di malattie per le quali vige l'obbligo di denuncia da parte del medico:

Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile

Nella Tabella 7 si riporta un estratto delle sopraccitate liste riguardanti il fattore di rischio FAV.

Tabella 7.Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Agenti		Malattie	Codice identificativo
Lista I	Fibre minerali (lana di roccia e lana di scoria)	Tracheobronchite	I.4.18.J40
	Fibre vetrose	Tracheobronchite	I.4.19.J40
	Fibre lana di vetro	Dermatite irritativa da contatto	I.5.04.L24
Lista II		Nessuna voce	
Lista III	Fibre ceramiche Fibre Ceramiche Refrattarie	Fibrosi polmonare	III.1.02.J68.4
		Placche e/o ispessimenti della pleura	III.1.02.J92
		Mesotelioma pleurico	III.6.09.C45.0
		Tumori del polmone	III.6.09.C34

Il decreto 9 aprile 2008,che ha aggiornato le tabelle di malattie professionali dell'Industria e dell'Agricoltura, per le quali esiste la presunzione legale del rischio lavorativo, alla voce 73, per lavorazioni che espongono a fibre di vetro riporta la "Dermatite irritativa o mista" da denunciare obbligatoriamente quale malattia professionale.

8. VALORI DI RIFERIMENTO E DATI DI ESPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA

Attualmente nella legislazione italiana, per le FAV, non risultano, valori limite o valori guida per concentrazioni medie giornaliere di fibre per gli ambienti indoor-residenziali né per l'aria ambiente.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato per l'aria ambiente le linee guida "Air Quality Guidelines for Europe", relative ad un certo numero di inquinanti atmosferici per i quali le conoscenze scientifiche relative agli effetti sull'uomo sono state giudicate sufficientemente accettabili. Nel caso specifico delle FCR, l'OMS riporta un indice di rischio unitario (UR) di 1x10-6, inteso come rischio addizionale di tumore, che può verificarsi in una ipotetica popolazione nella quale tutti gli individui sono continuamente esposti, dalla nascita e per tutto l'intero tempo di vita, a una concentrazione di 1 ff/L (1x10-3 ff/m3) dell'agente di rischio nell'aria. Ovvero la concentrazione di FCR associata con un eccesso di rischio di 1:10.000, 1:100.000 e 1:1.000.000 risulta essere rispettivamente di 0,1, 0,01 e 0,001 ff/m3.

Per le altre FAV i dati disponibili risultano inadeguati per stabilire un valore di riferimento. Si fa presente che tali valori non costituiscono limiti di legge ma rappresentano piuttosto valori guida, derivati scientificamente, che vengono usati convenzionalmente come riferimento ai fini della gestione di problematiche sanitario-ambientali.

In Francia l'"Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail" (AFSSET) nel documento "Les fibres minérales artificielles siliceuses" del 2008, che fa una panoramica sulle concentrazioni ambientali misurate di fibre artificiali vetrose in diverse tipologie di siti nel territorio francese. Tali concentrazioni variano da 40 ff/m3 per il fondo rurale a valori di 100000 ff/m3 per siti indoor con pannelli contenenti FAV fortemente danneggiati.

Nel citato documento si riportano per i nuovi ambienti indoor livelli di fibre che risultano inferiori ai 50 ff/m3.

In aree extra europee, l'Agenzia Americana "Agency for Toxic Substances and Disease Registry" (U.S. ATSDR), ha elaborato per le FCR, un livello di rischio minimo Minimal Risk Level (MRL) che fornisce una stima dell'esposizione giornaliera a una sostanza pericolosa che è probabile sia senza rischio apprezzabile di effetti avversi non cancerogeni sulla salute pari a 30000 ff/m3. Nel Documento riporta come inoltre per le fibre di vetro e per quelle minerali non è stato elaborato nessun MRL ma si può considerare come punto di riferimento 0,01 ff/cm3 (1 x 104 ff/m3).

Anche l'USEPA, nell'ambito di un programma volontario "Lower Manhattan Test and Clean Program" (2008) finalizzato alla protezione della popolazione a seguito agli eventi dell'11 settembre, raccomanda un valore di 0,01 ff/cm3 (1 x 104 ff/m3). È importante sottolineare che tale valore non è basato esclusivamente sulla tossicità delle FAV ma anche sulla potenziale concomitante esposizione della popolazione ad asbesto. Le informazioni disponibili relativamente alle concentrazioni di fibre artificiali vetrose in aria non evidenziano livelli di esposizione associabili a rischi per la salute.

9. GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI CONTENENTI FIBRE MINERALI

Tutti i materiali di scarto contenenti Fibre minerali, compresi i DPI usati, nel momento della loro formazione, devono essere raccolti con cura e confezionati in modo tale da evitare la dispersione di fibre nell'aria. Le confezioni devono poi essere munite di etichettatura idonea a segnalarne la natura e la eventuale pericolosità.

I rifiuti confezionati ed etichettati, in attesa dello smaltimento, devono essere collocati in deposito temporaneo all'interno del cantiere o della sede aziendale, in una apposita area, adeguatamente segnalata. Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 152/2006, gli oneri relativi alla corretta

gestione e smaltimento dei rifiuti sono a carico del produttore (la persona la cui attività ha prodotto rifiuti).

Il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute.

Il rifiuto deve essere classificato "speciale pericoloso" se contiene:

- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione maggiore o uguale allo 0,1%;
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione maggiore o uguale allo 1%;
- una o più sostanze irritanti classificate R36, R37, R38 in concentrazione totale maggiore o uguale al 20%.

nel Catalogo Europeo dei rifiuti – CER (Decisione 2000/532/Ce e successive modifiche e integrazioni): Tabella 8: Codici CER attribuibili (se le FAV da cui origina il rifiuto sono state usate nell'isolamento termico e acustico delle costruzioni)
17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

Negli altri impieghi il codice dovrà essere attribuito in funzione delle varie fasi della produzione (Es. 15.02.02 per DPI o indumenti protettivi dismessi).

Per le FAV la codifica europea di tali rifiuti risulta attribuibile alla famiglia CER 17xxxx. Il produttore deve attribuire un codice al rifiuto che deve essere ricercato, sulla base dell'attività svolta e delle caratteristiche di pericolosità. Si desume che i produttori siano rappresentati principalmente da imprese edili, che producono tale tipologia durante i lavori di demolizione di vecchi edifici ovvero durante lavori di ristrutturazione.

I rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV e FCR) sono da analizzare secondo il seguente schema n.1.

—

Schema n.1

Il primo passaggio consiste nella determinazione del contenuto di ossidi alcalini e alcalini terrosi del manufatto contenente FAV, occorre successivamente procedere alla determinazione del DLG 2ES.

Conseguentemente e sulla base di questi esiti è possibile procedere alla classificazione secondo quanto segue:

1. alle FAV con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi < 18% e > 18%, con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza > 6μm, meno di due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*);
2. alle FAV, comprendenti anche FCR, con contenuto d'ossidi alcalini/alcalino terrosi < 18%, con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6μm, meno di due errori geometrici standard, viene attribuito il CER 170603 (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose);
3. alle FAV con contenuto di ossidi alcalini/alcalino terrosi > 18%, con diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza < 6μm, meno di due errori geometrici standard, viene attribuito CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*).

Per la corretta gestione dei rifiuti il produttore deve attenersi alle disposizioni del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. mod. in ordine a:

- imballaggio ed etichettatura, caratteristiche tecniche e durata temporale del deposito temporaneo presso la sede in cui sono stati prodotti;
- redazione del formulario di identificazione (scheda SISTRI area movimentazione) che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto dal luogo in cui sono stati prodotti (sede aziendale o cantiere), al sito di smaltimento o recupero;
- conferimento dei rifiuti ad un soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti che ne effettua lo smaltimento o il recupero;
- comunicazione annuale al Catasto rifiuti attraverso la compilazione del MUD (dichiarazione SISTRI);
- tenuta dei registri di carico e scarico (scheda SISTRI area registro cronologico);
- la scheda è compilata dai soggetti che abbiano aderito al SISTRI per obbligo o su base volontaria secondo le decorrenze di legge.

Per il trasporto dei rifiuti:

- se trattasi di rifiuti pericolosi deve essere verificata la possibile classificazione ADR come merci pericolose circolanti su strada;

- durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Sulle singole confezioni dei rifiuti, e sul mezzo di trasporto, deve essere apposta anche l'etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (R nera su fondo giallo).
- se effettuato conto proprio la ditta deve avere presentato domanda di iscrizione all'Albo gestori ambientali in forma semplificata; se effettuato da una ditta terza e in ogni caso, se il rifiuto è classificato pericoloso, la ditta che lo effettua deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali.

I rifiuti costituiti da fibre minerali possono essere destinati a SMALTIMENTO o al RECUPERO.
Ai sensi dell'Art 183/1 comma lett. T del D.lgs 152/06 per Recupero si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali".

Ai sensi della normativa vigente (Art. 179 e 183 del D.lgs. 152/06 sono operazioni di recupero

- Le preparazioni per il riutilizzo
- Il riciclaggio
- Il recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia

A sua volta il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero a seconda della natura merceologica del rifiuto.

La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti attualmente si basa sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 modificato secondo il D.Lgs. 205/2010:

R1: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2: rigenerazione/recupero di solventi
R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4: riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6: rigenerazione degli acidi o delle basi
R7: recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

La normativa vigente, D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 all'Allegato 1, suballegato "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" al punto 7.29 individua per il recupero il riutilizzo nei cementifici, come di seguito riportato:

7.29 Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170604].

7.29.1 Provenienza: attività di manutenzione e/o di demolizione.

7.29.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi costituiti essenzialmente da silicati, con possibili tracce di composti organici, escluso amianto.

7.29.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

7.29.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti si basa sull'elenco delle operazioni D dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06, integrato per le parti modificate dalla tabella seguente ,introdotta con l'allegato B dal D.lgs 205/10

D1: Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2: Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3: Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4: Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5: Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6: Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10: Incenerimento a terra

D11: Incenerimento in mare 1

D12: Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera,)

D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D122

D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 3

Tale elenco comprende:

- operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici;
- operazioni di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l'incenerimento.

Per quanto riguarda lo smaltimento finale senza recupero alcuno di tali rifiuti, il Decreto 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", all'art. 6 "Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi", punto 7, dispone che possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.

Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone.

10. INDICAZIONI OPERATIVE

Attività di prevenzione da porre in atto nell'utilizzazione di FAV.

Le attività di prevenzione da porre in atto nell'utilizzazione di lane minerali e fibre ceramiche refrattarie sono da distinguere nettamente, in considerazione del fatto che l'attuale produzione di lane minerali risponderebbe a quanto richiesto della nota Q, per cui le stesse risultano non classificate come cancerogene (neppure come sospette cancerogene) e anche non classificate come irritanti per la pelle.

Per le attività di prevenzione da porre in essere per la messa in opere di lane minerali rispondenti alla nota Q, un livello di prevenzione è quello normato dal d.lgs. 81/2008, per cui per l'utilizzo di fibre classificate non pericolose, conformi a nota Q o R, sono da considerare i consigli di prudenza con relativi DPI dà utilizzare:

- se si lavora in ambienti non ventilati o per operazioni che possono generare emissioni di polveri, indossare una maschera protettiva usa e getta. Si raccomanda la sua conformità alla EN 149 FFP1.
- utilizzare guanti per prevenire pruriti in conformità alla EN 388.
- indossare occhiali protettivi quando si applicano prodotti al di sopra della testa. La protezione degli occhi in accordo alla EN 166 è consigliata.
- coprirsi con indumenti da lavoro.
- sciacquarsi con acqua fredda prima di lavarsi.

Per la messa in opera di fibre ceramiche refrattarie (FCR) e lane minerali non rispondenti alla nota Q, le misure di prevenzione riguardano:

Imballaggi

Questi prodotti devono essere convenientemente confezionati per il trasporto con involucri in cartone, polietilene, carta ecc. I contenitori devono possedere caratteristiche di robustezza tali da garantire l'integrità della confezione.

Preparazione delle strutture oggetto del lavoro

Al fine di non sottoporre a successive movimentazioni il materiale isolante già posto in opera, gli installatori dovranno accertarsi che tutti i lavori di posa in opera di cavi elettrici, tubazioni ecc. siano già stati effettuati a regola d'arte.

Delimitazione dell'area di lavoro. (Zona di rispetto o zona B)

Il responsabile dei lavori dovrà predisporre una zona in cui verranno svolti i lavori di installazione di manufatti in fibra minerale. La zona dovrà essere adeguatamente delimitata e segnalata, onde consentirne l'accesso ai soli addetti ai lavori. La superficie da delimitare dovrà comprendere, oltre alla zona di lavoro, anche il deposito temporaneo dei materiali da installare. Qualora siano presenti finestre nella zona delimitata, ad eccezione delle eventuali zone tenute in depressione (Zona A), è consigliabile tenerle aperte per facilitare il ricambio di aria. Tutte le aperture verso altri ambienti non interessati dal lavoro dovranno invece essere tenute chiuse.

Preparazione della zona di lavoro in ambienti confinati. (Zona A)

La preparazione del luogo di lavoro consiste essenzialmente nella creazione di una zona sgombra da suppellettili o altri oggetti non necessari allo svolgimento del lavoro. Qualora non sia praticabile la rimozione degli arredi, questi dovranno essere debitamente rivestiti con teli di polietilene. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al rivestimento di sedili rivestiti di stoffa, di moquettes per pavimenti, in quanto di difficile pulizia per contaminazioni accidentali. Scopo della prevenzione da contaminazione è quello di facilitare le operazioni di pulizia durante ed al termine del lavoro. Il cantiere di lavoro dovrà inoltre essere dotato di un aspiratore con filtro ad alta efficienza per eventuali necessità di rimozione di sfridi o pulizia.

Manipolazione dei prodotti

La dispersione di fibre in aria aumenta in funzione della forza meccanica applicata ai vari materiali. La manipolazione dovrà quindi essere effettuata con la massima delicatezza, sia per l'estrazione dei materiali dagli imballaggi che per la messa in opera. Qualora siano necessarie operazioni di taglio queste dovranno essere effettuate con utensili manuali. I prodotti del tipo pannelli pressati o cartoni sono quelli che necessitano di una energica azione meccanica per poter essere tagliati, una incisione preliminare eseguita con utensile manuale seguita da una rottura per flessione risulta essere il metodo meno polverulento. I prodotti in fiocco non pressato possono essere facilmente tagliati con coltelli a lama "da pane" o con forbici. Per i prodotti in filamento è consigliabile l'uso delle forbici.

Pulizie dell'area di lavoro

Determinazioni analitiche di fibre minerali artificiali aerodisperse hanno evidenziato diminuzioni fino a dieci volte delle concentrazioni in aria durante operazioni nelle quali si sono seguite in maniera scrupolosa particolari tecniche di pulizia. L'area di lavoro dovrà essere costantemente tenuta in perfetto stato di pulizia rimuovendo prontamente gli sfridi di lavorazione ed evitandone il calpestio. I residui di elevata pezzatura verranno rimossi manualmente ed imbustati in solidi involucri di plastica, mentre i piccoli ciuffi e la polvere dovranno essere asportati mediante aspirapolvere.

Installazione all'aperto

Quanto sopra riportato vale per la installazione di MMVF in luoghi chiusi, nel caso di installazione all'aperto devono essere mantenute tutte le protezioni individuali e la delimitazione dell'area.

Formazione degli operatori

Coloro che dovranno svolgere questa attività, prima dell'inizio della attività, dovranno essere adeguatamente informati e formati sui rischi ed i danni derivanti dall'esposizione a fibre minerali artificiali e sulle modalità di utilizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva, come previsto dagli Accordi Stato-Regione sulla formazione e dal D.Lgsl 81/08 e s.m.i.

Dispositivi di Protezione Individuale

Dovranno essere scelti e graduati in base alla tipologia dei materiali in lavorazione. In tutti i casi dovrà essere tenuto in debito conto che le fibre minerali artificiali causano anche irritazioni cutanee e delle mucose. Pertanto:

- Le maschere respiratorie dovranno essere del tipo a pieno facciale o in alternativa, possono essere utilizzati facciali filtranti (FF) e occhiali a tenuta.
- Le tute monouso integrali sono preferibili in tyvek in quanto risulta essere il materiale più impermeabile e che meno ritiene le fibre; da evitare tute in tessuto di tipo cotone o altro.
- I guanti sono da preferirsi in gomma o altro materiale impermeabile alle fibre.
- Tale attività operative e di prevenzione valgono anche per la rimozione di FCR e lane minerali non rispondenti alla nota Q, che dovranno essere smaltite con le procedure operative di gestione dei rifiuti indicate al punto 9.

11. RIFERIMENTI

1. Robert C. Brown a, Paul T.C. Harrison "Alkaline earth silicate wools – A new generation of high temperature insulation" Regulatory Toxicology and Pharmacology, 64, 2012 296-304.
2. Dissolution of glass wool, rock wool and alkaline earth silicate wool: Morphological and chemical changes in fibers- Campopiano A. at al; Regul Toxicol and Pharmacol; 20 (2014), 393-406;
3. Crystalline silica in heated man-made vitreous fibres: A review- Brown T.B. and Harrison – Regul Toxicol and Pharmacol – 68 (2014) 152-159;
4. Lack of marked cyto- and genotoxicity of cristobalite in devitrified (heated) alkaline earth silicate wools in short term assays with cultured primary rat alveolar macrophages- ZIeman C. et al - Inhal Toxicol 26 (2014) 113-127)
5. Occupational Contact Dermatitis in the Wind Energy Industry- Larraga- Pinones G. et al - Actas Dermosifiliograficas, 2012;103 (10) 905-909
6. Skin problems among Fiber-glass Reinforced Plastics Factory Workers in Japan: Minamoto K. et al. – Industrial Health , 2002, 40 ;42-50;
7. Fiberglass dermatitis microepidemic in a primary school – Contact Dermatitis, 2007 , 57: 351-3528. Lundgre L1, Morberg C, Lidèn C. Contact Dermatitis. 2014 Jun : 351-60
8. Le fibre artificiali vetrose. Fulvio Cavariani, Stefano Silvestri. Lavoro e Salute, Agenzia Notizie per la Prevenzione nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. 10 - Ottobre 2000 - Speciale Documentazione. A Cura Delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana, Lazio, Provincia Autonoma Di Trento.
9. Gruppo Interregionale Fibre. Documento "Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la salute e misure di prevenzione". Reggio Emilia, 19 Aprile 2007.
10. World Health Organization (WHO) Environmental Criteria n. 53 Asbestos and other natural mineral fibres. EHC 53, 1986.
11. World Health Organization (WHO) "Man-Made mineral fibres" Environmental Health Criteria n. 77 Geneva (1988)
12. Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Decreto 13541 del 22/12/2010. "Linea guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre artificiali vetrose (FAV)".
13. Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
14. Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (Ce) n. 440/2008 che istituisce

dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) (GUUE n. L 220 del 24 agosto 2009)..

15. Regolamento (CE) N. 440/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)(GUUE L 142 del 31.5.2008).

16. Ministero della sanità - Circolare 15 marzo 2000, n. 4 - Note esplicative del decreto ministeriale 1° settembre 1998 recante: "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)". (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000).

17. Sentenza Tar Lazio 21 marzo 2006, n. 2015 Sostanze pericolose - Obblighi di etichettatura Tribunale amministrativo regionale (Tar). Sentenza 21 marzo 2006, n. 2015.

18. V. Foà, S. Basilico. Caratteristiche chimico-fisiche e tossicologia delle fibre minerali artificiali. Med Lav 1999. 1999. 1.; 90,1:10-52.

19. WHO - Environmental Health Criteria 53. Asbestos and other natural mineral fibres. EHC 53, 1986. Reperibile su http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc53.htm

20. Costa R1, Orriols R, Man-made mineral fibers and the respiratory tract. Arch Bronconeumol. 2012 Dec; 48(12):460-8. doi: 10.1016/j.arbres.2012.04.006. Epub 2012 Jul 2.

21. NIOSH (2006) National Institute for Occupational Safety and Health. Occupational exposure to refractory ceramic fibers. DHHS (NIOSH) Publication No. 2006-123

22. Lunn R. et al. (National Toxicology Program): Final report on carcinogens background document for glass wool fibers. September 9, 2009. Rep Carcinog Backgr Doc. 2009 Sep;(9-5980): i-280.

23. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 pubblicato su G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl Ordinario n. 108.

24. DM del 10 giugno 2014. Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di malattia professionale. Pubbl. GU n. 212 del 12-9-2014.

25. D.M. 9 aprile 2008. Nuove Tabelle delle malattie professionali.

ALLEGATO 1. NOTA METODOLOGICA RELATIVA ALL'ANALISI DEL MATERIALE FIBROSO IN MASSA

Il metodo europeo prevede, come tecnica analitica adatta per questo tipo di misura, l'utilizzo della microscopia elettronica a scansione (SEM) con la misura di 300 diametri a 5000 x.

Dai dati di uno studio nazionale effettuato dal Gruppo Interregionale Fibre è emerso come il confronto tra due metodi analitici (SEM e MOCF) utilizzati per la misurazione dei diametri dei campioni sottoposti a comminuzione per compressione, siano differenti, sia nella determinazione del parametro D_{LG}-2 ES (il valore fornito dalla MOCF supera di circa 2 volte il valore della SEM), sia nella precisione della misura (intervalli di confidenza del parametro sono risultati considerevolmente più estesi per la MOCF che per la SEM), tanto da non consentire, nel caso di campioni con diametro più elevato, con accettabile margine di certezza se il valore di 6 μm indicato dalla Nota R è superato o meno.

Inoltre è stato considerato come invece non siano statisticamente significative le differenze per le varianze delle distribuzioni e per il parametro D_{LG}-2 ES, relativamente alle letture di 100 e 300 diametri, sia con l'utilizzo della tecnica analitica SEM che MOCF.

Emerge che, se come primo step nella VDR e/o ai fini della vigilanza, in considerazione della economicità e maggior disponibilità strumentale, il laboratorio di prova che intenda effettuare questo tipo di analisi con MOCF deve redigere una procedura completa che descriva la metodica e le eventuali variazioni rispetto al metodo europeo e in dettaglio tutte le problematiche nell'utilizzo della MOCF, e dimostri ,con la validazione, l'equivalenza del metodo interno al metodo ufficiale in relazione allo scopo.

ALLEGATO 2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede il contributo del medico competente nel processo di valutazione del rischio da parte del Datore di lavoro e lo svolgimento da parte dello stesso in particolare delle seguenti attività:

- effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs 81/80)
- Collaborazione nella scelta dei dispositivi di protezione individuale (art.18, com. 1 lettera d)
- Compartecipazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi ed nell'elaborazione del relativo documento (art. 29 comma 1)
- visita degli ambienti di lavoro (art. 25 comma 1 lettera l)
- programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (art. 25 comma 1 lettera m)
- comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche annuali, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori stessi in relazione agli ambienti di lavoro, ai fattori di rischio professionale ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 2 comma 1 lettera m) del D.lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 è effettuata attraverso protocolli sanitari ,definiti in funzione dei rischi specifici , che tengono in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; il medico competente inoltre collabora con il datore di lavoro nella attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute"

Secondo le previsioni dell'art. 41 ,comma 2 del T.U. "*La sorveglianza sanitaria comprende:*

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio."

Nel caso specifico delle fibre artificiali di vetro, in caso di rischio valutato non irrilevante, la periodicità dei controlli è prevista di norma una volta l'anno ,salvo diversa valutazione del medico competente, a seconda del tipo specifico di fibre in questione e dei variabili possibili effetti individuali sulla salute.
Nella valutazione dei rischi occorre tener conto delle due tipologie di possibili effetti dannosi:

I. effetti irritativi a carico della cute, delle mucose congiuntivali, delle prime vie aeree e dei bronchi, con eventuali evoluzioni nel tempo in fenomeni di tipo fibrotico a carico dell'apparato respiratorio (con ispessimenti o placche pleuriche, alveoliti, fibrosi interstiziale polmonare);

II. effetti cancerogeni sull'apparato respiratorio (tumore del polmone e della pleura), considerando anche il possibile sinergismo con l'abitudine al fumo o con concomitanti o pregresse esposizioni ad altri fattori di rischio noti per l'apparato respiratorio (per es. amianto).

Sulla base dei criteri precedentemente descritti è possibile formulare un giudizio di pericolosità crescente per la salute che vede al minimo grado il filamento di vetro continuo, quindi la lana di vetro e di roccia, la lana di scoria e le lane di nuova concezione, poi le fibre di vetro per impieghi speciali e infine le fibre ceramiche refrattarie. In linea generale la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a FAV deve essere affrontata in modi differenti a seconda del tipo specifico di fibre in questione distinguendo tra:

a) lavoratori esposti in modo occasionale a FAV non cancerogene;
b) lavoratori esposti in modo continuativo o ricorrente a FAV non cancerogene;
c) lavoratori esposti in modo continuativo, ricorrente o occasionale a FAV cancerogene.

Per il gruppo a) e b), qualora il datore di lavoro in relazione al tipo e alle quantità e modalità di esposizione, indichi nel documento di valutazione dei rischi la presenza di rischio irrilevante per la salute , per cui le misure generali di cui all'articolo 224 sono sufficienti a ridurre il rischio , non c'è necessità di attivare la sorveglianza sanitaria.
I lavoratori dei gruppi b), esposti a rischio non irrilevanti per la salute e per i lavoratori rientranti nel gruppo c), dovrà essere attivata la sorveglianza sanitaria secondo le modalità definite dalla vigente normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs.

81/08, artt. 229 e 242, così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Protocolli di sorveglianza sanitaria

Un Protocollo di visita preventiva dovrebbe di norma prevedere:

- Una raccolta anamnestica accurata dei sintomi a carico dell'apparato respiratorio, visivo e cutaneo, allo scopo di evidenziare patologie e potenziali ipersuscettibilità individuali ad agenti irritanti. Nonché un approfondimento su precedenti esposizioni professionali ad amianto o ad altri cancerogeni professionali o extraprofessionali come il fumo.
- Una visita medica focalizzata con particolare attenzione sugli apparati respiratorio, visivo e cutaneo, con esecuzione di esame spirometrico e ,in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie, di un esame radiografico del torace in due proiezioni
- L'acquisizione e registrazione nella cartella sanitaria e di rischio dei dati relativi a tempi e livelli di eventuali pregresse esposizioni lavorative.

In caso di particolari esigenze collegate alla situazione sanitaria dei singoli lavoratori, e ai rischi espositivi dovrà essere valutata la necessità di una personalizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale di protezione per le vie respiratorie (DPI)

Dovranno essere fornite, per la parte di competenza ,le informazioni individuali sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare ed eventualmente la collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della salute, finalizzati alla disassuefazione al fumo.

A titolo orientativo si riportano di seguito alcuni protocolli proposti in ambito nazionale e internazionale.

Il Gruppo interregionale fibre (ISS, ISPESL, INAIL, ASL Piacenza, ASL Parma, Asl Reggio Emilia, Asl Modena, Asl Bologna, Asl Livorno, Asl Perugia, Asl Viterbo, Asl Pordenone, ARPA Emilia e Romagna, Arpa Toscana) nel documento "Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la salute e misure di prevenzione" ha proposto il seguente protocollo di sorveglianza sanitaria:

1) Protocollo di visita preventiva (per esposti a tutti i tipi di FAV):

- ✓ Visita medica con particolare valutazione degli apparati respiratorio, cutaneo e oculare
- ✓ Raccolta anamnestica anche tramite questionari ad hoc dei sintomi dell'apparato respiratorio, naso faringei, oculari e cutanei allo scopo di evidenziare patologie e potenziali ipersuscettibilità individuali ad agenti irritanti.

- ✓ Rilevazione accurata di precedenti esposizioni professionali ad amianto o ad altri cancerogeni professionali o extraprofessionali come il fumo.
- ✓ Esame spirometrico completo
- ✓ Esame radiografico del torace in due proiezioni con esecuzione e lettura secondo i criteri ILO/BIT ed eventuale proiezione obliqua a giudizio del medico in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie. È consigliabile che la lettura dei radiogrammi sia effettuata da lettori B Readers.
- ✓ Acquisizione e registrazione nella cartella sanitaria e di rischio dei dati relativi ai tempi ed ai livelli di esposizione
- ✓ Personalizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in caso di particolari esigenze collegate alla situazione sanitaria dei singoli lavoratori.
- ✓ Informazioni individuali sui rischi e sulle misure di prevenzione
- ✓ Promozione di comportamenti e stili di vita finalizzati alla disassuefazione al fumo

2) Protocollo di visita periodica differenziato per FCR e altre MMVF:

Accertamenti Sanitari	**Fibre ceramiche refrattarie**	**Altre MMVF**
Visita medica	Annuale	Annuale
Questionari dei sintomi respiratori e irritativi	Annuale	Annuale
Spirometria	Biennale o inferiore in caso di sintomi o alterazioni	Biennale o inferiore in caso di sintomi o alterazioni
Rx torace in 2 proiezioni (^)	Quinquennale fino a 10 anni di esposizione (proposta NIOSH) A giudizio del medico in presenza di alterazioni o dopo 10 anni di esposizione significativa	A giudizio del medico in presenza di segni/sintomi di alterazioni respiratorie
Rx torace obliqua	A giudizio del medico, consigliabile dopo 20 anni di esposizione (NIOSH 2006)	No
Visite specialistiche otori-nolaringoiatrica, oculistica e dermatologica	In caso di sintomi/segni nasali oculari o cutanei	In caso di sintomi/segni nasali oculari o cutanei
(^) E' consigliabile che l'esecuzione sia secondo i criteri ILO-BIT (2000) e la lettura dei radiogrammi sia effettuata da lettori B Readers secondo i criteri specificati in appendice		

In riferimento a tali protocolli proposti appare utile sottolineare che nel prescrivere eventuali radiografie del torace il medico deve necessariamente rispettare i principi di precauzione, di giustificazione e di ottimizzazione (necessità di utilizzazione di dosi al livello più basso possibile),per cui non devono essere richieste esposizioni a radiazioni ionizzanti se non giustificate da un fondato sospetto clinico, non altrimenti risolvibile. Ove il medico competente ravvisi la presenza di condizioni clinico-anamnestiche predisponenti all'insorgenza di malattie professionali dovute a esposizione a sostanze pericolose, valuterà l'opportunità di ulteriori accertamenti integrativi specialistici quali visita otorinolaringoiatrica, oculistica e dermatologica.

–

Si riportano di seguito alcuni protocolli adottati in altri Paesi:

	Visita preventiva	Visita periodica
USA **NIOSH 2006**	Visita medica Spirometria Rx torace(ILO 2000) Questionario respiratorio Questionario anamnestico lavorativo	Visita medica Spirometria Rx torace(ILO 2000) Questionario respiratorio Questionario anamnestico lavorativo Periodicità: quinquennale per esposizioni < 10 aa e biennale per esposizioni >10 aa o più frequente in caso di sintomi respiratori, esposizioni ad altri cancerogeni polmonari (asbesto) o dermatiti croniche ricorrenti
NASA (2006)	In caso di esposizione per almeno 30 giorni	
Francia **INRS 2003**	Visita medica Spirometria Rx torace	Visita medica Spirometria a discrezione del medico Rx torace a discrezione del medico
Canada **(Quebec)**	Visita medica Esami ematochinici Spirometria Rx torace	Visita medica Esami ematochinici Spirometria Rx torace

Le differenze rispecchiano le diverse legislazioni presenti a livello nazionale in materia di sicurezza sul lavoro e di radioprotezione.

Sorveglianza sanitaria agli ex esposti a FCR

Nella normativa italiana è previsto (art. 242 comma 6, D.Lgs 81/08) che gli ex esposti ad agenti cancerogeni ricevano l'indicazione sull'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sebbene la norma non identifichi i soggetti tenuti a farsi carico economicamente e organizzativamente di tale compito. Tale indicazione si presenta infatti problematica sul piano pratico, considerato quanto finora applicato per gli ex esposti ad amianto.

A fronte della posizione assunta su tale argomento dalla commissione Oncologica Nazionale, secondo la quale, d'accordo con l'American Cancer Society, IARC, National Cancer Institute, non vi è evidenza conclusiva sull'efficacia (ma neppure sull'inutilità) dello screening per il tumore polmonare (mediante RX annuale del torace o altre indagini), neanche per gruppi ad alto rischio, si è creata una diversificazione nelle posizioni assunte dalle regioni italiane circa la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad AMIANTO, problematica sostanzialmente analoga a quella degli ex esposti a FCR, anche se con effetti ad oggi noti di cancerogenicità minori rispetto all'esposizione ad amianto.

In conclusione ove fosse attuata una sorveglianza sanitaria degli ex esposti la stessa dovrebbe opportunamente prevedere regolari controlli clinici, con eventuali controlli spirometrici e radiografici da effettuare in relazione alle condizioni anamnestiche e cliniche individualmente riscontrate.

Obblighi di segnalazione di malattie di probabile possibile origine lavorativa per esposizione a FAV

Nel richiamare l'obbligo, previsto dall'art.244 del D.Lgs 81/08 a carico di tutti i medici (e strutture sanitarie ed istituti previdenziali ed assicurativi)che identificano casi di neoplasie ,da loro ritenute riconducibili a esposizione lavorativa, di trasmettere all'INAIL tramite i Centri Operativi Regionali (COR) copia della documentazione clinica, anatomopatologica e inerente l'anamnesi lavorativa ,ai fini dell'alimentazione del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, si riportano di seguito le previsioni contenute nel D M 10 giugno 2014,riguardanti le malattie di probabile/possibile origine lavorativa per esposizione a FAV :

Lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) al **gruppo 4 - *Malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori in quanto riportati nel Gruppo 6*** vengono riportate rispetto all'agente FIBRE ARTIFICIALI (M.M.F.) le seguenti voci:

- 18) FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria) - TRACHEOBRONCHITE I.4.18. J40
- 19) FIBRE VETROSE - TRACHEOBRONCHITE I.4.19. J40

Nel **gruppo 5 g *Malattie della pelle*** viene riportata rispettivamente per l'agente FIBRE LANA DI VETRO la seguente voce:

- 04) FIBRE LANA DI VETRO - DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO - I.5.04. L24

In LISTA III (Malattie la cui origine lavorativa è possibile) al **gruppo 1 - *Malattie da agenti chimici esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6*** viene riportata rispettivamente sotto l'agente FIBRE CERAMICHE la seguente voce:

- 02) FIBRE CERAMICHE - FIBROSI POLMONARE - III.1.02. J68.4 E PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA - III.1.02. J92

Nel **gruppo 6 – *Tumori professionali*** viene riportata rispettivamente sotto l'agente FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE la seguente voce:

- 09) FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE - TUMORE DEL POLMONE - III.6.09. C34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 920

Indirizzi operativi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione Puglia.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. "Igiene e Sanità Pubblica" e dal Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), riferisce quanto segue.

Le infezioni da *Legionella* rappresentano un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto da essere sottoposte a sorveglianza speciale non solo a livello nazionale, da parte del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità (che ha istituito dal 1983 il Registro nazionale della legionellosi), ma anche a livello europeo da parte *dell'European Centre for Disease prevention and Control* (ECDC), con sede in Stoccolma.

Da un punto di vista epidemiologico, nel 2013 l'incidenza della malattia in Italia è risultata pari a 22,6 casi per milione di abitanti, con valori più elevati nelle Regioni del Nord (31 casi/1.000.000 abitanti) rispetto a quelle del Centro (28,3 casi/1.000.000) e a quelle del Sud e Isole (7,8 casi/1.000.000). In particolare, la Puglia è la Regione che notifica più casi rispetto alle altre Regioni del Sud Italia.

Ad oggi, la situazione è tale da imporre un'attenta sorveglianza del fenomeno, in modo da permettere di comporre un attendibile quadro locale e di contribuire alla realizzazione di una realtà nazionale più puntuale, anche in considerazione del fatto che l'incidenza della malattia risulta essere ancora sottostimata. In tal modo sarà possibile orientare in forma adeguata le politiche sanitarie di prevenzione e controllo delle infezioni da *Legionella*, sottolineando la necessità di diagnosticare tempestivamente i casi di legionellosi, identificare le fonti di infezione, valutare il rischio di esposizione, selezionare e applicare i metodi più appropriati per il contenimento del rischio. Inoltre, l'entità del problema, per la sua pericolosità e complessità, richiede sempre più la massima attenzione, anche per le pesanti implicazioni legali e di immagine sia nelle strutture turistico-ricettive che ospedaliere della Puglia.

Con DGR n.2261 del 13.11.2012 è stato istituito il sistema per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da *Legionella* in Puglia, il quale dispone di due Nuclei operativi, uno di 1° livello a carattere regionale, il secondo a livello territoriale. Nella fase attuale sono state interessate le strutture turistico-ricettive attraverso una adeguata attività di informazione rivolta ai gestori delle stesse.

Nell'attuazione delle disposizioni ivi previste, gli operatori sanitari coinvolti nelle attività ispettive e di campionamento effettuate nelle suddette strutture, hanno evidenziato la mancanza di strumenti legislativi volti a disciplinare gli aspetti epidemiologici, medico-legali e giuridici connessi alle attività in questione. Ciò ancor di più a causa dell'assenza di una normativa che regolamenti la materia, se non mediante linee guida dell'ISS risalenti all'anno 2000. Tra l'altro esse riportano informazioni di carattere generale sul microrganismo, la malattia, le metodiche di diagnosi e di isolamento da campioni ambientali, compresi gli interventi di bonifica e di prevenzione da attuare in caso di indagini positive, tralasciando indicazioni in merito a una precisa modalità e tempistica del campionamento; tempi e scadenze per gli interventi di bonifica, azioni differenziate per le diverse tipologie di struttura (es. strutture turistico-ricettive, piscine, centri benessere, spa) e, ancor più, in merito all'efficacia dei sistemi di bonifica di recente sperimentazione.

Alla luce di quanto su espresso, si rende necessario adottare idonee indicazioni operative in relazione alle esigenze del territorio regionale e delle evidenze scientifiche emerse negli ultimi anni in materia.

Tale documento si fonda sui contenuti dei seguenti riferimenti legislativi:

- Accordo sancito in data 4 aprile 2000 in sede di Conferenza Stato- Regioni (rep. n. 936) e pubblicato nella G.U. n. 103 del 5 maggio 2000, recante "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi", con il quale le parti hanno concordato circa la necessità di attivare, sul territorio nazionale, misure di prevenzione e controllo, ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle loro esigenze di programmazione;

- Accordi sanciti in data 13 gennaio 2005 - in sede di Conferenza Stato-Regioni - tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali" (rep. n. 2181) e "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi" (rep. n. 2193), pubblicati, rispettivamente, nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005 e nella G.U. n.29 del 5 febbraio 2005, entrambi recepiti con DGR n.731 del 30 maggio 2006.

La complessa gestione della problematica, oggetto del documento regionale di cui all' "**ALLEGATO A**", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento concernente "**Indirizzi operativi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione Puglia",** ha richiesto il coinvolgimento di differenti profili professionali presenti sul territorio regionale e di uno specialista per gli indirizzi medico-legali, correlati alla materia.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile della posizione organizzativa, dalla Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

1. di condividere e fare propria la relazione dell'Assessore relatore;

2. di approvare il documento "**Indirizzi operativi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione Puglia"** rappresentato dall'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre che il contenuto di detto documento costituisca linea di indirizzo vincolante per i successivi adempimenti da porre in essere da parte delle AA.SS.LL.;

4. di demandare al Dirigente del Servizio PATP la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;

6. di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

7. di disporre la notifica del presente atto a tutte le strutture interessate, a cura del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Indirizzi operativi per la prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive e ad uso collettivo della Regione Puglia

INDICE

PREMESSA……

ASPETTI GENERALI...……...

- ✓ Il microrganismo……
- ✓ Sorgenti di infezione e fattori di rischio ……

LA LEGIONELLOSI……

- ✓ Sistemi di sorveglianza…….
- ✓ Aspetti epidemiologici……
- ✓ Modalità di trasmissione……
- ✓ Manifestazioni cliniche……
- ✓ Definizione di caso……
- ✓ Sistema di notifica……
- ✓ Indagine epidemiologica……

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI *CLUSTER*……

I LABORATORI DI RIFERIMENTO NEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA……

- ✓ Laboratori di base……
- ✓ Laboratori regionali di riferimento……
- ✓ Laboratorio nazionale di riferimento……

PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI……

- ✓ La normativa vigente……
- ✓ Analisi del rischio……
- ✓ Valutazione, gestione e comunicazione del rischio……
- ✓ Misure di prevenzione su impianto idrico……
  - ▪ Come evitare la colonizzazione degli impianti idrici……
  - ▪ Strategie per prevenire la moltiplicazione batterica……
  - ▪ Misure di prevenzione per la riduzione del rischio……
- ✓ Misure di prevenzione su impianto aeraulico……
- ▪ Prese d'aria esterna……
- ▪ Filtri……..

- Sistemi di umidificazione……
- Batterie di scambio termico…….....
- Silenziatori……
- Canalizzazioni……

SISTEMI DI BONIFICA……...

- Metodi tradizionali: trattamento termico, chimico, fisico……
- Metodi alternativi: filtrazione, biossido di cloro, perossido di idrogeno e ioni argento, ionizzazione rame-argento…….....
- Metodi innovativi: monoclorammina, ozonizzazione, acido peracetico…….....

INDAGINE AMBIENTALE……

✓ Prelievo dei campioni……
✓ Materiale occorrente……
✓ Siti di campionamento……
✓ Modalità di prelievo……
✓ Trasporto e conservazione dei campioni……
✓ Esiti del campionamento……

INTERVENTI SULLA RETE IDRICA IN PRESENZA DI CASI DI MALATTIA…….

✓ Tipo di intervento sulla rete idrica…….
✓ Tipo di intervento nelle torri di raffreddamento……

INTERVENTI SULLA RETE IDRICA IN ASSENZA DI CASI DI MALATTIA…….....

✓ Tipo di intervento sulla rete idrica……
✓ Tipo di intervento nelle torri di raffreddamento……
✓ Tipo di intervento nelle vasche idromassaggio……

INTERVENTI DI CONTROLLO……

INTERVENTI DI CONTROLLO A LUNGO TERMINE…….....

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ……....

BIBLIOGRAFIA……

SCHEDE n°

1. Notifica obbligatoria di legionellosi (D.M. 15/12/1990)

2. Scheda di denuncia obbligatoria di malattia infettiva – classe II (Modello 15)
3. Scheda di sorveglianza legionellosi
4. Modulo A - ELDSNet
5. Modulo B - ELDSNet
6. Valutazione del rischio legionellosi
7. Verbale di campionamento legionellosi

Premessa

La prima epidemia di legionellosi, verificatasi nel luglio del 1976 durante *l'American Legion Annual Convention* a Philadelphia, fece registrare oltre 200 casi con 34 decessi. Solo un anno più tardi, nei laboratori dei CDCs di Atlanta, fu isolato e identificato il microrganismo che, in memoria della prima epidemia, fu chiamato *Legionella pneumophila* e la sorgente dell'infezione fu individuata nell'impianto di aria condizionata presente nell'hotel.
La scoperta suscitò un grande interesse, tale da incoraggiare alcuni studiosi ad effettuare indagini sierologiche retrospettive su campioni di siero provenienti da soggetti affetti da polmonite di origine sconosciuta. Fu possibile in tal modo risalire ad altri episodi epidemici, quali gli eventi accaduti nel 1965 tra i pazienti dell'Ospedale Psichiatrico St. Elisabeth di Washington e nel 1968 tra coloro che lavoravano nel Servizio di Sanità Pubblica di Pontiac (in Michigan). In seguito, si verificarono altre epidemie che hanno contribuito ad approfondire le conoscenze scientifiche non solo sull'etiologia, patogenesi, diagnosi e terapia della legionellosi, ma anche sulle caratteristiche biochimiche, morfologiche e immunologiche dell'agente patogeno, compreso il suo habitat naturale.

In Italia, il primo focolaio epidemico risale al 1978 sul Lago di Garda ed interessò 10 soggetti. Da allora le segnalazioni di casi, sia sporadici che epidemici, sono diventate sempre più frequenti, anche se è difficile stabilire se questo incremento sia dovuto ad un reale aumento dell'incidenza, al perfezionamento delle tecniche diagnostiche o ad una maggiore attenzione alla diagnosi e segnalazione dei casi.

Nel sud Italia, la Puglia è tra le regioni con il maggior numero casi di legionellosi notificati. I fattori che rendono difficile il controllo e la gestione del problema sono la disomogeneità nelle procedure di campionamento, le difformità negli interventi di bonifica, la scarsa esperienza nella gestione del rischio associato alle diverse concentrazioni di *Legionella* rilevate nelle reti idriche. L'entità del problema, per la sua complessità, richiede sempre più un'accurata attenzione a causa delle pesanti conseguenze legali e di immagine che possono coinvolgere sia le strutture turistico-ricettive sia quelle sanitarie, pertanto la Giunta regionale ha approvato nel 2012 il documento *Adozione di un Sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni da Legionella in Puglia*, con il quale ha istituito un sistema di rete regionale formato da due livelli organizzativi: uno centrale e l'altro periferico [DGR n. 2261/2012].

Il *livello organizzativo centrale* è rappresentato da un apposito *Nucleo di Riferimento Regionale* che definisce percorsi comuni e codificati nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo della malattia ed esercita funzioni chiave per la *governance* del sistema. Il mandato strategico è quello di assumere l'impegno di "regolatore" della rete, attraverso un ruolo di attivazione, sviluppo e manutenzione di procedure codificate tra i componenti della rete stessa, che permettano la disseminazione di pratiche virtuose.

Il *livello organizzativo periferico*, costituito dal Nucleo Operativo Territoriale presso ogni Azienda Sanitaria Locale, è incaricato delle attività in materia di prevenzione e controllo della legionellosi e rappresenta, a livello aziendale, il momento d'incontro e condivisione tra il Dipartimento di Prevenzione, la Direzione Sanitaria, i reparti di ricovero, i laboratori di analisi aziendali oltre che di coordinamento e collaborazione con l'ARPA provinciale.

Il presente documento prevede la realizzazione di specifiche azioni e la costituzione di una rete di operatori sanitari con la finalità di affrontare le problematiche relative alla prevenzione della malattia nelle diverse realtà territoriali, ponendosi sicuramente nella linea della prevenzione primaria piuttosto che in quella dell'intervento al verificarsi dei casi di malattia. L'obiettivo è, infatti, quello di ridurre il rischio e il numero di casi di legionellosi, agendo prioritariamente sulle situazioni più critiche, sia con interventi

preventivi in grado di ridurre la contaminazione da *Legionella*, sia con efficaci provvedimenti di controllo nel momento in cui si ha evidenza di casi di malattia correlabili alla frequentazione di una struttura ad uso collettivo. In particolare, le indicazioni espresse in questo documento sono rivolte a tutte le strutture turistico-ricettive della Regione Puglia, comprese le strutture ad uso collettivo (scuole, teatri, cinema, centri commerciali, mezzi di trasporto, ecc.), le abitazioni in condominio, i centri sportivi e natatori, gli edifici penitenziari, le caserme, i centri di benessere e le costruzioni a carattere ornamentale (fontane pubbliche). Con l'obiettivo di indicare un iter omogeneo di procedure da applicare per la prevenzione e il controllo della legionellosi, il presente documento fornisce indicazioni su:

1. metodi più appropriati per la sorveglianza e il controllo delle reti idriche contaminate da *Legionella* spp.;
2. modalità di campionamento per la ricerca di *Legionella* negli impianti;
3. manutenzione e gestione degli impianti;
4. procedure e mezzi per la bonifica e la riduzione del rischio;
5. attività di comunicazione e formazione degli operatori di settore;
6. responsabilità medico-legali connesse al verificarsi di casi di malattia associati al soggiorno presso le strutture coinvolte.

Il presente documento ha richiesto la partecipazione di diverse professionalità presenti sul territorio già coinvolte nel sistema regionale di sorveglianza e controllo della legionellosi. E' stato, pertanto, realizzato a cura di:

- Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute;

- Dirigente dell'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro (Servizio PATP) dell'Assessorato alle Politiche della Salute;

- Sig.ra Maria Grazia Lopuzzo – Responsabile P.O. "Igiene e Sanità Pubblica" – Regione Puglia;

- Dott.ssa Grazia Vozza – Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro - Regione Puglia;

- Dott. Giuseppe Di Vittorio – ASL BA, consulente Regione Puglia;

- Prof.ssa Maria Teresa Montagna – Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Referente regionale per la sorveglianza clinica e ambientale della legionellosi; consulente Regione Puglia.

- Dott.ssa Osvalda De Giglio - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";

- Dr. Christian Napoli – Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";

- Dott.ssa Alessia Quaranta - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";

- Dott.ssa Bianca Maria Cudillo – ARPA Puglia;

- Dr. Andrea Molino – Specialista in Medicina Legale – ASL MT;

- Dr. Giovanni Caputi - ASL TA;

- Dr.ssa Rosita Cipriani – ASL TA;

- Dr. Giovanni Iannucci – ASL FG;

- Dr.ssa Stefania Menolascina – ASL BT;

- Dr. Antonio Pesare – ASL TA;

- Dott. Roberto Rizzi – ASL TA;

- Dr. Giacomo Scalzo – ASL BA;

- Dr. Stefano Termite – ASL BR;

- Dott. Agostino Trombetta – ASL FG;

- Dr.ssa Giuseppa Lucia Turco – ASL LE.

Info: sorveglianza.legionella@regione.puglia.it

ASPETTI GENERALI

Il microrganismo

Il genere *Legionella* comprende bacilli Gram-negativi generalmente idrofili, che colonizzano gli ambienti acquatici naturali e artificiali. Predilige i sistemi periferici che distribuiscono acqua calda (preferibilmente tra 25° e 42°C), ma è in grado di sopravvivere in un *range* di temperatura compreso tra 6° e 63°C. La sua capacità di sopravvivenza dipende anche da alcuni parametri chimico-fisici presenti nell'acqua (pH, cloro, ferro e rame).

Attualmente si conoscono 61 specie diverse (sottospecie incluse) e circa 70 sierogruppi. Sebbene *Legionella pneumophila* sierogruppo (L.pn sg) 1 sia considerata quella a maggior rischio infettivo, anche altri sierogruppi, in particolare L.pn sg 4 e L.pn sg 6, sono frequentemente associati a infezioni nell'uomo, così come altre specie comunemente indicate come *Legionella species* (*L.anisa, L.bozemanii, L.dumoffii, L.longbeachae, L.micdadei*), un tempo ritenute ambientali e raramente patogene (Napoli, 2010; Lin, 2011; Rota, 2013). Dati recenti riportano la comparsa di nuovi sierogruppi responsabili di casi clinici di endocardite e polmonite, come *L.cardiaca*, *L.nagasakiensis* e *L.steelei* (Edelstein, 2012; Pearce, 2012; Yang, 2012).

Negli impianti idrici, *Legionella* può trovarsi in forma libera, all'interno di protozoi ciliati (*Tetrahymena*) e di amebe (*Acanthamoeba*, *Naegleria*, *Hartmannella*, ecc.) oppure ancorata al biofilm (una pellicola di microrganismi immersi in una matrice organica che si crea nelle reti idriche soprattutto in seguito a lunghi periodi di inattività o al ridotto flusso d'acqua). Protozoi e biofilm rappresentano una fonte di nutrimento e di protezione dalle condizioni ambientali sfavorevoli (temperatura ed acidità elevate, presenza di biocidi, ecc.).

Sorgenti di infezione e fattori di rischio

La malattia viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol prodotto da rubinetti, docce, vasche con idromassaggio, torri di raffreddamento, fontane ornamentali, pratiche mediche che prevedono la nebulizzazione di acqua, come quelle odontoiatriche, o da impianti destinati ad uso irriguo. Sino ad oggi non è stata documentata trasmissione interumana, pertanto l'unica fonte di infezione risulta l'ambiente. I moderni condizionatori non sembrano essere incriminati come possibile sorgente di infezione, dal momento che non si verifica più il contatto tra aria e acqua di condensa, così come avveniva per quelli di vecchia generazione.

Il rischio di acquisire la malattia è correlato alla suscettibilità dell'ospite determinata da fattori individuali (età avanzata, sesso maschile, fumo di sigaretta), patologie predisponenti (malattie croniche e immunodeficienza) e fattori di rischio ambientale quali temperatura dell'acqua [20-50°C], presenza di biofilm e caratteristiche della struttura (dimensioni, impianto centralizzato con ampi collettori, torri di raffreddamento, utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte) e dell'impianto (vetustà, ristagno, incrostazioni, depositi di calcare, rami morti, serbatoi di accumulo, fenomeni di corrosione e usura, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione, pregressa contaminazione da *Legionella* evidenziata a seguito di accertamenti microbiologici).

LA LEGIONELLOSI

Sistemi di sorveglianza

Dal 1983 la malattia è sottoposta ad un Sistema di Sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Dal 1990 rientra tra le malattie infettive e diffusive in classe II, per le quali sussiste l'obbligo di notifica (D.M. 15/12/90 e successive integrazioni).

Nel 1986 è stato costituito a Londra un Gruppo di lavoro, denominato EWGLI (*European Working Group for Legionella Infections*) che ha avviato un sistema di sorveglianza europea sui casi di legionellosi associati a viaggi e turismo; dal 2010 le attività di sorveglianza europea sono coordinate dall'*European Center for Disease Control* (ECDC) di Stoccolma. Il sistema di sorveglianza è denominato European

Legionnaires' Disease Surveillance Network (ELDSNet) e raccoglie informazioni sui casi di legionellosi associati ai viaggi internazionali che si verificano in tutti gli Stati Membri Europei, Islanda e Norvegia. In questo contesto, il Sistema di Sorveglianza Italiano comunica all'ECDC i casi di legionellosi acquisiti da cittadini italiani che si sono recati all'estero e, viceversa, riceve dall'ECDC la notifica dei casi verificatisi in cittadini stranieri che hanno soggiornato in Italia.

Le strutture ricettive implicate nei *cluster* (vedi § Definizione di caso) di legionellosi sono tenute ad intervenire sulla rete idrica (vedi § Azioni da intraprendere in caso di *cluster*) entro 6 settimane dalla notifica. In tal modo si evita che l'ECDC inserisca il nome della struttura coinvolta sul sito WEB dell'ELDSNet, accessibile a tutti, con relativo danno per l'immagine della struttura e del Paese.

Austria	Francia	Lituania	Romania
Belgio	Germania	Lussemburgo	Slovacchia
Bulgaria	Grecia	Malta	Slovenia
Cipro	Irlanda	Norvegia	Spagna
Croazia	Islanda	Paesi Bassi	Svezia
Danimarca	Italia	Polonia	Ungheria
Estonia	Lettonia	Portogallo	
Finlandia	Liechtenstein	Regno Unito	

Paesi collaboranti al Programma di Sorveglianza Europeo della Legionellosi

Aspetti epidemiologici

Da un punto di vista epidemiologico, la reale incidenza della legionellosi è ancora sottostimata, in rapporto alla scarsa considerazione del problema sia in ambito comunitario che nosocomiale.

Nel 2013 l'incidenza della malattia in Italia è risultata pari a 22,6 casi per milione di abitanti, con valori più elevati nelle Regioni del Nord (31 casi/1.000.000 abitanti) rispetto a quelle del Centro (28,3 casi/1.000.000) e a quelle del Sud e Isole (7,8 casi/1.000.000) e un tasso di letalità del 10,4%. Nel complesso i casi associati a viaggi sono stati 256, di questi i casi in turisti italiani sono stati complessivamente 132, di cui il 97,8% aveva soggiornato in albergo, il 1,5% in campeggio, il restante 0,7% presso altre strutture. Il 91,2% dei turisti italiani aveva viaggiato in Italia, i restanti all'estero.

I casi notificati all'ISS dall'ECDC in turisti stranieri che hanno visitato l'Italia sono stati 124.

Nel 2013 sono stati notificati 61 *cluster* associati ad altrettante strutture ricettive italiane; sono stati coinvolti 95 turisti (47 italiani e 48 stranieri).

Modalità di trasmissione

La legionellosi si acquisisce per via respiratoria mediante inalazione di aerosol contaminato liberato da circuiti idrici colonizzati dal batterio. Sino ad oggi non è stata documentata trasmissione interumana, pertanto l'unica sorgente di infezione risulta l'ambiente.

La malattia è generalmente considerata un'infezione opportunistica perché si manifesta principalmente in soggetti anziani, di sesso maschile, con deficit immunitari o in cattivo stato di salute (neoplasie, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza cardiaca o renale). Tuttavia, chiunque può essere esposto al rischio di malattia.

Manifestazioni cliniche

L'infezione può dar luogo a quattro diversi quadri clinici: infezione inapparente, febbre di Pontiac, Malattia dei legionari, forme extrapolmonari.

L'infezione inapparente ha un decorso con sintomi talmente lievi ed aspecifici da non richiamare l'attenzione.

La febbre di Pontiac, dopo un breve periodo d'incubazione (12-36 h), si manifesta come una sindrome simil-influenzale caratterizzata da febbre, cefalea, brividi, mialgie; evolve in guarigione spontanea dopo 2-5 giorni.

La Malattia dei Legionari, dopo un periodo di incubazione da 2 a 10 giorni, si manifesta sotto forma di polmonite, con o senza manifestazioni extra polmonari. E' una forma grave e può evolvere verso un esito infausto, se trattata tardivamente o con farmaci non appropriati.

Le forme extrapolmonari sono rare ma hanno decorso grave e alta letalità, con localizzazione cardiaca (miocardite acuta, pericardite, endocardite), intestinale (peritonite, colite, pancreatite); è descritto anche un caso di infezione di ferita dopo lavaggio con acqua infetta.

La terapia si basa sul trattamento con macrolidi e/o fluorchinolonici, pertanto l'isolamento e l'identificazione del microrganismo risulta indispensabile per impostare una terapia mirata. Tenendo presente che l'esito è fortemente condizionato da eventuali patologie concomitanti, solo un'appropriata terapia porta alla completa guarigione.

Definizione di caso

Le seguenti definizioni sono in linea con le Decisioni n. 2012/506/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo. Si fa presente che, in assenza di sintomi o segni specifici di legionellosi, la diagnosi deve essere sempre confermata dalle prove di laboratorio.

Caso accertato: quando è stata effettuata diagnosi clinica e/o radiologica di polmonite e risulta positivo almeno uno dei seguenti esami: isolamento colturale di *Legionella* spp. da campioni biologici; presenza dell'antigene specifico solubile nelle urine; sieroconversione (aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico verso L.pn sg 1 rilevato in campioni di siero prelevati a distanza di almeno 10 giorni).

***Caso probabile*:** quando è stata effettuata diagnosi clinica e/o radiologica di polmonite e positività di almeno uno dei seguenti esami: singolo titolo anticorpale elevato (≥1:256) verso L.pn sg 1; sieroconversione relativa a sierogruppi o specie diversi da L.pn sg 1 (aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico rilevato in campioni di siero prelevati a distanza di almeno 10 giorni); positività di materiale patologico (secrezioni respiratorie o tessuto polmonare) all'immunofluorescenza diretta con anticorpi monoclonali; identificazione dell'acido nucleico di *Legionella* in un campione clinico.

Di seguito sono riportate le definizioni di caso in relazione all'esposizione, secondo l'OMS (WHO 2007).

Caso associato a viaggi: caso associato al soggiorno fuori casa di durata variabile da una a più notti, nei 10 giorni precedenti l'inizio dei sintomi, nel proprio paese di residenza o all'estero.

Cluster associato a viaggi: due o più episodi che si verificano in soggetti che hanno soggiornato nella stessa struttura nei 10 giorni precedenti l'insorgenza della malattia e nell'arco di 2 anni.

Cluster comunitario: aumento del numero di casi di malattia in una cerchia relativamente ristretta di popolazione e in un arco di tempo limitato (due o più casi correlati, ad es. per area di lavoro, di residenza o per luogo visitato, fino ad un massimo di 10 casi).

Caso nosocomiale accertato: caso confermato mediante indagini di laboratorio, verificatosi in un paziente ospedalizzato continuativamente per almeno 10 giorni prima dell'inizio dei sintomi.

Caso nosocomiale probabile: caso di legionellosi in un paziente ricoverato per 1-9 giorni nei 10 giorni precedenti l'inizio dei sintomi (con data di inizio dei sintomi tra il terzo e il nono giorno) in una struttura sanitaria associata con uno o più precedenti casi di legionellosi oppure nella quale sia isolato un ceppo clinico identico (mediante tipizzazione molecolare) al ceppo ambientale isolato nello stesso periodo nell'impianto idrico della struttura sanitaria.

Caso nosocomiale possibile: caso di legionellosi in una persona ricoverata per un periodo variabile da 1 a 9 giorni nei 10 giorni precedenti l'inizio dei sintomi in una struttura sanitaria non precedentemente associata a casi di legionellosi e nella quale non è stata stabilita una correlazione microbiologica tra l'infezione e la stessa struttura.

Sistema di notifica

La notifica dei casi di legionellosi è obbligatoria (D.M. 15/12/90 e successive integrazioni). Il medico segnalatore deve comunicare il caso entro 48 ore dalla diagnosi clinica/microbiologica, tramite modulo di classe seconda (scheda n.1) al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) nella quale è stata fatta la diagnosi. Il SISP, previa validazione della diagnosi, trasmette il Modello 15 alla Regione (scheda n.2) che provvederà all'invio dello stesso al Ministero della Salute ed all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Il flusso informativo delle schede di notifica si articola come illustrato nella Figura 1.

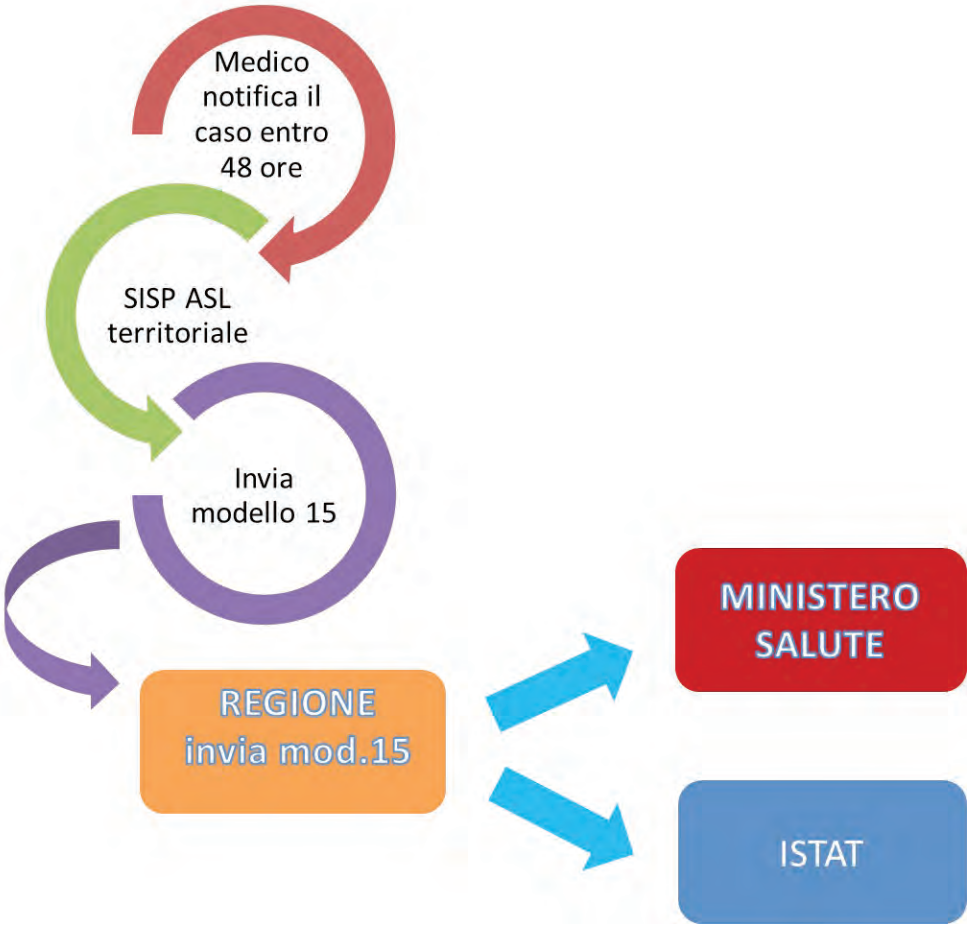

Figura 1 - Flusso di notifica dei casi di Legionellosi (D.M. 15/12/90)

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 400.2/9/5708 del 29/12/93 e successive modifiche, il medico che pone la diagnosi deve compilare la scheda di sorveglianza (scheda n.3), che deve essere tempestivamente inviata al SISP della ASL di competenza. Il SISP provvede all'invio della scheda alla Regione e all'ISS; la Regione invierà la scheda di sorveglianza al Ministero della Salute e all'ISS quale completamento delle informazioni già trasmesse (Figura 2).

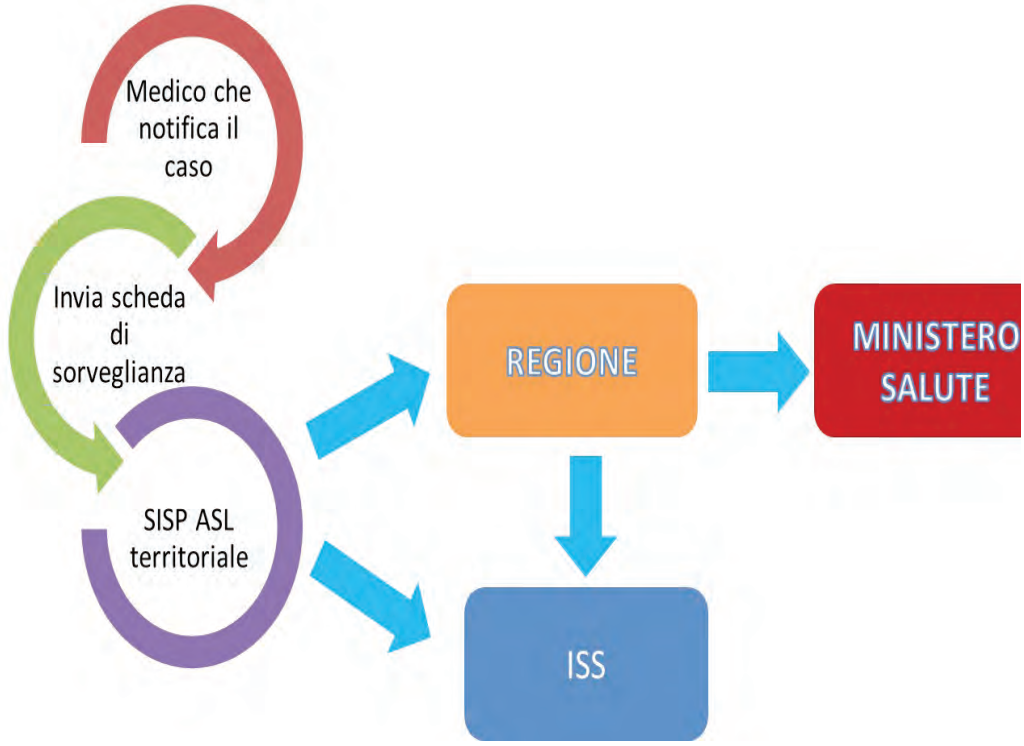

Figura 2 - Flusso della scheda di sorveglianza nei casi di Legionellosi

I ceppi clinici di *Legionella* eventualmente isolati dal materiale biologico del paziente devono essere inviati per la tipizzazione o conferma al Laboratorio Nazionale di Riferimento per la legionellosi dell'ISS. L'invio o meno dei ceppi isolati da matrici ambientali deve avvenire in tutti i casi in cui si sono verificati *cluster* o nei casi in cui è possibile effettuare un confronto tra il ceppo clinico e quello ambientale correlato. E' importante sottolineare che i ceppi isolati da matrici ambientali in corso di indagini relative a *cluster* devono essere conservati presso il Laboratorio di Riferimento Regionale e resi disponibili al Laboratorio di Riferimento Nazionale quando richiesto.

Il SISP della ASL di diagnosi provvede anche alla trasmissione mensile delle schede di sorveglianza alla Regione, facendo riferimento all'indagine epidemiologica e dopo opportuna validazione dei casi secondo i criteri espressi nel paragrafo "Definizione di caso".

L'invio della scheda di sorveglianza non sostituisce l'ottemperanza dell'obbligo di notifica, secondo quanto disposto dal succitato D.M. 15/12/90.

Indagine epidemiologica

Ogni volta che si verifica un caso o un *cluster* di casi associati ad una struttura ricettiva, le ASL devono condurre un'accurata indagine epidemiologica ed ambientale; devono essere eseguiti campionamenti di acqua, al fine di confermare o escludere la struttura ricettiva come possibile sorgente di infezione. In presenza di *cluster*, l'analisi microbiologica deve essere effettuata dal Laboratorio Regionale di Riferimento (per la Puglia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Prof.ssa Maria Teresa Montagna), che provvede a identificare il microrganismo a livello di specie e sierogruppo e si interfaccia con l'Istituto Superiore di Sanità (Roma). Il numero dei campioni da prelevare è proporzionale alle dimensioni dell'impianto (vedi §§ Analisi del rischio e Siti di campionamento). La visita di controllo ed il campionamento si svolgono alla presenza del responsabile e del tecnico che gestisce gli impianti.

Azioni da intraprendere in caso di *cluster*

E' importante sottolineare che l'identificazione di un *cluster* richiede una stretta e immediata collaborazione tra ECDC e Paese interessato.

- **Rapporto preliminare entro due settimane**

I responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL coinvolte sono tenuti ad inviare all'ISS entro due settimane dalla notifica di un *cluster* il modulo A (scheda n.4). Successivamente, l'ISS invierà il modulo A all'ELDSNet in cui si specifica se è avvenuta o meno un'ispezione e una valutazione del rischio nella struttura, se sono in corso misure di controllo e se la struttura rimane aperta o chiusa.

Qualora il rapporto preliminare non sia inviato entro i termini indicati, ovvero nel caso in cui tale rapporto indichi la mancata attuazione della valutazione del rischio o l'inadeguatezza delle misure di controllo intraprese, l'ELDSNet pubblica sul proprio sito il nome dell'albergo sino a quando non sarà inviato un rapporto che comunichi la messa in atto di idonee misure di controllo.

- **Rapporto finale entro sei settimane dalla notifica del *cluster***

Entro 6 settimane dalla notifica, comunque dopo aver ricevuto i risultati microbiologici post-bonifica, i responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL coinvolte inviano all'ISS il modulo B (scheda n.5) che descrive le indagini e le misure di controllo effettuate, compresi i risultati del campionamento. Se questo rapporto non viene inviato o se riporta che le misure di controllo sono insoddisfacenti, il nome della struttura ricettiva viene pubblicato sul sito web dell'ELDSNet.

http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Pages/Index.aspx

Il nome della struttura viene cancellato dal sito solo a fronte di un rapporto che dichiari che sono state intraprese misure di controllo adeguate.

I LABORATORI DI RIFERIMENTO NEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA

La ricerca di *Legionella* nei campioni clinici ed ambientali è fondamentale per il controllo della legionellosi. A tale scopo, i laboratori con attività di diagnosi e controllo ambientale per *Legionella* si organizzano in tre livelli gerarchici:

- ✓ laboratori di base
- ✓ laboratori regionali di riferimento
- ✓ laboratorio nazionale di riferimento

Laboratori di base

Rappresentano la base della piramide funzionale della rete di sorveglianza della legionellosi e si identificano con i laboratori ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - distribuiti nelle varie province della Regione. Quando si verifica un caso isolato di malattia, i campioni di acqua, prelevati e conservati a temperatura ambiente e al riparo dalla luce, sono consegnati al Laboratorio ARPA provinciale con una tempistica utile a consentire l'inizio delle analisi entro 24 ore dal prelievo. In linea generale, i laboratori di base hanno la funzione di:

- ✓ effettuare la ricerca di *Legionella* nei campioni ambientali;
- ✓ comunicare al Laboratorio Regionale di Riferimento le analisi effettuate e i risultati ottenuti (per la Puglia, Osservatorio Epidemiologico Regionale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro);
- ✓ inviare i ceppi di *Legionella* isolati al Laboratorio Regionale di Riferimento per l'identificazione a livello di specie e/o sierogruppo.

Laboratorio regionale di riferimento

Il Laboratorio di Riferimento Regionale per la legionellosi in Puglia fa capo all'U.O.C. di Igiene e opera nell'ambito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ha il compito di:

- ✓ occuparsi della sorveglianza clinica e ambientale della legionellosi;
- ✓ intervenire in caso di *cluster*, su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità;
- ✓ operare in stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e inviare i ceppi di *Legionella*, quando richiesto;
- ✓ mantenere una ceppoteca con tutti i ceppi di origine clinica e ambientale;
- ✓ effettuare attività di ricerca, per migliorare le conoscenze e le informazioni su aspetti patogenetici, clinici, diagnostici ed ambientali;
- ✓ fornire consulenze ed expertise tecnica, laddove richiesto;
- ✓ operare in stretta collaborazione con i laboratori di base;
- ✓ organizzare Corsi di alta formazione;
- ✓ agire anche da laboratorio di base, ove necessario o in situazioni di emergenza.

Laboratorio nazionale di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento ha sede presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immuno-mediate dell'Istituto Superiore di Sanità (Roma). Svolge i seguenti compiti:

- ✓ tipizza i ceppi di *Legionella* inviati dai laboratori di riferimento regionale su base:
  - •antigenica, discriminando a livello di sierogruppo e di sottotipo monoclonale;
  - •genomica, mediante opportune tecniche molecolari;
- ✓ mantiene una ceppoteca con tutti i ceppi ricevuti dai laboratori regionali di riferimento e confermati come *Legionella*. I ceppi conservati a -80 °C sono corredati di schede informative, raccolte in una banca dati;
- ✓ effettua attività di ricerca, per migliorare le conoscenze e le informazioni su aspetti patogenetici, clinici, diagnostici ed ambientali della legionellosi;
- ✓ partecipa all' European Legionnaires' Disease Surveillance Network (ELDSNet) e mantiene un registro nazionale della legionellosi in cui sono registrate tutte le informazioni di ogni singolo caso notificato;
- ✓ svolge, in collaborazione con altri Dipartimenti e Centri dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, la sorveglianza epidemiologica internazionale della legionellosi associata ai viaggi;
- ✓ effettua attività di formazione sulle metodiche di analisi dei campioni ambientali e clinici per i dipendenti tecnici e laureati di pubbliche istituzioni (ARPA, ASL, Università);
- ✓ fornisce consulenze ed expertise tecnica, laddove richiesto, al Ministero della Salute ed alle regioni;
- ✓ interviene in situazioni epidemiche particolari in supporto o in sostituzione dei laboratori regionali di riferimento;
- ✓ organizza, insieme ai laboratori regionali di riferimento, controlli di qualità per la diagnosi di legionellosi.

PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dei casi di legionellosi. Focolai epidemici hanno coinvolto non solo strutture turistico-ricettive ma anche ad uso collettivo (scuole, teatri, cinema, centri commerciali, mezzi di trasporto, ecc.), abitazioni in condominio, centri sportivi e natatori, edifici penitenziari, caserme e centri di benessere. Parallelamente sono aumentati i ricorsi legali da parte dei turisti coinvolti, allo scopo di ottenere risarcimenti.

Nel 2012 sono stati notificati all'ELDSNet n°831 casi di malattia associati ai viaggi, con un incremento dell'8% rispetto al 2011, quando furono registrati n°763 casi acquisiti in strutture turistico-ricettive (ECDC 2014).

In Italia, secondo le notifiche pervenute all'ISS, il 9,8% dei casi avevano pernottato almeno una notte in luoghi diversi dall'abitazione abituale (alberghi, campeggi, navi, abitazioni private), il 4,6% erano stati ricoverati in ospedale, l'1,5% erano residenti in comunità chiuse e lo 0,7% avevano altri fattori di rischio (piscine, cure odontoiatriche). Nel restante 84,3% dei casi non è stato riportato alcun fattore di rischio specifico, per cui si parla di casi di origine comunitaria.

Considerando le importanti ricadute in termini economici, legali e di immagine, l'approccio più pragmatico è quello di mettere in atto tutte le misure necessarie per la prevenzione della malattia. A tal fine, le misure di controllo e prevenzione devono essere attuate prima che i casi si verifichino.

La normativa vigente

Sono di seguito riportate le principali normative europee emanate in materia di legionellosi. In Italia, le prime Linee Guida sul controllo e la prevenzione della legionellosi furono proposte dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2000 (G.U. n.103 del 5.5.2000). Secondo quanto riportato, la rete idrica deve essere attentamente progettata e sottoposta a periodiche e puntuali opere di manutenzione. Pur non garantendo l'eradicazione totale del microrganismo dall'impianto idrico, tali misure contribuiscono a diminuire la possibilità di contaminazione.

Linee guida europee

- The European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires' Disease - versione 1.1 settembre 2011;
- European Manual for Hygiene Standards and Communicable Diseases Surveillance on Passenger Ships. EU SHIPSAN TRAINET, October 2011.

Linee guida italiane

- Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi - Gazzetta Ufficiale n.103 (Serie Generale) del 5 Maggio 2000;
- Linee-guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi - Gazzetta Ufficiale Numero 29 (Serie Generale) del 5 Febbraio 2005;
- Linee-guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali - Gazzetta Ufficiale Numero 28 (Serie Generale) del 4 Febbraio 2005.

Analisi del rischio

Per *analisi del rischio* si intende l'individuazione dei fattori che condizionano la capacità di *Legionella* spp. di colonizzare le reti idriche. Ogni struttura deve avvalersi di esperti selezionati nell'ambito di un team multidisciplinare (tecnici della prevenzione, microbiologi, igienisti, ingegneri, etc.) in grado di lavorare in stretta collaborazione. Inoltre, ogni struttura deve elaborare il Piano di Sicurezza dell'Acqua all'interno degli edifici (PSA, previsto dal Regolamento regionale n. 1/2014, ripreso nel rapporto ISTISAN 14/21), **individuare un *responsabile*** per l'analisi e la valutazione del rischio, che sia esperto dei problemi connessi alla legionellosi, comprese le misure di prevenzione e controllo. La struttura deve, inoltre, **istituire un *registro*** dove riportare gli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, effettuati sugli impianti idrici e di climatizzazione. Tutti gli interventi devono essere approvati e firmati dal responsabile.

Per individuare i punti critici dell'impianto idrico è conveniente partire da un'accurata ispezione del complesso edilizio e dall'analisi di uno schema aggiornato della rete idrica. In parallelo, deve essere stimato l'uso delle varie sezioni dell'impianto, ponendo particolare attenzione alla presenza di bracci morti o di punti terminali soggetti a ristagno di acqua o a flusso intermittente, responsabili di un aumento della carica microbica. Tenendo conto delle caratteristiche della struttura, della tipologia di prestazioni erogate (centri benessere, piscine, etc.) e del tipo di soggetti ospitati (prevalentemente anziani o giovani famiglie, etc), è importante considerare:

- ✓ la fonte di approvvigionamento idrico;
- ✓ i tratti della rete più a rischio di contaminazione all'interno della struttura;
- ✓ la concentrazione di *Legionella* spp. (espressa in ufc/l) riscontrata negli ultimi 12 mesi;
- ✓ le caratteristiche del funzionamento dell'impianto in condizioni normali;
- ✓ le circostanze che possono condizionare un funzionamento inusuale;
- ✓ le prese d'aria che non devono essere vicine a torri di raffreddamento;
- ✓ l'emissione discontinua di *Legionella* spp.

Emerge, quindi, la necessità di stabilire protocolli adatti a:

- ✓ valutare l'analisi del rischio;
- ✓ pianificare le misure di controllo e la manutenzione dell'impianto idrico;
- ✓ individuare le norme di *best practice* negli ambienti a rischio;
- ✓ individuare i punti dell'impianto idrico dove vi siano, oltre a ristagno e ostruzione, oscillazione della temperatura dell'acqua, corrosione, incrostazione e depositi calcarei che favoriscono la formazione del biofilm e che riducono l'efficacia dei disinfettanti;
- ✓ effettuare periodicamente un controllo ambientale e, ove necessario, indagini epidemiologiche.

Questi aspetti sono molto importanti per evitare libere interpretazioni sulla necessità o meno di monitorare la rete e per decidere i provvedimenti da adottare (soprattutto le procedure di pulizia e disinfezione, la periodicità degli interventi), spesso oggetto di dispute e divergenze. Tutte le decisioni stabilite e messe in atto devono essere riportate formalmente sull'apposito registro a firma del responsabile, da tenere a disposizione delle Autorità competenti in caso di sopralluoghi o verifiche.

E' necessario ricordare che, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni e le "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi del 2000", l'analisi del rischio deve essere effettuata preferibilmente ogni anno e, comunque, sempre:

- ✓ in caso di ristrutturazioni edilizie o interventi di manutenzione sulla rete idrica;
- ✓ quando i dati microbiologici mettono in evidenza una ripetuta e anomala presenza di *Legionella* negli impianti idrici con carica > 1000 ufc/l;
- ✓ ogni qual volta sia segnalato un caso di legionellosi, circostanza in cui l'intervento ricopre carattere di urgenza.

Una volta individuati, i punti critici possono essere eliminati, ridimensionati o monitorati. La scelta di una di queste opzioni si basa su una valutazione sia pratica sia economica, considerando sempre la vulnerabilità dei pazienti esposti. Se un punto critico non può essere eliminato, deve essere controllato con una frequenza maggiore rispetto agli altri e, se si tratta di un punto di erogazione scarsamente utilizzato, bisogna prevedere la sua chiusura definitiva.

Negli USA si considera a rischio una struttura con oltre il 30% dei siti contaminati, in Europa prevale il criterio del numero di batteri che colonizzano la struttura in esame. Entrambi gli approcci sono ragionevoli perché sia l'aumento dei punti contaminati che la massiccia presenza di germi possono favorire la comparsa di casi.

Valutazione, gestione e comunicazione del rischio

Per effettuare una corretta analisi del rischio è importante esaminare tre fasi sequenziali e correlate tra loro: la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.

Valutazione del rischio: procedura che, tenendo conto dei fattori che condizionano la capacità di *Legionella* spp. di colonizzare le reti idriche nonché le specificità della struttura e dei suoi impianti, porta alla individuazione di un effettivo rischio per la salute umana. Tale indagine, svolta necessariamente da una figura competente, deve partire da un'ispezione degli impianti, supportata da schemi aggiornati (scheda n.6). Tali informazioni, e il relativo piano di controllo, devono essere comunicati al gestore della struttura o a un suo preposto che, a sua volta, deve informare tutte le persone coinvolte nel controllo e nella prevenzione della legionellosi (operatori compresi).

La valutazione del rischio deve essere effettuata con periodicità annuale e deve essere sottoposta a revisione, con carattere d'urgenza, ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi. In base ai risultati ottenuti, andrà disposto, anche con l'ausilio di personale tecnico qualificato, un piano per il controllo e la manutenzione di ciascun impianto a rischio, che specifichi tutti gli interventi da mettere in atto, con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione e relativa periodicità degli interventi.

Gestione del rischio: comprende tutti i provvedimenti e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere nel tempo le criticità individuate nella fase precedente. Qualsiasi intervento manutentivo o preventivo attuato deve essere il risultato di una strategia stabilita da un gruppo di lavoro multidisciplinare, che consideri tutte le caratteristiche dell'impianto e le possibili interazioni nell'equilibrio del sistema. Nel caso in cui le misure di controllo non possano essere messe in atto in tempi brevi e vi sia la presenza di un potenziale rischio derivante da uno o più impianti (ad es. presenza di rami morti nella rete di distribuzione idrica, temperatura dell'acqua calda inferiore a quella raccomandata, temperatura dell'acqua fredda superiore a quella raccomandata, concentrazione di disinfettante insufficiente per l'abbattimento della carica batterica) occorre effettuare celermente un campionamento d'acqua per la ricerca di *Legionella*, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico e, comunque, non inferiore a sei prelievi. In relazione alla carica riscontrata, è necessario definire in tempi brevi, sempre con l'ausilio di un'adeguata valutazione del rischio, un programma per applicare misure correttive tali da contenere il rischio evidenziato. Fino a quando non sia possibile mettere in atto tutte le misure correttive richieste dalla valutazione del rischio, il campionamento ambientale dovrà essere ripetuto mensilmente per i primi sei mesi e successivamente con cadenza da stabilirsi sulla base dell'analisi complessiva del rischio. Se si rendesse necessario effettuare la disinfezione di uno o più impianti, il piano di controllo andrà aggiornato.
Per le strutture a gestione stagionale, il campionamento deve essere sempre effettuato prima della loro riapertura.

Comunicazione del rischio: comprende tutte le azioni finalizzate a informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale addetto al controllo, esposti, ecc.). A tale scopo l'informazione e la formazione sono un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. Tale aspetto è valido nei riguardi di qualunque struttura nella quale siano presenti impianti a rischio legionellosi. La comunicazione del rischio è affidata ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che devono organizzare Corsi di formazione volti a favorire l'acquisizione delle conoscenze necessarie per valutare l'analisi e la gestione del rischio, adottando le migliori risoluzioni gestionali. I Dipartimenti di Prevenzione devono, inoltre, informare la popolazione sulle misure più idonee da adottare per ridurre il rischio anche presso le proprie abitazioni, soprattutto dove ci siano soggetti anziani e/o immunocompromessi.

I Corsi di formazione devono essere rivolti a tecnici progettisti, impiantisti, albergatori e loro associazioni di categoria, responsabili di impianti sportivi, centri benessere, strutture ad uso collettivo (teatri, cinema, centri commerciali, ecc., soprattutto se ubicati presso torri di raffreddamento), responsabili della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei siti civili, industriali, produttivi, etc.

MISURE DI PREVENZIONE SU IMPIANTO IDRICO

Come evitare la colonizzazione degli impianti idrici

- ✓ Distanziare le reti dell'acqua fredda da quelle dell'acqua calda sanitaria che devono essere adeguatamente coibentate soprattutto nei tratti esterni
- ✓ Evitare di installare tubazioni con tratti terminali ciechi

- ✓ Evitare la formazione di ristagni di acqua
- ✓ Effettuare la pulizia periodica degli impianti
- ✓ Limitare la possibilità di nicchie biologiche per i microrganismi attraverso la pulizia degli impianti e la rimozione dei sedimenti dai serbatoi di acqua calda
- ✓ Controllare lo stato funzionale dei filtri.

Strategie per prevenire la moltiplicazione batterica

- ✓ Controllare, ove possibile, la temperatura dell'acqua in modo da evitare l'intervallo critico che favorisce la proliferazione di *Legionella* spp (25°-55°C);
- ✓ Utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi ed altri batteri che possono costituire nutrimento per *Legionella* spp;
- ✓ Provvedere ad un'efficace programma di trattamento dell'acqua, in grado di prevenire la corrosione e la formazione di biofilm, che potrebbe contenere *Legionella* spp.

Misure di prevenzione per la riduzione del rischio

Per assicurare una riduzione del rischio legionellosi, lo strumento fondamentale da utilizzare è l'adozione di misure preventive basate sull'analisi del rischio. Di conseguenza, tutti i gestori di strutture ricettive e ad uso collettivo devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, necessariamente documentate ed effettuate da personale qualificato:

- ✓ mantenere periodicamente l'acqua calda ad una temperatura superiore a 50°C al punto di erogazione. Si raccomanda di darne comunicazione mediante avvisi posti accanto a rubinetti e docce; in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica;
- ✓ mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C;
- ✓ disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevate concentrazione (residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per due ore) o con altri metodi di comprovata efficacia, dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica;
- ✓ i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scalda-acqua elettrici) devono essere ispezionati mensilmente e svuotati, disincrostati e disinfettati almeno 2 volte all'anno, ripristinando il funzionamento dopo accurato lavaggio; se tale operazione non fosse possibile da un rubinetto posto alla base, è necessario installare un secondo rubinetto ad un'altezza non inferiore a 1/3 del serbatoio;
- ✓ ispezionare l'interno dei serbatoi di acqua fredda e, comunque, disinfettare almeno una volta l'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora, previa accurata pulizia;
- ✓ ispezionare le torri di raffreddamento e le tubature a vista; pulire e disinfettare, almeno 2 volte l'anno, le torri di raffreddamento e i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria;
- ✓ pulire i soffioni delle docce e i rompigetto dei rubinetti con una frequenza inversamente proporzionale alla durezza dell'acqua, sostituendoli all'occorrenza; comunque, tale frequenza non deve mai superare 3 mesi;
- ✓ accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso d'acqua o con flusso intermittente;
- ✓ far scorrere per alcuni minuti l'acqua (calda e fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate; l'operazione deve essere effettuata con frequenza settimanale e, comunque, sempre prima che le stanze siano occupate;
- ✓ in presenza di attrezzature per idromassaggio ad uso collettivo (vasche o piscine) occorre assicurarsi che le stesse siano controllate da personale esperto che deve provvedere all'effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica. In particolare, per le piscine è necessario:
  - sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno (per vasche ≤ 10 m^3);
  - trattare continuamente l'acqua con 2-3 mg/l di cloro, mantenendo una concentrazione costante tra 0,7 – 1,5 mg/l ed il pH tra 7 - 7,6;
  - pulire e risciacquare giornalmente i filtri;

- disinfettare tutti i filtri con frequenza almeno trimestrale (preferibilmente ogni due mesi);
- controllare temperatura, pH e cloro residuo almeno 3 volte/die;
- assicurare una disinfezione accurata almeno 1 volta a settimana;

✓ nelle strutture abitative condominiali con impianto idro-sanitario centralizzato, l'amministratore di condominio è tenuto ad informare e sensibilizzare i singoli condomini sull'opportunità di adottare le misure di controllo.

In seguito alla presentazione di un progetto edilizio, è necessario conservare lo schema dettagliato della rete idrica e ciascuna modifica deve essere riportata sulla planimetria.

Oltre a questi accorgimenti, è necessario che ogni struttura turistico-ricettiva e ad uso collettivo effettui periodicamente un'analisi del rischio secondo le indicazioni sinora riportate. Tale operazione diventa urgente in presenza di un caso di legionellosi.

MISURE DI PREVENZIONE SU IMPIANTO AERAULICO

Al fine di controllare e rilevare il corretto funzionamento degli impianti aeraulici, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano[1] e le Linee Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio nella Conferenza Permanente Stato-Regioni[2] indicano la necessità di effettuare ispezioni tecniche.

Prese d'aria esterna

Le prese d'aria esterna, se poste su pareti verticali non protette, devono essere dimensionate per velocità non superiore a 2 m/s e devono essere dotate di efficaci sistemi per evitare che l'acqua penetri all'interno. Devono essere ubicate ad una distanza minima di 20 metri (preferibilmente > 50 metri in presenza di venti prevalenti) da camini e da altre fonti di emissione di aria potenzialmente contaminata, con particolare riferimento a torri di raffreddamento, condensatori evaporativi e altre bocche di espulsione aria.

Filtri

Il costo di una filtrazione più efficace è molto inferiore a quello della pulizia dei componenti delle reti di distribuzione. Si consiglia, pertanto, di installare adeguati filtri a monte delle unità di trattamento dell'aria, a valle di dette unità e, comunque, a valle degli eventuali silenziatori. Sui sistemi di ripresa dell'aria dovrebbero essere installati filtri almeno di pari classe. Ove la tipologia dei locali o della struttura lo richieda, dovranno essere installati filtri a maggiore efficienza (ad es. misura della pressione differenziale, tempo di esercizio). Si raccomanda il periodico ricambio dei filtri, nel rispetto delle specifiche fornite dal costruttore.

Sistemi di umidificazione

Non è consentito l'utilizzo di sistemi di umidificazione che possono determinare ristagni d'acqua. Si sconsiglia l'uso di umidificatori con ricircolo d'acqua interno all'Unità di Trattamento dell'Aria. Tutte le parti a contatto con acqua in modo permanente devono essere pulite e, se necessario, periodicamente disinfettate.

Batterie di scambio termico

Nel caso di batterie di raffreddamento, le superfici alettate e, in particolare, le vasche di raccolta della condensa costituiscono l'habitat ideale per la proliferazione di batteri e muffe. Risulta pertanto necessario installare vasche dotate della dovuta inclinazione in modo da evitare ristagni, e realizzarle con materiali anticorrosivi per agevolarne la pulizia. Gli scarichi delle vasche devono essere adeguatamente sifonati.

---

1 "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria" - 7 Febbraio 2013

2 "Schema di Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" - 5 Ottobre 2006

Vanno periodicamente pulite e disinfettate le vasche di raccolta della condensa e le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed inorganico.

Silenziatori

I materiali fonoassorbenti impiegati spesso sono di tipo poroso e fibroso, quindi particolarmente adatti a trattenere lo sporco. Si raccomanda l'impiego di finiture superficiali che limitino tali inconvenienti. Inoltre, si raccomanda di rispettare le distanze consigliate tra tali dispositivi e gli umidificatori.

Canalizzazioni

Ai fini di una buona manutenzione delle condotte dell'aria, occorre tener presente le seguenti esigenze manutentive:

- prevedere la possibilità di drenare efficacemente i fluidi usati per la pulizia;
- evitare di collocare l'isolamento termico all'interno delle condotte, considerata la difficoltà di pulire in modo efficace l'isolante stesso;
- dotare (a monte ed a valle) gli accessori posti sui condotti (serrande, scambiatori, ecc.) di apposite aperture di dimensioni idonee a consentire la loro pulizia, e di raccordi tali da consentirne un rapido ed agevole smontaggio e rimontaggio, assicurandosi che siano fornite accurate istruzioni per il montaggio e lo smontaggio dei componenti;
- ridurre al minimo l'uso di condotti flessibili corrugati e utilizzare materiali sufficientemente solidi per permetterne una facile pulizia meccanica;
- utilizzare terminali smontabili per la mandata e il recupero dell'aria.

SISTEMI DI BONIFICA

METODI TRADIZIONALI DI BONIFICA

La scelta del metodo più appropriato dipende da:

- ✓ caratteristiche degli impianti idrici (diametro e percorso delle condutture, materiale impiegato, presenza di punti di giunzione);
- ✓ caratteristiche della struttura (numero e frequenza di utilizzo delle stanze);
- ✓ tipo della contaminazione idrica (incrostazioni, depositi di calcare, corrosione);
- ✓ caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua (presenza di zinco, ferro, manganese, pH, temperatura, torbidità, durezza, sostanza organica disciolta);

In linea generale, la semplice disinfezione non è sufficiente; inoltre, l'efficacia di un disinfettante è legata alla specie e al sierogruppo del microrganismo isolato: è importante, quindi, tipizzare *Legionella* con antisieri monovalenti.

L'impiego di tecniche di sanificazione deve rientrare nell'analisi del rischio che si basa sulla valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Attualmente i metodi a disposizione per il controllo della contaminazione da *Legionella* negli impianti idrici sono numerosi e scarsamente efficaci a lungo termine.

TRATTAMENTO TERMICO

Shock Termico: portare la temperatura dell'acqua a 70°- 80°C continuativamente per 3 giorni e far scorrere l'acqua per 30 minuti al giorno. E' fondamentale verificare che, durante la procedura, la temperatura nei punti distali sia > 60°C; caso contrario, tale procedura non fornisce garanzie.

Vantaggi: non richiede particolari attrezzature, quindi può essere messo in atto immediatamente, soprattutto in presenza di un *cluster* epidemico.

Svantaggi: richiede tempo e personale oppure l'installazione di sonde a distanza. E' una modalità di disinfezione sistemica ma temporanea.

Mantenimento costante della temperatura tra 55° e 60°C: deve essere protratta per tempi più lunghi, in funzione della rete idrica.

Vantaggi: si applica agevolmente e non produce sottoprodotti di disinfezione.

Svantaggi: non elimina del tutto *Legionella*. E' applicabile solo nelle centrali termiche dotate di doppio sistema di regolazione; non rispetta il D.P.R. 412/93 e s.m.i. (risparmio energetico); provoca incrostazione; azione corrosiva; possibile riscaldamento dell'acqua fredda; rischio di scottature e ustioni.

TRATTAMENTO CHIMICO

Iperclorazione Shock: immettere cloro in acqua fino ad ottenere concentrazioni di cloro residuo libero di 20-50 mg/l in tutto l'impianto, ivi compresi i punti distali.

Vantaggi: trattamento sistemico; buona efficacia nel breve periodo; agisce su biofilm, anche se limitatamente; apparente costo contenuto.

Svantaggi: azione a breve termine; azione disinfettante minima al di sopra dei 30°C e a pH > 7; formazione di sottoprodotti, trialometani (THM); sensibilità ad esposizione solare; concentrazione di cloro non compatibile con lo standard previsto per l'acqua potabile (0,2 mg/l); forte azione corrosiva (costo manutenzione impianti); divieto d'uso dell'acqua calda durante il trattamento, al fine di evitare l'esposizione ad elevate concentrazioni di disinfettante.

Iperclorazione continua: aggiungere continuamente cloro sotto forma di ipoclorito di calcio o di sodio fino ad ottenere in continuo concentrazioni di cloro libero tra 1 e 3 mg/l.

Vantaggi: assicura una concentrazione residua del disinfettante in tutto il sistema di distribuzione dell'acqua, in modo da ridurre anche nei punti distali la colonizzazione da *Legionella.*

Svantaggi: il cloro è corrosivo e può provocare danni alle tubature; la concentrazione necessaria al trattamento non è compatibile con gli standard previsti dal D.Lgs 31/01; si raccomanda l'adozione di misure cautelative nei confronti di soggetti affetti da patologie cutanee o, comunque, sensibili alla presenza di cloro residuo; è necessario vietare l'uso potabile dell'acqua calda durante il trattamento.

TRATTAMENTO FISICO

Lampade a raggi ultravioletti: irradiando con luce ultravioletta l'acqua, si ottiene inattivazione batterica. Tale modalità di disinfezione risulta efficace in vicinanza del punto di applicazione dei raggi UV.

Vantaggi: facilità di installazione e gestione; non modificano le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'acqua; non causano corrosione; sono efficaci soprattutto quando il biofilm è assente.

Svantaggi: efficaci solo nel punto di installazione; nessuna azione residua; efficace solo se l'acqua è limpida; il flusso dell'acqua deve avere uno spessore di pochi cm; costi elevati; richiede un altro trattamento a monte (shock termico o clorazione) per essere efficace in tutto l'impianto.

METODI ALTERNATIVI DI BONIFICA

Filtrazione

È impiegata una membrana filtrante da 0,2 µm. Trova applicazione, in particolar modo, nell'ambiente ospedaliero, soprattutto nei reparti che ricoverano pazienti ad elevato rischio (terapia intensiva, grandi ustionati e trapianti).

Vantaggi: efficacia pari al 100%; compatibile con tutti i materiali della rete idrica.

Svantaggi: sostituzione periodica, quindi costo elevato soprattutto per le grandi strutture; sono necessari ulteriori studi per validarne l'efficacia a lungo termine.

Biossido di cloro

E' un gas instabile, prodotto in loco da clorito di sodio e acido cloridrico. Viene utilizzato in continuo per acque potabili a concentrazioni di 0,1 – 1,0 mg/l (in genere 0,2-0,4 mg/l) a seconda dell'impianto, delle caratteristiche chimiche dell'acqua e del grado di contaminazione.

Se combinato con ipoclorito di sodio, potrebbe fornire una migliore azione disinfettante e diminuire la formazione di sottoprodotti. Utilizzato in continuo ha mostrato una riduzione significativa della contaminazione da *Legionella* nel lungo periodo (3 anni). Attualmente è consigliato in circostanze che favoriscono la sua efficacia: nelle distribuzioni secondarie e di portata limitata, a bassa temperatura, in tubazioni non galvanizzate, in presenza di basso contenuto di carbonio organico.

Vantaggi: rispetto al cloro è più attivo nei confronti del biofilm; meno corrosivo, non produce composti organo-alogenati; è meno influenzato da variazioni di pH; inattiva parassiti e batteri resistenti al cloro; mostra un'attività residua più lunga.

Svantaggi: formazione di sottoprodotti inorganici se si superano i limiti previsti dal D.Lgs. 31/01; azione corrosiva a concentrazioni > 0,4 mg/l. E' un gas esplosivo, sensibile alla luce e alla temperatura; bassa concentrazione residua in acqua calda (0,1 mg/l); efficacia diversa a seconda del materiale impiegato per la rete idrica (scarsa negli impianti con tubi in zinco e rame).

Perossido di idrogeno e ioni argento

Soluzione stabile che sfrutta l'azione battericida di ciascun componente e la sinergia che si sviluppa tra di loro (effetto catalitico dello ione argento). E' un prodotto ecologico, completamente biodegradabile, convertendosi in acqua e ossigeno.

Vantaggi: buona attività in presenza di biofilm; l'argento previene la ricontaminazione e non inquina; azione poco corrosiva, non sensibile alla luce, poco sensibile alla T°; costo limitato. Ha un'azione ossidante meno aggressiva rispetto al cloro e al biossido di cloro: non porta alla formazione di sottoprodotti pericolosi; non conferisce odore o sapore sgradevole all'acqua; non è influenzato dalla durezza dell'acqua.

Svantaggi: è soggetto a fluttuazioni di concentrazione, per cui è necessario un continuo monitoraggio; non è adatto al trattamento di reti idriche in acciaio zincato (lo Zn rimuove l'argento per ossidoriduzione); l'argento precipita a pH > 9 e interferisce con la presenza di zinco, cloro e nitrati.

Ionizzazione rame-argento

Secondo la Decisione della Commissione Europea 2012/78/UE i composti a base di rame non sono inclusi nella lista dei disinfettanti che possono essere usati nel trattamento delle acque.

METODI INNOVATIVI DI BONIFICA

Monoclorammina

La sintesi di monoclorammina avviene aggiungendo ammoniaca ad acqua contenente cloro libero raggiungendo una concentrazione di 2-3 mg/l. E' utilizzata negli USA da oltre 20 anni per il trattamento dell'acqua potabile e ha dato ottimi risultati nella contaminazione da *Legionella*. E' vietato l'uso in alcuni Paesi (Germania e Svizzera). In Italia è stata di recente sperimentata nel trattamento di acqua calda sanitaria.

Vantaggi: rispetto al cloro libero, ha la stessa modalità di azione, ma decade più lentamente in quanto è scarsamente volatile; minore alterazione del gusto e dell'odore; maggiore azione residua; non forma trialometani; attiva anche a pH alcalino (es. acque dure); corrosione contenuta nelle tubature; facile da produrre e dosare.

Svantaggi: produce odori e sapori sgradevoli; effetto lesivo sui tratti in gomma; scarsa azione nei punti funzionalmente esclusi; l'ammoniaca causa la corrosione di piombo e rame.

Ozonizzazione

Preparato sul posto a partire da O_2 o aria essiccata, sottoposti a scariche elettriche o radiazioni UV in microconcentrazioni (ppb).
Combinato con il perossido di idrogeno è in grado di rimuovere il biofilm e sottoprodotti della clorazione.

Vantaggi: eccellente biocida in grado di danneggiare irreversibilmente il DNA dei microorganismi.

Svantaggi: limitata efficacia nel tempo; scarsa attività su biofilm; formazione di sottoprodotti (aldeidi, chetoni, ecc.); ad alte dosi può danneggiare le tubature; efficacia moderatamente influenzata dal pH e dalla T° dell'acqua; elevato costo di investimento e manutenzione.

Acido peracetico

E' raccomandato per la bonifica di impianti idrici soltanto dalle Linee guida francesi (Gestion du risque lié aux légionelles, 2001).

Vantaggi: discreta efficacia nei confronti di trattamenti shock.

Svantaggi: non bonifica l'impianto per tempi lunghi; efficace sull'acqua di ricircolo ma non sulla distribuzione finale (nebulizzatori e irrigatori nasali). In combinazione con perossido di idrogeno, ha effetto temporaneo.

INDAGINE AMBIENTALE

QUANDO EFFETTUARE I CONTROLLI MICROBIOLOGICI DELLA RETE IDRICA

- durante controlli occasionali o di routine
- a seguito della valutazione del rischio che ne richieda la necessità
- a seguito di casi di malattia o di *cluster*

Prelievo dei campioni

Il campionamento deve essere effettuato prima che venga attuato un qualunque intervento di bonifica oppure dopo circa 48 h dalla messa a regime dell'impianto (post intervento).
Il personale addetto al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre alla ricerca di *Legionella* deve essere esperto del problema (conoscere l'ecologia di *Legionella*, i fattori che ne favoriscono la sopravvivenza e la crescita, gli elementi di base del campionamento microbiologico), adeguatamente formato e, al momento, non deve essere sottoposto a trattamenti antiblastici o corticosteroidei o manifestare affezioni dell'apparato respiratorio. Inoltre, deve:

- indossare dispositivi di protezione individuale;
- ridurre la formazione di aerosol facendo scorrere l'acqua delicatamente, al fine di evitare l'esposizione ad aerosol;
- ove praticabile, far disattivare le torri di raffreddamento o i condensatori evaporativi almeno 20 minuti prima di effettuare il campionamento;
- cambiare i guanti ogni volta che si effettua un campionamento ad immersione; in alternativa, disinfettare le mani con alcool isopropilico (propanolo) o etanolo al 70% v/v; ove necessario, disinfettare anche la superficie esterna delle bottiglie con alcool isopropilico (propanolo) o etanolo al 70% v/v prima dell'uso.

Prima di effettuare il campionamento, è necessario raccogliere le seguenti informazioni relative all'impianto oggetto del monitoraggio:

- epoca dell'impianto e schemi della rete idrica e/o aeraulica;
- localizzazione dei serbatoi d'acqua calda e fredda e di tutti i sistemi che possano generare aerosol d'acqua;
- presenza di linee di distribuzione idrica con rami morti o ridotto ricambio idrico (ad es. camere non utilizzate per tempi superiori ai 7 giorni);
- eventuale presenza di sistemi di disinfezione in continuo installati sull'impianto idro-sanitario, (tipo di impianto, caratteristiche del disinfettante, modalità di monitoraggio delle concentrazioni del disinfettante, ecc.);
- registro di manutenzione con tutti gli interventi ordinari e straordinari effettuati sugli impianti; qualora il Registro di controllo fosse ancora da redigere, raccogliere informazioni su eventuali lavori svolti o su interventi di disinfezione effettuati.

Materiale occorrente

- Borsa dotata di attrezzature, materiali necessari e dispositivi di protezione individuale;
- Frigo munito di indicatore di temperatura per il trasporto dei campioni;
- Scheda di registrazione del campionamento effettuato (scheda n.7);
- Bottiglie sterili in vetro o polietilene con capacità di almeno 1 litro (preferibilmente 5 litri per campionare acqua proveniente dall'acquedotto o acqua che si trova ad una bassa temperatura); le bottiglie devono contenere una concentrazione di tiosolfato di sodio allo 0,01%, quando è noto che sia stato utilizzato cloro come sistema di disinfezione, altrimenti è preferibile neutralizzare con EDTA a 10 mg/l (se sono stati impiegati ioni rame o argento);
- Contenitori in vetro o polietilene sterili, tamponi sterili di cotone o dacron, bisturi e pinze sterili per la raccolta di depositi e incrostazioni;
- Buste di plastica sterili per convogliare il flusso della doccia;
- Termometro tarato, preferibilmente digitale con sensibilità 0,1°C;
- Flambatore.

Se si prevede di effettuare un campionamento di aria (soprattutto in presenza di eventi epidemici):

- Attrezzatura che sfrutta il metodo di impatto su agar (metodo S.A.S.) o su substrato liquido (metodo impinger);
- Piastre con terreno pronto GVPC o MWY (55 o 90 mm);
- Alcool isopropilico (propanolo) 70%, possibilmente spray.

Siti di campionamento

E' necessario che i campioni siano attentamente identificati ed etichettati secondo quanto riportato nello schema di registrazione. Il percorso dell'acqua dovrebbe essere monitorato dal suo punto di partenza (allacciamento all'acquedotto od ad altro sistema di approvvigionamento) fino ai terminali di utilizzo (docce e rubinetti, cosiddetti erogatori sentinella). La valutazione del rischio legionellosi stabilisce quali e quanti punti di controllo sottoporre a campionamento e la frequenza di esecuzione dei controlli analitici.

Sono di seguito riportati i principali siti da sottoporre a campionamento:

- Rete dell'acqua fredda:
  a) serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);
  b) almeno due punti lontani dal serbatoio.
- Rete dell'acqua calda:
  a) base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;
  b) almeno due punti lontani dal serbatoio;
  c) almeno 3 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).
- Vasche e piscine:

a) effettuare la ricerca di *Legionella* con frequenza trimestrale su acqua (1 L), filtri e biofilm;

b) si consigliano controlli microbiologici (una volta al mese) per la ricerca di conta microbica totale a 37°, *Pseudomonas aeruginosa*, coliformi ed *Escherichia coli.*

- Impianti aeraulici e di raffreddamento a torri evaporative/condensatori evaporativi;
- fontane decorative e idromassaggi;
- depositi (cosiddetti "fanghi") o sedimenti da serbatoi e altri punti di raccolta dell'acqua, incrostazioni da tubature e serbatoi, biofilm e/o altro materiale attaccato alle superfici interne delle tubazioni o ai filtri da impianti di climatizzazione, allo sbocco di rubinetti, all'interno di filtri rompigetto o di diffusori delle docce, da raccogliere utilizzando tamponi sterili.

Modalità di prelievo

Acqua

- volume consigliato almeno 1 L se l'acqua da prelevare è calda, sino a 5 L se è fredda, tenendo conto della valutazione del rischio (in assenza di casi);
- prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua, misurando la temperatura (in assenza di casi);
- se la temperatura dell'acqua è ≤ 20°C il numero di campioni può essere ridotto, tenendo sempre conto della valutazione del rischio (in assenza di casi);
- per monitorarne le condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, far scorrere l'acqua per un minuto, chiudere il flusso e flambare (se possibile) all'interno e all'esterno dello sbocco oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70% lasciando agire il disinfettante per almeno 60 secondi; fare scorrere l'acqua ancora per 1 minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro nel flusso d'acqua e aspettare il tempo necessario affinché raggiunga un valore costante, quindi prelevare.

Depositi o sedimenti (per la raccolta usare sempre recipienti sterili)

- Prelevare dallo scarico oppure dal fondo della raccolta di acqua una quantità > 5ml, dopo aver eliminato l'acqua dall'alto.

Incrostazioni

- Prelevare da tubature e serbatoi, staccando meccanicamente con bisturi sterile il materiale depositatosi all'interno. I recipienti devono contenere una piccola quantità (2-5 ml di soluzione Ringer o acqua distillata sterile).

Biofilm

- Prima di aprire il flusso d'acqua e dopo aver smontato il rompi-getto o il diffusore della doccia, raccogliere il materiale depositato all'interno del punto terminale di erogazione utilizzando un tampone sterile che sarà subito posto in contenitore sterile contenente 2-5 ml di soluzione Ringer o Page o acqua dell'impianto.

Filtri

- Se i filtri sono usati da diverso tempo, prelevarne una porzione e conservarla in contenitore sterile.

Trasporto e conservazione dei campioni

I campioni prelevati devono essere consegnati subito al Laboratorio di base (Dipartimento ARPA Provinciale, DAP) (in caso di *cluster* al laboratorio di riferimento regionale) affinché l'analisi possa essere avviata entro 24 ore dal prelievo. Il trasporto sarà effettuato a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda. In casi eccezionali per i quali la consegna dei prelievi non può essere effettuata entro 24 ore dal prelievo, i campioni devono essere conservati necessariamente a 5° ± 3°C e consegnati mai oltre i 3 giorni dal campionamento. Il trasporto deve essere effettuato in frigo portatile, munito di indicatore di temperatura.

Esiti del campionamento

Se il campionamento risulta negativo e non è possibile adottare le raccomandazioni elencate nel paragrafo “misure di prevenzione per la riduzione del rischio”, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo. In una prima fase, il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi; le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertura stagionale della struttura ricettiva. In una fase successiva, se il campionamento risulta ancora negativo, devono essere effettuati gli interventi necessari per rimuovere i potenziali fattori di rischio dall'impianto e adottate le procedure riportate nella lista di controllo. Non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma può essere effettuato ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto, a seconda della carica di *Legionella* riscontrata, i provvedimenti di seguito indicati.

INTERVENTI SULLA RETE IDRICA IN PRESENZA DI CASI DI MALATTIA

Tipo di intervento sulla rete idrica

- ✓ Carica < 100 ufc/l: nessun intervento;
- ✓ Carica compresa tra 100 ufc/l e < 1.000 ufc/l: verificare che siano in atto le misure di controllo, rivedere la valutazione del rischio e effettuare una disinfezione dell'impianto;
- ✓ Carica > 1000 ufc/l ma < 10.000 ufc/l: in presenza di un caso singolo o di un *cluster* effettuare la disinfezione dell'impianto e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi;
- ✓ Carica > 10.000 ufc/l: contaminazione importante. Mettere immediatamente in atto misure di bonifica (sostituendo i terminali positivi) e sottoporre l'impianto a una revisione della valutazione del rischio; successivamente, verificare i risultati dagli stessi erogatori risultati positivi immediatamente dopo la bonifica e periodicamente, per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Tipo di intervento nelle torri di raffreddamento

Le torri di raffreddamento, spesso presenti in strutture industriali e commerciali, sono scambiatori di calore gas-liquido nei quali la fase liquida cede energia alla fase gassosa, riducendo la propria temperatura. Di solito, la fase gassosa è costituita da aria o vapore acqueo e la fase liquida da acqua. Il rischio è collegato alla dispersione di aerosol contaminato da *Legionella.* Per questo motivo è preferibile installare tali impianti lontano da finestre e da zone molto frequentate o affollate. In particolare, le bocche di scarico delle torri di raffreddamento devono essere al di sopra di 2 metri da finestre, prese d'aria e/o zone ad alta densità antropica, tenendo in considerazione la direzione dei venti (Abad Sanz, 2006; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003). In caso di:

- ✓ Carica sino a 1000 ufc/l: nessun intervento. Verificare che le correnti procedure per il controllo del rischio siano correttamente applicate.
- ✓ Carica > 1000 ufc/l ma < 10.000 ufc/l: in presenza di un caso singolo o di un *cluster* rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica. L'impianto idrico deve essere ricampionato, dopo aver verificato che le correnti procedure di controllo del rischio siano correttamente applicate e dopo aver incrementato il dosaggio di un biocida appropriato. Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
- ✓ Carica tra 10.000 e 100.000 ufc/l: contaminazione importante. Mettere immediatamente in atto misure di bonifica in presenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente (1-3-6 mesi) per valutare l'efficacia delle misure adottate. Effettuare una disinfezione con un biocida appropriato e la revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, quale l'eventuale pulizia meccanica del bacino dell'impianto a supporto della disinfezione.
- ✓ Maggiore di 100.000 ufc/l: fermare l'impianto, effettuare una disinfezione con un biocida appropriato e la revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, quale l'eventuale pulizia meccanica del bacino dell'impianto a supporto della disinfezione.
- ✓ Riavviare l'impianto quando l'esito del campionamento dopo disinfezione torna a livelli < 1000 ufc/l.

INTERVENTI SULLA RETE IDRICA IN ASSENZA DI CASI DI MALATTIA

Tipo di intervento sulla rete idrica

- ✓ Carica < 100 ufc/l: nessun intervento.
- ✓ Carica compresa tra 100 ufc/l e < 1000 ufc/l: verificare che siano in atto le misure di controllo.
- ✓ Carica > 1000 ufc/l ma < 10.000 ufc/l: verificare che siano in atto le misure di controllo ed effettuare una valutazione del rischio e che la struttura abbia effettuato una valutazione del rischio.
- ✓ Carica > 10.000 ufc/l: contaminazione importante. Mettere immediatamente in atto misure di bonifica (sostituendo i terminali positivi) e sottoporre l'impianto a una revisione della valutazione del rischio. Successivamente verificare i risultati almeno dagli stessi erogatori risultati positivi immediatamente dopo la bonifica e periodicamente, per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Tipo di intervento nelle torri di raffreddamento

- ✓ Carica sino a 1000 ufc/l: nessun intervento. Verificare che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate.
- ✓ Carica > 1000 ufc/l ma < 10.000 ufc/l: verificare che siano in atto le misure di controllo ed effettuare una valutazione del rischio.
- ✓ Carica tra 10.000 e 100.000 ufc/l: contaminazione importante. Mettere immediatamente in atto misure di bonifica in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per valutare l'efficacia delle misure adottate. Effettuare una disinfezione con un biocida appropriato e la revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, quale l'eventuale pulizia meccanica del bacino dell'impianto a supporto della disinfezione.
- ✓ Maggiore di 100.000 ufc/l: fermare l'impianto, effettuare una disinfezione con un biocida appropriato e la revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, quale l'eventuale pulizia meccanica del bacino dell'impianto a supporto della disinfezione.

Riavviare l'impianto quando l'esito del campionamento dopo disinfezione torna a livelli < 1000 ufc/l.

Tipo di intervento nelle vasche idromassaggio

- ✓ Sino a 100 ufc/l: verificare che le pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate.
- ✓ Tra 100 e 1000 ufc/l: l'impianto idrico deve essere ricontrollato, dopo aver verificato che le correnti pratiche di controllo del rischio siano correttamente applicate. Drenare l'acqua e riempire di nuovo la vasca, ripetere le analisi microbiologiche il giorno successivo e 1-4 settimane più tardi.

  Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
- ✓ Più di 1000 ufc/l: vietare immediatamente l'uso della piscina. Effettuare una clorazione shock con 50 mg/l di cloro per un'ora facendo circolare l'acqua e assicurando che tutte le parti dell'impianto siano disinfettate. Svuotare, pulire e disinfettare di nuovo con le stesse modalità. Rivedere la valutazione e il controllo dei rischio, effettuare tutte le misure correttive individuate. Riempire la vasca e ripetere il campionamento il giorno successivo e 1-4 settimane più tardi. Riaprire al pubblico dopo aver rilevato l'assenza di *Legionella*.

Interventi di controllo

Dopo la disinfezione dell'impianto, il controllo microbiologico deve essere ripetuto periodicamente come segue:

- ✓ Dopo circa 48 h dalla disinfezione;
- ✓ Se il risultato è negativo, dopo un mese;
- ✓ Se anche il secondo risultato è negativo, dopo 3 mesi;

- ✓ In caso si confermi anche con il terzo controllo la negatività, dopo 6 mesi o periodicamente, secondo quanto previsto dalla valutazione e controllo del rischio;
- ✓ In caso di positività, rifarsi a quanto riportato in precedenza.

In presenza di *cluster*, gli interventi di controllo devono essere intrapresi tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni per le indagini ambientali. A scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell'aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso. Una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000).

Interventi di controllo a lungo termine

La scelta degli interventi preventivi a lungo termine deve essere basata su una approfondita valutazione del rischio, combinata con i dati epidemiologici disponibili. Il controllo a lungo termine è efficace solo se l'applicazione delle misure preventive è rigorosa. Esse possono richiedere modifiche dell'impianto idrico ed un miglioramento del monitoraggio, oltre ad un miglioramento della gestione dell'impianto stesso e della formazione del personale addetto.

Sospensione dell'attività

Una corretta valutazione e gestione del rischio caratterizza la qualità di una struttura. L'adempimento delle norme per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, così come indicato dal legislatore, mentre da un lato non costituisce obbligo per le strutture, dall'altro non le esime da ripercussioni medico-legali legate alla tutela dei consumatori, in questo caso utenti della struttura.

E' opportuno ricordare che l'albergatore è soggetto ai cosiddetti obblighi di protezione, che fanno riferimento agli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (buona fede contrattuale). Con l'espressione "obblighi di protezione" si intende l'obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti, ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente. Non potendo adottare una strategia comune a tutte le strutture per le diverse caratteristiche degli impianti, spesso vecchi, ogni struttura deve sviluppare un proprio programma per la valutazione del rischio e per gli interventi di progettazione e manutenzione degli impianti. Per questo motivo diventa fondamentale lavorare in *équipe*: solo un lavoro di squadra, può far risaltare, alla luce della realtà epidemiologica locale, i limiti delle strutture condizionate, tra l'altro, dalle caratteristiche dell'impianto, dal materiale delle tubazioni e dalle modifiche e riparazioni avvenute nel tempo.

La decisione di chiudere o meno una struttura, sia in presenza di singolo caso che di *cluster*, deve essere comunque presa dall'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 36/84 (GU n. 268 del 28/09/1984 - BU Puglia n. 082 SUPPL. del 27/07/1984), sulla base di un'accurata valutazione del rischio e della verifica dell'attuazione delle misure raccomandate che devono essere effettuate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.

E' utile ricordare che qualora una struttura ricettiva, in seguito ad un singolo caso o in presenza di *cluster*, risulti positiva per la ricerca di *Legionella* e non proceda ai necessari interventi di bonifica nei tempi stabiliti, sarà inserita nell'elenco delle strutture coinvolte nei casi. Tale elenco è riportato sul link del *Network* ELDSNet con grave danno economico e di immagine in quanto accessibile a tutti: http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Pages/index.aspx

BIBLIOGRAFIA

1. Abad Sanz I, de Miguel AA, López González MT, Ortiz de Villajos RJ, Concepción de Paz Collantes. Manual para la prevención de la legionelosis en instalaciones de riesgo. Comunidad de Madrid. 2006.
2. D.G.R del 13 novembre 2012, n. 2261. Indirizzi per l'adozione di un Sistema per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Legionella in Puglia. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 175 del 05-12-2012
3. Decisione dell'8 agosto 2012 n. 2012/506/UE recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
4. Decisione della Commissione Europea del 9 febbraio 2012 n. 2012/78/UE concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'Allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. GU dell'Unione europea L 38/48 dell'11.2.2012
5. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano". GU n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41
6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. GU n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108
7. Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990. Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. GU 8 gennaio 1991, n. 6.
8. Decreto Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10. GU del 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.
9. ECDC. Legionaire's disease in Europe, 2012. Stokholm 2014, disponibile all'indirizzo: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/legionnaires-disease-surveillance-2012.pdf
10. Edelstein PH, Edelstein MA, Shephard LJ, et al. Legionella steelei sp. nov., isolated from human respiratory specimens in California, USA, and South Australia. Int J Syst Evol Microbiol 2012; 62: 1766-71
11. Legge Regionale 20 luglio 1984, n. 36. Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico. Regione: PUGLIA (GU n. 268 del 28/09/1984 - BU Puglia n. 082 SUPPL. del 27/07/1984)
12. Lin YE, Stout JE, Yu VL. Prevention of hospital-acquired legionellosis. Curr Opin Infect Dis 2011; 24(4):350-6
13. Linee Guida italiane per la prevenzione e il controllo della legionellosi. GU della Repubblica Italiana n. 103 del 5 Maggio 2000
14. Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. n. 28 del 04-02-2005
15. Linee Guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi - GU Numero 29 (Serie Generale) del 5 Febbraio 2005
16. Ministerio de Sanidad y Consumo. Real Decreto del Ministerio de Sanidad y Consumo por el que se stablecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003. 2003

17. Napoli C, Fasano F, Iatta R, et al. *Legionella* spp. and legionellosis in southeastern Italy: disease epidemiology and environmental surveillance in community and health care facilities. BMC Public Health 2010;10:660

18. Pearce MM, Theodoropoulos N, Mandel MJ, et al. *Legionella cardiaca* sp. nov., isolated from a case of native valve endocarditis in a human heart. Int J Syst Evol Microbiol, 2012; 62:2946-54

19. Rapporti ISTISAN 14/21. Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans. A cura di Luca Lucentini, Laura Achene, Valentina Fuscoletti, Federica Nigro Di Gregorio e Paola Pettine 2014, xi, 89

20. Regolamento regionale del 9 gennaio 2014, n. 1. Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 suppl. del 17-01-2014

21. Rota M, Caporali M, Bella A, et al. Legionnaires disease in Italy: results of the epidemiological surveillance from 2000 to 2011. Eurosurveillance 2013;18(23):pii=20497

22. Yang G, Benson RF, Ratcliff RM, et al. *Legionella nagasakiensis* sp. nov., isolated from water samples and from a patient with pneumonia. Int J Syst Evol Microbiol 2012; 62: 284-8

23. WHO 2007. *Legionella* and the prevention of legionellosis.

Scheda n.1

REGIONE PUGLIA

Alla ASL _____

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

NOTIFICA OBBLIGATORIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA (D.M. 15/12/1990)

Caso di LEGIONELLOSI ☐ accertato ☐ probabile

Cognome e nome del paziente_____

Sesso ☐ M ☐ F Codice fiscale_____tel_____

Domicilio_____

Residenza (se diversa dal domicilio)_____

Cittadinanza _____ ASL di appartenenza_____

Data di nascita_____/_____/_____ Professione del malato_____

Se vive in collettività indicare quale _____

Data di inizio dei sintomi della malattia_____

Luogo primi sintomi_____

Luogo presunto e modalità del contagio_____

Ricovero ☐ NO ☐ SI_____
(indicare Ospedale/clinica/reparto/ecc.)

Accertamento su base: ☐ clinica ☐ colturale ☐ microscopica

☐ esame diretto ☐ sierologica ☐ altro _____

_____ *lì* _____

Recapito del medico

Indirizzo_____

Telefono_____

mail _____@_____ **IL MEDICO DENUNZIANTE**

DIVISIONE

_____

Recapito _____telefono_____

Scheda n.2

MODELLO 15 - SCHEDA DI DENUNCIA OBBLIGATORIA DI MALATTIA INFETTIVA – Classe II

Regione _____ Provincia _____

Comune _____ ASL _____

Caso di _____ ACCERTATO ☐

PROBABILE ☐

Barrare la casella corrispondente

	ICD -9			ICD -9	
☐	023	Brucellosi	☐	100	Leptospirosi
☐	002.0	Febbre tifoide	☐	073	Ornitosi
☐	003	Altre salmonellosi	☐	085	Leishmaniosi cutanea
☐	034.1	Scarlattina			Leishmaniosi viscerale
☐	055	Morbillo	☐	070.1	Epatite A
☐	072	Parotite epidemica	☐	070.3	Epatite B
☐	033	Pertosse	☐	070.9	Epatite NANB
☐	056	Rosolia	☐	070	Epatite virale non spec.
☐	052	Varicella	☐	482.8	Legionellosi
☐	036	Meningite meningococcica	☐		Rickettsiosi (diverse da Tifo Esantematico)
☐	090	Sifilide			
☐	021	Tularemia	☐	098	Blenorragia

SEZIONE A

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Professione _____

Residenza (Se non coincide con il domicilio abituale compilare anche la riga successiva) _____

Domicilio abituale _____

Età compiuta all'inizio della malattia: da 00 a 11 mesi |_|_| da 1 a 99 anni |_|_|

Data inizio primi sintomi: |_|_| gg |_|_| mm |_|_| aa Comune inizio primi sintomi: _____

Ricovero in luogo di cura ☐ SI ☐ NO Se sì, specificare dove _____

Comune presunto del contagio [1] _____

Stato vaccinale nei confronti della malattia: ☐ Non vaccinato ☐ Non noto ☐ Vaccinato Anno |_|_| aa

Data di denuncia |_|_| gg |_|_| mm |_|_| aa Sanitario che ha compilato la denuncia _____

Recapito _____ Tel _____

1) Compilare solo per Leishmaniosi o Tularemia

INVIARE A: patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

Scheda n. 3

REGIONE PUGLIA — Assessorato al Welfare

MINISTERO DELLA SALUTE — Dir. Generale della Prevenzione

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÁ — Registro Nazionale delle Legionellosi

SCHEDA DI SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI

N. Scheda |_|_|_|_| **Data** |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

Presidio Ospedaliero Notificante _____

Cognome Nome del paziente: _____

Data di nascita |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) **Sesso:** ☐ M ☐ F

Residenza Via _____ Comune _____

Domicilio Via _____ Comune _____

Occupazione _____ presso _____

Data Insorgenza sintomi |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

Ricovero ospedaliero ☐SI ☐ NO **Se SI, specificare data** |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

Data Dimissione |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa)

Esito: ☐Miglioramento/Guarigione ☐ Decesso ☐ Non noto

Manifestazioni cliniche (barrare la casella che interessa)

	SI	NO
Segni di polmonite focale rilevabili all'esame clinico	☐	☐
Esame radiologico suggestivo di interessamento polmonare	☐	☐

Altre manifestazioni cliniche rilevanti: ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Se SI, specificare _____

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI

Malattie concomitanti ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Se SI, specificare: _____

In terapia sistemica con corticosteroidi o immunosoppressori: ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Frequentazione di piscine nelle due settimane precedenti l'esordio ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Abitudine al fumo di sigaretta ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Specificare da quanto tempo _____ n° sigarette al giorno _____

Abitudine all'alcool ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Specificare quantità, n. ____/giorno di unità di bevanda alcolica (per unità si intende una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore)

FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI NELLE DUE SETTIMANI PRECEDENTI L'ESORDIO

Attività lavorativa: mansione _____ **sede** _____

- Con esposizione professionale ad acqua aerosolizzata ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO
  Con utilizzo della doccia ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO
- In ambienti con condizionamento dell'aria ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO
- Specificare il reparto e l'ultimo giorno di lavoro ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Cure odontoiatriche nelle due settimane precedenti l'esordio ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Specificare ambulatorio/struttura_____
Sede_____

Ricovero ospedaliero nelle due settimane precedenti l'esordio ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Ospedale:_____ Reparto_____
Periodo: da |__|__|__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|

Ricovero presso strutture sanitarie/socio-sanitarie/socio-assistenziali ☐SI ☐ NO ☐NON NOTO

Nome della struttura_____
Periodo: da |__|__|__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|

Trattamenti e cure inalatorie (anche presso stabilimenti termali), aerosol, ossigenoterapia

☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Specificare il luogo_____

Soggiorno nelle due settimane precedenti l'esordio, in luoghi diversi dalla propria abitazione ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

• *Specificare tipo di struttura ricettiva*: (es. albergo, terme, campeggio, nave, ecc.) ____

• *Denominazione della struttura e località* _____*n. Stanza* _____

• *Eventuale operatore turistico*_____

• *In gruppo* ☐ *Individuale* ☐

• Periodo: da |__|__|__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|

Utilizzo di navi o camper ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Specificare_____

Utilizzo di piscine, vasche per idromassaggio, docce presso impianti sportivi/stabilimenti balneari, terme, SPA, centri benessere ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Luogo e denominazione della struttura_____

Tipo di trattamento termale effettuato_____

Frequentazione di fiere, esposizioni o altri luoghi con presenza di condizioni di rischio (presenza di sistemi generanti aerosol: piscine, vasche, fontane decorative, ecc.)
☐ SI ☐ NO ☐NON NOTO

Frequentazione di parchi acquatici ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO
Specificare_____

Frequentazione di altri luoghi con possibili fattori di rischio
(teatri, cinema, centri commerciali, ecc.) ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO
Specificare_____

DIAGNOSI DI LEGIONELLOSI BASATA SU:

Isolamento del germe ☐POS ☐NEG **Data** |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) ☐NON ESEGUITO

Se POS, specificare materiale _____Specie_____ Sierogruppo _____

Sierologia ☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO

Se SI, data di prelievo _____Titolo _____Specie e Sierogruppo_____

1° siero _____

2° siero _____

3° siero _____

Rilevazione antigene urinario ☐POS ☐NEG **Data** |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) ☐NON ESEGUITO

Biologia molecolare (PCR) ☐POS ☐NEG **Data** |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) ☐NON ESEGUITO
(metodo non ancora validato)

Immunofluorescenza diretta ☐POS ☐NEG **Data** |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) ☐NON ESEGUITO

CLASSIFICAZIONE DI CASO

☐ **certo** ☐**probabile**

Incluso in un cluster/focolaio ☐ SI ☐ NO

Quale, specificare_____

Nosocomiale ☐ **certo** ☐**probabile**

Associato a viaggi ☐ SI ☐ NO

INDAGINE AMBIENTALE

☐ SI ☐ NO Se SI, specificare ambiente analizzato _____

☐ **abitazione** _____

Materiale analizzato_____ Positiva☐ Negativa☐

Se **Positiva** specificare : *Specie*_____ *Sierogruppo* _____

☐ **luogo di lavoro** _____

Materiale analizzato_____ Positiva☐ Negativa☐

Se **Positiva** specificare : *Specie*_____ *Sierogruppo* _____

☐ **struttura sanitaria o socio-sanitaria o socio-assistenziale**_____

Materiale analizzato_____ Positiva☐ Negativa☐

Se **Positiva** specificare : *Specie*_____ *Sierogruppo* _____

☐ **struttura turistico-ricettiva**_____

Materiale analizzato_____ Positiva☐ Negativa☐

Se **Positiva** specificare : *Specie*_____ *Sierogruppo* _____

☐ **struttura termale**_____

Materiale analizzato_____ Positiva☐ Negativa☐

Se **Positiva** specificare : *Specie*_____ *Sierogruppo* _____

☐ **altro (specificare)**_____

Materiale analizzato_____ Positiva☐ Negativa☐

Se **Positiva** specificare : *Specie*_____ *Sierogruppo* _____

Nome e recapito del medico compilatore:

Nome_____ Cognome:_____

Ospedale:_____ Reparto:_____

Indirizzo:_____ Tel._____ Fax: _____

E-mail: _____@_____

Data di compilazione |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) **Firma**_____

N.B. La presente scheda non sostituisce il modello 15 di classe II per i casi accertati e va inviata dalla Direzione Sanitaria o dal SISP dell' ASL di competenza a:

- I.S.S. Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma
c.a dott.ssa Maria Cristina Rota E-mail = sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it
c.a dott.ssa Maria Luisa Ricci E-mail = malattie-infettive@iss-mailcert.it

- Regione Puglia Assessorato al Welfare - Servizio PATP - Tel. 080/5403075
Via Gentile, 52 - 70126 Bari E-mail = patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

La Regione Puglia trasmetterà la scheda al:

- Ministero della Salute, Ufficio V – Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
E-mail = dgprev@postacert.sanita.it

- I.S.S. quale completamento delle informazioni già trasmesse
c.a dott.ssa Maria Cristina Rota E-mail = sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it
c.a dott.ssa Maria Luisa Ricci E-mail = malattie-infettive@iss-mailcert.it

Scheda n.4

MODULO A - ELDSNET

European Legionnaires' Disease Surveillance Network

Modulo A

Rapporto da inviare 2 settimane dopo la notifica di cluster

Nome della struttura ricettiva:

Città/ Regione: _____

Nazione: _____

Data di notifica del cluster da parte dell'ISS (*gg/mm/aa):* _____

Si dichiara che è stato effettuato un sopralluogo presso la struttura ricettiva summenzionata e si conferma che:

	SI	NO
È stata effettuata una valutazione del rischio?	☐	☐
Sono state intraprese misure di controllo?*	☐	☐
La struttura ricettiva rimane aperta?	☐	☐

*Se "No", per favore specificare i motivi per cui le misure di controllo non sono state intraprese

_____

Data della valutazione del rischio:

Data di invio del modulo all'ISS (*gg/mm/aa):*

Nome della persona che ha compilato il presente modulo:

da parte di *(se rilevante)*:

_____

Inviare alla c.a. della dott.ssa Maria Cristina Rota E-mail = sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it

Scheda n.5

MODULO B - ELDSNET

European Legionnaires' Disease Surveillance Network

Rapporto da inviare 6 settimane dopo la notifica di cluster

Nome della struttura ricettiva:_____

Città/ Regione:_____

Data di notifica del cluster da parte dell'ISS (*gg/mm/aa*):_____

Presso la struttura ricettiva sopramenzionata è stata condotta un'indagine ambientale e una valutazione del rischio. Sulla base dei risultati dell'indagine, si dichiara che:

(N.B. è necessario rispondere a tutte le domande)

		SI	NO	N/A (non applicabile)
È stato effettuato il campionamento ambientale		☐	☐	☐
Legionella è stata isolata dall'impianto idrico		☐	☐	☐
*se sì – specificare specie e sierogruppo:*_____				
Misure preventive erano già in atto prima della notifica del cluster		☐	☐	☐
Misure di controllo intraprese in risposta al cluster		☐	☐	☐
se sì, specificare:	iperclorazione	☐	☐	☐
	shock termico	☐	☐	☐
	altro (*specificare*)_____			
Le misure di controllo sono soddisfacenti		☐	☐	☐
Il gestore della struttura è stato informato della necessità di adottare misure preventive a lungo termine		☐	☐	☐
La struttura ricettiva rimane aperta *		☐	☐	☐

*se NO** – un nuovo rapporto B deve essere inviato all'ISS prima della riapertura

Data del presente rapporto (luogo/*gg/mm/aa*):_____

Nome e cognome del compilatore:_____

Inviare alla c.a. della dott.ssa Maria Cristina Rota E-mail = sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it

Scheda n.6

SCHEDA CONOSCITIVA DELLA STRUTTURA E DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI

TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA

DENOMINAZIONE STRUTTURA_____

INDIRIZZO_____ **COMUNE**_____ **PROVINCIA**_____

TELEFONO _____ **FAX** _____ **E-MAIL**_____@_____

TIPO DI STRUTTURA

- ☐ ALBERGO (N° STELLE _____)
- ☐ PENSIONE
- ☐ VILLAGGIO
- ☐ CAMPEGGIO
- ☐ BED AND BREAKFAST
- ☐ ALTRO: _____

PERIODO DI ATTIVITÁ

- ☐ ANNUALE
- ☐ STAGIONALE (da _____ a _____)

ANNO DI COSTRUZIONE _____

ANNO ULTIMA RISTRUTTURAZIONE _____

NUMERO PIANI_____

NUMERO STANZE PER PIANO_____

NUMERO DI CAMERE CON DOCCIA_____

NUMERO DI CAMERE CON VASCA _____

NUMERO DI CAMERE CON DOCCIA E VASCA _____

LA STRUTTURA E' DOTATA DI :

- ☐ SAUNE
- ☐ VASCHE IDROMASSAGGIO
- ☐ PISCINE
- ☐ FONTANE ORNAMENTALI
- ☐ ALTRO: _____
- ☐ NIENTE DI QUANTO SOPRA INDICATO

SONO IN ATTO INTERVENTI PER RIDURRE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE DEGLI UTENTI AL RISCHIO DI LEGIONELLOSI?

☐ SI ☐ NO

SE SI, QUALI? (Fare una breve descrizione)

_____

_____

_____

LA STRUTTURA E' IN POSSESSO DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA REDATTO AI SENSI DEL R.R. 1/2014?

☐ SI ☐ NO

LA STRUTTURA E' IN POSSESSO DI UN PIANO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI?

☐ SI **per:** ☐ IMPIANTO IDRICO ☐ IMPIANTO AERAULICO ☐ ALTRO:_____

☐ NO

APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA FREDDA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

☐ RETE INTERNA ALLACCIATA ALLA RETE PUBBLICA
☐ POZZO COMUNALE
☐ POZZO DI PROPRIETÁ
☐ MISTO
☐ ALTRO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO

ESISTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA RETE IDRICA (DM 174/2004)?

☐ SI ☐ NO

INDICARE LA TEMPERATURA DELL'ACQUA ALL'APERTURA DEL RUBINETTO _____ °C

INDICARE LA TEMPERATURA DELL'ACQUA DOPO IL FLUSSAGGIO _____ °C

E' PRESENTE UN ADDOLCITORE?

☐ SI ☐ NO

PRESENZA DI SERBATOI DI ACCUMULO DI ACQUA FREDDA

☐ SI QUANTI? _____ SONO COPERTI? ☐ SI ☐ NO
☐ NO

DOVE SONO LE PRESE PER IL CAMPIONAMENTO?

☐ SUL FONDO DEL SERBATOIO
☐ A METÁ SERBATOIO
☐ NON SONO PRESENTI

IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA A MONTE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA

- ☐ ASSENTE
- ☐ PRESENTE

INDICARE LA TIPOLOGIA E LE SOSTANZE UTILIZZATE (indicare la concentrazione)

_____

_____

CI SONO SERBATOI DI ACCUMULO DI ACQUA CALDA?

☐ SI ☐ NO

L'ACQUA CALDA VIENE PRODOTTA MEDIANTE:

- ☐ BOLLITORE
- ☐ SCAMBIO DI CALORE + SERBATOIO DI ACCUMULO
- ☐ SCAMBIATORE ISTANTANEO A PIASTRE

RETE DI DISTRIBUZIONE = RICIRCOLO

- ☐ ASSENTE
- ☐ PRESENTE

SE PRESENTE:

- ☐ RICIRCOLO COMPLETAMENTE INVIATO AL BOLLITORE/SERBATOIO DI ACCUMULO
- ☐ RICIRCOLO INVIATO PARZIALMENTE IN MANDATA

RICIRCOLO: PRESA PER CAMPIONAMENTO

- ☐ ASSENTE
- ☐ PRESENTE indicare la temperatura _____°C

RETE DI DISTRIBUZIONE = MANDATA

PRESA PER CAMPIONAMENTO SULLA MANDATA IN CIRCOLO DELL'ACQUA CALDA

- ☐ ASSENTE
- ☐ PRESENTE PRIMA DELLA MISCELAZIONE DELL'ACQUA FREDDA_____°C
- ☐ PRESENTE DOPO LA MISCELAZIONE DELL'ACQUA FREDDA_____°C

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI

SE ESISTE UN SERBATOIO DI ACCUMULO, VIENE PERIODICAMENTE ISPEZIONATO E SANIFICATO?

☐ SI, indicare modalità e frequenza _____

_____

☐ NO

ESISTE NELLA STRUTTURA UN REGISTRO DEGLI INTERVENTI?

☐ SI ☐ NO

SE SI, INDICARE LA DATA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO _____

SE SI, INDICARE SE AL REGISTRO E' ALLEGATO UN CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

☐ SI ☐ NO

ESISTE UNA CHECKLIST DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE?

☐ SI ☐ NO

SE SI, INDICARE L'ULTIMA COMPILAZIONE _____

I SOFFIONI DELLE DOCCE E I FRANGI-GETTO DEI RUBINETTI SONO PERIODICAMENTE SOSTITUITI?

☐ SI, CON FREQUENZA _____

☐ NO

INDICARE IL MATERIALE DELLE TUBAZIONI:

☐ METALLO, specificare _____

☐ MATERIALE SINTETICO, specificare_____

☐ ALTRO_____

E' ESEGUITO IL MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO?

☐ SI, ricerca di _____

☐ NO

INTERVENTI DI BONIFICA

SONO PERIODICAMENTE EFFETTUATI INTERVENTI DI BONIFICA?

☐ SI, CON FREQUENZA _____

☐ NO

Tipo di intervento

☐ SHOCK TERMICO

☐ MANTENIMENTO COSTANTE DELLA TEMPERATURA TRA 55 E 60°C ALL'INTERNO DELLA RETE

☐ IPERCLORAZIONE SHOCK

☐ IPERCLORAZIONE CONTINUA

☐ LAMPADE A RAGGI UV

☐ FILTRAZIONE

☐ BIOSSIDO DI CLORO

☐ PEROSSIDO DI IDROGENO E IONI ARGENTO

☐ IONIZZAZIONE RAME/ARGENTO

☐ MONOCLORAMMINA

☐ OZONIZZAZIONE

☐ ACIDO PERACETICO

☐ ALTRO (SPECIFICARE _____)

Indicare il motivo della bonifica _____

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

UTA = UNITÁ TRATTAMENTO ARIA

SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE

- ☐ ASSENTE
- ☐ PRESENTE

TIPOLOGIA DI UMIDIFICATORE

- ☐ A VAPORE
- ☐ ADIABATICO

SONO UTILIZZATE SOSTANZE ANTI BATTERICHE?

- ☐ SI quali? _____
- ☐ NO

SEPARATORE DI GOCCE

- ☐ ASSENTE
- ☐ PRESENTE

VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA

- ☐ SENZA BATTENTE
- ☐ CON BATTENTE LIQUIDO

SI ESEGUONO INTERVENTI DI BONIFICA DELL'IMPIANTO?

☐ SI ☐ NO

SE SI, INDICARE LA FREQUENZA _____

SE SI, INDICARE LE MODALITÁ DI BONIFICA _____

_____

SE SI, DOVE SONO ESEGUITE?

- ☐ CONDOTTE
- ☐ UTA
- ☐ GRIGLIE

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

TERMINALI DI IMPIANTO

SONO PRESENTI SISTEMI SPLIT?

- ☐ SI indicare il numero per locale _____
- ☐ NO

SONO PRESENTI FAN-COIL / VENTIL-CONVETTORI?

- ☐ SI indicare il numero per locale _____
- ☐ NO

GLI SPLIT SONO PERIODICAMENTE ISPEZIONATI E SANIFICATI?

☐ SI ☐ NO

SE SI, indicare il disinfettante usato _____

SE SI, indicare la frequenza _____

SONO PRESENTI TORRI DI RAFFREDDAMENTO?

☐ SI indicare il numero _____

☐ NO

LE TORRI DI RAFFREDDAMENTO SONO:

☐ APERTE

☐ CHIUSE

SI UTILIZZANO SOSTANZE ANTIBATTERICHE?

☐ SI , indicare quali _____

_____

☐ NO

VI E' UNA PRESA PER CAMPIONARE L'ACQUA DALLA TORRE?

☐ SI ☐ NO

LO SPURGO E' AUTOMATICO?

☐ SI

☐ NO, si esegue _____

MANUTENZIONE IMPIANTI ARIA

ESISTE UN REGISTRO DEGLI INTERVENTI?

☐ SI ☐ NO

SE SI, INDICARE LA DATA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO (gg/mm/aa) _____

SE PRESENTE, AL REGISTRO E' ALLEGATO UN CALENDARIO DEGLI INTERVENTI?

☐ SI ☐ NO

ESISTE UNA CHECKLIST DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE?

☐ SI ☐ NO

SE SI, INDICARE L'ULTIMA COMPILAZIONE (gg/mm/aa) _____

E' ESEGUITO IL MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO?

☐ SI, con ricerca di _____

☐ NO

SI ESEGUE IL MONITORAGGIO

☐ DELL'ACQUA DI CONDENSA

☐ DELL'ACQUA DA TORRI EVAPORATIVE

Data _____ Firma _____

LOGO ASL		Servizio PATP REGIONE PUGLIA Ass. alle Politiche della Salute

Scheda n.7

AZIENDA SANITARIA LOCALE :			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO:			
Indirizzo:	N° di telefono:	Fax	Email
Verbale di prelevamento campione N°	del		

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER RICERCA *LEGIONELLA* spp.

BONIFICA effettuata NO [ ] SI * [ ] in data .....

*** si ricorda che il controllo microbiologico post-bonifica deve essere effettuato entro 48 h dal trattamento**

RAGIONE SOCIALE

_____

Via

_____

Città

_____

Tel./Fax

_____

Mail

_____

P.IVA/C.F. _____

RESPONSABILE:

Cognome: _____

Nome: _____

Nato a: _____

il: _____

Domiciliato a_____

Via: _____

Qualifica: _____

PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

Cognome: _____

Nome: _____

Nato a: _____

il: _____

Domiciliato a:_____

Via: _____

Qualifica: _____

L'anno 20.....addì ..... del mese di ..... alle ore ..... i sottoscritti .....

.....Tecnici della Prevenzione, UPG, appartenenti al servizio in intestazione, si sono presentanti presso .....a lato indicato, dopo essersi qualificati ed aver motivato la loro visita, in presenza del titolare o di persona da lui delegata, con l'assistenza/assenza di un consulente tecnico, hanno proceduto, al prelievo di un campione regolamentare di:

☐ acqua*..... ☐ filtri ..... ☐ depositi di limo .....

☐ Incrostazioni ..... ☐ biofilm ..... ☐ aria .....

*CARATTERISTICHE SUL TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

ACQUEDOTTO..... POZZO..... SORGENTE.....

ALTRO APPROVVIGIONAMENTO .....

Il prelievo è stato eseguito nei punti che sono di seguito indicati e relativi alla erogazione e/o distribuzione dell'acqua. Ogni campione è stato raccolto in n. ....bottiglie sterili da .....litro, contenenti sodio tiosolfato.

SITI di Campionamento:

1) .....7)	
☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo	☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo
☐ dopo flussaggio e con flambatura	☐ dopo flussaggio e con flambatura
T°C di Prelievo	T°C di Prelievo .....
Quantità.....	Quantità.....
2) .....8)	
☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo	☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo
☐ dopo flussaggio e con flambatura	☐ dopo flussaggio e con flambatura
T°C di Prelievo	T°C di Prelievo .....
Quantità.....	Quantità.....

LOGO ASL

Servizio PATP
REGIONE PUGLIA
Ass. alle Politiche
della Salute

3) .....9) .....

☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo ☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo

☐ dopo flussaggio e con flambatura ☐ dopo flussaggio e con flambatura

T°C di Prelievo ..... T°C di Prelievo .....

Quantità..... Quantità.....

4) .....10) .....

☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo ☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo

☐ dopo flussaggio e con flambatura ☐ dopo flussaggio e con flambatura

T°C di Prelievo ..... T°C di Prelievo .....

Quantità..... Quantità.....

5) .....11) .....

☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo ☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo

☐ dopo flussaggio e con flambatura ☐ dopo flussaggio e con flambatura

T°C di Prelievo ..... T°C di Prelievo .....

Quantità..... Quantità.....

6) .....12) .....

☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo ☐ senza flambatura in condizioni di utilizzo

☐ dopo flussaggio e con flambatura ☐ dopo flussaggio e con flambatura

T°C di Prelievo ..... T°C di Prelievo .....

Quantità..... Quantità.....

Il campione viene riposto in contenitori scuri (o in contenitori chiari all'interno di sacchi di colore scuro) e contraddistinto dal n° ....., regolarmente sigillato con sigillo metallico, munito di cartellino di identificazione firmato dagli intervenuti, inviato al laboratorio ..... e trasportato ad una temperatura di .....°C.

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 271/89 trattandosi di campioni irripetibili, la parte viene invitata a presenziare all'apertura del campione e all'esecuzione delle relative analisi presso il laboratorio _____il giorno _____ alle ore _____, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico di fiducia o delegando formalmente lo stesso.

Il presente verbale è redatto in n. 3 copie di cui una è rilasciata al Titolare/Rappresentante Legale dell'impresa o al Sig._____, che (se trattasi da persona diversa) si impegna a trasmetterlo tempestivamente al Titolare/Rappresentante Legale dell'Impresa, una alla ASL e una al laboratorio che ha eseguito le analisi.

Il Sig. _____ha / non ha firmato la copia dopo averne letto il contenuto.

Il medesimo chiede di inserire le seguenti dichiarazioni: _____

_____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2015, n. 956

Revoca atto costitutivo della "Fondazione Lirico Sinfonica".

Il Presidente della Regione, unitamente all'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio cultura e spettacolo e dalla Dirigente del Servizio Relazioni istituzionali e internal audit, confermata dal Direttore dell'Area Finanza e controlli e dal Direttore dell'Area delle Politiche per la promozione del Territorio, dei saperi e dei Talenti, riferisce quanto segue:

Con il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2002, la Regione, il Comune di Bari e la Provincia di Bari si impegnavano a costituire la "Fondazione Ente Lirico Sinfonica" ai sensi della Legge n. 800 del 1967, come soci fondatori, con la finalità di perseguire, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte teatrale e di promuovere la ricostruzione del Teatro "Petruzzelli" di Bari.

Successivamente la Regione con deliberazione di Giunta regionale n. 259 dell'11.3.2003 prendeva atto del richiamato Protocollo, approvava lo Statuto della Fondazione Lirico Sinfonica, autorizzava il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione e rimandava a successivo atto dirigenziale del Capo di Gabinetto l'impegno di spesa per la costituzione del Fondo di dotazione della fondazione.

La Fondazione è stata dunque costituita con atto ricevuto dal Notaio Alfredo Polito di Bari in data 25 luglio 2003 repertorio numero 269.775/26.287 registrato a Bari il 4 agosto 2003 al numero 9545/1°, successivamente modificato con atto sempre a rogito del Notaio Alfredo Polito in data 20 ottobre 2003

Con determinazione del Capo di Gabinetto n. 63 del 21.7.2003 è stata disposta la liquidazione del contributo una tantum pari a € 100.000,00 (centomila) per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, regolarmente versato sul un conto corrente della Fondazione.

Tuttavia l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione non hanno ottenuto l'approvazione da parte dell'Autorità di Governo competente in materia ai sensi della L. n. 800 del 1967 e pertanto la Fondazione non ha proceduto a richiedere il riconoscimento, né ha mai iniziato la propria attività.

Mentre di lì a poco con la legge n. 310 dell'11 novembre 2003 è stata costituita la "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" con sede in Bari, non avente scopo di lucro, e sottoposta alle disposizioni della legge 14 agosto 1967 n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e del decreto legge 24 novembre 2000 n. 345.

La "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" presenta uno scopo in gran parte analogo a quello della Fondazione precedentemente costituita, ma non riconosciuta e rimasta inattiva. Difatti anch'essa ha lo scopo di dotare Bari di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attività lirico sinfonica, persegue la diffusione dell'arte lirico musicale e promuove il completamento della ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari.

La Regione Puglia, la Provincia di Bari ed il Comune di Bari hanno dotato la "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" di un patrimonio iniziale di € 30.000,00 (trentamila) come risulta dal verbale ricevuto dal Notaio Mariellina Rosa Lenoci di Bari in data 9 febbraio 2004 repertorio n. 5322/625 registrato a Bari l'11 febbraio 2004 al numero 1087.

La "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" è stata iscritta in data 1° marzo 2005 nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari al n. 37/P ed il suo statuto è stato approvato dal Ministero per i Beni e le attività culturali.

Successivamente con nota del 27 aprile 2015 il Sindaco di Bari ha rappresentato agli altri due soci fondatori l'opportunità di revocare l'atto di fondazione della "Fondazione Lirico Sinfonica" ricevuto dal Notaio Alfredo Polito di Bari in data 25 luglio 2003 e modificato con atto a rogito del Notaio Alfredo Polito di Bari in data 20 ottobre 2003, proponendo di destinare il patrimonio iniziale della Fondazione (pari a € 300.000,00 trecentomila), depositato sul relativo conto corrente e mai utilizzato, al fondo di dotazione della "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", tanto anche in ragione della richiesta di contributo straordinario

(pari a complessivi € 1.000.000,00, un milione) in conto patrimonio presentata dal Commissario straordinario per l'attuazione del Piano di risanamento della Fondazione.

Considerato dunque che la "Fondazione Lirico Sinfonica " non ha mai ottenuto il riconoscimento e non ha mai iniziato la propria attività e che le finalità per le quali era stata costituita sono attualmente svolte dalla La "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ed inoltre preso atto di quanto previsto nel Piano di risanamento presentato dal Commissario straordinario per la Fondazione Petruzzelli si propone alla Giunta Regionale, di intervenire nell'atto di revoca dell'Atto costitutivo della "Fondazione Lirico Sinfonica" del Notaio Alfredo Polito di Bari in data 25 luglio 2003, repertorio numero 269.775/26.287 (modificato con atto a rogito del Notaio Alfredo Polito di Bari in data 20 ottobre 2003 repertorio numero 270.748/26.385) disponendo altresì che, revocato l'atto di fondazione, sia apportato al fondo di dotazione della "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" la somma già versata dal socio Fondatore Regione pari a € 100.000,00 (centomila) e attualmente depositata sul relativo conto corrente (agli atti degli uffici competenti), unitamente agli eventuali interessi maturati. Con ciò dando altresì iniziale attuazione al Piano di risanamento presentato dal Commissario straordinario per la Fondazione Petruzzelli.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni

Esercizio finanziario 2015

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente all'Assessore al Mediterraneo;

Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, dalla Dirigente del Servizio Relazioni istituzionali e internal audit, dal Direttore dell'Area delle Politiche per la promozione del Territorio, dei saperi e dei Talenti e dal Direttore dell'Area Finanza e controlli;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di intervenire nell'atto di revoca dell'Atto Costitutivo della "Fondazione Lirico Sinfonica" del Notaio Alfredo Polito di Bari in data 25 luglio 2003 repertorio numero 269.775/26.287 e modificato con atto a rogito del Notaio Alfredo Polito di Bari in data 20 ottobre 2003 repertorio numero 270.748/26.385;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio relazioni istituzionali ed internal audit ad intervenire in nome e per conto della Regione Puglia nell'atto pubblico di revoca;

- di destinare il patrimonio iniziale della "Fondazione Lirico Sinfonica", per la quota versata dalla Regione Puglia (pari a € 100.000,00 centomila + eventuali interessi maturati) ed attualmente depositata sul relativo conto corrente, al fondo di dotazione della "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari";

- di conferire al Sindaco del Comune di Bari ogni potere al fine di poter disporre delle somme attualmente giacenti presso il conto corrente della Fondazione revocanda, allo scopo di ottemperare ad ogni pratica amministrativa necessaria al trasferimento delle stesse in favore della "Fon-

dazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" ed alla estinzione del conto stesso.

- di dare atto che il conseguente accrescimento del fondo di dotazione della "Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" costituisce altresì un acconto della contribuzione straordinaria richiesta alla Regione dal Commissario straordinario per dare attuazione al Piano di risanamento della Fondazione stessa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2015, n. 957

Comitato Lecce 2019 - convocazione assemblea dei fondatori - presa d'atto estinzione al 31.12.2014 - adempimenti ex art. 7 - Accordo DGR 1950/2014.

Il Presidente della Regione, unitamente all'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, prof.ssa Silvia Godelli, di concerto con la Vice Presidente con delega ai Beni culturali, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo e dalla Dirigente del Servizio Relazioni istituzionali e internal audit e confermata dal direttore dell'Area Finanza e controlli e dal direttore dell'Area delle Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei talenti riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1151 del 6 giugno 2014 la Regione Puglia ha preso atto che il "Comitato promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale europea della cultura per il 2019", costituito "(..) *per sostenere e presentare presso le competenti autorità istituzionali la candidatura della Città di Lecce e del suo territorio a capitale europea della cultura per il 2019"* avrebbe avuto durata fino al 31.12.2014 e che alla scadenza lo stesso Comitato si sarebbe trasformato in altro soggetto avente personalità giuridica". In tal modo la rettificata durata del Comitato, originariamente coincidente con il 2019 (vedi dgr 167 del 19 febbraio 2014) consentiva alla Regione di effettuare le opportune valutazioni sulla successiva eventuale deliberazione di adesione al soggetto giuridico in cui eventualmente si sarebbe potuto trasformare il Comitato stesso, senza che la partecipazione al Comitato potesse in alcun modo vincolare l'Amministrazione regionale;

La precitata deliberazione conteneva quale allegato parte integrante lo Statuto del Comitato promotore che all'art. 16 comma 1 dispone che "il comitato si estingue per il venir meno, l'impossibilità, o l'inattuabilità dello scopo" e al comma 3 recita "è fatta salva la facoltà di ogni componente del Comitato di recedere in ogni tempo dal Comitato medesimo";

Successivamente con Deliberazione di Giunta regionale n. 1909 del 23 settembre 2014 la Regione ha, tra l'altro, approvato la trasformazione del Comitato Promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale europea della cultura per il 2019 in Fondazione di Partecipazione "Lecce 2019", prevedendo altresì nella stessa deliberazione che l'efficacia della trasformazione del Comitato in Fondazione fosse sospensivamente condizionata all'esito positivo della candidatura e alla nomina della città di Lecce e del suo territorio a Capitale Europea della Cultura 2019 anche ai fini della dotazione patrimoniale.

La deliberazione da ultimo richiamata è stata successivamente rettificata ed integrata con la Deliberazione di G.r. n. 1950 del 6 ottobre 2014 la quale ne ha disposto la rettifica nella parte in cui è prevista la sospensione dell'efficacia della trasformazione del Comitato in Fondazione condizionata all'esito positivo della candidatura e alla nomina della città di Lecce e del suo territorio a Capitale Europea della Cultura 2019 anche ai fini della dotazione patrimoniale, provvedendo contestualmente all'approvazione dell'Accordo per la trasformazione del Comitato Promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale Europea della Cultura per il 2019, nel testo ivi allegato e disponendo, ad integrazione di quanto previsto nella DGR n. 1909 del 2014 che la approvazione da parte della Regione del verbale di trasformazione del Comitato promotore Lecce 2019 in Fondazione fosse subordinata alla sottoscrizione da parte di tutti i Fondatori dell'Accordo stesso.

Pertanto i soci Fondatori hanno provveduto in data 8 ottobre 2014 alla sottoscrizione con firma digitale dell'Accordo per la trasformazione in Fondazione del Comitato "Promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale Europea della Cultura per il 2019".

Tale Accordo prevede espressamente che:

"…4. Essendo la costituzione della Fondazione motivata dalle esigenze manifestate dalla Giuria preposta all'aggiudicazione del bando, le parti convengono di costituirla prima della fase conclusiva della selezione, pur se le attività della stessa restano subordinate all'aggiudicazione da parte della Città di Lecce del titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019.

5. Il riconoscimento della Fondazione costituisce elemento imprescindibile per il perfezionamento della costituzione e per l'operatività della Fondazione; nelle more trova applicazione ai fini della responsabilità il co. 2 dell'art. 2331 c.c.

6. Le Parti si impegnano a presentare l'istanza di riconoscimento e di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Fondazione alla Prefettura solo dopo la aggiudicazione del titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019 da parte della Città di Lecce, dando all'uopo espresso mandato al Presidente della Fondazione.

7. In caso di mancata aggiudicazione del titolo, le Parti si impegnano a deliberare entro 15 giorni dall'esito della gara la revoca della delibera di trasformazione del Comitato in Fondazione, in sede di nuova Assemblea dei Fondatori del Comitato, convocata anche su richiesta di uno solo dei Fondatori.

8. La revoca della deliberazione di trasformazione comporta il venir meno dell'obbligo di versamento al fondo di Dotazione della Fondazione.

Successivamente in sede di Assemblea dei sostenitori con atto del notaio Mancuso di Lecce è stata costituita in data 9 ottobre 2014 la Fondazione di Partecipazione "Lecce 2019".

Tuttavia in considerazione del fatto che la Città di Lecce non ha conseguito il titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, e peraltro la Fondazione non ha mai operato, né ha richiesto il riconoscimento, si rende necessario dare attuazione a quanto deliberato con la D.G.R. n. 1950 del 2014 ed il susseguente Accordo, revocando la trasformazione del Comitato in Fondazione di Partecipazione "Lecce 2019", di cui alla DGR n. n. 1909 del 23 settembre 2014 come successivamente modificata ed integrata.

All'uopo si rileva altresì che è venuta a cessare anche la durata del Comitato fissata al 31.12.2014.

Pertanto, si prende atto che il Comitato è venuto a scadenza ed, in ogni caso, ne è venuto meno lo scopo per cui era stato costituito non avendo la Città di Lecce conseguito il titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019. Tutto ciò premesso si rende necessario dare seguito alle previsioni di cui alle deliberazioni di Giunta richiamate ed in particolare al disposto di cui all'art. 7 dell'Accordo sottoscritto in data 8.10.2014, secondo il quale *"in caso di mancata aggiudicazione del titolo, le parti si impegnano a deliberare la revoca della trasformazione del Comitato in Fondazione"*, chiedendo all'uopo la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori del Comitato.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizio finanziario 2015

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente all'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, prof.ssa Silvia Godelli, di concerto con la Vice Presidente con delega ai Beni culturali;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area delle Poli-

tiche per la promozione del Territorio, dei saperi e dei Talenti, dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo e dalla Dirigente del Servizio Relazioni istituzionali e internal audit e confermata dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2) di prendere atto, in particolare, che il Comitato Lecce 2019 si è estinto per scadenza del termine al 31.12.2014, così come previsto dall'art 15 dello Statuto del Comitato stesso;

3) di revocare la trasformazione del Comitato promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale europea della cultura per il 2019 in Fondazione di Partecipazione "Lecce 2019", intervenendo nel relativo atto di revoca della costituzione della Fondazione innanzi a notaio;

4) di dare mandato al Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo di chiedere, su delega del Presidente della Regione ed ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 8.10.2014, la convocazione dell'Assemblea dei fondatori del Comitato Promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale della Cultura per il 2019, esprimendo, sempre in nome e per conto della Regione Puglia, il voto favorevole alla revoca della trasformazione del Comitato promotore in "Fondazione Lecce 2019" e intervenendo altresì nell'eventuale atto pubblico di revoca;

5) di dichiarare che, in attuazione a quanto disposto dal predetto art. 7 dell'Accordo dell'8.10.2014, la Fondazione Lecce 2019 non può ritenersi sussistere ed eventuali atti posti in essere dalla Fondazione non producono effetti nei confronti della Regione Puglia;

6) di dare mandato al Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali;

7) di notificare il presente, a cura del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal audit, al Presidente del "Comitato promotore della candidatura della Città di Lecce a Capitale europea della cultura per il 2019";

8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza